BIBLIOTECA CANONICO-GIURIDICO-PASTORALE
diretta da Mons. Sosio d'Angelo
professore di Diritto Romano nella Pontificia Università
di S. Apollinare in Roma
Serie II. N. 2.

S. d'ANGELO

PARROCO E PARROCCHIA
NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

NOMINA DEL PARROCO
ESAME - CONCORSO

GIARRE (Sicilia)
Casa Editrice D.r PIETRO LISI
1921.

Fr. Mauritius S. Bokan, O.P.
Romae, 1921.

Mons. Prof. SOSIO d' ANGELO

PARROCO E PARROCCHIA

nel Codice di Diritto Canonico

NOMINA DEL PARROCO

ESAME - CONCORSO

3.ª ED. CORRETTA ED AMPLIATA

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

GIARRE (SICILIA)
CASA EDITRICE D.r PIETRO LISI
1921.

Nihil obstat.
Jarris, die 1 Junii 1921.
ARC. T. LEONARDI — *Revisor.*

Imprimatur.
Aciregali, die 15 Junii 1921.
† SALVATOR — *Episcopus.*

PROPRIETÀ RISERVATA DELL' AUTORE

RIPOSTO — Tipografia " DANTE ALIGHIERI ,,

A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

Mons. GIOVANNI ZONGHI LOTTI

ARCIVESCOVO DI COLOSSI

PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DEI NN. EE.

NEL CINQUANTESIMO DALLA SUA PRIMA MESSA

TENUE PEGNO

DI AFFETTO E DEVOZIONE FILIALE

A CHI LEGGE

Questi appunti, sotto il titolo: « I concorsi parrocchiali nella vigente disciplina ecclesiastica », *furono pubblicati sul* Vademecum Ecclesiastico *di Giarre, e, ripubblicati in 2.ª edizione, ebbero benevola accoglienza da parte di personaggi illustri e di autorevoli Riviste, fra cui piace ricordare la* Civiltà Cattolica *(q. 1678, p. 361) e il* Monitore Ecclesiastico *(XXXI, 90 bis).*

Esaurita, in breve tempo, la edizione, non so, ora, nè posso esimermi dal soddisfare al desiderio di non pochi eccellentissimi Ordinari, i quali mi rivolgono insistenti richieste per la ristampa di essi. E lo fo volentieri, senz'altra pretesa che di riuscire utile in qualche modo.

Le numerose aggiunte, però, autorizzano a mutarne il titolo, mentre il loro carattere pratico legittimerà il posticino modesto che il volume andrà a pigliare nella « Biblioteca canonico - giuridico - pastorale » *che l' editore D.r Pietro Lisi, con anima di apostolo, va preparando ad uso del clero.*

Roma 19, *Pont. Accademia dei NN. EE., 3 giugno 1921.*

D'ANGELO

BIBLIOGRAFIA

Nel compilare queste note abbiamo, fra le altre, avute dinanzi le seguenti fonti ed opere:

Benedetto XII. — Cost. « *Quoniam nonnulli* ». 1339.

Paolo IV. — Cost. « *Inter ceteras* ». 1557.

Conc. Trid., sess. XXIV, c. 18, *De ref.*

Pio V. — Cost. « *In conferendis* ». 18 mar. 1567.

» — » « *Apostolatus officium* ». 19 ag. 1567.

Clemente XI. — Istruz. « *Quo parochiales* ». 10 gen. 1721.

Benedetto XIV. — Cost. « *Cum illud* ». 14 dic. 1742.

» — » « *Redditae nobis* ». 9 apr. 1746.

Massobrio. — Praxis habendi concursum ad vacantes parochiales ecclesias.

Reclusio. — De re parochiali, p. 2, tit. 4.

Bouix. — De parocho, p. 3, s. 3.

Wernz. — Ius decretalium, II, 827.

Ferraris. — Prompta bibl., v. « *Concursus* ».

Mühlbauer. — Thes. res. S. C. C., IV, v. « *Concursus* ».

Oietti. — Sinopsis rerum mor., v. « *Concursus* ».

Gennari. — Della provvista delle chiese parrocch. e specialmente del concorso. In *Monitore Eccl.*, Vol. III, p. I, pag. 11 seg.

» — Consultazioni canoniche, [2] cc. 83, 84, 88.

» — Quistioni canoniche, [2] qq. 4, 330, 353, ecc.

Bargilliat. — Droits et devoirs des curés, [3] p. 16 sg.

Duballet. — Traité des paroisses et des curés, II, 554 sg.

Pelletier. — Du concours pour les curés.

Monitore Ecclesiastico. — Intera collezione.

INDICE

Dedica . . . . . Pag. III
A chi legge . . . . . » V
Bibliografia . . . . . » VI

Cap. I. — Fonti in materia di concorso . . . . . » 1
§ 1. Conc. Tridentino. . . . . » ivi
§ 2. Costit. di S. Pio V. . . . . » 3
§ 3. Relaz. del Segret. Lambertini . . . . . » 6
§ 4. Enciclica di Clemente XI. . . . . » 13
§ 5. Cost. *Cum illud* di Ben. XIV . . . . . » 17

Cap. II. — Riassunto cronologico delle fonti e relative quistioni. . . . . » 25
1. Loro valore e forza. . . . . » 28
2. Se possa ritenersi come legittima una consuetudine contro il Tridentino circa il concorso. » 32

Cap. III. — Collazione dei benefici. . . . . » 35
§ 1. *Collazione libera* . . . . . » 36
1. Rom. Pontefice. . . . . » ivi
1. prevenzione. . . . . » 37
2. concorso . . . . . » ivi
3. devoluzione . . . . . » 38
4. riserva. . . . . » 39
II. Vescovi . . . . . » 47
III. Collatori indultari . . . . . » 50
§ 2. *Collazione necessaria* . . . . . » 51
I. Dritto patronato . . . . . » ivi
II. Parrocchie unite . . . . . » 53

Cap. IV. — Quando occorra o non occorra il concorso » 54
§ 1. *Antica disciplina* . . . . . » 56
1. Nuova erezione. . . . . » ivi
2. Privilegio. . . . . » ivi
3. Devoluzione. . . . . » ivi
4. Dritto patronato . . . . . » 57
5. Unione. . . . . » 58
6. Reddito esiguo . . . . . » 60
7. Concorso deserto . . . . . » ivi
8. Litigi . . . . . » ivi

9. Desistenza o morte . . . . . » 61
10. Regresso . . . . . » ivi
11. Ozione . . . . . » 62
12. Permuta . . . . . » ivi
13. Resignazione. . . . . » ivi
§ 2. *Innovazioni moderne* (elezione popolare - traslazione). . . . . » 63
Cap. V. — Preliminari del concorso . . . . . » 90
Cap. VI. — Esami . . . . . » 97
I. Scritti. . . . . » 100
II. Orale . . . . . » 105
Cap. VII. — Relazione degli esaminatori. . . . . » 106
I. Scrutinio — 1. esame orale. . . . . » 107
2. esame scritto . . . . . » ivi
3. esame delle doti . . . . . » 109
II. Votazione . . . . . » 111
III. Relazione . . . . . » 114
Cap. VIII. — Elezione . . . . . » 116
I. Pubblicazione dell'esito . . . . . » ivi
II. Elezione o scelta . . . . . » ivi
III. Pubblicazione e intimazione del decreto . . » 118
IV. Appello . . . . . » 119
Cap. IX. — Concorsi generali e norme speciali per il giudizio degli esaminatori . . . . . » 121
Appendice — I. - Regolamento per i concorsi alle parrocchie nella provincia eccl. Lombarda . . » 162
II. - Dal Sinodo di Como (1904). . . . . » 174
III. - Dal Sinodo di pisa (1920) . . . . . » 178

CAPO I.°

FONTI IN MATERIA DI CONCORSO

§ 1. — CONCILIO TRIDENTINO

(sess. XXIV. c. 18, De ref.)

Espedit maxime animarum saluti, a dignis atque idoneis parochis gubernari. Id ut diligentius ac rectius perficiatur, statuit sancta Synodus, ut, cum parochialis ecclesiae vacatio, etiamsi cura ecclesiae vel episcopo incumbere dicatur, et per unum vel plures administretur, etiam in ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis, in quibus consuevit episcopus uni vel pluribus curam animarum dare, quos omnes ad infra scriptum examen teneri mandat, per obitum, vel resignationem, etiam in curia, seu aliter quomodocumque contigerit, etiam si ipsa parochialis ecclesia reservata vel affecta fuerit generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti seu privilegii in favorem sanctae Romanae ecclesiae cardinalium, seu abbatum vel capitolorum: debeat Episcopus, statim habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur. Porro Episcopus, et qui ius patronatus habet, intra decem dies, vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum, idoneas aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. Liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cuiuslibet aetate, moribus et sufficientia fieri diligens inquisitio. Et, si Episcopo aut synodo provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur, qui volent examinari. Transacto constituto tempore, omnes, qui descripti fuerint

examinentur ab episcopo, sive, eo impedito, ab eius vicario generali atque ab aliis examinatoribus non paucioribus quam tribus; quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit episcopus vel vicarius, quibus magis videbitur. Examinatores autem singulis annis in dioecesana synodo ab episcopo vel eius vicario ad minus sex proponantur, qui synodo satisfaciant et ab ea probentur. Advenienteque vacatione cuiuslibet ecclesiae, tres ex illis eligat episcopus, qui cum eo examen perficiant: indeque succedente alia vacatione aut eosdem, aut alios tres, quos maluerit, ex praedictis illis sex eligat. Sint vero hi examinatores magistri seu doctores aut licentiati in theologia aut iure canonico, vel alii clerici seu regulares, etiam ex ordine mendicantium, aut etiam saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei, iurentque omnes ad sancta Dei evangelia, se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros. Caveantque, ne quidquam prorsus occasione huius examinis nec ante nec post accipiant; alioquin simoniae vitium tam ipsi quam alii dantes incurrant, a quo absolvi nequeant nisi dimissis beneficiis quae quomodocumque etiam antea abtinebant, et ad alia in posterum inhabiles reddantur. Et de his omnibus non solum coram Deo, sed etiam in synodo provinciali, si opus erit, rationem reddere teneantur, a qua, si quid contra officium eos fecisse compertum fuerit, graviter eius arbitrio puniri possint. Peracto deinde examine, renuncientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis. Ex hisque episcopus eum eligat, quem caeteris magis idoneum iudicaverit, atque illi, et non alteri, collatio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre. Si vero iuris patronatus ecclesiastici erit ac institutio ad episcopum, et non ad alium pertineat, is, quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio, quam ab episcopo, erit facienda, tunc episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet, ad quem institutio spectat. Quod si iuris patronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus erit ab eisdem deputatis ut supra examinari, et non nisi idoneus repertus fuerit admitti. In omnibusque supradictis casibus non cuiquam alteri, quam uni ex praedictis examinatis et ab examinatoribus approbatis, iuxta supradictam regulam, de ecclesia provideatur, nec praedictorum examinatorum relationem, quo minus executionem habeat, ulla devolutio aut appellatio etiam ad Sedem Apostolicam sive eiusdem sedis legatos aut vicelegatos aut nuncios, seu episcopos aut metropolitanos, primates vel patriarchas interposita impediat aut suspendat; alioquin vicarius, quem ecclesiae vacanti antea episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit, ab eius ecclesiae custodia

et administratione non amoveatur, donec aut eidem, aut alteri, qui probatus et electus fuerit, ut supra, sit provisum. Alias provisiones omnes seu institutiones, praeter supra dictam formam factae, surreptitiae esse censeantur, non obstantibus huic decreto exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, novis provisionibus, indultis concessis quibuscumque universitatibus, etiam ad certam summam, et aliis impedimentis quibuscumque. Si tamen adeo exigui reditus dictae parochiales fuerint, ut totius huius examinationis operam non ferant, aut nemo sit qui se examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae ac tumultus possint excitari: poterit ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, ceteris tamen ut supra servatis, adhibere. Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere».

§ 2. — COSTITUZIONE DI S. PIO V.

« *Pius Episcopus (V.) S. S. Dei.*
Ad perpetuam rei memoriam.

In conferendis beneficiis ecclesiasticis et praesertim parochialibus ecclesiis personis dignis et habilibus, quae in loco residere et se ipsos curam exercere valeant, quantam diligentiam adhiberi aporteat Alexandri III. in Lateranensi, Gregorii X. in Lugdunensi generalibus conciliis ac Innocentii similiter III. et aliorum Rom. Pont. praedecessorum Nostrorum editae costitutiones testantur.

§ 1. Quod ut diligentius ac rectius perficiatur, statuit etiam Synodus Tridentina, ut occurrente vacatione parochialis ecclesiae, etiam generaliter vel specialiter, etiam vigore indulto in favorem S. R. E. Cardinalium aut alias quomolibet reservatae vel affectae, debeat episcopus habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium cum congrua eius arbitrio fructuum et portionum assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat donec ei de rectore provideatur, et deinde episcopus, et qui ius patronatus habet, intra decem dies, aut aliud tempus ab episcopo praescribendum, aliquos clericos ad regendam ecclesiam idoneos examinatoribus iuxta formam eiusdem Synodi deputatis nominet, et nonnisi eiusdem examinatoribus per concursum aliorum examinatorum, etiam tamquam magis idoneo ab episcopo iudicato et electo de ecclesia provideatur, alias provisiones seu institutiones omnes praeter formam praedictam factae subreptitiae censeantur.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

§ 2. Sed quoniam res humanae semper in deterius prolabuntur, nisi sit qui eas retineat ac debitae executioni demandet, et verendum sit, ne propter constitutionum huiusmodi transgressionem maximi abusus oriantur: Nos, ad quorum notitiam non sine gravi Nostra molestia pervenit, nonnullos ex venerabilibus fratribus Nostris archiepiscopis et episcopis occurrente vacatione parochialium ecclesiarum eas nullo aut minus rite servato examine, praesertim illo, quod per concursum fieri debet ex concilio Trident., vel etiam examine rite servato personis minus dignis, carnalitatis aut aliae humanae passionis affectum, non rationis iudicium sequentes, contulisse et de eis providisse, volentes, quantum cum Deo possumus huiusmodi ac etiam futuris periculis occurrere.

§ 3. Eurumdem praedecessorum Nostrorum constitutiones praefatas etiam innovando, auctoritate apostolica tenore praesentium omnes et singulas collationes, provisiones, institutiones parochialium ecclesiarum ab eisdem episcopis et archiepiscopis ac quibusvis aliis collatoribus tam ordinariis quam delegatis, etiam S. R. E. Cardinalibus ac Sedis Apostolicae legatis vel nunciis, praeter et contra formam ab eodem Concilio Trident., praesertim in examine per concursum faciendo praescriptam factas aut in futurum faciendas, nullas, irritas ac nullius roboris vel momenti fore et nullumque provisis ius aut titulum etiam coloratum possidenti praebere et parochiales ecclesias huiusmodi, ut prius ante collationis huiusmodi vacabant, ex nunc vacare statuimus, decernimus et declaramus, easque omnes pro tempore seu vacantes Nostrae et Sedis Apostolicae, seu eorum quibus ius conferendi eas, praeter quam episcopis et archiepiscopis, qui curam dicti examinis iuxta decretum eiusdem Concilii habere debent, competet, dispositioni reservamus.

§ 4. Insuper ne parochiales ecclesiae diu in suspenso maneant in maximum animarum periculum, quarumcumque parochialium ecclesiarum, quarum, dum pro tempore vacant, ad episcopos, primates et patriarchas et quosvis alios ordinarios collatores in mensibus ordinariis, collatoribus etiam per Nostras regulas assignatis, provisio et collatio spectat, et pertinet, de quibus iidem episcopi et ordinarii praedicti intra sex mensium spatium a die vacationis earumdem perfecto examine iuxta formam Concilii Trident. praefati non providerint, ac illarum, etiam quarum collationes Nobis et dictae Sedi generaliter vel specialiter ex quavis causa reservatae seu affectae existunt, aut aliis ex indulto Sedis Apostolicae competunt, ad quas occurrente illarum vacationem episcopi et archiepiscopi praefati personas per examen concursu mutuo habito iuxta dicti Conc. Trident. formam approbatas et magis idoneas non elegerint, aut electas Nobis vel successoribus nostris, aut iis, ad quos

collatio spectabit, pro collatione obtinenda intra quatuor mensium spatium a die illius vacationis non significaverint, nec non parochialium ecclesiarum similium, iurispatronatus ecclesiastici, vel laicorum, seu clericorum et laicorum simul fuerint, si praesentatus intra tempus eisdem patronis a iure praefixum praevio examine iuxta formam dicti Concilii approbatus petatur institui, institutioque ipsa per duos menses a die praesentationis dilata fuerit, collationem, provisionem, institutionem et omnimodam dispositionem Nobis et ipsi sedi, ac personis indulta huiusmodi conferendi, providendi, seu instituendi obtinentibus respective reservamus, data tamen in parochialibus iuris patronatus optione ipsis patronis, ut, si institutio ad ordinarios spectabit, ipsis ordinariis illam facere negligentibus et ultra dicta menses differentibus possint pro huiusmodi institutione obtinenda habere recursum ad metropolitanum, vel viciniorem ordinarium aut ad Sedem Apostolicam.

§ 5. Prohibentes etiam eisdem ordinariis, ne tempus decem dierum eisdem ordinariis et patronis ab eodem Concilio Trident. ad nominandum idoneos clericos coram deputatis examinatoribus praefixum, ultra alios decem dies prorogare audeant vel praesumant.

§ 6. Districtius inhibentes, ne qui praeter Romanum Pontificem, aut alios indulta huiusmodi obtinentes, ut praefertur, quacumque sit super hoc auctoritate munitus, de huiusmodi beneficiis sic reservatis, ut praefertur, disponere vel circa illa etiam per viam permutationis vel alias innovare quoquo modo praesumat.

§ 7. Ut autem non solum dignis, sed magis idoneis repertis iuxta eiusdem Concilii decretum parochiales ecclesiae conferantur, volumus et eadem auctoritate decernimus, quod episcopus minus habilem posthabitis magis idoneis elegerit, possint ii, qui reiecti fuerint, a mala electione huiusmodi ad metropolitanum, vel si ipse eligens metropolitanus aut exemptus fuerit, ad viciniorem ordinarium uti Nostrum et Sedis huiusmodi delegatum, ad novum examen coram ipso appellare, ac praelectum ad novum examen coram ipso appellationis iudice et eius examinatoribus provocare, et constito de prioris eligentis irrationabili iudicio eoque revocato, parochialis magis idoneo per eundem iudicem appellationis auctoritate Nostra (quatenus collatio ad episcopum, a quo appellatum fuit, spectaret), conferatur, alias eidem magis idoneo per judicem appellationis approbato conferenda remittatur ad eum, ad quem collatio, provisio vel institutio spectabit.

§ 8. Haec tamen appellatio interposita interim non impediat aut suspendat, quo minus electio per ordinarium primo loco facta interim debitae demandetur executioni, et provisus ab eadem ecclesia, causa appellationis huiusmodi pendente, non amoveatur.

§ 9. Et si quis a sententia per judicem appellationis lata duxerit

appellandum, is tunc ad Sedem Apostolicam appellabit. Si secus in praemissis omnibus et singulis actum aut attentatum fuerit, irritum decernimus et inane. Volumus autem, quod praesentium transumptis manu alicuius notarii etc.

Datum Romae apud S. Petr. anno incarn. Dom. 15 april. 1569. Pont. nostri anno II ».

§ 3. — RELAZIONE DEL SEGRETARIO LAMBERTINI

« 1. Ut recto ordine procedatur, operae praetium est in primis exponere, quid in hac appellationum materia de jure statutum sit; deinde necesse est disserere de praxi, tam apud hanc Sacram Congregationem, quam apud tribunal Rotae recepta; ulterius de inconvenientibus et praejudiciis, quae ex dicta praxi derivare dicuntur; ultimo tandem de remediis, quae parare posse videntur adversus allegata inconvenientia et praejudicia.

2. Porro, initio ducto a dispositione juris, notum est quod Sacrum Concilium Tridentinum *sess. 24, cap. 18 de Reform.*, novam formam induxit in collatione parochialium; voluit enim, quod fieret concursus, quod concurrentes examinarentur ab Episcopo, vel ab eius Vicario generali, et ab Examinatoribus synodalibus, non paucioribus quam tribus; quod Episcopus eum eligeret, quem caeteris magis idoneum judicaret, habita ratione aetatis, morum, doctrinae, prudentiae et aliarum qualitatum, quae sunt opportunae ad gubernandam ecclesiam parochialem: et quod examinatorum relationem nulla devolutio, aut appellatio, etiam ad Sedem Apostolicam, impedire valeret in suspensivo. Praeterea notum est etiam quod Sanctus Pius quintus in sua constitutione *In conferendis*, ut non solum dignis, sed magis idoneis parochiales ecclesiae conferrentur, decrevit, quod si Episcopus minus habilem, post habitis magis idoneis, elegerit, possent ii, qui fuissent reiecti, a mala huiusmodi electione, ad Metropolitanum, vel ad Sedem Apostolicam appellare, et praeelectum ad novum examen coram ipso appellationis judice et eius examinatoribus provocare, et constito de prioris eligentis irrationabili iudicio, eoque revocato, quod parochialis conferatur magis idoneo, et quod denique appellatio interposita interim non impediat, aut suspendat, quominus electio, per Ordinarium primo loco facta, interim debitae demandetur executioni. Totum hoc legitur *in § 7 et 8 dictae Bullae;* quocirca post Bullam memoratam cessat controversia, quae olim aderat, an scilicet appellari tantum posset a reprobatione examinatorum, vel etiam ab electione atque iudicio Episcopi; appellatio siquidem ab electione et iudicio Episcopi expresse admittitur in memorata Piana Constitutione, uti bene

ponderat Fagnan. *in cap. Eam te annum 24, usque ad 29 de aetate et qualitate.*

3. Transeundo ad praxim, eadem exponitur sequentibus assertionibus.

4. Prima est quod appellans a mala electione examinatorum, vel irrationabili iudicio Episcopi, potest electum provocare ad novum examen, absque eo quod de irrationabilitate ullum afferat documentum, ullamve probationem. Ita fuit resolutum ab hac Sacra Congregatione in quadam causa *Pistorien 12 Junii 1603*, et resolutio est impressa apud Fagnanum in allegato cap. *Eam te, num. 31 de aetate et qualitate*, ubi postquam Sacra Congregatio ponderavit Pianam Costitutionem permittere appellanti, ut provocet ad novum examen; et postquam decrevit, quod constito de Episcopi eligentis irrationabili iudicio, parochialis magis idoneo conferatur, subdit, loquendo de dicta constitutione: « *Satis manifeste requirit novum examen ad huiusmodi irrationabile iudicium cognoscendum, ita ut non sit necesse de illo constare antequam decernatur examen; sed absque eo quod de tali iudicio irrationabili constet, illud debere decerni ut per examen perveniatur ad cognitionem irrationabilis iudicii* ». Concordat alia resolutio in causa Montis Rega. 2 augusti 1607.

5. Quodque notabilius est, licet tempore antecedenti Rota fuisset in sensu, quod docendum erat de gravamine ante ad admissionem ad novum examen, visa tamen allegata resolutione in causa *Pistorien*, cui interfuerunt tres Cardinales, Blanchettus, Mantica et Plattus, qui olim fuerant dicti tribunalis auditores, mutivat opinionem et se conformavit sensui Sacrae Congregationis, nullam requirentis probationem gravaminis ad novum examen, sed illud absolute et simpliciter indulgentis, statim ac quis appellat in provisione parochialis; quod extenditur etiam ad casum in quo intra legitima tempora non fuisset appellatio interposita ab irrationabili Episcopi iudicio, vel a mala relatione examinatorum.

6. Secunda est, licere et permissum esse appellanti, electum provocare ad novum examen, etiamsi appellans fuerit quoad scientiam approbatus in aequali gradu cum illo, cui parochialis fuit collata: ex ea potissimum ratione quod appellans potest contendere, vel se debuisse qualificari tamquam magis doctum, vel alium non debuisse qualificari tamquam idoneum.

7. Ita ut nullus alius adsit modus, quo electus effugere possit novum examen: quam ostendendo, quod appellans et provocans ad novum examen est de aliquo crimine diffamatus: idque ex ea oratione inductum dicitur quod sicuti de crimine diffamatus ecclesiam parochialem nunquam consequi potest, sic imperceptibile esse videtur ut pro libito suae voluntatis valeat ipse electum provocare ad novum examen.

8. Tertia est, quod licet de iure sit quod examen, ad quod electus provocatur, fieri debeat intra breve tempus, ne lapsu longi temporis reprobatus evadat doctior; ut plurimum tamen id in praxi non verificatur; passim etenim admittitur intervallum unius anni et etiam aliquando viginti mensium a primo ad secundum examen, si provocans sit extra statum ecclesiasticum, vel si tempus intermedium de necessitate insumatur in tricis iudiciariis, et signanter in disputatione, quae statim excitatur inter appellantem et appellatum, an videlicet sit locus novo examini.

9. Quarta est quod ad tramites Bullae Pianae novum examen fieri debet coram ipso appellationis iudice, et eius examinatoribus, et sic, si appellatur ad Sedem Apostolicam, novum examen fit in Urbe et coram examinatoribus eminentissimi Cardinalis Vicarii ita ut nec aetas provocati ingravescens, nec loci distantia ab Urbe utpote si ipse extra montes degeret, eum excusare valeant ab accessu ad Urbem, ut se novo examini subiiciat.

10. Quinta est, non sufficere unum tantum novum examen, sed iuxta praxim, secundum et tertium examen non denegari, quoadusque per tria uniformia experimenta, ad instar rei iudicatae de litteratura vel illitteratura constare possit. Et ad maiorem praxis explicationem, operae pretium est adnotare, quod si praeelectus ab Episcopo in concursu, et ad novum examen, provocatus, per duas vices reprobetur, admittitur ad novum examen ex eo quod deficientia in successivis examinibus adscribi valet accidentali aegritudini corporis vel animi, et ad effectum excludendi iudicium vel iudicialem possessorem tria requiruntur uniformia iudicata in iudicio ordinario et devolutivo. At si aliquis praeelectus ab Episcopo in duobus successivis examinibus succubuisset, et deinde in tertio vicisset, tunc de iure non est locus quarto examini. Sed ex quadem aequitate introductum est, ut quartum etiam concedatur examen.

11. Ultima demum assertio est, quod, absoluto examinis iudicio, absolutum dici non potest iudicium super collatione parochialis; cum etenim doctior non sit dignior, et aliquis posset esse doctus, sed magis idoneus pro ecclesia parochiali, hinc est, quod expletis examinibus, instituenda est quaestio circa collationem parochialis, adeoque circa uniuscuiusque requisita et tunc formiter et per concludentes probationes poni debet in claris, quod Ordinarius praeelegerit minus dignum in comparatione dignioris.

12. Exposita praxi, iuxta methodum insinuatam, necesse est loqui de inconvenientibus et praeiudiciis quae ex dicta praxi derivare dicuntur. Porro nonnulla respiciunt iuris dispositionem et ordinem, nonnulla decorem episcopalem, et nonnulla damnum ipsarum ecclesiarum parochialium, nec non parochianorum.

13. Quoad dispositionem et ordinem iuris, durum et durissimum dicitur esse, quod, si praesumptio iuris est pro Episcopi iudicio, quoadusque contrarium doceatur, provocatio ad novum examen deinde admittatur, nedum absque probatione, sed etiam absque ullo fumo irrationabilitatis episcopalis iudicii; et multo magis, cum ex novo examine non desumatur nisi maior vel minor litteratura, quando certum est maiorem litteraturam non sufficere pro obtinenda parochiali, ita ut possibilis sit casus quod rite et recte Episcopus praetulerit minus doctum magis docto, ex quo minus doctus caeteris aliis necessariis polleret qualitatibus pro regimine animarum.

14. Quocirca dicunt Doctores quod haec provocatio ad novum examen, etiam cum subsecuto favorabili effectu, quod appellans scilicet remaneat approbatus, et etiam qualificatus tamquam magis doctus, nullatenus ei sufficiat pro obtinenda parochiali, sed tantum ad avertendam notam et infamiam reprobationis, in secundo gradu reportatae in primo examine episcopali.

15. Quoad decorem episcopalem, animadvertitur, quod provocans ad novum examen et obtinens approbationem in secundo et ulterioribus examinibus, ut plurimum parochialem consequitur, et a tribunalibus Urbis respondetur quod *constat de irrationabili iudicio Episcopi*, ita ut parochia est provocanti conferenda. Responsio autem quod *constat de irrationabili judicio Episcopi*, praeiudicium affert decori episcopali, et quidem, ut aliqui dicunt, sine fundamento et ratione; deberet etenim de irrationabilitate constare ex actis concursus habiti coram episcopo; et non ex novo examine, quia sicut possibile est ut aliquis male responderit in concursu habito coram episcopo, et bene respondeat in concursu, qui fit coram iudice appellationis, sic possibile est quod rationabile fuerit Episcopi iudicium, non obstante approbatione a provocante reportata in secundo examine, in quo verum themate nemo non videt, sine fundamento et sine ratione et cum dedecore episcopalis dignitatis saepius responderi, quod *constat de irrationabili Episcopi judicio;* eoque fortius, quod sive ex industria, sive ex accidenti magnum, ut plurimum, intercedit tempus inter examen Episcopi et examen coram iudice appellationis, quo tempore intermedio reprobatus discere potest, et experientia teste habitur, quod reprobati discunt, edocti videlicet, et praesertim in Urbe, ab aliquo viro peritia habente theologiae moralis et casuum, uti dicunt, conscientiae.

16. Quoad damnum denique, et praeiudicium ecclesiarum parochialium, et parochianorum, de illo dicitur non esse dubitandum; quia postquam electus in concursu possessionem obtinuit ecclesiae parochialis, si provocetur ad novum examen, debet a parochia discedere, debet accedere ad iudicem appellationis, et ut plurimum ad Urbem,

debet de necessitate non recedere ab Urbe, nec a loco iudicii quoad usque fuerit completum iudicium novi examinis, quod ex supradictis tres et quatuor instantias admittit; qua in re, an contineatur nec ne damnum ecclesiarum parochialium et parochianorum, unusquisque facile colligere poterit, tum ex lege residentiae impositae parochis pro beneficio suarum ecclesiarum et parochianorum, tum ex sacris canonibus, qui diutinae ecclesiarum adversantur vacationi propter damnum, quod in illas et earum parochianos derivat ex intermedia residentia Oeconomorum et Vicecuratorum.

17. Post expositam iuris dispositionem in materia harum appellationum, nec non praxim tam huius Sacrae Congregationis, quam tribunalis Rotae, nec non inconvenientium et praeiudiciorum, quae ex dicta praxi derivare dicuntur, nihil aliud superest, quam proponere remedia, quae parari posse videntur adversus allegata inconvenientia et praeiudicia.

18. Ad rem itaque descendendo, praemittere opus est, quod plures in Urbe fiunt concursus, non solum etenim fiunt pro ecclesiis parochialibus Urbis, sed etiam pro parochialibus, quae vacant in Patria obedientia, nec non pro omnibus aliis ecclesiis parochialibus in quibus admittitur provocatio ad novum examen.

19. Ante tempora s. m. Innocentii XI, proponebatur ab examinatoribus oretenus nonnulli casus theologiae moralis, et concurrentes respondebant oretenus, et non in scriptis, et non iidem casus omnibus concurrentibus proponebantur, sed aliqui casus uni, alii alteri; cumque frequentes reclamationes audirentur; unus enim ex concurrentibus asserebat sibi propositos fuisse casus difficiliores et alterum fuisse de facilioribus interrogatum: quodque notabilius est, cum in magna concurrentium multitudine, et quidem respondentium non in scriptis, sed in voce, difficile admodum esset, quod examinatores tutum de uniuscuiusque litteratura possent efformare iudicium, de ordine s. m. Innocentii XI. introducta fuit praxis in tribunali E.mi Vicarii Urbis, quod eadem omnino quaesita omnibus concurrentibus proponerentur; quod omnes concurrentes, intra tempus ipsis assignatum, responderent non voce, sed scriptis et quod pariter non voce, sed scriptis parvam exararent concionem super textu Evangelii ipsis assignato, exclusa temporibus recentioribus consuetudine explicandi Concilium Tridentinum, cum ex responsionibus quae lingua latina a concurrentibus dantur, respondendo in scriptis ad quaesita proposita, bene dignoscatur, an calleant linguam latinam, et sic an habeant capacitatem intelligendi et explicandi concilium Tridentinum; et methodus haec, quod eadem omnino quaesita omnibus concurrentibus proponantur, et quod ipsi in scriptis respondeat, exigitur a Dataria Apostolica, quando vacat parochialis ecclesia, sede episcopali aut archiepiscopali

vacante, quando contingit vacatio alicuius ecclesiae parochialis, iuxta Decretum, et quando vacat aliqua dignitas maior in collegiata aut cathedrali ecclesia, cui sit annexa cura animarum.

20. Praemittendum est etiam quod in tantum fuit admissa provocatio ad novum examen absque ulla probatione gravaminis, in quantum, cum concurrentes non responderent in scriptis, non poterat ex actis primi concursus gravamen desumi; et sic nullus alius supererat modus inquirendi, an ille, qui fuerat in primo examine reprobatus, rite et recte fuisset reprobatus, quam novum examen decernendo.

21. Supposito quod concursus, qui fiunt in Urbe, quique ad Datariam Apostolicam transmittuntur, sint taliter confecti, ut eaedem interrogationes fiant omnibus concurrentibus, et quod responsiones scriptae sint proprio uniuscuiusque charactere, videtur, quod praecipiendo, quod omnes concursus fiant praedicto modo, quod statuendo tempus, intra quod ille, qui fuit in concursu reiectus, debet appellare, decernendo ulterius, quod provocans ad novum examen, gravamen ostendat ex actis primi concursus, antequam novum examen decernatur (gravamen etenim, si vere adest, potest ictu oculi ostendi ab appellante ex dictis actis primi concursus, in quibus, uti supponitur, tam suae, quam aliorum responsiones continentur, et quidem uniuscuiusque charactere conscriptae) et demum iubendo, ut appellans, non ex gravamine in litteratura, sed ex aliarum suarum qualitatum praeponderantia, ostendat, si potest, gravamen, aut ex actis concursus, aut aliunde, et per documenta etiam extraiudicialia antequam appellatio admittatur; videtur inquam, quod omnia praeiudicia cessent et inconvenientiae, nihil quoque fiat adversus Concilium Tridentinum, aut Bullam Pianam, nec adversus sensum Sacrae Congregationis aut Rotae.

22. Quod autem omnia praedicta demandando, cessent praeiudicia et inconvenientia, patet; quia si praesumptio est pro episcopi iudicio, quoadusque contrarium doceatur, id totum verificatur hypothesi de qua nunc agitur, cum nec provocatio ad novum examen nec appellatio admittantur, nisi docto gravamine. Rursus, si inconveniens reputatur, quod sine fundamento et ratione respondentur, *quod constat de irrationabili iudicio episcopi*, ex quo episcopus potuit rationabiliter existimare, quod aliquis in examine coram se peracto esset reprobandus qui deinde in successivis examinibus approbationem meretur, absurdum hoc nullum sibi potest locum vindicare in eo rerum statu, de quo nunc agitur, cum in ipso irrationabilitas praelationis, in eo quod attinet ad litteraturam, magna ex parte desumatur ab examine peracto coram eodem Ordinario. Denique, si parochorum absentia magnum tum ecclesiis, tum parochianis affert detrimentum, non erit absentia ita frequens, non solum quia ea temporis praefinitione ad interponen-

dam appellationem, sed quod magis est, quia imposita lege de probando gravamine ex actis primi concursus, antequam admittatur provocatio ad novum examen, non erunt provocationes adeo frequentes, et sic adeo frequens non erit absentia, quae ortum habet a provocatione ad novum examen.

23. Quod item praedicta omnia demandando, nihil committetur adversus Concilium Tridentinum, aut Bullam Pianam, dignoscitur, quia appellatio a mala relatione examinatorum nec non ab irrationabili iudicio episcopi, de quibus in C. T., et respective in B. P., praeservatur; et ad eam tantum regulandam nonnullae adduntur conditiones, ut appellatio rite et recte admittatur.

24. Ultimo, quod nihil per methodum insinuatam inducatur contra sensum huius S. C. et tribunalis Rotae, ponitur in claris, cum in tantum in praeteritis fuerit dictum, esse locum provocationi ad novum examen absque ulla probatione gravaminis, in quantum gravamen ex actis primi concursus desumi non poterat, nec alius erat modus ostendendi gravamen, quam per novum examen, quae ratio nullum amplius sibi vindicat locum, quando taliter acta primi concursus conficiuntur, ut ex illis gravamen valeat desumi atque haec dicta sint sub censura, salvo semper, etc.

Dubia — I. An in concursibus qui in posterum fient occasione vacationis ecclesiarum parochialium, praecipiendum sit, ut eadem omnino quaesita omnibus proponatur, et quod unusquisque ex concurrentibus intra congrum tempus assignandum, debeat in scriptis satisfacere quaesitis propositis, et an ulterius praecipiendum sit, ut unusquisque ex concurrentibus sermonem scribat super textu Evangelii omnibus concurrentibus assignando.

II. An et quantum tempus praefigendum sit illis, qui intendunt appellationem interponere, vel a mala relatione examinatorum, vel ab irrationabili iudicio Episcopi.

III. An, ante concessionem novi examinis, appellans a mala relatione examinatorum vel ab irrationabili iudicio Episcopi in eo quod attinet ad litteraturam, debeat in posterum docere de gravamine ex actis primi concursus, in quo, tam suae, quam concurrentium responsiones proprio characteri, una cum concionibus conscriptae inveniantur.

IV. An ante appellationis admissionem, appellans ab irrationabili judicio Episcopi, non ex capite litteraturae, sed aliarum qualitatum, teneatur docere de gravamine aut ex actis primi concursus, aut ex aliis documentis, saltem extrajudicialibus ab ipso exhibendis.

Resolutio S. C. C. causa cognita die 16 nov. 1725, respondere censuit.

Ad I. Affirmative per modum instructionis.

Ad II. Esse praefigendum tempus decem dierum ad appellandum.
Ad III. Affirmative et doceatur de gravamine vel ex actibus originalibus concursus, vel ex copia authentica collationata ad formam iuris.
Ad IV. Affirmative ».

§ 4. — Enciclica di Clemente XI.

Instructio.

« Reverendissime Domine uti frater.

Quo parochialis ecclesiae dignioribus personis gubernandae traderentur, statuit, ut notum est, sacrosancta Tridentina Synodus, sess. XXIV, cap. 18, ut vacante ecclesia parochiali indiceretur et fieret concursus, ac, postquam concurrentes ab Episcopo vel eius Vicario generali atque ab Examinatoribus synodalibus saltem tribus examinati et approbati essent, Episcopus eum eligeret, quem aetate, moribus, doctrina, prudentia aliisque rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam necessariis et opportunis digniorem ceteris magisque idoneum iudicaret. Adiecitque ad hanc Concilii sanctionem validius confirmandam, re, et nomine sanctissimus Pontifex Piux V., quod si unquam Episcopus minus habilem, postpositis magis idoneis, elegisset, possent ii, qui reiecti essent, a mala eiusmodi electione ad metropolitanum, vel, si ipse eligens Metropolitanus aut exemptus foret, ad viciniorem Ordinarium, ut Sedis Apostolicae delegatum, vel alias ad ipsam Sedem Apostolicam appellare ac praeelectum ad novum examen coram ipso appellationis iudice et Examinatoribus provocare; ea tamen cautione, ut appellatio non in suspensivo, sed in devolutio esse deberet; quemadmodum in eius constitutione, quae trigesima tertia est, latius cavetur; concludendo, quod, constito de prioris eligentis irrationabili iudicio, eoque revocato; parochialis ecclesia magis idoneo conferatur. Cum autem neque Concilii decreto neque Pontificis Bulla, examinis in concursu peragendi forma seu methodus ulla certa ac peculiaris proponatur, difficile dictu est, quanta examinum, aliorum alibi diversitas, extiterit, atque hinc occasio querelarum. Nam alicubi, cum non eaedem omnibus quaestiones, non iidem casus propositi fuissent: erant identidem, qui vel in iudicio vel extra conquererentur, sibi quidem postpositis difficiliores, praeelecto autem faciliores ad solvendum quaestiones obtigisse. Alibi vero eaedem quidem omnibus quaestiones propositae fuerunt, sed neque hae, neque datae a concurrentibus responsiones scripto seu litteris consignabantur. Cumque postmodum, nec raro contingeret, ut e postpositis quispiam iure Bullae supradictae novum ad examen coram iudice appellationes eiu-

sque Examinatoribus electum provocaret, S. Congregatio usque ab anno 1603, considerans gravamen non alia ratione quam novo examine probari posse, provocationem ad novum examen censuit admittendam, gravamine necdum probato et requisitis tantummodo probationibus in subsequenti iudicio; in quo, probato per novum examen appellantis gravamine quoad doctrinam, probanda superest eiusdem prae iam electo in reliquis ad regendam Ecclesiam requisitis praestantia, ut maiori alterutrius ad parochialis ecclesiae gubernium idoneitate sententia ferri possit, cum non continuo, si quis est doctior, is etiam aptior seu magis idoneus ad id regimen habeatur vel etiam habendus sit. Quam Sacrae Congregationis sententiam scriptores et tribunalia laudarunt. Aliis demum in dioecesibus laudabilis invaluit consuetudo, ut eaedem omnibus quaestiones iidemque casus proponantur, ac (ne qua detur ansa Cancellario quidquam suo marte addendi, minuendi, mutandi) ut ipsimet concurrentes, qui interrogati fuerint, quaeque responderint sua manu perscribant.

Atque Ordinarii, qui morem hunc longe optimum in examinando tenuere, Sacrae deinde Congregationi etiam atque etiam considerandum reliquerunt, his, qui sic examinati essent atque postpositi, in posterum ut solent appellantibus, indulgenda, nec ne, statim electi novum ad examen provocatio nulla gravaminis praerequisita probatione videretur; cum isti ex actis primi examinis gravamen doctrinae facile alioquin probare possent; quod alii aliter nimirum examinati probare nisi secundo seu novo examini non poterant. Nec defuere alii probitatis ac peritiae in administrandis diu ecclesiis laude praestantes, qui monerent, fraenum aliquod huiusmodi appellantium licentiae tandem iniiciendum eorumque iam nimis crebras novum ad examen provocationes esse reprimendas; quippe quae vix unquam sine magno ecclesiarum damno contingunt. Nam cum novum examen coram iudice appellationis longe procul a parochia peragendum sit, electus ab Episcopo, qui provocatur, parochiam, quam possidet, cogitur interea temporis deserere eamque aeconomo vel vicario cuipiam, veluti sponsam ignotis custodibus relinquere, sponso non parumper, sed diu sane abfuturo; dum nempe implicata, ut fit, lite, terna etiam vel quaterna alia ex aliis examina super praestantiam primum doctrinae, tum deinde aliorum, quae ad integrandam idoneitatem opportuna sunt, contentiose multiplicentur, et commode, ne dicam otiose, transigantur, antequam deliberari possit, utri concurrentium parochia sit adiudicanda.

Ad tollendam eiusmodi non minus querelarum, quam incommodorum occasionem, Sacra Congregatio Concilii Tridentini interpres, postquam rem omnem a capite repetitam in gemina sessione 1 Octobris et 16 Novembris 1720, summo studio recognovit, tandem, Sanctissimo

etiam annuente, statuit (quod per praesentes litteras encyclicas exequitur) omnes et singulos Episcopos aliosque Praelatos, penes quos sit ius et auctoritas faciendi concursum, hortari, ut examen eiusmodi instituere non graventur quale iam et multae dioeceses et Urbs ipsa observat, atque Apostolica etiam Dataria postulat, sive cum sede vacante vacat ecclesia aliqua parochialis, cuius collatio ad Sedem Apostolicam pertineat, sive cum vacat parochialis aliqua, ut dicitur, iuxta decretum; sive demum cum vacante in collegiatis aut cathedralibus ecclesiis dignitate aliqua maiori, adnexam habente curam animarum, faciendus est concursus atque ad Apostolicam Datariam trasmittendus ut notum est, atque in litteris, quae de ordine Sanctissimi tunc a Dataria prodeunt, clare praescribitur.

Vacante itaque ecclesia parochiali, quae conferenda sit per concursum atque hoc solitis formulis indicto, haec quae sequuntur, ex Sacrae Congregationis sententia, consilio, suasione, servanda proponuntur.

1. Primum nempe, ut assignentur eaedem, omnibus concurrentibus, quaestiones, iidem casus, idemque textus Evangelii, super quo sermonis aliquid perscribant ad probandam dicendi pro concione facultatem.

2. Alterum, ut casus et quaestiones resolvendae dictentur omnibus eodem tempore atque omnibus pariter eodem tempore textus Evangelii tradatur.

3. Tertium, ut certum idemque omnibus spatium temporis constituatur, intra quod casus resolvant, quaestionibus respondeant, conciunculam componant.

4. Quartum, ut eodem concurrentes omnes in concavi claudantur, unde quamdiu scribent (dabitur enim ominibus scribendi copia) nemo eorum egredi neque alius quispiam eo ingredi possit, nisi postquam scripta confecerint et exhibuerint.

5. Quintum, ut omnes sua quisque manu tum responsa, tum sermonem scribant, subscribantque.

6. Sextum, ut responsa quidem latine, sermo autem ea, qua ad populum haberi solet, lingua scribatur.

7. Postrenum, ut unumquodque responsum et unusquisque sermo, cum ab unoquoque concurrentium exhibebitur, non solum ab eo qui scripsit atque a cancellario concursus, verum etiam ab Examinatoribus et ab Ordinario vel eius Vicario, qui concursui interfuerint, subscribatur.

Peracto secundum hanc formam concursu, collataque ei, qui magis idoneus ac dignior iudicatus fuerit: ecclesia parochiali, non admittatur appellatio aut a mala relatione Examinatorum aut ab irrationabili iudicio Episcopi, nisi intra decem dies a die collationis interponatur.

Si quis autem hoc intra spatium appellaverit, actaque concursus petat ad iudicem appellationis transferenda, mittantur vel acta ipsa originalia concursus, clausa et obsignata, vel certe unum aliquod authenticum eorum exemplum a Cancellario concursus atque altero notario collatum, et auscultatum coram Vicario vel alio in ecclesiastica dignitate constituto, quem eligat Ordinarius ad quem etiam notarii Cancellario adiungendi electio pertinebit, nec non ab Examinatoribus Synodalibus, qui concursui interfuerunt, subscriptum.

Ex quibus actis, vel authentico eorum exemplo: nisi gravamen quoad doctrinam probet is, qui sic, ut praemittitur, examinatus, aut a mala relatione Examinatorum aut ab irrationabili iudicio Episcopi appellaverit, novum ad examen provocandi facultatem a Sacra Congregatione frustra postulabit.

Quemadmodum et in iudicio appellationis persequi ius suum frustra tentabit is, qui forte se gravatum doleat quoad reliqua, nisi interposita mature, ut dictum est, appellatione ab irrationabili iudicio Episcopi, gravamen quoad illa ostenderit vel ex actis primi concursus, vel saltem ex attestationibus et documentis extraiudicialibus etiam, sed non levibus.

Atque ita quidem sensit S. Congregatio, et Sanctissimus assensit.

At si quis tamen Ordinariorum aliter, ac supra descriptum est, concurrentium examina instituere perrexerit, perget et Sacra ipsa Congregatio more pristino appellantibus, qui se gravatos dixerint, provocationem ad novum examen, nulla gravaminis praevia probatione, indulgere. Interim tamen, ne harum litterarum memoria dilabatur, vult eadem S. Congregatio eas in uniuscuiusque Ordinarii Cancellaria perpetuo conservari. Cuius interea consilium tum voluntatem, dum ego omnibus significo, amplitudini tuae fausta omnia e coelo precor.

Romae, hac die 10 Ianuari 1721. Amplitudinis tuae.

Uti frater

P. M. Card. CORRADINUS - *Praef.*

P. LAMBERTINUS - *Secr.* ».

§ 5. — Costituzione di Benedetto XIV.

« *Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis et Episcopis.*

Benedictus Papa XIV.

Venerabiles Fratres salutem et apostolicam benedictionem

Cum illud semper plurimum formidaverit Ecclesia catholica, ne indignis quibusque, et extra sacerdotale meritum constitutis cura animarum et dominici gregis custodia crederetur; quia totus familiae status et ordo nutat, si quod requiritur in corpore non invenitur in capite: hinc canonicis sanctionibus ac praesertim S. Tridentinae Synodi decretis provide consultum est, regimen ecclesiarum parochialium iis esse committendum, quorum omnis aetas a puerilibus exordiis ad perfectiores annos per disciplinae ecclesiasticae stipendia ita cucurrisset, ut de illorum supra alios provectione ac potiori doctrinae, morum, ac diuturni laboris suffragio nefas esset dubitare. Quia vero perniciosa apud plurimos opinio sensim invaluit, Tridentini decretis non praescriptam esse dignioris electionem; sed caveri tantummodo, ne indidignis ecclesiae parochiales aliaque beneficia, quibus cura imminet animarum, conferrentur; san. mem. Innocentius XI. praedecessor noster, erroneam doctrinam a vera et sincera Patrum mente longius deflectentem damnavit, et edocuit, quam prudens ac diligens esse debeat pastoralis officii dispensatio.

§ 1. Ad tramites idcirco eiusdem S. Synodi, usu receptum est, occurrente parochialis ecclesiae vacatione, quae libere ab Ordinario conferenda sit, concursum institui, ut, habita in eo de cuiuslibet aetate, moribus, doctrina et sufficientia, solerti inquisitione, Episcopus eligat, quem caeteris magis idoneum iudicaverit.

§ 2. At quia contingere quandoque potest, quod favore vel gratia vel minus aequo iudicio minus digni dignioribus praeponantur, s. mem. Pius V. noster praedecessor, ne quid in huiusmodi electione esset inordinatum atque praeposterum, edita saluberrima constitutione, licere voluit iniuste in concursu reiectis, interposita ad Metropolitanum vel Episcopum viciniorem vel Sedem quandoque Apostolicam appellatione, praeelectum ad novum examen provocare, et ecclesiam alteri non rite collatam, novo facto meritorum periculo, si ita ius esset, vindicare. Et ne frivolae appelationis diffugio locus esset, provide ibidem cautum est, dicta appellationi in devolutivo tantum deferri oportere, non suspensa aut quoquo modo retardata praeelecto ab Ordinario parochialis ecclesiae possessione.

§ 3. Consultissimae huiusmodi leges eum in finem institutae, ne in

tanti momenti re imperiti magistris, novi antiquis, rudes praeferantur emeritis, violatae sunt hominum fraude et malitia, ipsa medela vulnus exasperantium. Saepissime enim reiecti ab Ordinario, dictae Constitutionis obtentu, in vocem appellationis facile prorumpere, et, minus legitima concurrente causa, electos ab Episcopo ad novum examen provocare consueverant; illosque praeterea, relicta gregis et ecclesiae custodia, longum iter arripere et diuturni laboris, temporis et pecuniae impensa exhaustos, litem in secunda, tertia et ulteriori quandoque instantia sustinere cogebant.

§ 4. Quin etiam experientia compertum est, magno iustitiae detrimento litem ipsam absolvi; quandoquidem ii, qui examini se subiecerant atque in primaevo concursu utpote legitimarum institutionum nescii, reiecti fuerant, longa postmodum decurrente lite, sedulam litteris ex industria navantes operam praeferri aliis merebantur, et acerbe succensebant Episcopo, iudici quidem adeptae, non autem adipiscendae peritiae, per iniuriam se fuisse reiectos.

§ 5. Hinc apud bene moratos homines et iustitiae vindices frequens querelarum occasio: quibus sedandis cum Congregatio Concilii Tridentini interpres omne studium diligentiamque conferret, Nobis, qui secretarii munere fungebamur, mandatum est, ut sermone, typis postea evulgato, rem sedulo expendere, ingruentis mali originem et apta eidem avertendo remedia investigare pro viribus niteremur. Sensus hac de re nostros explicantes, vitio potissimum laborare comperuimus praxim examinis oretenus habiti nec scriptis consignati; electi siquidem ad curam animarum ab Ordinario collatore et ad iteratum examen coram alio iudice provocati ies legitimae collationis tueri non paterant certo, ac permanenti testimonio iam probatae idoneitatis; sed a novi examinis alea subeunda coram iudice appellationis gestarum rerum prorsus ignaro, tota res pendere videbatnr. Quocirca gravi iustitiae detrimento recepta in foro erat opinio provocari posse ad alium iudicem nullo exhibito indebitae reiectionis documento. Quod quidem cum a sacrorum canonum censura longius aberraret, facile huic corruptelae occurri posse censuimus, si certa primum et apte disposita habendi examinis forma praescriberetur; si quaestiones examinatis propositae et consentaneae illorum responsiones, totaque rei gestae series in scriptis redigeretur; et si acta demum totius concursus ad iudicem appellationis integra asportarentur.

§ 6. Inita a nobis consilii ratio non solum arrisit Congregationi, illam die 16 Novembris 1720 ratam habenti; sed etiam pontificii iudicii accessione roborata fiuit a Clemente XI. ecclesiasticae disciplinae vindice, et assertore eximio. Utque locorum Ordinarii ea omnia filiali, quo par erat, obsequio et diligentia exequerentur, iis datae sunt die

10 Ianuarii 1721 opportunae litterae nostro calamo exaratae, eiusdemque Pontificis sensu, et oraculo comprobatae, *quarum tenorem etc. etc.*

§ 7. *(Si omette perchè vi si trova trascritta la enciclica Clementina già riportata dietro).*

§ 8. Quantum recte dispensandis ecclesiasticis muneribus, administrandae iustitiae, componendis dissidiis, continendisque in officio clericis proficeret saluberrima praemissarum legum institutio, satis superque experientia comperuimus, cum Anconitanam primum ecclesiam, ac deinde Bononiensem sponsam nostram paterna charitate cominus amplecteremur. Freti siquidem dietarum legum praesidio, digniores parochiis, et curae animarum praefecimus; tantaque, benedicente Domino, id accidit animorum consensione, ut nemo questus sit, traditum minus digno celsioris loci praemium, vel minus iuste alteri credita vacantis ecclesiae gubernacula.

§ 9. At quia certis admonemur indiciis, non ita id aliis Episcopis contigisse; imo non deesse, qui privatis abrepti studiis, saepe declinare, ac redarguere iudicium episcopale praesumant: nos propterea solliciti de implendis, prout decet, muneris nostri partibus, nonnulla praefatis litteris addenda, nonnulla vero tacite, breviterque ibidem tradita, clarius explicanda censuimus, ut recte omnia atque ex ordine peragantur.

§ 10. Moerentes igitur audivimus, quod in plerisque diocesibus, etsi recepta sit laudabilis, firmiterque custodienda consuetudo in scriptis redigendi examen concurrentium, nihilominus Examinatorum suffragia in sola litterarum peritia versantur, nec illorum exquiritur sententia de clericorum aetate, institutione, gravitate et honestate morum, prudentia, muniis antea exercitis, et an tales demum sint, qui oves suas verbo et exemplo iuvare possint. Quam devia sit huiusmodi praxis a Tridentini semita, is plane intelliget, qui expendet verba relata cap. 18 Sess. XXIV de reformat.: « Peracto deinde examine, renuncientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis ». Idque probe noscens Congregatio eiusdem Concilii interpres, pluries edixit Examinatores suo deesse muneri, si doctrinae tantum iudices essent, nec inquirerent, qui prae aliis probitate morum, laboribus, praestito antea ecclesiae obsequio, ceterisque dotibus ad officium Parochi cumulate obeundum necessariis, essent idonei et commendabiles.

§ 11. Absoluto examine, ut cuique satis compertum est, sit tantummodo potestas Examinatoribus renunciandi quotquot regendae ecclesiae idoneos iudicaverint, reservata uni Episcopo electione dignioris, quemadmodum sancitum est a Tridentino illis verbis: « Ex hisque Episcopus eligat quem ceteris magis idoneum iudicaverit »: at si quem

clericorum forte contingerit appellare a mala relatione Examinatorum, quorum cura unice versata fuerit in exquirenda doctrina, non facta uno eodemque tempore solerti etiam investigatione aliarum qualitatum, quae pastoris congruant officio: ordo iudicii secumferet: ut etiam iudex, ad quem provocatum fuit, in sola doctrinae indagine immoretur: nec sine gravi animarum detrimento et disciplinae iniuria praeficiatur ecclesiae, qui litteris magis pollet, licet cetera minus aptus et quandoque indignus; contra vero arceatur ille, qui, licet impar doctrinae merito, attamen moribus, gravitate, prudentia, probato nomine, diuturno ecclesiae famulatu, ac multiplici virtutum laude praecellit.

§ 12. Factum praeterea satis extirpandis abusibus non videtur, si tam Episcopus, quam Examinatores coniunctis studiis industriae nervos omnes intenderint in conferenda concordi iudicio ecclesiae personae, quae, licet scientia et litteris alteri concedat, maiori tamen ceterarum qualitatum eminet ornamento. Siquidem postpositus suae nimium fidens doctrinae, ab irrationabili iudicio Episcopi non raro appellat, causaque ad iudicem appellationis delàta, idem totus est in perquirenda maiori doctrina ac reparando gravamine litterato homini irrogato, nusquam librato aliarum virtutum pondere, quae in appellante desiderantur, lugentque ut plurimum vigiles ecclesiarum Antistites exitum huiusmodi appellationis, intimeque dolent, parochias doctis non aptis pastoribus, ut dictum est, regendas committi.

§ 13. At si iudex etiam appellationis (quod raro evenit) tantum tribuens scientiae, quantum satis, maiori et accuratiori examine inquirat, qui mores hominum sint, quae gravitas, prudentia, qui suscepti antea labores, quae virtutum specimina, quae demum totius anteactae vitae ratio, pascendo gregi consentanea: tot iudici exhibentur attestationes ab appellante ex industria collectae, ut revocato episcopali iudicio tamquam irrationabili, non vereatur iudex succurrere eidem appellanti, quem tam copiosa tamque conspicua probitatis adiuvant documenta.

§ 14. Demum cum praecipue Episcopis, tamquam in specula constitutis, pateant subditorum excessus contingere solet, ut in concursu tam inspecta scientia quam moribus, ille idoneus ab Examinatoribus renuncietur, cui foeda aliqua vitii labes ac criminis macula inusta, sit, omnibus praeter quam Episcopo occulta. Si Episcopus, iusta saudente causa, crimine non revelato, eumdem criminosum tacitus praetererit, aliumque immunem a sorde praeelegerit, illico postpositus simulato gravamine, provocat ad superiorem iudicem criminis ignarum, et consueto diffugio appellationis evehitur ad pastorale fastigium, qui non potest consulere populo, sed nocere, nec praestare regimen, sed augere discrimen.

§ 15. Ne igitur improbi ingenii homines remedium appellationis, ad

iustitiae praesidium institutum callide traducant ad iniquitatis defensionem: optimum factu aliquibus fortasse videretur, si, appellatione quavis sublata, cura praeficiendi rectores animarum prorsus relinqueretur Episcopis, rationem villicationis suae Christo iudice tantum reddituris. Verum nullo pacto probare id possumus, quod adversaretur menti concilii Tridentini tacite permittentis appellationem in devolutivo a mala relatione Examinatorum, quemadmodum innuere videntur verba illa: « Nec praedictorum Examinatorum relationem, quominus executionem habeat, ulla devolutio et appellatio etiam ad Sedem Apostolicam sive eiusdem Sedis legatos aut vicelegatos, aut nuncios seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primates vel Patriarchas interposita impediat aut suspendat ». Cui sanctioni respondet etiam Constitutio Piana, admittens appellationem in devolutivo ab irrationabili iudicio Episcopi.

§ 16. Qua de re, ut in eiusmodi negotio apte omnia atque composite paragantur, officii nostri esse duximus eum vobis, ven. fratres, gerendarum rerum ordinem praescribere quem longo usu utilem agnovimus instituendis animarum rectoribus, qui credito sibi gregi praeesse et prodesse possint.

I. Episcopus, habita notitia vacationis ecclesiae, statim ad praescriptum Tridentini, idoneum in ea deputet vicarium cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur.

II. Publico evulgetur edicto notitia concursus, congruo et ab Episcopo praefinito tempore celebrandi: eodemque edicto omnes clare et aperte moneantur, ut interim decurrente termino assignato coram Cancellario episcopali vel altero ab Episcopo deputando, suarum qualitatum, meritorum et munerum probationes, attestationes tam iudicialis quam extraiudiciales, aliaque id genus documenta, quae fraude vacent, exhibeant. Alioquin, dicto termino elapso, documenta huiusmodi, quaecumque et qualiacumque ea sint, nullatenus recipientur.

III. Eveniente die concursus, a Cancellario episcopali singulorum merita, qualitates et requisita (ut vocant) incorrupta fide deprompta a iuribus tempore habili exhibitis, in scriptis summatim redigantur; porro copia epitomes tradetur non solum Episcopo, vel Vicario generali vices illius obeunti, sed singillatim omnibus Examinatoribus ad concursum adscitis, ut cum de scientia, tum de vita, moribus aliisque regendae ecclesiae necessariis dotitus ferant iudicium.

IV. Die praestituta ab Episcopo habeatur concursus, servata accurate in omnibus forma tradita in supra relatis litteris a. 1721 editis, totaque rerum in eo gestarum series scriptis diligenter enucleetur. Porro Examinatores, ad assequendam certam et indubiam coniecturam scientiae, postquam diligenter expenderint singulorum peritiam in evol-

vendo, explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite, vel a Sanctis Patribus, vel a sacro Concilio Tridentino, vel a Catechismo romano excerpto, ac pari diligentia libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis; et postquam demum deprehenderint, qua quisque polleat gravitate sententiarum et elegantia sermonis in conciuncula scripto pariter exarata; et textui evangelico vel alteri dato themati accomodata; parém, ni forte maiorem solertiam Examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus, regimini animarum consentaneis; morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consocianda; hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuncient.

V. Absoluto concursu ab Episcopo vel eo impedito a Vicario generali una cum Examinatoribus synodalibus non paucioribus quam tribus, notula compendiaria requisitorum antea distributa tradatur Cancellario, qui illam comburat, vel penes acta secreto custodiat et nemini ostendat, nisi de mandato Episcopi vel eius Vicarii generalis. Subinde vero Ordinarius, cum primum ei libuerit, eligat ex approbatis digniorem, nec illi possessio ullo appellationis vel inhibitionis obtentu retardetur.

VI. Si quem clericorum appellare contigerit a mala relatione Examinatorum, vel ab irrationabili iudicio Episcopi: coram iudice appellationis acta concursus integra omnino producat, et iudex, nisi illis visis et gravamine comperto, sententiam non pronunciet. Praeterea inferenda sententia ac reparando gravamine, idem iudex innitatur solummodo probationibus ab actis elicitis tam respectu doctrinae quam aliorum meritorum. Quia vero a publica indictione usque ad diem habiti concursus tantum tempus intercessit, quantum satis fuit commode exhibendis necessarlis iuribus, attestationibus, requisitis aliisque meritorum documentis; idcirco, ut quaevis via frandibus praecidatur, volumus ac discricte mandamus, ne dictae attestationes, fides tam iudiciales quam extraiudiciales, et documenta quaecumque studiose conquisita, et post concursum, ut aiunt, expiscata ullo modo recipiantur: non obstantibus snpra memoratis litteris a Congregatione Concilii Tridentini interprete anno 1721 editis, quibus ad praemissiorum effectum in hac parte derogamus, illis tamen in reliquis una cum omnibus in eis contentis, firmiter in suo robore permansuris.

VII. Ubi vero Episcopus posthabito uno vel altero ex approbatis ecclesiam contulerit magis idoneo ob aliquam sibi ipsi tantum notam causam, quam censeat significari oportere indici appellationis ad detergendam iniustae fortasse praelectionis notam: familiaribus litteris

iudicem certiorem efficiat, inviolabilis secreti lege adiecta. Nemo sit, qui hanc praxim nostrae tribuat solertiae, cum illa profluat a Tridentini Decretis. Sessione etenim XXIV cap. 20, de reform. ita disponitur: « Praeterea si quis in casibus a iure permissis aepellaverit aut de aliquo gravamine conquestus fuerit seu alias ob lapsum biennii de quo supra ad alium iudicem recurrerit, teneatur acta omnia coram Episcopo gesta ad iudicem appellationis expensis suis transferre, *eodem tamen Episcopo prius admonito, ut si quid ei pro causae instructione videbitur, possit iudici appellationis significare* ».

Et quamvis iure nobis timendum sit, ne dicta praxis monendi iudicem, a quo appellatum est, in more olim posita, hac tempestate obsoleverit et a foro recesserit, attamen Episcopus (ut dictum est) si ex causa sibi tantum et non aliis nota, quae tamen approbari dignasit, ecclesiam contulerit, illam iudici appellationis datis secreto litteris denunciet et aperiat. Sciant porro iudices delatas ab Episcopo causas et rationes inviolabilis secreti fide esse custodiendas, nec parvi pendendum esse testimonium illius pastoris, cui divino mandatur eloquio, oves suas agnoscere. Facile enim credi non potest, Episcopos suae non minus, quam alienae salutis adeo immemores, ut non deterriti divini interminatione iudicii odio vel favore moveantur, et in sacrorum canonum singularem iniuriam, *dicant malum bonum, bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras*. Si vero Episcopo fuerit suspecta fides iudicis, ad quem appellatum est, nec eidem revelanda censuerit huiusmodi occulta rationum momenta, illa significet secretis litteris S. R. E. Cardinali praefecto pro tempore Congregationis Concilii, qui, nec consilio nec auctoritate deerit, quo minus a iudice appellationis debitus iustitiae locus tribuatur.

§ 17. Praeterea quia aequitati etiam convenit, causas appellationis quae magno litigantium dispendio et Ecclesiae pernicie immortales quandoque existunt, quanta fieri potest brevitate terminari; idcirco ubi a iudice appellationis lata sit sententia, quae praeelectioni factae ab Episcopo omnino sit conformis, nullus pateat novae appellationi aditus, sed anctoritate rei iudicatae controversiae finis imponatur. Sin vero iudex appellationis aliter quam Ordinarius pronunciaverit, liceat praeelecto ab Episcopo, qui causa cecidit, ad alium iudicem appellare, firmiter interim retenta parochialis ecclesiae possessione. Tandem postquam tertius quoque iudex sententiam dixerit, ne partres ultra modum graventur laboribus et expensis, praesertim quia agitur de cura animarum, cui damnosum est certi pastoris destitui solatio; is legitimum regendae ecclesiae ius obtineat, cui duae conformes assistunt sententiae, nec ullum novae appellationis remedium succumbenti suffragetur.

§ 18. His sana regulis, quamvis appellatio sublata non sit, satis ta-

men praesidii comparatum esse arbitrarum ecclesiasticae disciplinae ac recto gerendarum rerum ordini. Unum superest, ut proposita hactenus media debitae executioni mandentur, eumque in scopum locorum Ordinarii vigilantiam suam desiderari non patiantur. Ferendum quippe non esset ad nostri Apostolatus auditum novas in diem deferri querelas ac submovendis abusibus novas implorari leges ab iis, qui iam praestitutas negligunt et contemnunt.

§ 19. Demum cum non raro contingat, ecclesias parochiales, dignitates, canonicatus aliaque beneficia curam animarum habentia a Sede Apostolica esse conferenda, vel quia vacaverunt in mensibus reservatis, vel quia ex alio capite dictae Sedi reservata sunt: nos praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes praecipimus et mandamus, ut uno vel altero eveniente casu concursus ab Episcopo sine ullo discrimine indicatur, nulla ad hunc actum petita venia vel licentia, quam nostris hisce litteris sibi tributam Episcopi intelligant.

§ 20. Absoluto concursu, si res sit de beneficiis curatis, quae tantum ratione mensium reservata sint, Episcopus inter approbatos eliget magis idoneum et Datariae significet, nec acta concursus transmittat, nisi a Datario, cum id opportunum duxerit, requirantur. Sin vero dicta beneficia, quibus cura imminet animarum, ex alio quovis capite quam mensium apostolicorum sanctae Sedi reservata sint, eo sane casu, veteri non immutato more, abstineat Episcopus a ferendo dignioris iudicio et acta concursus ultro Datariae exhibeat.

§ 21. Licebit tamen Ordinariis pro suo arbitrio familiaribus litteris Datario scriptis eidem denunciare personam, quam censent regendae ecclesiae magis idoneam, eumdemque commonere, an occulta aliqua et in actis iuste reticita subsit causa, cuidam obstet ad beneficium curatum obtinendum. Nos ipsi postmodum ab hac Sede omnium principe et magistra luculento edocebimus exempio, quanti faciendum sit episcopale iudicium quantoque vos honore prosequamur, venerabiles fratres, in partem nostrae sollicitudinis evocatos, quibus interim Apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae, apud. S. Mariam Maiorem die XVI Dec. MDCCXLII.

Pont. Nostri anno III. ».

CAPO II.°

Riassunto cronologico delle fonti e relative questioni.

Scrive il P. Wernz (1): « *Cum Ecclesia illum finem semper ob oculos habuerit (i. e. avertere ab officiis curatis indignos, seligere digniores), inde a primis saeculis sua habuit scrutinia et examina ordinandorum et praeficiendorum clericorum* ». Sebbene però i benefici avessero dovuto essere conferiti a coloro che per istruzione ed altri meriti ne fossero stati idonei (2), tuttavia non erano dal diritto assolutamente determinati gli esaminatori innanzi ai quali, sotto pena di nullità dell' esame, i candidati si dovessero esaminare e dichiarare degni.

Innocenzo III accennò all'esame (3): « *ut qui beneficiis ecclesiasticis praeficiendi fuerint, a suo prius examinentur Archidiacono, et per ipsum postmodum Episcopo praesententur* ».

« Cessando a poco a poco — insegna l'E.mo Gennari (4) — la giurisdizione e gli ufficii degli arcidiaconi con la sostituzione de' vicarii generali, detto esame pare sia stato fatto alla costoro presenza, se il Vescovo non avesse voluto farne a sè riserva. Vuolsi inoltre notare, che anche pria del Tridentino avea vigore il principio, che sebbene i beneficii si dovessero conferire a soggetti idonei e degni, pure fra molti degni sia da scegliere il più degno. Ciò non ostante le collazioni di chiese parrocchiali che in quel periodo erano fatte a soggetti degni, proposti i più degni, erano bensì illecite, e immeritate ».

Fu il **Tridentino** (5) che stabilí più precisamente la forma di questo esame in concorso, prescrivendo l' elezione del più degno.

Senonchè occorrevano mezzi più validi perchè dall'osservanza

(1) *Ius Decretalium* ², II, 827.
(2) *Inst.*, cap. *Ad decorem.*
(3) Cap. 7, § 5, Decr. I, 23.
(4) In *Monitore Ecclesiastico,* III, I, pag. 24.
(5) Sess. XXIV, c. 18 *De ref.*

accurata delle conciliari disposizioni si ottenesse più efficacemente il fine propostosi dai Padri. A tale scopo, l'immortale S. Pio V emanò la celebre Costituzione **In conferendis** (1).

Ma occorreva ancora altro. La forma del concorso non era stata determinata per ogni verso dal Tridentino; l'esame poteva essere orale e generalmente non vi era punto di scrittura. Coloro che rimanevano posposti o soccombenti, giovandosi dell'appello, dettero luogo a seri inconvenienti. Il giudizio episcopale si trovò, per il sistema orale, privo della garentia che deriva dalla presunzione di dritto, e si era ammesso a sporgere gravame senza documento di sorta. Il più delle volte la furberia e l'ambizione uscirono vittoriose, mediante nuovi studi fatti nel corso delle more di procedure, prolungate ad arte. Ne avevano danno la giustizia, il decoro episcopale, le stesse chiese parrocchiali.

La S. Congregazione del Concilio si occupò di questo gravissimo argomento, e nella celebre causa *Dubia concursuum*, proposta il 1. ottobre 1720, fece commessa al Segretario Lambertini, che fu poi Benedetto XIV, di riferire. Costui, scrivendo un'ammirabile **Relazione**, mette in rilievo gli inconvenienti derivati dal sistema orale dei concorsi e rassegna i criteri per ottenersi, mediante la scrittura, il vero risultato, cui mira la istituzione comparativa delle capacità.

Ma neppure questo fu sufficiente, poichè, al dubbio I, proposto in forma precettiva: « *An in concursibus..... praecipiendum sit* », la risoluzione fu resa in forma istruttiva: « *Per modum instructionis* ». Questa istruzione ebbe un carattere solenne: « *Ita sensit S. Congregatio et Sanctissimus assensit* », e venne fuori come **Enciclica Clementina** (2).

La solennità di siffatta istruzione mirava ad indurre l'attuazione delle accennate modalità de' concorsi, senza uopo di sanzione giuridica. « Svolto a meraviglia l'elemento sapienziale — scrive Gennari (3) — si ritenne bastevole la sanzione morale;

(1) 18 marz. 1567, Cf. anche la Cost. *Apostolatus officium*, 19 ag. 1567.
(2) Clem. XI, *Quo parochiales*, 10 gen. 1721.
(3) *L. cit.*, pag. 56.

e quindi *hortati sunt Ep.i, ut ex S. C. sententia, consilio, suasione,* non fosse loro tornato grave di porre in atto la nuova forma di esame a fine di eliminarsi i molteplici abusi, che di frequente s'insinuavano ».

Era però riservato al medesimo Lambertini di dare l'ultimo ritocco a questa materia. Elevato, di fatto, alla somma dignità Pontificia, egli, Benedetto XIV, con la celeberrima Enciclica **Cum illud** (1), impartì maggiore presidio all' ecclesiastica disciplina e alla retta amministrazione. Se gli appelli non furono tolti di mezzo, perchè in massima non si poteva, ne vennero certo eliminati del tutto gli abusi. Vi ha non poche norme per cui la subbietta materia fu avviata al suo perfetto svolgimento.

« Se non si può dire — scrive il sullodato Gennari (2) — che la Benedettina abbia dato l'ultima mano, è da dire certamente, che come il discorso di Lambertini fu un'analisi esatta, che mise in piena luce i molteplici inconvenienti circa i concorsi, così la Costituzione di Benedetto XIV fu una completa sintesi delle norme che sino a quel momento la esperienza aveva fatte desiderare. La sua parola, quanto dotta tanto autorevole, riuscì inoltre di grave eccitamento agli Ordinarii, che non si erano ancora giovati della istruzione Clementina ».

Ma neanche può dirsi che con questa disposizione le questioni e gli inconvenienti siano finiti del tutto, poichè niente di preciso vi si stobilisce circa i criteri netti da seguirsi dagli esaminatori nel fare la graduatoria e nel presentare la lista degli idonei. Di qui prassi e consuetudini locali diverse (3), di qui regolamenti speciali (4), di qui tante quistioni che continuamente si sono trattate e si trattano presso la S. Congregazione del Concilio.

Si desiderava perciò nel nuovo **Codice** una più tassativa e precisa forma di concorso: questo, almeno per adesso, non si

---

(1) 14 dic. 1742. Cf. anche la Cost. *Redditae nobis,* 9 apr. 1746.
(2) *L. Cit.*, pag. 68.
(3) Cf. De Luca, *De par.*, disc. 37, n. 18.
(4) Celebre in Italia il *Regolam. per i concorsi* nella provincia di Milano. Cf. *Acta Pontif.*, X, pag. 307.

è creduto espediente di fare, e perciò la disciplina tuttora vigente, nelle regioni dove si è solito celebrare il concorso, é quello della citata costituzione benedettina, riportata in appendice fra' documenti (1). Ecco quanto si stabilisce al can. 459, § 4: « *In regionibus in quibus paroeciarum provisio fit per concursum sive specialem ad normam const. Benedicti XIV Cum illud, sive generalem, haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit* ».

Sino a nuove disposizioni, ovvero sino a che ai Vescovi non piaccia di aggiungere speciali norme secondo le varie circostanze di luogo (2), la materia dei concorsi parrocchiali va regolata dalle citate fonti, per la cui retta interpretazione bisogna ricorrere alla giurisprudenza, così come a gli insegnamenti dei Dottori, secondo si desidera anche dal Codice, can. 20.

Crediamo opportuno, a questo punto proporre e risolvere due questioni, di massima importanza pratica.

1. *Valore e forza delle fonti.* — « I dottori — scrive l'Emo Card. Gennari (3) — distinguono nel concorso due forme, e dicono *precisa* quella che riveste l'essenza della disposizione: e *ad favorem* quella che riguarda non la formalità sostanziale, ma l'interesse e la giustizia della parte. La violazione di qualsiasi prescrizione della prima rende l' atto *ipso jure* nullo; ed apre a tutti la via per darlo di nullità: la violazione poi della seconda lo rende *irritabile* ad istanza sólo di colui che è stato leso nel suo dritto, *sive in praeambulis*, *sive in consequentibus*. Due esempi. Tizio nel termine è stato iscritto pel concorso, ed ha consegnato al Cancelliere le prove giudiziali e stragiudiziali dirette a provare le sue qualità: non è stato intanto ammesso all'esame: in questo caso può dare di nullità *contemptus ipse et non alius.* — Se la collazione è stata fatta a chi era meno degno, *non tertius*, *sed solus omissus aliusque examinatus*, *qui praetenderet se digniorem, dare potest* (4) ».

(1) Doc. IV.
(2) Riconosce tale dritto nei VV. lo stesso Tridentino, *l. c.*
(3) In *Mon. Eccl.*, *l. cit.*, pag. 85.
(4) Pignatelli, I. l. 3, a. 5.

Or si chiede: le norme prescritte per i concorsi parrocchiali sono tutte *precise*, tali cioè da rendere, mancandone una, *ipso jure* nullo il concorso e la collazione del beneficio, ovvero ve ne sono anche di quelle *ad favorem?* — Fa d'uopo distinguere le norme prescritte dal Tridentino dalle altre.

Le prescrizioni tridentine riguardano sopratutto la nomina degli esaminatori e la forma del concorso (1); e certamente questa forma è di tanto necessaaio adempimento, che, non osservata, rende nullo *ipso jure* il concorso e la provvista. Si dimostra con le clausole irritanti che il Tridentino medesimo come la Costituzione *In conferendis* contengono.

Eccole nel loro tenore preciso. Dice il S. Concilio (2): « *Aliae provisiones omnes, seu institutiones, praeter supradictam formam factae, subreptitiae esse censeantur* ». E S. Pio V (3): « *Auctoritate Apostolica, tenore praesentium omnes et singulas collationes, institutiones et quasvis dispositiones parochialium ecclesiarum...* **praeter et contra formam ab eodem Concilio Tridentino,** *praesertim in examine per concursum faciendo, praescriptam, factas, aut in futurum faciendas,* **nullas, irritas ac nullius roboris vel momenti** *fore et esse, nullumque provisis ius aut titulum etiam coloratum possidendi praebere, et parochiales ecclesias huiusmodi, ut prius ante collationes huiusmodi vacabunt, ex nunc vacare statuimus et declaramus* ». E più sotto (4): « *Si secus ex praemissis omnibus et singulis, actum aut attentatum fuerit,* **irritum** *decernimus et* **inane** ».

Ma se le due prime fonti contengono tale clausola, nelle altre tre niuna frase vi è, dalla quale si possa chiaramente dedurre la irritazione: posta però l' intima relazione che unisce

(1) Tale forma è così indicata: « *Peracto inde examine renuntientur quotquot ab his (examinatoribus) idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis: ex hisque Episcopus eum eligat, quem ceteris magis idoneum iudicaverit, atque illi et non alteri collatio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre* ».

(2) *L. cit.*

(3) Cost. *In conferendis*, § 3.

(4) § 9.

queste con quelle, molto si è discusso e scritto per stabilire se in questo caso militi o non il criterio *perinde ac;* se, in una parola, debba ritenersi come apposta anche alle tre ultime fonti, cioè *Relazione* ed *Istruzione* della S. C. del Concilio e *Costituzione* benedettina, la detta clausola irritante. In altri termini: le norme prescritte da Clemente XI e da Benedetto XIV nei citati documenti (1) sono tali da render nulli *ipso facto* il concorso e la collocazione in caso di inosservanza, come sono quelle del Tridentino?

La cosa non è si facile a definirsi.

Il Reclusio sta per la sentenza affermativa, insegnando le dette norme appartenere alla forma sostanziale del concorso. Ecco le sue parole (2): « *Pro forma substantiali habenda sunt quae a S. C. Concilii iussu Clementis XI in citatis litteris encyclicis 10 iannuarii 1721 et a Benedicto XIV illas confirmante melius explanante « Cum illud semper » fuerunt praescripta, quaeque in Tridentini decreto et Piana Constitutione desiderabantur. Cum enim Tridentini Patres atque S. Pius V nondum satis occurrere potuissent fraudibus, quae in parochialibus concursibus committi poterant, Clemens XI, instante S. Congregatione Concilii, alia plura induxit pro forma aequaliter servanda, quae postea a Benedicto XIV ultimam manum ponente fuerunt confirmata seu melius esplanata. Ita ut haec singula mirifice inter se cohaereant, atque unam, sic dixerim, formam, vetere longe ampliorem, melioremque componant, iisdem tamen qualitatibus, quae in veteri continebant-*

(1) La *Istruzione* della S. C. del Concilio, fatta, come si è visto, per ordine di Clemente XI e compilata dal Card. Lambertini, traccia le norme precise per l'esame di concorso, norme che esamineremo a tempo debito.

Benedetto XIV poi, nella Cost. *Cum illud*, raccoglie tutte le norme esistenti, e cioè quelle del Tridentino, di S. Pio V e di Clemente XI, spiegandole ed ampliandole considerevolmente, massime in rispetto all'obbligo dell'esame complessivo sulla scienza e sui requisiti morali, all'ordine ed alla procedura dell'appello, alla devoluzione alla S. Sede, al giudizio del Vescovo sulla maggiore idoneità da significarsi riservatamente al giudice di appello ed alla S. Sede. Cf. Gennari, *Consultazioni* [2], II, c. 84, pag. 416. Di ciò meglio appresso.

(2) *De re parochiali*, P. II, tit. 4, n. 89.

tur, implicite instructam; ac proinde decreto etiam irritante, et clausula sublata tacite munitam ». E però conchiude (1): « *Forma praecisa et intrinseca accurate in omnibus, in maximo et in minimo ita servari debet, ut si quid omissum fuerit, actus ipso iure nullus et irritus fiat* ».

Secondo questo classico autore dunque tutte le norme, anche minime, indicate da Clemente XI e da Benedetto XIV devono osservarsi esattamente, in caso opposto l'atto sarà sempre nullo; e non essendogli sfuggita la grande difficoltà che gli si poteva muovere dal perchè negli ultimi documenti non vi ha clausola irritante, come nei primi, egli stesso così la risolve (2): « *Istud decretum irritans istaque clausula sublata (aliter interpretandi facultate) quae in citatis encyclicis et in Benedictina Constitutione desiderantur, perinde est ac si ipsis quoque apposita fuerint. Quandoquidem S. Congreg. Concilii, seu Clemens XI ei Benedictus XIV in praedictis locis sese referunt ad dictum Concilium Tridentinum atque Pianam Constitutionem. Unde absurdum esset si relato referens diversimode interpretaremur ad textum in lege Praetor. ff. § Si iudex, de Iudic. etc.* »..

É opinione quasi certa però e comune fra gli esimi canonisti odierni, quella che tiene il contrario; questa ci pare più vera dell'altra, del Reclusio, e più logica quando si considera: 1.° che la clausola irritante è odiosa, e come tale non si può supporre là, dove non è espressa; 2.° che la istruzione di Clemente XI tanto è lungi che contenga la forma sostanziale del concorso, che anzi non fu data neppure come precettiva, ma solo come direttiva: » *Statuit omnes et singulos Episcopos...* **hortari,** *ut examen eiusmodi instituere non graventur* »; 3.° che Benedetto XIV inserì nella sua Costituzione la detta istruzione Clementina, scritta un tempo anche da lui, l'ampliò, la spiegò e la rese obbligatoria; si guardò bene però di aggiungervi alcuna clausola irritante; 4.° che il principio invocato dal Reclusio, di non doversi interpretare diversamente a *relato re-*

(1) N. 93.
(2) N. 84.

ferens (1), non è a proposito; imperocchè ciò corre quando una legge posteriore *interpreta* e *rinnova* una legge anteriore, come fa S. Pio V nella Costituzione *In conferendis* col disposto del Tridentino, non già quando una legge posteriore *spiega* ed *amplia* le disposizioni dell'antica, senza rinnovare le sanzioni di quella (2).

Riassumendo, facciamo nostre le parole doll' illustre giurista Card. Gennari (3): « Possiamo adunque tenere per fermo che le sole norme del Tridentino costituiscono la forma sostanziale del concorso, essendo state imposte sotto pena di nullità dalla Costit. *In conferendis* di S. Pio V. Le altre norme posteriori possono, sì, rendere caduco il concorso quando non siano osservate; ma non prima della sentenza del giudice ». Quali siano, poi, queste norme tridentine in ordine al concorso, possiamo riassumerle così: — 1.° che si chiamino all' esame i chierici atti ad amministrare la parrocchia e si dia l'adito agli altri di concorrere: l'editto pubblico poi non è prescritto assolutamente; — 2.° che intervengano agli esami il Vescovo ovvero il suo Vicario generale con almeno tre esaminatori sinodali o prosinodali, canonicamente istituiti, i quali debbono prestar giuramento; — 3.° che l'esame si faccia sull'età, sui costumi, sulla dottrina, sulla prudenza e sulle altre cose necessarie al buon governo della parrocchia.

Tutte le altre modalità dell'esame rendono solo rescindibile un concorso, non già nullo (4).

2. *Se possa ritenersi come legittima una consuetudine contro il decreto Tridentino per il concorso.* — È troppo nota e celebre la questione che si agita fra' dottori, se cioè contro i

---

(1) Com'è chiaro un decreto puó riferirsi ad un altro in molte maniere: se si riferisce *interpretando* ed *innovando* il secondo, riveste la natura del primo; non così se esplica e determina un modo di esecuzione a preferenza di qualche altro.

(2) Cf. Avanzini, in *Acta S. Sedis*, VII, pag. 350, n. 1.

(3) *Consultazioni* [2], *l. c.*, pag. 419. Cf. S. C. C. 20 iulii et 14 dec. 1872; Cappello, *De visitatione SS. Liminum*, II, cap. VII, tit. 64, s. II, pag. 103: *Mon. Eccl.*, III, II, p. 86.

(4) Cf. Gennari, *Consultazioni* [2], II, c. 88, p. 440.

decreti disciplinari del Tridentino si siano potute o si possano introdurre consuetudini legittime.

Grande, certamente, è la forza che attribuiscono i ss. canoni alla consuetudine. « *Ea quae longa consuetudine comprobata sunt, non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur* » (1). La quale consuetudine, purchè legittima, può generalmente valere ad abrogare le stesse leggi (2), e perciò anche quelle emanate nei concilii generali, su di che son concordi gli autori (3).

Senonchè, quando il diritto si oppone ad una consuetudine, riprovandola come ingiusta ed irragionevole, la consuetudine non può sostenersi; e non solo se precede, ma ancora se consegue alla sua condanna, deve eliminarsi come abusiva (4). Ecco la base per la disparità d'insegnamento dei dottori circa i decreti disciplinari del Concilio Tridentino. Pio IV nelle Bolle « *Benedictus Deus* » e « *In principis* » (5) usa le clausole secondo alcuni, irritanti o sublatae, con le quali si dichiara irrita ed inane qualsiasi consuetudine introdotta o da introdursi contro il Tridentino; secondo altri le semplicemente proibenti.

Ciò premesso, gli Autori si dividono in tre schiere: alcuni, e son pochi (6), non ammettono consuetudine alcuna contro il Tridentino; altri ammettono solo la immemorabile (7); altri in-

(1) Can. *Consuetudo*, dist. 2. Cif. Wernz, I, 191-194, II; *Codex*. can. 26.
(2) Reiffenstuel, *in l. I. Decr.*, IV, 4, n. 102 sg.
(3) Wernz, I, 194, I.
(4) Reiff., in *l. III, Decr.,* IV, n. 173. Cf. Gennari, *Consultazioni* [2], II, c. 57, pag. 283; *Codex* can. 27, in cui è chiara la differenza fra consuetudine *proibita* (§ 1), e *riprovata* (§ 2).
(5) 26 genn. 1564; 17 feb. 1565. Cf. *Mon. Eccl.*, III, I, p. 103.
(6) Ci sorprende come il Lucidi (I, c. 3, 111) abbia potuto asserire che i DD. ad unanimità ritengono non potersi avere consuetudine alcuna contro il Tridentino. Vi sono, è vero, AA., e di grande valore, che insegnano ciò, ma un' asserzione così generica, come si esprime il P. Wernz (I, 194, I), « *nec factis historicis comprobatur nec rationibus canonicis nititur neque ab auctoritate mutuat subsidium* ». Sono per l'esclusione della consuetudine, oltre il Pignatelli citato dal Wernz (*l. cit.*), Benedetto XIV (*Institutiones*, 60, n. 7), il Card. Gousset (*Exposition des principes* etc., n. 416), Bouix (*De principiis* [3], p. 396 sg.) il quale riporta a favore della tesi parecchie decisioni della S. Congregazione. Cf. Lombardi, *Institutiones* [2], I, p. 69.
(7) Pitone, *De contr. patr.*, all. V, n. 3, ad 6, riporta un voto per la causa *Legionem-Parochialis*, in cui si dimostra la fallacia dell'ar-

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

fine, e sono i più (1), ammettono anche la ordinaria, purchè concorrano tutti i requisiti per la legittimità di essa.

Per quanto riguarda il fatto del concorso, noi siamo di perfetto avviso che possa benissimo darsi una consuetudine contraria al Tridentino, consuetudine che, dotata di tutti gli elementi voluti, possa ritenersi come legittima. Scrive Sebastianelli (2): « *Forma concursus praescripta ab eodem Concilio pro parochiis obtinendis in una, aut altera tantum natione observatur, in aliis contemnitur, tacente et consentiente Sede Apostolica* ». Or, come nota De Angelis (3), chi oserà seriamente affermare che tutte le provviste fatte senza concorso o

---

gomento, che suppone la consuetudine immemorabile contro il decreto del Tridentino dove si parla di concorso. Se si considera, di fatto, il tempo prima del detto Concilio, il concorso non esisteva e perciò non puó parlarsi di consuetudine; se il tempo posteriore, allora, conoscendosi l'inizio, al più potrà parlarsi di sola consuetudine centenaria, non già di immemorabile. Cf. *Monit. Eccl.*, III, I, p. 101.

(1) De Angelis, *Praelectiones*, I, 4, n. 12; Biederlack, in *Act. theol. Oenip.*, VI, p. 453 sg.; Sebastianelli, *De personis* [2], 62, p. 49; Santi-Leitner, *Praelectiones* [4], I, VI, 21, p. 54; Bargilliat, *Praelectiones* [12], I, 117; Wernz, I, 194; *Acta S. S.*, IV, p. 26, n. 1; Suarez, Pirhing, Reiff., Schmalzg., ecc. ecc., cit. da Bargilliat, *l. cit.*

Ci piace di riassumere le valide ragioni di costoro: — *a*) Se si ammettono consuetudini contrarie alle leggi degli altri concilii generali, non v'è ragione per non ammettersi anche contro i decreti del Tridentino: la clausola, infatti, usata da Pio IV non è *reprobans*, ma semplicemente *prohibens*, contro la quale si ammette consuetudine superveniente. Cf. Bargilliat, *l. c.*, n. 116. Nel nuovo *Codice* peró, se vi è clausola proibente, si richiede una consuetudine almeno centenaria. Can. 27, § 1. — *b*) Lo stesso Benedetto XIV, che, speculativamente è per il contrario, in pratica ammette « *potuisse Tridentini decretum* (*de annali convocatione Sinodi*) *contraria consuetudine nonnihil emolliri et temperari* ». *De sinodo*, I, 6, n. 5 — *c*) Le decisioni addotte per la sentenza negativa sono *particolari*, ma nessun decreto può addursi con cui la S. Sede abbia in *modo generale* riprovata ogni consuetudine contro i decreti del Tridentino. Anzi non mancano esempi, in cui si verifica il contrario. Così Pio VII (*Ep. ad Archiep. Mag.*, 8 oct. 1803) e la S. C. Inq. (11 mar. 1868) riconobbero legittima la consuetudine introdotta in alcuni luoghi contro il cap. *Tamets*. Cf. Gasparri, *De matrim.* [3], 1069. — *d*) Che dovrebbe dirsi di tante consuetudini contrarie al Tridentino ? I sinodi diocesani, i giudici sinodali, ecc. sono più retti dai decreti del Tridentino ? Cf. anche Gasparri, *De s. ordin.*, 1140 circa l'esercizio degli ordini minori da parte dei laici.

(2) *L. cit.*

(3) *Praelectiones*, in tit. *De consuet.*, n. 12. Cf. le deduzioni dello Em.mo Gennari, in *Monit. Eccl.*, *l. cit.*, p. 103.

senza le formalità richieste dal Tridentino debbano ritenersi come nulle o surrettizie? Ovvero che in questi casi è la Chiesa che supplisce la giurisdizione, come vorrebbe il Bouix (1)? Il *Codice*, del resto, ci dà piena ragione, perchè al cit. can. 459 § 4 si parla di concorso solo per le regioni dove per solito ha luogo.

Nella visita *ad Limina* ogni Vescovo deve far conoscere alla S. Concistoriale se, e con quali modalità si celebra nella propria diocesi il concorso nelle collazioni delle parrocchie. Nella nuova formola in data 4 nov. 1918, è proposto al Vescovo, sotto il numero 67, il seguente quesito: « *An provisio parœciarum quae sunt liberae collationis fiat per concursum, et qua ratione concursus celebretur* » (2).

CAPO III.°

Collazione dei benefici.

È necessario trattenerci brevemente su questo punto, per meglio comprendere quanto si debba ritenere in materia di concorso parrocchiale.

Nella provvista o concessione di un officio o beneficio in genere (3), bisogna distinguere tre atti: la designazione della persona, la istituzione collativa, e, nei benefici curati, la istituzione autorizzabile, solita a conferirsi con la collativa o con il possesso canonico (4). La designazione della persona può aversi, nel nostro diritto, in quattro modi: o per la libera scelta del superiore, o per presentazione del patrono, o per elezione, ovvero per postulazione.

Riferendosi i due ultimi più specialmente ai benefici mag-

(1) *De parocho*[3] p. 362.
(2) Cf. Cappello, *De visitatione*, II, p. 100 sg.
(3) Nel *Codice* si parla separatamente *de officiis eccl.*, can. 145 sg., e *de beneficiis*, can. 1409 sg.
(4) Lombardi, *op. cit.*, II, p. 362 sg.

giori (1), quale p. e. l'Episcopato, noi ci fermeremo a parlare dei soli primi, compresi latamente ed impropriamente sotto il nome di *istituzione* o *provisio,* richiesta dai ss. canoni (2) con tanto rigore, da far ritenere intruso chiunque osi ingerirsi, senza di essa, in cose appartenenti al beneficio (3).

La concessione di un beneficio vacante però, fatta canonicamente ad una persona idonea, da chi ne abbia legittima potestà, vien detta più propriamente *collazione,* la quale può essere *volontaria* o *libera*, e *necessaria.*

Parleremo separatamente di questa doppia specie di collazione, restringendo la nostra trattazione a quanto si riferisce specialmente al caso nostro, cioè alle parrocchie ed al concorso.

§. 1. — Collazione libera.

La libera collazione si ha quando il legittimo Superiore, senza dipendere da chicchessia, ha la latitudine di scegliere il più degno fra coloro che hanno le qualità richieste dal diritto, specialmente nei concorsi (4). Nel nuovo *Codice* se ne parla nei can. 152 e seg.

Tale facoltà compete: *iure plenario* al Romano Pontefice; *iure ordinario et nativo* ai Vescovi ed agli Ordinari locali: *iure privilegiato vel indultario* a qualche persona o ente ecclesiastico.

I. **Romano Pontefice.** — L'indole pratica del nostro trattato non ci permette di esporre le ragioni teologiche e storiche che dimostrano la suprema potestà del Romano Pontefice nel conferire tutti e singoli i benefici, anche parrocchiali, di tutte le diocesi del mondo, ragioni che possono ben leggersi in ogni trattato (5). Basta conoscere che il Romano Ponte-

(1) Lombardi, *op. cit.,* I, p. 211 sg. Cf. *Codex*, cc. 160-178; 179-182.
(2) Cap. I, De R. I., in 6.°; *Codex,* can. 147.
(3) Cf. Sebastianelli, *De rebus* [2], 193, p. 203.
(4) Bargilliat, 1396.
(5) Cf. Wernz, II, 327 sg.; Bouix, *De Parocho* [3], p. 312.

fice può servirsi della piena sua potestà nella libera collazione delle parrocchie, in quattro modi (1):

1. *Iure praeventionis.* — Il Romano Pontefice può benissimo prevenire ogni collatore inferiore, spedendo le così dette lettere spettative, ovvero il mandato per la provvista (*litterae expectativæ: mandatum de providendo*), con cui direttamente conferisce, ovvero per mandato apostolico ordina di conferire a quel chierico un beneficio, determinato o indeterminato, non ancora vacante. Questo diritto, non ostante l'abrogazione Tridentina (2), è restato integro nel Sommo Pontefice (3), il quale però non l'esercita se non raramente (4).

Che cosa è a ritenere delle **coadiutorie con futura successione?** — Ecco quanto ci pare certo: — *a*) Rare volte la S. Sede le concede, e per ragioni straordinarie, a mezzo della Dataria Apostolica quasi sempre dietro *consenso* del titolare, rarissimamente *motu proprio.* — *b*) La prassi è che il Vescovo conferisca una tale coadiutoria dietro regolare concorso a norma della *Cum illud.* — *c*) Ciò è giusto, trattandosi di vera collazione *nunc pro tunc* di un beneficio parrocchiale. — *d*) Così essendo, un tale dritto esclusivo del Rom. Pontefice esorbita dalla natura e dal carattere delle spettative o del mandato già esaminati, le quali importano la *determinazione* della persona, con o senza la determinazione del beneficio vacaturo. — *e*) Alla Bolla di coadiutore parrocchiale con futura successione il governo suol concedere il Regio assenso (5).

2. *Iure concursus.* — Il Romano Pontefice può concorrere

(1) Wernz, II, 333; Sebastianelli, *op. cit.*, n. 194; Oietti, *Sinopsis*, v. *Collatio benef.*; *Codex,* can. 1431.

(2) Sess. XXIV, c. 19 *De ref.*; sess. XXV, c. 7 *De ref.* Cf. Sebastianelli, *l. cit.*, 195.

(3) Cf. Conc. Trid., sess. XXV, c. 21 *De ref.*

(4) Cf. Riganti, Reg. 26 Canc. Ap., n. 8 sg. Questi, altrove (reg. 1, § 1, n. 328 sg.) insegna che i benefici di patronato laicale o misto sono esenti dalle grazie di spettative. — E' certo che il Tridentino medesimo (sess. XXV, c. 7 *De ref.*) eccettua dall' abrogazione le coadiutorie dei Vescovi e dei Prelati regolari.

(5) Cf. *Codex,* can. 1433; Wernz, II, 315; Sebastianelli, *l. cf.*, 241; d'Angelo, *Dei vicari parrocchiali,* p. 23.

con gli inferiori collatori per conferire direttamente, o con l'ordinare che venga conferito ad un determinato chierico un beneficio già vacante, esercitando così una giurisdizione cumulativa. Si dà luogo a *prevenzione*, la quale viene regolata dai seguenti adagi: « *prior in tempore, potior in iure* », « *melior conditio legitime possidentis* ». In caso di estremo dubbio circa la priorità di collazione, va sostenuta quella fatta dalla Santa Sede, « *propter conferentis ampliorem praerogativam* », secondo i più (1): « *quia collatio extraordinaria praeferenda est ordinariae* », secondo il Berardi, citato dal Sebastianelli (2).

3. *Iure devolutionis.* — Quando un legittimo collatore inferiore o non conferisce il beneficio nel tempo utile, ovvero lo conferisce scientemente ad uno indegno, oppure senza osservare la forma canonica, il diritto di provvedere passa immediatamente o mediatamente, rendendosi cioè negligenti anche i Superiori intermedi, al Romano Pontefice (3).

Giova a questo punto riferire le disposizioni del Codice. Il can. 155 ordina: « *Officiorum provisio cui nullus terminus fuit speciali lege praescriptus, nunquam differatur ultra sex menses utiles* (4) *ab habita notitia vacationis, firmo praescripto can. 458* », il quale canone suona così: « *Vacanti parœciae curet loci Ordinarius providere ad normam can. 155, nisi peculiaria locorum ac personarum adiuncta, prudenti Ordinarii iudicio, collationem tituli parœcialis differendam suadeant* ».

Interessante è il can. 1432 in cui al § 3 si stabilisce: « *Si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia beneficium non contulerit, huius collatio devolvitur ad Sedem Apostolicam, salvo praescripto can. 458* ».

Circa l'estensione di questo canone fu presentato alla Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice il seguente quesito: « *Utrum ad normam can. 1432 § 3 devol-*

(1) Cf. Wernz, *l. cit.*, II.
(2) *L. cit.*, p. 204.
(3) Wernz, II, 323 e 333.
(4) Cf. can. 35.

vatur ad S. Sedem collatio beneficii, si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia beneficium non contulerit, non ex negligentia, sed ob absolutum defectum subiectorum »; e la risposta fu: « *Negative* » (1).

4. *Iure reservationis.* — È questo un diritto col quale le parrocchie vanno, per così dire, sottoposte alla onnimoda disposizione della S. Sede.

La *riserva* viene definita (2): « *Ecclesiastici benefici vacaturi, cuius provisio ad inferiorem collatorem spectat, per Romanum Pontificem ad se facta avocatio* ». Oggi, checchè sia stato dell'antico diritto, può riservare i benefici il solo Romano Pontefice (3); la riserva poi ha un carattere di perpetuità, nel senso che la legge non riguarda solo questo o quel beneficio, in questo o quel luogo, questa o quella sola volta, ma si estende a tutti i benefici che vacheranno in certe date circostanze o in certi determinati tempi, fissati in modo permanente (4). Che se la riserva ha luogo per un caso unico o speciale, tale atto vien chiamato dai canonisti *affectio* o riserva speciale. Questa si verifica ogni volta che il Romano Pontefice appone le mani in qualche beneficio (5), non in forza di qualche costituzione generale o, come era una volta, delle Regole della Cancelleria, sibbene per via di un qualsiasi fatto, posto appositamente e con quella intenzione di conferire direttamente, ma per questa sola volta, quel beneficio (6).

(1) 24 Nov. 1920. Cf. *Acta Ap. Sedis,* XII, 574; *Monit. Eccl.*, XXXII, 362.

(2) Sebastianelli, *l. cit.,* 196.

(3) Santi-Leitner, III, 5, n. 48, p. 87.

(4) Wernz, *l. cit.*

(5) Non ogni *appositio manuum* importa questa *affectio:* si richiede invece che il Rom. Pontefice ciò faccia *in ordine ad collationem*, manifestando la propria intenzione di voler Egli disporre di quel beneficio. Si verifica questo, p. e., se il Sommo Pontefice concede il beneficio vacante in commenda o in amministrazione, ovvero se riceve nelle proprie mani la rinunzia d'un beneficio o per sentenza ne priva qualche chierico. Santi-Leitner, *l. cit.*, 55. Cf. *Codex,* can. 1435, § 1, 4°.

(6) Scrive a questo punto P. Wernz, *l. cit.*: « *Cfr. Conc. Trid. Sess. XXI, c. 5. de ref., Sess. XXIV. c. 15. de ref. ubi discrimen illud inter reservationem et affectionem ex saeculo decimo quinto* (*cfr.*

Ogni riserva, sia generale che speciale, è odiosa e perciò va interpretata rigidamente: si tratta, di fatto, di deroga alla potestà ordinaria (1), e se qualche autore, p. e. il P. Wernz, fa menzione di riserve favorevoli o graziose, intende certo parlare di quelle introdotte per una singolare riverenza dovuta alla Sede Apostolica (2), in opposizione alle penali, stabilite per ragione di un qualche delitto; il che non ha nulla a che vedere con la interpretazione di esse, la quale deve essere sempre, e in ogni caso, stretta ossia rigida.

Tralasciando ogni altra divisione, di cui trattano gli autori, noi parleremo separatamente della riserva *clausa in corpore iuris*, di quelle contenute nelle Regole della Cancelleria Apostolica, e delle penali: accenneremo in ultimo alla disciplina odierna, la quale arreca radicali riforme al diritto antico.

A) — La riserva *in iuris corpore clausa* è la più antica di tutte, facendosene cenno nel c. 2, tit. 4, libro III in 6.°, e si chiama riserva *ob vacationem in Curia.*

Allora si dice il beneficio vacare nella Curia Romana, ossia appo la Sede Apostolica (3), quando colui che ne era investito muore in quel luogo dove risiede la Curia Pontificia ovvero dove risiede il Papa senza la sua Curia (4).

Introdotta per consuetudine, approvata da Clemente IV (5), più largamente esplicata da Bonifacio VIII (6), questa riserva

---

c. 14 (Paul. II. a. 1467) de praeb. III. 2 in Extr. com.) magis magisque introductum pariter probatur. Quaenam sint illa discrimina, ex ipsa definitione affectionis facile iam maxima ex parte deducitur; speciatim autem commemoranda est differentia maioris efficaciae, quæ inest affectioni. Illa enim etiam sine addito decreto irritante actus in contrarium gestos irritat et ligat ignorantes; reservatio autem ignorantes non ligat neque ex sese irritat actus in contrarium gestos, nisi expresse addita sit clausula irritans ».

(1) Glossa in c. 3, III, 5 in 6.°; Reiff. cit. da Oietti, v. *Reservatio ben.*

(2) Cf. c. 13, III, 2, Extr. com.

(3) *Vacare in curia* o *apud Sedem Apostolicam* probabilmente sempre, ma certissimamente in materia di riserva, vale lo stesso. Cf. Reiff., Schmalzgr. ecc. citati da l'Oietti, *l. c.*

(4) Cf. Oietti, *l. cit.; Monit. Eccl.*, III, I, p. 165.

(5) C. Licet, *De praeb.*, in 6.° Cf. Sebastianelli, *l. c.*, 198.

(6) C. Praesenti, *De praeb.*, in 6.°.

venne applicata: — 1.° ai benefici, i cui rettori, sia andando, che tornando dalla Romana Curia, morissero nei luoghi vicini, cioè non distanti da essa oltre due diete, ossia 40 miglia italiane (circa 75 km.) (1); — 2.° ai benefici dei curiali che morissero nei luoghi, come sopra, vicini alla Curia Romana, quante volte nel luogo della morte non avessero avuto domicilio o casa propria; — 3.° ai benefici pure dei curiali, se, accadendo che la Curia si tramuti da un luogo ad un altro, nel loro viaggio, quando la seguono, ovvero nel luogo donde la Curia recede, rimasti infermi, se ne morissero. In questi due casi la riserva si estende ai detti benefici, per quanto si voglia dalla Romana Curia sia lontano il luogo della morte di coloro che li possedevano.

Giovanni XXII (2) la dichiarò più largamente e riservò alla collazione Pontificia: — 1.° Le Cattedrali, ed ogni sorta di benefici maggiori o minori che vacassero nella Curia o nei luoghi finitimi. — 2.° Per il principio « *ibi censetur beneficium vacare, ubi dimittitur vel adimitur* », riservò i benefici che venissero a vacare *per depositionem, privationem et translationem*, fatta per autorità apostolica, o *per electionem vel postulationem* che il Pontefice avesse annullata e rigettata; o *per resignationem*, ammessa per autorità dello stesso Sommo Pontefice. — 3.° Finalmente riservò i benefici degli ufficiali della Romana Curia, dovunque morissero, sia in curia, sia altrove.

Vi ha però dei casi espliciti in cui la riserva delle parrocchie *cessa*: — 1.° S. Gregorio X (3) dispone che, se i benefici vacanti in curia non sono conferiti tra un mese dalla vacanza, coloro, ai quali ne apparteneva la collazione, potranno conferirli liberamente (4). — 2.° Bonifacio VIII (5), prendendo in

(1) Scrive P. Oietti, *l. cit.*: « *Necesse tamen est, ad hoc ut in curia beneficium vacare dicatur, quod beneficiatus ad curiam venerit litis vel negotii tractandi causa; non enim illius beneficium reservatum esset, qui Romae moreretur, quo venerat ad recreationem sumendam, vel ad negotium non apud curiam tractandum, vel alia simili de causa* ».

(2) Extrav. *Ex debito*. Cf. c. 3, III, 2 Extr. com.

(3) C. 3, *De praeb.*, in 6°.

(4) Il mese qui è tempo *continuo*, non già utile; trascorre quindi anche se il Rom. Pont. ignora la vacanza o è impedito.

(5) C. 35, *ib.*

considerazione il pericolo che alle anime deriva dalla diuturna vacanza del beneficio parrocchiale, ordina che esso non resti riservato quando venga a vacare nel tempo che vaca la Sede Apostolica, o quando fosse stato vacante, vivente il Papa, ma di esso, prima della morte, non avesse disposto (1).

B) — Diciamo ora qualche cosa delle riserve contenute nelle *Regole della Cancelleria Apostolica:*

a) La *1.ª regola* rinnova tutte le riserve già stabilite da Benedetto XII (2) e da Giovanni XXII (3) aggiungendovi quella di tutti gli offici e benefici dei quali i collatori inferiori osino disporre contro i decreti del Concilio Tridentino.

b) In forza della *2.ª regola* il Papa conferisce le parrocchie di libera collazione che vengano a vacare dopo la morte del Vescovo o di qualunque altro collatore, e cioè durante la vacanza diocesana.

c) Molte volte il Romano Pontefice, in forza della *regola 4ª*, provvede alle parrocchie perchè si trovano unite alle prime dignità di un capitolo, cioè alla maggiore dopo la vescovile in ogni chiesa cattedrale, anche metropolitana, o patriarcale; in ogni chiesa collegiata, poi, a quella il cui reddito sia maggiore di dieci fiorini di oro (circa L. 125).

d) La più importante di tutte, però, è la riserva così detta dei mesi, indotta per la *regola 9.ª* In forza di questa legge ec-

(1) Ecco quanto insegna il compianto Mgr. Sebastianelli, *l. cit.*: « *Haec reservatio non afficit beneficia duplicia maiora, nec beneficia litigiosa, nec electiva, nec parochialia, si haec vacantia extiterint, Sede Apostolica suo Praesule destituta existente; et durat per unum tantum mensem computandum a beneficii vacatione, ita ut, eo transacto, cesset reservatio et fiat locus collationi Ordinariorum, etiamsi Summus Antistes ignoraverit vacationem, aut impedimento detentus beneficium non contulerit* ». Cf. Garcia, *De benef.*, p. V, c. 1, § 1.

(2) Cost. *Ad regimen.*

(3) Cost. *Exsecrabilis.* Il caso più facile ad avvenire contemplato è la *vetita alterius incompatibilis beneficii retentio aut adeptio:* cosicchè il beneficio, che per tale causa viene dimesso, spetta alla collazione del Pontefice nel concorso di questi due elementi: 1.° che il secondo beneficio sia pacificamente posseduto; 2.° che sia stato conferito per autorità Apostolica.

clesiastica, per ciò che riguarda la collazione delle parrocchie, è degno di nota: — 1.° Sono riservati tutti i benefici, anche parrocchiali, dovunque vacassero, nei primi due mesi di ogni trimestre (genn. - febbraio; apr. - maggio; luglio - agosto; ott. - novembre). — 2.° In grazia e come guiderdone ai Vescovi assidui nelle diocesi, nel tempo che sono residenti, viene loro concessa l'alternativa dei mesi per conferire i benefici, se la collazione per altro capo non spetti al Pontefice. La distribuzione dei mesi va fatta così, che il primo mese dell'anno è del Pontefice, il secondo dell'Ordinario, e così di seguito. — 3.° La grazia dell'alternativa si deve chiedere dai Vescovi, viene concessa ad essi soli, non già ad altri collatori, ed ha vigore finchè il Pontefice vive ed il Vescovo risiede in diocesi; di che seguita che fa bisogno la conferma del nuovo Pentefice, e non passa al Vescovo successore. — 4.° La residenza del Vescovo deve essere vera e personale. In questo caso la « fictio iuris » non giova; se il Vescovo quindi è assente al principio del mese, perde il diritto di conferire per tutto il mese, sebbene si trovi presente il giorno della vacanza. — 5.° Il mese comincia, a modo romano, dalla mezza notte del giorno che dà termine al mese anteriore. In caso di dubbio serio, se la vacanza sia avvenuta prima o dopo la mezza notte, la cosa va risoluta a favore del Vescovo, essendo la riserva odiosa (1). — 6.° Nei concordati sogliono concedersi altri privilegi a favore dei Vescovi (2). — 7.° Da tale riserva restano eccettuate quelle parrocchie che vengono rinunziate nelle mani del Vescovo anche nei mesi Pontifici (3).

---

(1) Cf. Garcia, *op. cit.*, V, 1, n. 523; Gonzales, *in h. reg.*, n. 9; Oietti, *l. c.*, Soglia, *Inst. iuris priv.*, c. II, § 90; Sebastianelli, *l. c.*, 199.

(2) P. e. nel Napoletano, per il Concordato 1818, art. 11, ai VV. è concessa facoltà di conferire le parrocchie vacanti in ogni tempo, eccettuate quelle che vacheranno in curia o per promozione a dignità ecclesiastiche, o canonicati, conferiti dalla S. Sede, le quali saranno di collazione Pontificia. Cf. *Codice Eccl.* [2], p. 22 sg. (Torino - Un. tip. torinese). — Cf. pure Wernz, II, 334; Sebastianelli, *l. c.*, 200.

(3) d'Annibale, III, 33 (21).

Dei casi contemplati in altre regole non facciamo parola, perchè non ci riguardano (1).

Poichè le Regole della Cancelleria hanno vigore finchè vive il Papa che le promulgò, e spirano alla morte di lui, si domanda: possono i Vescovi conferire i benefici, riservati per esse, nel tempo di vacanza dalla Santa Sede? — Ecco i principi che possono stabilirsi con certezza (2): — 1) I benefici che vacano prima della morte del Rom. Pontefice, essendo già colpiti dalla riserva pontificia, non possono essere conferiti (3). — 2) Se al contrario vacano durante la vacanza della S. Sede, sia per morte che per rinunzia del Pontefice, certo la riserva è sospesa, come tutte le Regole, e perciò possono ben conferirsi dal Vescovo, e se di giuspatronato ecclesiastico può aver luoge anche la presentazione da parte del patrono (4). — 3) Occorre però che tale collazione del Vescovo avvenga prima della promulgazione delle Regole da parte del nuovo Pontefice, la quale promulgazione si retrotrae sempre sino al giorno seguente alla sua elezione. Dopo quest' epoca il beneficio cade nella riserva (5). — 4) Perchè il Vescovo possa conferire tali benefici nel tempo della vedovanza della S. Sede occorre che la riserva sia indotta dalle sole Regole di Cancelleria, non già dal corpo del dritto, nè da altre costituzioni: è chiaro. — 5) Occorre infine che la riserva si induca pel solo fatto della morte del beneficiato, come è quella dei mesi. Che se la riserva aderisce alla persona del beneficiato o al beneficio medesimo, in questi casi la riserva stessa s'induce anteriormente alla morte del Pontefice, e però il beneficio rimane affetto e non può conferirsi dall'Ordinario. Tali sono, p. e., i benefici posseduti

---

(1) Cf. reg. 5, 30, 68.
(2) Cf. Gennari, in *Monit. Eccl.*, XV, p. 269 sg.
(3) Barbosa, *De off. et pot. Ep.*, p. III, all. 53, n. 63.
(4) Riganti, *In Reg. Canc.*, Prooem., n. 69.
(5) d'Annibale, III, 34 (28); Riganti, in reg. 68, n. 33. Scrive però P. Oietti, *l. cit.*: « *Ecclesiarum vero parochialium collatio, ne diutina earum vacatio animarum bono praeiudicet, quocumque modo vacaverint, etiam restitutis per novum Rom. Pontificem regulis cancellariae, mortuo Romano Pontefice, penes ordinarium probabilius, vel saltem valde probabiliter, est* ». Cf. d'Annibale, *l. cit.*, (29).

dai familiari dei Cardinali, o le prime dignità delle Cattedrali o Collegiate, i quali non possono conferirsi pur se resi vacanti in tempo di vedovanza (1).

C) — Di *riserve penali*, indotte dai Romani Pontefici, se ne numerano molte; le principali sono quelle che riguardano i seguenti casi:

a) Se si tratta di benefici appartenenti a coloro che vengono deposti per offese ai litiganti, ai giudici o ai causidici presso la Curia Romana (2), ovvero perchè sotto falso nome subirono gli esami per altri, o anche perchè offrirono pensioni, affine di ottenere detti benefici (3).

b) Se il beneficio vaca per l'eresia del titolare (4), ovvero fu ricevuto per simonia confidenziale (5).

c) Se si tratta di parrocchie conferite senza il concorso a norma del Tridentino (6).

d) Se, trattandosi di resignazione, non ebbe luogo la pubblicazione secondo le formalità stabilite da Gregorio XIII (7).

e) I benefici di quei chierici che, contro le sanzioni canoniche, non portano la tonsura nè l'abito talare (8).

Non si creda però che nella riserva Pontificia il Vescovo non abbia a pigliarvi parte alcuna: Benedetto XIV (9), di fatto, per le parrocchie soggette alla riserva apostolica, qualunque essa sia, ordinò ai Vescovi di celebrare l'esame in concorso, e nel frattempo dette loro l'analoga licenza. L' adempimento di tale obbligo varia secondo i casi: — 1.° Se i benefici curati

(1) Barbosa, *l. cit.* Cf. Gennari, *l. cit.*, p. 272, che cosa si debba ritenere circa la cessazione della riserva dei mesi, indotta nei Concordati, durante la vacanza pontificia.
(2) Alessandro VI, Cost. *In eminenti*, 13 apr. 1502.
(3) Paolo IV, Cost. *Inter ceteras*, 23 nov. 1557.
(4) Pio V, Cost. *Cum ex Apostolatus*, 27 gen. 1567.
(5) Pio V, Cost. *Intolerabilis*, 11 gen. 1569. Cf. *Codice*, can. 729.
(6) Pio V, Cost. *In conferendis*, 18 mar. 1567.
(7) Greg. XIII, Cost. *Humano*, 5 gen. 1584, conferm. da Benedetto XIV, Cost. *Ecclesiastica*, 25 giugno 1747.
(8) Sisto V, Cost. *Cum sacrosanctam*, 9 gen. 1589.
(9) Cost. *Cum illud*, § 19.

sono riservati per la regola dei mesi, allora il Vescovo, fatto regolarmente il concorso, sceglie il più degno e ne fa relazione alla Dataria senza trasmettere gli atti del concorso, salvo se fossero da essa richiesti (1). — 2.° Se poi sono riservati per altro capo, il Vescovo, astenendosi dall'emettere il giudizio del più degno, deve spontaneamente inviare alla Dataria gli atti, di cui si fa parola. È sempre concesso però all'Ordinario di manifestare al Datario, con lettere confidenziali, la persona che stima più idonea a reggere quella chiesa, e rivelargli pure alcun che di occulto, di cui per giusta causa si fosse fatta reticenza negli atti, e che a taluno sia di ostacolo per ottenere il beneficio (2).

Nell'antico dritto, se il Vescovo fra quattro mesi dalla vacanza nel celebrare il concorso o non sceglieva fra gli approvati, o non notificava la scelta, la parrocchia andava soggetta alla onnimoda disposizione della Santa Sede (3); oggi il Vescovo deve provvedere fra sei mesi, o anche di più se così richiedano le circostanze speciali di persone o di luogo (4). Non avvenendo, per negligenza del Vescovo, in questo tempo la nomina, la collazione si devolve alla S. Sede come si è già notato (5).

Per la **odierna disciplina** si tenga: Pio X istituì una speciale commissione per la riforma delle Regole della Cancelleria Apostolica (6), ma nel *Codice* non si fa cenno alcuno, ed in nessun canone, di queste Regole le quali perciò debbono aversi senz'altro come abrogate. Al can. 1435 poi si dichiarano *riservati*, e quindi gli Ordinari non possono conferirli neppure se curati (7), oltre i benefici concistoriali e le dignità di cattedrali e collegiate: « *§ 1...* 1.° *Omnia beneficia, etiam curata, quae vacaverint per obitum, promotionem, renuntiatio-*

(1) *Ibid.*, § 20.
(2) *Ibid.*, § 21.
(3) Pio V, Cost. *In conferendis*, § 4.
(4) *Codice*, can. 458.
(5) Can. 1432, § 3.
(6) Cost. *Sapienti consilio*, Normae pecul., c. IX, a. I.
(7) Can. 455; 1434.

nem vel translationem S. R. E. Cardinalium, Legatorum Romani Pontificis, officialium maiorum Sacrarum Congregationum, Tribunalium et Officiorum Rom. Curiae et Familiarum, etiam honoris tantum, Summi Pontificis tempore vacationis beneficii; 2.° *Quae, fundata extra Rom. Curiam, vacaverint per beneficiarii obitum in ipsa Urbe;* 3.° *Quae invalide ob simoniae vitium collata fuerint;* 4.° *Denique beneficia quibus Rom. Pontifex per se vel per delegatum manus apposuit his qui sequuntur modis: si electionem ad benefictum irritam declaraverit, vel vetuerit electores ad electionem procedere; si renuntiationem admiserit; si beneficiarium promoverit, transtulerit, beneficio privaverit; si beneficium in commendam dederit.*

« *§ 2. At nunquam sunt reservata, nisi id expresse dicatur, beneficia manualia aut iuris patronatas laicalis vel mixti* (1).

« *§ 3. Quod attinet ad collationem beneficiorum quae Romae fundata sint, leges peculiares de eisdem vigentes serventur* ».

II. **Vescovi.** — Il Vescovo, anche se non consacrato (2) ma purchè abbia presentato le lettere apostoliche di sua promozione al capitolo (3), è il collatore ordinario e nativo di tutti i benefici minori esistenti nella sua diocesi, eccettuati gli affetti, i riservati, i litigiosi e quelli la cui collazione tocca, per privilegio, ad altri, nel cui caso c'è bisogno di dimostrazione soda (4). Perciò si dice che Egli ha, per tale prerogativa, *intentionem fondatam in iure* (5) e gode *favorem iuris,* per cui nel dubbio va deciso sempre per la potestà vescovile.

Si noti intanto: — 1.° Per le parrocchie è prescritto dal Tri-

(1) Cf. Gennari, *Quist. can.*², q. 438, pag. 547.
(2) Si tratta di atto di giurisdizione, non già di ordine.
(3) Cf. Pio IX, Cost. *Rom. Pontifex*, 28 ag. 1873; Cost. *Apostolicae Sedis*, 12 ott. 1869. Trattandosi di elezione occorre la conferma. Cf. *Codice*, can. 334, § 3.
(4) Cap. 3, III, 8, Decr. Cf. *Codice*, can. 1432, § 1.
(5) Restano eccettuati le dignità, i personati ed i canonicati delle cattedrali e collegiate. Cf. Wernz, II, 344; Oietti, v. *Collatio ben.*

dentino e relative Costituzioni la forma del concorso, che esamineremo, alla quale i Vescovi debbono attenersi. — 2.° Spetta loro, come si dirà a suo luogo, la elezione del più degno fra gli approvati. — 3.° Il Vescovo deve conferire il beneficio tra sei mesi della vacanza; che se ciò non avrà colpevolmente fatto in questo periodo di tempo, la parrocchia va soggetta alla onnimoda disposizione del Papa (1). — 4.° Scrive P. Oietti (2): « *Nota praeterea, non posse episcopum in conferendis beneficiis exigere taxas, etiam piis usibus deputatas* » (3).

Gioverà dire qualche cosa del Vicario generale, del Vicario capitolare e dell'Amministratore Apostolico.

Il *Vicario generale* non può. in forza del suo titolo, conferire alcun beneficio, nè istituire i presentati senza speciale mandato (4).

Però è comune sentenza dei dottori (5) che con mandato speciale gli si può ben concedere la facoltà di conferire anche i benefici di libera collazione; vi ha anzi chi afferma che quasi sempre si è solito di concedergliela. Diciamo francamente: ciò si può e, forse, è anche solito a farsi, ma per noi non è spediente che si faccia, come consiglia il Monacelli (6) per gravi motivi... Lo Spirito Santo per la reggenza della Chiesa ha posto i Vescovi, ai quali, secondo la sana Teologia, concede lumi speciali.

I poteri del *Vicario capitolare*, per la nostra materia, erano

---

(1) Pio V, Cost. *In conf.*, § 4; *Codice*, can. 1432, § 3.
(2) *L. cit.* Cf. S. C. EE. RR., 3 mar. 1579.
(3) Cf. *Codice*, can. 1507; d'Angelo, *Le tasse e le pensioni eccl.*
(4) Cf. *Codice*, can. 1466, § 2.
(5) Oggi è riconosciuto anche dalla legge. Cf. *Codice*, can. 1432, § 2; can. 455, § 3; d'Angelo: *La curia diocesana.*
(6) *Form. leg. pract.*, t. 1, f. 1, n. 53. Ci piace di riportare le sue precise parole: « *Tandem in constitutione Vicarii generalis sive pauca, sive multa, sive plura, sive omnia specialia concedantur, semper collationem beneficiorum sibi ipsis Episcopi reservent, tum quia congruit, quod soli possint dignos et emeritos ecclesiae praemio fovere: tum ne Vicarius, qui habet facultatem ad tempus substituendi, affectando causam absentiae, vel alterius necessitatis, alium substituat, ut sibi conferat, quod valide facere posset: tum denique, ne collusionis aut cuiusvis alterius passionis pravae cum proviso suspicandi occasio relinquatur* ».

determinati da una celebre risoluzione che, ad istanza del capitolo di Toledo, venne data dalla S. Congregazione del Concilio con l'approvazione di Gregorio XIII (1), le cui norme erano dai canonisti ricevute come regola certa (2). Da questa, come da altre disposizioni pontificie, raccogliamo: — 1.° Egli non può provvedere benefici la cui collazione spetta al solo Vescovo. — 2.° Per i benefici curati può regolarmente indire il concorso e presiedervi, ma dovrà proporre alla Dataria fra gli approvati quello ch'egli giudica più idoneo (3). — 3.° Non può dare in commenda la parrocchia nè costituirvi come economo o fare che vi abbia una qualsiasi ingerenza colui che egli avrà giudicato più idoneo, finchè la collazione non sia seguita a favore di lui (4). — 4.° Il capitolo non può avervi ingerenza alcuna (5). — 5.° Potrebbe però conferire i benefici elettivi o patronati a favore degli eletti o dei presentati (6). — 6.° Così pure conferisce validamente i benefici la cui collazione spetta al solo capitolo, o al capitolo ed al Vescovo insieme; non potrà al contrario conferire quelli la cui collazione spetta al Vescovo col consenso o col consiglio capitolare (7).

Il *Codice* attribuisce al Vicario capitolare le seguenti facoltà (8): « *1.° vicarios paroeciales constituere ad normam can. 472-476; 2.° confirmare electionem aut acceptare praesentationem ad paroeciam vacantem, et institutionem electo aut praesentato concedere; 3.° paroecias liberae collationis conferre, si sedes ab anno saltem vacaverit* ».

I poteri dell'*Amministratore Apostolico* in sede vacante (9) sono quei medesimi che competono al Vicario capitolare, quand'anche egli sia insignito del carattere vescovile (10). Però può

(1) An. 1577, Cf. *Mon. Eccl.*, III, I, p. 183.
(2) Cf. De Luca, *De parochis*, d. 5, n. 4.
(3) Cf. *Monit. Eccl.*, XIII, p. 376.
(4) *Res. cit.*, § ult.
(5) *Res. cit.*, art. II.
(6) C. 14, Decr. I, 33; c. 1, III, 6, in 6.°.
(7) C. un., III, 8, in 6.°.
(8) Can. 455, § 2. Cf. can. 1432, § 2.
(9) In sede piena bisogna aver presente le lettere apostoliche.
(10) La S. Sede, nominando l'Amm. Ap., avoca a sè la sola determinazione della persona, che dovrebbe fare il capitolo.

benissimo darsi, sopratutto se l'amministrazione fosse affidata a qualche Vescovo vicino ovvero al titolare trasferito altrove, ritenendo in amministrazione l'antica diocesi, che la S. Sede gli conferisca poteri straordinari e tante volte i pieni poteri vescovili: e però fa d'uopo osservare il tenore delle lettere apostoliche (1).

III. **Collatori indultatari.** — Non il solo indulto, ossia privilegio, ma la prescrizione e la consuetudine sono titoli con cui private persone ecclesiastiche, ed a miglior ragione un monastero, capitolo o dignità possano acquistare il dritto di conferire beneficio (2); diritto però che ai laici può ben competere per esplicito privilegio pontificio, non già per consuetudine o prescrizione (3).

Nè vi è alcun che di sovversivo della giurisdizione vescovile in un simile potere collativo sia, come nota il Bouix (4), perchè la collazione dei benefici non è atto di ordine nè di vera e stretta giurisdizione propria del Vescovo, ma è un alligato all' Episcopato voluto dalla legge, la quale può anche attribuire — in casi e per ragioni speciali — una simile facoltà ad altri, sia perchè, per l'esercizio di tale dritto, i collatori indultatari dipendono in certo senso dagli stessi Vescovi. E' nulla, di fatto, la collazione, se non è fatta in persona di colui che l'Ordinario ha scelto come il più degno, dopo il regolare concorso presieduto da lui, ed ha notificato al collatore indultatario.

Si noti però che il Vescovo, il quale nella vacanza della parrocchia che dovrà conferire l'indultatario, ha tutti i poteri *usque*

---

(1) Cf. Renedetto XIV, *De sinodo,* II, 10, n. 10; Laurenio, *De Vic. Ep.,* q. 24; De Herdt, *Praxis cap.,* c. XXII, § 2, III; Oietti, *h. v.; Monit. Eccl.,* X, II, p. 53; XII, p. 184; XVIII, p. 187.

Se poi un Vesc., amministratore di altra diocesi, possa nella propria diocesi tenere i concorsi per le parrocchie della diocesi amministrata, cf. *Monit. Eccl.,* XX, p. 516.

(2) Santi, III, p. 90; Bouix, *De parocho* [3], p. 331; Riganti, *in reg. 9 Canc. Ap.,* § 3, n. 153.

(3) S. C. P. F. 18 dec. 1664; Schmalgr., *in tit. 5, III Decr.,* 56 sg.

(4) *L. c.*

ad electionem inclusive et ad collationem exclusive (1), deve notificare il più degno fra quattro mesi. Se, trascorso tale tempo, egli non celebra il concorso o non notifica la scelta, l'indultatario ha ogni potere di provvedere e conferire senz'altro la parrocchia (2).

Esamineremo poi il caso di elezione popolare di cui si occupa il Codice.

§ 2. — Collazione necessaria.

Ha luogo la collazione necessaria quando all'Ordinario è imposto il modo di scelta, quando, in un parola, il Vescovo deve riconoscere e conferire il beneficio ad una persona degna, scelta però e presentata da altri.

Vedremo separatamente i casi di parrocchie patronali o di dritto patronato, e di parrocchie unite a qualche ente, restringendo la trattazione unicamente a quanto riguarda la nostra materia a norma della vigente disciplina.

I. **Diritto patronato.** — Checchè sia dell'antico dritto (3), oggi questa materia è regolata chiaramente dal nuovo *Codice*, can. 1448-1471.

Possiamo stabilire: — 1.° Il dritto di presentazione non può in avvenire concederlo che la sola S. Sede (4) ed ogni privilegio Apostolico in materia è di stretta interpretazione (5). — 2.° Qualunque sia la specie di patronato, il patrono o i patroni, purchè abili e competenti (6), per se stessi o per mezzo di altri (7), devono presentare il chierico fra quattro mesi. Si dispone al can. 1457: « *Praesentatio, nullo iusto obstante impedimento, sive agatur de patronato laicali sive de ecclesiastico et mixto, fieri debet, nisi brevius tempus lege fundationis*

(1) Cf. *Mon. Eccl.*, III, I, p. 183.
(2) Pio V, Cost. *In conf.*, § 4.
(3) Cf. Wernz, II, 401 sg.; Santi-Leitner, III, p. 391; Sebastianelli, n. 206 sg., p. 213; ecc.
(4) Can. 1450; 1454.
(5) Can. 1471.
(6) Can. 1451; 1456; 1469, § 3; 1470.
(7) Can. 1456.

vel legitima consuetudine praescriptum fuerit, saltem intra quatuor menses a die quo is, cui ius est instituendi, patronum certiorem fecerit de vacatione beneficii et de sacerdotibus qui in concursu fuerunt probati, si agatur de beneficio quod per concursum conferri debet ». — 3.° Vedremo quando occorra tale concorso: certo è che in tale caso il presentato deve essere fra gli approvati (1). — 4.° Trascorso il termine a presentare, termine che non corre in caso di lite sorta fra Ordinario e patrono o fra' patroni, ha luogo la devoluzione all'Ordinario ovvero ad altro istitutore, e perciò il beneficio, per quella volta sola, sarà di libera collazione (2). — 5.° In caso di pluralità di patroni, la scelta va regolata a norma di diritto (3). — 6.° L'accettazione fa acquistare al presentato un *ius ad rem*, lo abilita cioè, se idoneo, ad ottenere la istituzione; niente vieta però che il patrono o i patroni possono presentare più chierici simultaneamente o anche successivamente, purchè nel tempo utile e senza l'esclusione dei primi presentati (4). In tale ipotesi niuno di essi acquista *ius ad rem*, ma a tutti in comune compete *ius et actio*, che uno di essi venga istituito. — 7.° La idoneità nel presentato, a norma del dritto comune o del particolare o delle tavole di fondazione, deve esistere nel giorno della presentazione o almeno dell' accettazione (5). — 8.° E' l'Ordinario, cui deve farsi la presentazione, che deve giudicare se il presentato sia o non sia idoneo, nè è tenuto a manifestare al patrono le ragioni dell' esclusione (6). Certo è che l'Ordinario può sottoporre ad esame il presentato (7) e può assumere opportune informazioni segrete (8). — 9.° Il patrono, sia chierico che laico, può, in caso di esclusione del presentato, presentarne un altro, purchè però non sieno trascorsi i quattro mesi: se anche il nuovo presentato

(1) Can. 1462. Cf. can. 1461.
(2) Can. 1458.
(3) Can. 1459; 1460. Cf. can. 101.
(4) Can. 1466, § 1; 1460, § 4.
(5) Can. 1463.
(6) Can. 1464, §§ 1-3.
(7) Can. 149.
(8) Can. 1464, § 2.

sarà riconosciuto inidoneo, il beneficio sarà di libera collazione per quella sola volta, salvo il dritto nel patrono o nel presentato di far ricorso tra dieci giorni alla S. Sede con effetto sospensivo (1). — 10.° Alla presentazione di un idoneo accettante deve seguire la *canonica institutio,* la quale è la concessione del beneficio fatta dal legittimo Superiore (2). Può concederla l'Ordinario (3), non già il vicario generale senza speciale mandato (4); senza ragione anzi costui non può prolungarla oltre il secondo mese dalla presentazione (5); e così pure egli è tenuto di istituire il più idoneo in caso di più presentati (6). — 11.° Si dispone inoltre (7): « *Si praesentatus ante canonicam institutionem renuntiaverit vel mortuus fuerit, patronus rursus ius praesentandi habet* ». Crediamo, però, che ciò possa farsi solo nel tempo utile. — 12.° Seguita la devoluzione poi, per qualunque ragione, la natura e lo stato del beneficio non si muta affatto. — 13.° I patroni intanto ricordino la privazione cui vanno incontro per il can. 2393.

Degno di nota, a questo punto, è il dispositivo del can. 1471: « *Si cui Sedes Apostolica sive in concordatis sive extra concordata indultum concesserit praesentandi ad ecclesiam vacantem vel ad beneficium vacans, non inde ius patronatus oritur, et privilegium praesentationis strictam interpretationem pati oportet ex tenore indulti* ».

II. **Parrocchie unite.** — Si tratta dell'unione per cui tutta la cura viene esercitata per mezzo di qualche vicario perpetuo o temporaneo, ed il rettore principale, il capitolo cioè, il monastero o il beneficiario, non ritiene se non la cura abituale e non può intromettersi nell' esercizio attuale di essa.

---

(1) Can. 1465, § 1. Al § 2 è disposto: « *Praesentatio, labe simoniaca infecta, est ipso iure irrita, et etiam institutionem forte subsecutam irritam reddit* ».
(2) Can. 1466, § 1.
(3) Can. 198; 455, § 2, 2.°.
(4) Can. 1466, § 2.
(5) Can. 1467.
(6) Can. 1466, § 3.
(7) Can. 1468.

Questi vicari, se perpetui, sono nel fatto dei veri parroci; con proprietà però di dritto, non possono dirsi rettori di parrocchia, ma rettori di cura di anime (1).

Senza ripetere quanto in altro nostro studio (2) abbiamo esposto, per quel che ci riguarda si tenga presente che la nomina di detti vicari, sieno perpetui che temporanei, sieno secolari che regolari, in linea generale deve essere fatta dal parroco abituale, ed al Vescovo altro non compete che il diritto di sottoporli ad esame e di concedere la istituzione (3).

CAPO IV.°

Quando occorra o non occorra il concorso.

È principio generalmente ammesso dai canonisti, che l'idoneità di ogni chierico aspirante alla cura d'anime deve sempre comprovarsi con un esame, anche quando, in casi speciali, non occorra il concorso regolare (4).

Anzi, quando si abbiano sospetti seri di imperizia, pur se non dimostrabile con prove giudiziali, il Vescovo può ben sottoporre a nuovo esame i parroci una volta approvati (5); cosa che può fare anche per sola tranquillità di sua coscienza, trattandosi di parroci approvati dal predecessore (6). La imperizia e l'ignoranza nel parroco è motivo sufficiente per procedere alla sua rimozione canonica (7).

Il Tridentino, come si è notato, ha stabilita una forma speciale di esame, detto concorso, ed i Vescovi di tutte le nazioni nelle quali le leggi del Concilio di Trento vennero pubblicate sono obbligati a conferire i benefici curati previa celebra-

(1) Cf. can. 471; 451, § 2, 2.°.
(2) *Dei vicari parrocchiali*. Note canonico-giuridiche, 1915. Casalmonferrato, « Minist. della parola »; p. 49 sg. Cf. can. 471, § 2.
(3) Pio V, Cost. *Ad exequendum*, § 4. Cf. can. cit.; can. 459.
(4) Bargilliat, II, 860.
(5) S. C. C., 16 ian. 1667.
(6) Ferraris, v. *Parochus*, art. 1, n. 26.
(7) Decr. *Maxima cura*, I, 2; can. 2147, § 2, 1°.

zione regolare di tale esame, all' infuori che speciali privilegi, concordati o contrarie consuetudini non abbiano abrogato ovvero riformato un tale dispositivo (1). In linea generale il concorso va regolarmente e sempre celebrato, nè sono bastevoli, per esimersi dall'osservanza conciliare, le difficoltà dei tempi, ovvero altre cause che fanno temere non abbia il concorso a riuscir libero. La prudenza, in caso di fazioni, potrà solo consigliare che l'economo continui a prendere cura della parrocchia, finchè non si possa nella forma Tridentina conferire al più idoneo (2). L'esame per concorso non si può trasandare, neppure quando la parrocchia abbia a conferirsi ad un soggetto la cui idoneità consti presso tutti o sotto tutti gli aspetti, ovvero a colui che possiede attestati scritti del Vescovo che per costumi, scienza ed età sia idoneo a reggere la cura delle anime. Dicasi lo stesso se desidera esserne investito il vicario generale, l'arcidiacono, il penitenziere o qualsiasi altra persona costituita in dignità, quand' anche laureata in s. teologia, o in diritto canonico. La ragione è chiara. La notorietà della persona, comunque qualificata, non può supplire il difetto di forma che s'induce, quando le leggi al riguardo, non solo dispongono *de actu faciendo,* ma procedono avanti, annullando l'atto condotto al termine.

La Chiesa è rigida perchè la forma stabilita venga osservata, pur quando si tratti, come si è visto, di parrocchie affette o riservate alla S. Sede, anche in vigore di indulto a favore dei Cardinali di S. R. C. Anzi il concorso e l' esame che ebbero luogo precedentemente per altre parrocchie, in linea generale, non possono servire per una parrocchia vacata posteriormente. Il candidato allora approvato non può essere nominato rettore della parrocchia vacante, se non è approvato di nuovo nel concorso appositamente convocato per la parrocchia che si vuol conferire (3).

---

(1) Wernz, II, 827, *Scholion*; Bargilliat, II, 863; Sebastianelli, *De rebus*[2], 260; Giobbio *Lez. di diplomazia ecc.*, II, 279, sg.
(2) Cf. *Monit. Eccl.*, III, II, p. 39.
(3) S. C. C. presso Fagnano, cit. in *Mon. Eccl., l. c.*

Vi sono però delle parrocchie che, in date circostanze, vanno conferite senza concorso: noi per ragione di chiarezza e brevità esporremo separatamente tutti i casi che in pratica possono verificarsi (1), facendo in ultimo breve cenno delle disposizioni più recenti.

§ 1. — Antica disciplina.

1. **Nuova erezione.** — Per le parrocchie di nuova erezione non occorre il concorso. Scrive il Monacelli (2): « *Concursus non est adhibendus in provisione parochiae de novo erectae, sed pro prima vice libere confert Episcopus approbatione facta provisi coram examinatoribus sinodalibus* ».

2. **Privilegio.** — I Cardinali Vescovi esistenti in Curia possono conferire le chiese parrocchiali senza concorso, purchè però i nuovi aspiranti siano stati esaminati da esaminatori deputati dal Papa o dal suo Vicario. — Dicasi lo stesso se la parrocchia venga da qualunque Vescovo conferita a chi è presente in Curia. Basta, in caso, che quel tale venga esaminato e trovato idoneo dagli esaminatori deputati in Roma. Quando taluno, di fatto, per commissione del Papa viene in Roma esaminato ed approvato, deve aversi come esaminato ed approvato per concorso (3).

3. **Devoluzione.** — Il Papa, o anche un altro collatore inferiore al Vescovo, può conferire la parrocchia ad un altro diverso da colui che nel concorso celebratosi sia stato approvato dagli esaminatori e scelto dall'Ordinario, quante volte il prescelto, fra quattro mesi dal giorno della vacanza, non abbia al Papa o all'altro collatore esibito le testimoniali dell' Ordinario dichiaranti la sua approvazione e scelta in ordine alla collazione che si doveva impetrare (4).

---

(1) Cf. Leurenio, *Forum benef.*, I, q. 206; Bouix, *De parocho*, p. 351 sg.
(2) *Op. cit.*, t. II, f. II, n. 9.
(3) Questi casi vengono ricordati nel *Mon. Eccl.*, III, II, p. 25.
(4) Corrado, l. 3, c. 4, n. 5.

4. **Dritto patronato.** — A) **Laicale.** — In questo caso la parrocchia non va provvista per concorso, ma il presentato viene semplicemente esaminato e, trovato idoneo, riceve la istituzione (1). Vi sono dei casi però, in cui *va celebrato il concorso*, e sono i seguenti: — 1.° Se la parrocchia, una volta di dritto patronato, ora col consenso del patrono è unita ad un beneficio di libera collazione. — 2.° Se il dritto patronato non compete già per fondazione, costruzione, dotazione, o donazione, nè per consuetudine immemorabile, ma per privilegio o consuetudine revocati dal Tridentino (2). — 3.° Se pende una lite sul dritto di patronato o di presentazione (3). — 4.° Quante volte i patroni laici non avessero presentato il rettore in tempo utile (4). — 5.° Se il patrono o i patroni presentano molti i quali godono di eguali e pari qualità, il Vescovo deve sottoporre tutti e soli i presentati al concorso, scegliendo quello ch'egli avrà giudicato più idoneo (5). Che se fra' presentati ve ne sia qualcuno per il quale milita la gratificazione di dritto, p. e. sia consanguineo del patrono, allora, senza il concorso, il Vescovo deve prescegliere costui (6). — B) **Ecclesiastico.** — Le parrocchie di dritto patronato veramente ecclesiastico vanno conferite, in linea generale, per concorso, anche quando la istituzione si appartiene agli esenti, sieno pure Abati, o allo stesso Papa. Se ne può fare a meno solo quando questa forma ripugni alla intenzione del fondatore, dovendosi sempre osservare le leggi di fondazione (7), ovvero in caso di una lunga consuetudine (8). — C) **Misto.** — Bisogna distinguere: se le parti dei chierici e laici sono numericamente eguali o è predominan-

(1) Conc. Trid. sess. XXIV, c. 18 *De ref.*, e la S. C. C. più volte. Cf. can. 149; 1464.
(2) Sess. XXV, c. 9 *De ref.*
(3) S. Rota, 3 nov. 1599.
(4) Monacelli, adn. ad f. 10, tit. 2.°, n. 1; Barbosa, *De off. et pot. Ep.*, 33, n. 131.
(5) S. C. C. presso Corrado, Gonzales, Garcia, cit. nel *Mon. Eccl.*, *l. c.*, p. 23.
(6) S. C. C. 10 dec. 1714.
(7) Cf. Conc. Trid., sess. XXV, c. 5 *De ref.*
(8) S. C. C. 16 iul. 1904. Cf. *Monit. Eccl.*, XVI, p. 294.

te quella dei laici, non occorrerà il concorso; ma se la parte dei chierici patroni è maggiore e predominante, il concorso deve aver luogo (1).

5. **Unione.** — Per i vicari delle chiese unite, generalmente, come s'è visto, basta il solo esame innanzi al Vescovo o Vicario. Alle volte però occorre un vero concorso, e perciò a meglio chiarire tale punto esporremo i diversi casi in cui occorre o non occorre il concorso formale, tanto più che il *Codice* nel can. 471, § 2, parlando di tali vicari, per stabilire il modo di emettere un giudizio sulla idoneità o meno del presentato, si riferisce al can. 459, in cui si parla di semplice esame e di concorso, secondo le circostanze.

Occorre un vero concorso nei seguenti casi: — 1.° Se leggi speciali lo richiedono, come avviene in Roma per il conferimento delle vicarie perpetue, ed in Verona per le chiese parrocchiali soggette a quel capitolo (2). — 2.° Trattandosi di vicaria perpetua la quale abbia in sè non soltanto la cura attuale, ma anche l'abituale, tolta al rettore e trasferita nel vicario. — 3.° Se l'unione della parrocchia a qualche ente è soltanto circa la temporalità: questo caso, di fatto, va riputato tra quelli di vero patronato ecclesiastico, e come tale la collazione ha luogo dietro regolare concorso (3). — 4.° Trattandosi di vicarie non nel senso stretto, autonome del tutto, quelle cioè esistenti da per sè senza il rettore con cura abituale, senza orma di unione. — 5.° Nella provvista di un beneficio semplice della chiesa parrocchiale, il quale ha di per sè l'amministrazione e l'esercizio della cura in qualche luogo della detta parrocchiale. — 6.° Se la parrocchia è unita a qualche dignità o canonicato *aeque principaliter*. — 7.° Se la cura appartiene ad un canonico per ragione del canonicato, cui è annessa. Di che seguita, che quando la cura incombente a tutto il capitolo viene

(1) S. C. C. 5 feb. 1628, in Barbosa, *De potest. Ep.* Cf. *Mon. Eccl.*, *l. cit.*

(2) Pio V, motu pr. *Etsi omnibus*; Leone XII, Cost. *Super universam*; Bened. XIV, Cost. *Regis pacifici*.

(3) S. C. C. 30 mart. 1737.

dal Vescovo, col consenso capitolare, trasferita ad una dignità o canonicato, sarà d'uopo del concorso nella provvista di tale dignità o canonicato. — 8.° Dicasi lo stesso del conferimento di tutti i canonicati di un capitolo, con cura abituale, il quale deputa ogni anno uno o due canonici ad esercitare la cura attuale (1).

Non si richiede il concorso in tutti gli altri casi, dei quali gioverà fare un breve cenno. — 1.° Se la vicaria, perpetua o temporanea, è annessa ad un beneficio o ad un ente, ma viene amministrata da un altro o da chi non è membro dell'ente stesso, va conferita senza concorso, ma a nomina e presentazione del rettore. Il Tridentino, di fatto, fa obbligo al concorso solo per le chiese parrocchiali e non per le unite, e poi S. Pio V, quattro anni dopo la promulgazione del Concilio (2), decise autorevolmente la cosa nel senso veduto. Anzi, in tale caso non si richiede il concorso neppure se il rettore principale consenta al concorso (3). — 2.° Se la parrocchia è *subiecta seu adnexa monasterio seu de eius mensa*, il monastero nomina il rettore: il Vescovo lo conferma, senza farsi luogo al concorso. Dicasi lo stesso se la parrocchia è beneficio regolare, ovvero solita a conferirsi a regolari (4). — 3.° Se la chiesa parrocchiale è unita ad una dignità o canonicato, e l'unione sia *perpetua accessoria* e fatta per *autorità pontificia:* in questo caso, di fatto, il beneficio curato ha perduta la sua natura e si è rivestito della qualità del beneficio principale, le cui condizioni deve seguire. Non occorrerà quindi concorso alcuno per la provvista di tale dignità o canonicato. — 4.° Se la cura delle anime in una collegiata appartiene a molti, sieno canonici, eddomadari o partecipanti; poichè la cura non è espressamente ed in modo particolare commessa ad alcuno, non è d'uopo del concorso nella provvista di detti canonicati e benefici minori (5).

(1) S. C. C. 24 sept. 1864 in Act. S. S., IV, p. 420.
(2) Per la cel. Cost. *Ad exequendum*, § 4. Cf. Corrado, III, c. 9, nn. 45-46; Bouix, p. 351; *Mon. Eccl., l. c.*, p. 23.
(3) Ne espone la ragione Leurenio, I, 120, n. 2.
(4) Barbosa, *op. cit.*, I, nn. 19-20-21. Cf. can. 456.
(5) S. C. C. 18 iul. 1560.

6. **Reddito.** — Prescrive il Tridentino (1): « *Si tamen adeo exigui reditus dictae parochiales fuerint, ut totius huius examinationis operam non ferant..... poterit ordinarius, si pro sua conscientia, cum deputatorum consilio, ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, ceteris tamem ut supra servatis, adhibere* ». Questo episcopale arbitrio di omettere il concorso nelle parrocchie tenuissime venne riconosciuto dalla S. Romana Rota (2). « Vuolsi però notare — scrive il *Monitore Ecclesiastico* (3) — che questo arbitrio, giusta il sacro concilio, dev'essere coscienzioso e determinato da serie considerazioni: per modo che sta in principio che pure le parrocchie di scarso reddito si abbiano a conferire mediante concorso ». Tutte le parrocchie, di fatto, godono oggidí del *supplemento di congrua:* nessuna quindi è, per tale ragione, esente dalla legge del concorso.

7. **Concorso deserto.** — Prescrive la S. Congregazione del Concilio (4) che la parrocchia si conferisca previo il solo esame, quante volte, affissato due volte l'avviso di concorso, nessuno vi prese parte o nessuno dei candidati venne approvato. Qualche volta anzi basta che resti deserto un solo concorso per avere il Vescovo similè facoltà (5).

8. **Litigi.** — Divenendo la parrocchia vacante oggetto di lite per il ricorso di uno dei concorrenti contro la elezione fatta dall'Ordinario, se l'altro dei contendenti vi rinunzia o muore, è solito farsi dal Papa la cosí detta *subrogatio* (6). Quando però il Papa non abbia voluto surrogare un tale collitigante deve di nuovo tenersi il concorso, a mente della S. Congregazione del Concilio (7). Dicasi lo stesso nel caso che entrambi

(1) Sess. XXIV, c. 18 *De ref.*
(2) Presso Pitonio, *De controv. patr.*, all. V, n. 32. Oietti, v. *Concursus*, insegna essere esigua la rendita di L. 170 annue.
(3) *L. c.*, p. 24.
(4) Presso Garcia, p. 9, c. 2, n. 220. Cf. De Luca, *De parochis*, n. 35.
(5) S. C. C. 7 mar. 1885, in Oietti, *l. c.* Cf. *Monit. Eccl.*, IV, I, p. 27.
(6) Giusta la regola della Cancelleria *De collitigantibus* oggi abrogata.
(7) 23 giugno 1594. Cf. Leurenio, *l. c.*, n. 12.

i litiganti fossero morti, o che ne fosse morto uno solo, ovvero che uno abbia ceduto al suo dritto.

Nel caso di tre concorrenti, giusta il rito approvati, se con la trina sentenza fossero stati dichiarati inabili al beneficio parrocchiale tanto il preeletto quanto l'appellante, non deve istituirsi il terzo approvato, ma farsi luogo al novello concorso (1).

Concorso che non ha luogo, a giudizio coscienzioso dell'Ordinario, quando « *ob apertas factiones, seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae ac tumultus excitari* » (2).

Nel *Codice* è stabilito al can. 1734: « *Si controvertatur cuinam ex clericis litigantibus ius sit ad beneficium, et alter, lite pendente, moriatur, aut beneficio renuntiet, instantia non interrumpitur, sed contra superstitem eam prosequitur promotor iustitiae qui pro beneficii aut ecclesiae libertate dimicet, nisi beneficium sit liberae collationis Ordinarii et hic praeferat causam ut victam superstiti adiudicare* ».

9. **Desistenza o morte.** — Se, fatto regolarmente il concorso in ordine ad una parrocchia, il più idoneo degli esaminati desiste volontariamente o muore, la cosa varia secondo i casi. Se l'Ordinario non ha ancora fatta la scelta o elezione del più degno e idoneo, non essendo ancora finito il concorso la scelta deve cadere sugli altri concorrenti: se poi l'ha di già fatta e ne segue la morte o la desistenza, il concorso è già finito, e bisognerà procedere ad un altro nuovo. Per celebrare il quale è consesso un nuovo termine, che comincerà a decorrere dal giorno della desistenza o della morte (3).

10. **Regresso.** — Nè di concorso nè di esame è d'uopo quando si ottiene la parrocchia *per regressum*, che, secondo il rito curiale, è solito riservarsi al resignante e concedersi nel caso di non pagata pensione; che possa cioè egli tornare liberamente nella stessa parrocchia resignata. La ragione è chiara:

(1) S. C. C. 31 iul. 1881.
(2) Conc. Trid., *l. c.*
(3) C. Si clericò, *De elect.*, in 6°.

colui che ritorna già ottenne tale beneficio mediante concorso ovvero approvazione (1).

11. **Ozione.** — Scrive Garcia (2): « *Praesupposito, quod alicubi a tempore, cuius initii non est memoria, parochis ecclesias parochiales pro tempore vacantes optare consueverunt, non esse per Concilium sublatam eiusmodi consuetudinem et in illis parochialibus quae optantur non esse necessarium examen per concursum, respondit S. Congregatio* ». Tutti, di fatto, già furono esaminati. La parrocchia però che risulterà vacante dopo che i parroci avranno ottato, va conferita per concorso (3).

12. **Permuta.** — Avendo luogo tra benefici curati eguali o poco disuguali, non è d'uopo nè di concorso, nè di esame; se al contrario la permuta deve aver luogo tra beneficio semplice e parrocchiale ovvero tra benefici curati notevolmente disuguali per numero di anime o altre ragioni, viene richiesto l' esame, il quale va fatto prima della resignazione, *ne forte postea inveniantur non idonei,* o, meglio, prima dell' accettazione del Vescovo (4).

13. **Resignazione.** — Venendo il beneficio parrocchiale resignato *simpliciter*, e cioè a favore di nessuno, occorre un formale concorso.

Si chiede: se il resignante di una parrocchia, ottenuta per concorso ed amministrata con lode, volesse, dopo anni, essere di nuovo investito di un altro o dello stesso beneficio, rimasto vacante per una ragione qualunque, deve essere sottoposto all'esame in concorso? — Sì, certamente, e la provvista va fatta in persona di chi, dall'esperimento, risulterà digniore. Questo perchè nel primo esame si è potuto parere dotto per la fortuna delle proposte questioni: e poi un esame, specie un

(1) Leurenio, *l. c.*, n. 15.
(2) *Op. cit.*, p. 9, c. 2, n. 165.
(3) Leurenio, I, q. 206, n. 4.
(4) Garcia, *l. c.*, n. 166. Della permuta si parla nel *Codice* nei can. 1487, 1488. Cf. d'Angelo, *La permuta beneficiaria.*

concorso, anche ben riuscito, non è per se stesso prova infallibile di scienza.... Anche verificandosi che un tale resignante concorra solo, dev'essere sempre esaminato per scienza e costumi, come ha disposto più volte la S. Congregazione del Concilio (1).

§ 2. — Innovazioni recenti.

Se si domanda che cosa bisogna ritenere oggi, dopo il **Codice,** circa l'obbligo del concorso, diciamo: in linea generale la Chiesa è rigorosissima, anche nel codice, circa la dottrina e le qualità richieste nei parroci: così, p. e., si stabilisce che tutti, anche parroci e canonici, almeno per un triennio dall'ordinazione sacerdotale, si sottopongano a seri esami di scienze sacre (2), e che tutti intervengano alle conferenze per la soluzione dei casi (3), ed i contravventori possono venir puniti severamente (4). Si dispone inoltre che di detti esami si tenga considerazione nel conferire i benefici (5), specie i parrocchiali (6), nel quale ultimo caso gli Ordinari, *onerata eorum conscientia,* debbono scegliere i più idonei, non solo per le qualità richieste nei curatori di anime, ma per la dottrina, di cui, in linea generale, deve sempre richiedere prova davanti a sè e ad esaminatori sinodali (7). La forma regolare del concorso poi, è richiesta tuttora lá, dove è stato solito celebrarsi. Detto esame, come fu notato, sino a nuove disposizioni, in mancanza di speciale regolamento, va fatto a norma della Costituzione Benedettina *Cum illud.* Per stabilire quindi quando occorra o no il concorso, anche oggi va tenuta in considerazione l'antica disciplina.

La Concistoriale, nella nuova formula per la relazione nella visita *ad Limina,* al numero 66 chiede: « *An et quot adsint*

(1) Cf. Corrado, *l. c.*; Garcia, *l. c.*, n. 101; Leurenio, *l. c.*, n. 1; *Monitore Eccl.*, XXXI, 90, n. 14.
(2) Can. 130, § 1.
(3) Can. 131.
(4) Can. 2376; 2377.
(5) Can. 130, § 2.
(6) Can. 459, § 3, 2°.
(7) Can. 459.

(*parœciae*) *patronatui obnoxiae: an et quo fructu cura fuerit Ordinario ut patroni spiritualia suffragia loco iuris patronatus aut saltem loco iuris praesentandi acceptarentiuxta can. 1451: sin minus, an in praesentatione servatae sint leges a cann. 1457 sqq. latae, ac maxime a can. 1452 in casu electionis seu praesentationis popularis* ».

I rev.mi Vescovi, nei sinodi celebrati dopo il Codice, si sono studiati di dettare norme precise a riguardo: degni di menzione i sinodi di *S. Miniato* (17, 18, 19 sett. 1919) e di *Sessa Aurunca* (12, 13, 14 aprile 1920), apprezzati dalla stampa per chiarezza di esposizione e per sodezza di criteri. Ma non sempre i dispositivi del Codice sono così chiari ed espliciti da evitare disparità di interpretazioni, alle volte cozzantisi. Donde la necessità d'intervento da parte della S. Congregazione del Concilio e della Pontificia Commissione per la interpretazione autentica del Codice.

Gioverà, quindi, far cenno delle quistioni e dei dubbi sorti, affinchè non riesca monco il nostro trattato.

Celebre, innanzi tutto, è una risoluzione data in plenaria dalla S. C. del Concilio, il 14 febbraio 1920, con cui si mantiene in vigore, ove vige, *l'obbligo del concorso* nelle parrocchie di **giuspatronato popolare.** Si legge in *Acta Ap. Sedis*, XII, 163; piace però riportarla per intero, con le relative annotazioni desunte dal voto del consultore, dalla Rivista romana il *Monitore Ecclesiastico,* XXXII, 200 sg.

« **Veronen et aliarum.** — *Iuspatronatus popularis*, 14 feb. 1920. — Nel Lombardo-Veneto diverse parrocchie sono di giuspatronato popolare, ossia il diritto di nomina spetta ai capi di famiglia; ma per antica consuetudine sanzionata anche dall'autorità civile (cfr. Regolamento 15 maggio 1804; Circolare 13 maggio 1818; Regolamento 28 novembre 1827, rispettivamente in Saredo, *Codice del dir. pubbl. eccles.*, II, p. 699; III, p. 1167 et 1181) la nomina deve cadere su sacerdoti diocesani riconosciuti *prima* idonei mediante pubblico concorso (1).

(1) Cf. anche *Mon. Eccl.*, XXVIII, 416 sg.

Promulgato il Codice, si osservò che al can. 1452 dicesi tassativamente così: « Le elezioni e presentazioni popolari, dovunque siano in vigore, potranno d'ora in poi *tollerarsi* soltanto a condizione che il popolo scelga fra una *terna* di nomi proposti dall'Ordinario », senza farsi più alcuna menzione del concorso. Di qui il ragionevole dubbio, se potesse starsi all'antico, o dovesse adottarsi la norma suggerita nel detto canone; dubbio che fu sottoposto alla S. C. in questa forma: « *An inolita praxis providendi paroeciis iurispatronatus sustineri possit in casu* ». E gli E.mi Padri, nella sessione del 14 febbraio 1920, risposero « *Affirmative* », la qual risoluzione fu approvata dal S. Padre nel giorno successivo ».

« *Annotazioni.* — Si osservi anzitutto che il can. 1452 riportato sopra, tratta di elezioni o presentazioni a *benefici* in genere, non già esclusivamente a parrocchie, e quindi procede nella ipotesi della legge *generale*, la quale non include il concorso, che è solo mantenuto in vigore ove attualmente esiste (can. 459 § 4), cioè è soltanto legge *particolare* per determinate regioni. A questa eventualità, cioè a quella dei benefici per cui vige il concorso, provvede, non il can. 1452, ma il can. 1462 che esplicitamente afferma. « Se una chiesa o beneficio debba esser provvista per concorso, il patrono, *anche se laico*, non può presentare, se non un chierico legittimamente dimostrato idoneo *dal concorso* ». Ove non fosse esistito nel Codice il can. 1452, nessun dubbio che tutti avrebbero considerato il caso delle parrocchie del Lombardo-Veneto esplicitamente compreso in questo secondo canone, cioè il 1452, poichè l'espressione generalissima « il patrono, anche se laico » comprende con tutta evidenza qualsiasi persona laica, fisica o morale, non escluso certo il popolo, o comune, o altro consorzio qualsiasi.

« Esistendo però il can. 1462, che esplicitamente contempla il caso della presentazione *popolare* (1), è manifesto, che le sue

(1) « Sarà bene osservare che con questo nome s'intende tutto il popolo della parrocchia, capace di voto attivo, o qualsiasi sua rappresentanza, sia cioè ottenuta per mezzo dei solo capi di famiglia (*g.*

disposizioni particolari per tale caso, dovrebbero semplicemente adattarsi a tale norma più generale. Nè sarebbe difficile far questo adattamento, press'a poco così: « Le elezioni e presentazioni popolari, *ai benefici la cui provvista va fatta per concorso,* possono d'ora in poi tollerarsi soltanto dove vigono, a condizione che il popolo scelga fra una terna di nomi proposti dall'Ordinario *fra coloro che sian risultati idonei dal* previo concorso ».

« In tal modo si avrebbe una *restrizione* della prassi attuale, la quale non obbliga l'Ordinario a presentare soltanto, e neppur sempre, *tre* nomi alla scelta del popolo, ma tutti i riusciti idonei, siano più, siano meno di tre. E che tale restrizione sia più conforme allo spirito del Codice, manifestamente avverso ad ogni forma di giuspatronato (cfr. can. 1450-1451) e a quello popolare in ispecie (can. 1452) sembra evidente, tenuto anche conto del principio generale del diritto, che le leggi, per quanto è possibile, vanno tra loro conciliate o combinate. Ma appunto: per quanto è possibile; ciò vuol dire che la norma suddetta, risultante dalla combinazione dei due canoni, deve esser considerata come l'*ideale* cui deve tendersi; in pratica però potrebbero sorgere inconvenienti che rendano inutile e nociva ogni innovazione: come fare p. es. quando nel concorso non risultassero tre idonei, ma soltanto due?

« D'altra parte ben osserva la decisione, che il fine del can. 1452 circa la terna, fu quello di porre rimedio appunto agli inconvenienti, cui dava luogo la prassi del giuspatronato popolare senza il concorso: era infatti prima libero al patrono o laico presentare chi volesse, e solo restava all' Ordinario il diritto di sottomettere il presentato all' esame, con la eventualità di doverlo poi respingere e di attirarsi tutta l'odiosità della ripulsa. Ma l'inconveniente più grave era quello della molteplicità dei candidati, potendo esservene tanti quanti le tenden-

---

p. popolare pr. detto) sia per mezzo dei proprietari di fondi (g. p. consorziale); ma non già — a parer nostro — il municipio che non rappresenta il popolo, bensì l'amministra, e inoltre non emana dalla *parrocchia* ma da tutto il paese ».

ze o gli umori delle fazioni del popolo. A questo intende il canone porre rimedio, imponendo: *a*) che l'idoneità sia già cognita prima della votazione, e ciò s'ottiene col dare al Vescovo il diritto della proposta; *b*) che la scelta sia limitata entro non più che tre candidati. Ma quando si tratti di parrocchie in cui vige l'obbligo del concorso, non occorre speciale determinazione di legge, poichè, pel fatto stesso del concorso previo, si ha tanto la prova e dichiarazione di idoneità precedente alla presentazione, quanto la selezione già fatta dei candidati idonei. Dunque ritorna la conclusione già enunziata, che il can. 1452 provvede soltanto a eventualità ben diverse da quella che ci occupa nel caso.

« Ciò vuol già dire che la consuetudine o legge particolare del Veneto, mentre è pienamente conforme al can. 1462, non è affatto contraria al can. 1452, quindi va conservata a norma del can. 30 e del n. 6 del can. 6. Ma fosse anche contraria, trattandosi di consuetudine più che centenaria, sancita giá da leggi fin dal 1804 ed esplicitamente approvata più volte dalla S. Sede (Cfr. *Raccolta dei concordati*, 1919, p. 908 s.), è fatta del tutto salva dal can. 5; tanto più nel caso in cui gli Ordinari attestano che « disturbare un tale possesso immemoriale sarebbe lo stesso che mettere a soqquadro ogni cosa e dare occasione a lotte non sempre di semplici parole ».

« Giustamente dunque fu deciso come soprá ».

Già due anni prima di questa sentenza, e propriamente il 13 aprile 1918 la stessa S. C. del Concilio era stata chiamata a risolvere un'altra quistione in materia di concorso. Il dispositivo si legge negli *Acta Ap. Sedis*, XI, 236; a noi però piace riportarne per intero il tenore dal *Monitore Ecclesiastico,* XXXI, 194 sg.

« **Lisbonen et aliarum in Lusitania.** — 13 apr. 1918. Nel Portogallo, prima della separazione, le parrocchie si provvedevano mediante concorso, ma regolato a norma del R. Decreto 2 gennaio 1862, in guisa che vi aveva maggior parte la autorità civile che la ecclesiastica; quando per l'esiguità dei redditi o altra ragione, il concorso non poteva farsi utilmente, il

Vescovo vi nominava dei curati *ad nutum*, ai quali di anno in anno rinnovava le facoltà ministeriali. Venuta l'infausta separazione del 1911, la S. Sede, fra l'altro, stabilì che la « provvista dei benefici ecclesiastici in Portogallo tornasse sotto il *diritto comune* ». I Vescovi interpretarono la cosa come se si prescrivesse senz' altro il concorso nella forma Tridentina, per tutte le parrocchie; ma fecero osservare alla S. Sede che in gran numero di parrocchie, essendo cessati gli assegni da parte del Governo, i redditi non permettevano altro che la nomina di curati provvisori, *ad nutum*. Alle insistenze della S. Sede risposero trasmettendo un regolamento particolare, adattato alle circostanze dei luoghi, del modo in cui si sarebbe tenuto il concorso, chiedendone l'approvazione. Quando tale regolamento fu trasmesso alla Sacra Congr. del Concilio, per opportuno esame, era stato già pubblicato, sebbene non ancora obbligasse, il Codice del Diritto Canonico, il quale nel can. 459, come già facemmo osservare, suggerisce un metodo generale circa la provvista delle parrocchie, solo conservando il concorso dove è *già* in vigore, finchè la S. Sede provvederà altrimenti. Nacque dunque la questione pregiudiziale, cioè, prima di passare all'esame del proposto regolamento di concorso, dovette discutersi se, nel presente stato di cose, la provvista delle parrocchie nel Portogallo dovesse farsi, o no, per concorso. E gli Emi Padri, esaminata la cosa, nella plenaria del 13 aprile 1918 risposero: « Episcopi poterunt in inolita praxi perdurare ad annum; interim ipsi conficient elenchum, transmittendum ad H. S. C., paroeciarum quae sufficientem dotem habent. Elapso autem anno, paroecias quae sufficientem dotem habent, *conferant ad normam can. 459 § 3, n. 1-3* C. I. C.; poterunt vero alias conferre ad nutum. Curent tamen iidem Episcopi ut quamprimum hae paroeciae congrua dote compleantur ». La quale risoluzione fu approvata dal S. P. il 15 successivo.

« Le ragioni di tali decisioni sono ovvie quanto alle disposizioni transitorie, non permettendo le attuali circostanze fare altrimenti; ma tali ragioni spettano più all'ordine pratico, prudenziale, che al giuridico. Sotto questo punto giuridico impor-

ta invece, anche per interpretare la mente del Codice, quanto la motivazione di questa decisione pone in rilievo, circa l'obbligo del concorso, che viene *negato* nel caso. Osservasi cioè che sebbene la decisione del 1911, che cioè la provvista delle parrocchie nel Portogallo tornasse sotto il *diritto comune*, non potesse intendersi, *allora*, che del diritto comune in quel tempo vigente, pure, dovendo attuarsi *ora, re integra*, quando il Codice è già pubblicato, dovrà attuarsi secondo il diritto sancito nel Codice; cioè in conformità al can. 459 di questo.

« Orbene, il can. 459 non *esige* nè *prescrive* il concorso per le parrocchie; solo *permette* che tal forma di provvista sia conservata dove è in uso, e solo « donec Sedes Apostolica aliud decreverit » il che — osserva testualmente la risoluzione — « videtur idem esse ac permittere *bonum* in exspectatione *melioris* ad quod contenditur »: ossia, dove attualmente non è in uso la forma del concorso, la S. Sede *preferisce* che la provvista delle parrocchie si faccia col metodo indicato nel can. 459, § 1-3, a suo tempo spiegato (cfr. vol. XXX, pag. 215).

« Sorge però, nel caso del Portogallo, una difficoltà meramente teorica, ma non disprezzabile: sembra cioè che anch'esso sia una delle regioni in cui la forma di concorso *è in uso*, se non materialmente e realmente, almeno virtualmente. Infatti tal forma vigeva certo prima della separazione: la separazione ha introdotto un periodo di violenza e di turbamento, che ha forzato i Vescovi a *sospendere* lo stato di fatto e di diritto precedente; ma, appunto perciò, lo stato solamente *sospeso* dallo impedimento illegittimo posteriore, si deve ritenere virtualmente perseverante. Se dunque, in diritto persevera almeno virtualmente nel Portogallo la forma di concorso, la si deve ritenere, a norma dell'ultimo comma del can. 459.

« Ma di tale difficoltà, puramente teoretica, a ragione la S. Congregazione non ha tenuto conto: checchè sia, è innegabile che in pratica, attualmente quella forma non vige più, e anche volendo restituirla, dovrebbe del tutto riformarsi di fronte alla antica, come mostra il regolamento proposto: anche le circostanze sono grandemente mutate, dovendo provvedersi di

nuovo alla dotazione delle singole parrocchie: è dunque tutto un *ordo novus* che deve subentrare: e nulla di meglio, che subordinarlo in tutto alle sanzioni nuove della legge.

« Giustamente quindi fu risoluto come sopra ».

Ma le quistioni più forti si facevano circa il caso di **traslazione,** di cui il can. 2162 dice: « *Si bonum animarum postulet ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam parœciam transferatur, Ordinarius eidem translationem proponat ac suadeat ut eidem pro Dei atque animarum amore consentiat* ». Ora spontaneo sorgeva il dubbio: il Vescovo, servendosi di tale facoltà, può dispensare dal concorso? — Furono espressi pareri pro e contra. Dividemmo gli insegnamenti del *Monitore Ecclesiastico,* che piace qui riportare: — 1.° La legge del concorso, ove vige, obbliga senza restrizione, quindi anche il parroco che è trasferito da una parrocchia ad un'altra deve sottostarvi, a meno che i concorsi non si facciano, come in Germania e in certe diocesi dell'alta Italia, in forma generale per dichiarare l'idoneità in genere al ministro parrocchiale, come si vedrà meglio appresso, il che non è riprovato, ma supposto dal Codice al can. 459, § 4: « *per concursum sive specialem sive generalem* » (1).—2.° Questo però, qualora voglia il parroco spontaneamente cambiar parrocchia; perchè se é il Vescovo che voglia la traslazione, allora, se il parroco è *invitus*, bisogna ricorrere alla S. Sede la quale, occorrendo, provvederà anche per la dispensa dal concorso, se è *consenziente* la dispensa si suppone data dallo stesso diritto. Se così non fosse, quale necessità di creare una *nuova causa sufficiente* di translazione, oltre la vittoria in un concorso? (2).

Queste però erano vedute private: occorreva un' autorevole responso al dubbio, mosso dagli eccellentissimi Ordinari. E il responso si ebbe, a pratica illustrazione del Codice, dalla Sacra Congreg. del Concilio: lo riportiamo dal medesimo *Monitore Ecclesiastico, XXXI,* 246 sg.

---

(1) Vol. XXXI, 56, n. 10.
(2) *Ib.*, p. 157, n. 25.

« **Romana et aliarum.** — 21 giugno 1919. — Atteso che nel can. 2162 del Codice, ove si dà al Vescovo la facoltà di trasferire amministrativamente un parroco ad altra parrocchia vacante, non si fa alcuna menzione del concorso da farsi o no nelle regioni ove per la provvista delle parrocchie il concorso è prescritto, alcuni Ordinari, specialmente d'Italia, hanno dubitato della cosa e chieste opportune istruzioni o facoltà alla S. C. del Conc., la quale per opportuna norma ha discusso nella plenaria del 21 giugno 1919 il dubbio: « *An requiratur concursus vel saltem examen in parochorum translatione de qua in can. 2162 ss. Codicis I. C.* ». Al qual dubbio gli E.mi Padri risposero con un « *Negative ad utrumque* » sanzionato dal S. Padre nell'udienza del seguente giorno 22.

« Eccone le principali ragioni. Non occorre osservare che il dubbio riguarda soltanto quelle regioni in cui la provvista delle parrocchie si fa per concorso *speciale*, cioè indetto per determinata parrocchia vacante, non già per le altre regioni in cui i concorsi son *generali*, con lo scopo di saggiare la idoneità dei candidati al ministero parrocchiale *in genere*, onde tenerne conto nelle eventuali vacanze. Troppo chiaro è, infatti, che in questo secondo caso nulla si oppone al trasferimento di un parroco da una cura all'altra senza rinnovare concorso nè esame, dal quale non risulterebbe che uua nuova prova di quella idoneità generale già riconosciuta nel precedente concorso. Cfr. S. C. C. in Mediolanen., *Concurs. paroecial.*, 17 dec. 1904 (1). Invece quando si tratta di concorsi *speciali*, sembra opporsi alla traslazione immediata appunto l'indole speciale di tali concorsi, fatti cioè per provare l'idoneità del candidato appunto per una *determinata* parrocchia: cfr. Conc. Trid., sess. XXXI c. 18 de ref.: « idonei aetate... *et aliis* rebus *ad vacantem ecclesiam* gubernandam opportunis »: vedi anche la S. C. C. in Brixien., *Concursus,* 27 ianuar. 1912 (2). Appunto invero, per essere un dato concorso fatto per provvedere *una*

(1) Cf. *Mon. Eccl.*, XVI, 481.
(2) Cf. *Mon. Eccl:*, XXIV, 99.

data parrocchia, insegnano comunemente i dottori che i parroci i quali vogliono trasferirsi ad altra parrocchia vacante, debbono sottostare a un nuovo concorso, dal quale obbligo solo la S. Sede li può dispensare. Così Garcia, *de benef.*, p. IX, c. 2, n. 208; Barbosa, *de officio et potest. parochi*, p. III, allig. 60, n. 91, Fagnano, in tit. « Ne sede vacante », cap. IIIa, n. 18 segg.: cfr. la *Mediolanen.* sopra citata. Tale essendo la vigente disciplina nei luoghi ove vige la legge del concorso, sembra che il can. 159, § 4, la conservi espressamente, dicendo: « haec forma retineatur donec Sedes Apostolica aliud decreverit »: tanto più che, a norma del can. 6, § 4, nel *dubbio* se il Codice abbia riformato un punto del diritto vigente, deve starsi all'antico: « a vetere iure non est recedendum ». Nè sembra sufficiente opporre il dispositivo dei canoni 2162 segg. ove non si accenna affatto al concorso: è questo un argomento meramente negativo, *ex silentio;* ma da tal silenzio nulla dovrebbe concludersi, quando si rifletta che la disciplina del concorso è considerata dal Codice non come la *norma*, bensì come l'*eccezione;* ora è troppo chiaro che il legislatore dà le sue disposizioni secondo il diritto comune, normativo, non già secondo il diritto particolare o d'eccezione; quindi, giuridicamente, sembrerebbe doversi concludere che le norme del can. 2162 segg. riguardano le regioni ove non vige la legge del concorso, e non quelle dove per diritto particolare è prescritto il concorso.

« Ma tutto ciò dimostra soltanto che il dubbio proposto è ragionevole, ed ha qualche fondamento di affacciarsi: non doveva, cioè, respingersi *a priori*, onde saggiamente nella S. Congregazione è stato rimesso all'esame della Plenaria, come cosa grave e di dubbia soluzione. In realtà la mente del legislatore appare troppo chiara al senso contrario. Che le disposizioni del can. 2162 ss. escludano la necessità del concorso, risulta evidente, così che nell'opinione contraria, doveva persino concludersi che quelle disposizioni non si applicano ove vige l' obbligo del concorso speciale. Ed invero col can. 2162 ss. si dà ai Vescovi la *facoltà* di trasferire un parroco, anche *nolente* (se amovibile), da una parrocchia che quegli regge già utilmen-

te ad altra, anche d'ordine *inferiore* (purchè non troppo), perchè cosí *esige il bene delle anime*, al quale il parroco deve *sacrificare i suoi interessi*. Ora non v'è chi non veda come tale *facoltà* sarebbe resa affatto vana e frustranea, posta la necessità del concorso: se il parroco è *invito* gli basterebbe, a spuntarla, farsi riprovàre o semplicemente astenersi dal concorso: cosa troppo facile: se invece *acconsente*, potrebbe al contrario, e contro ogni buon volere, esser riprovato nel concorso, e in tal caso il Vescovo non saprebbe che farsi della facoltà conferitagli dal can. 2162; la quale resterebbe pure inutile nel caso che il parroco volenteroso *superi* il concorso o esame, poichè allora *vi ipsius concursus* otterrebbe per giustizia la nuova parrocchia, senza alcuna necessità, pel vescovo, di usare della detta facoltà. Dunque tutto si riduce a vedere se i can. 2162 ss. si applicano, o no, alle regioni ove vige la necessità del concorso.

« E a tal uopo basta riflettere che, checchè sia del futuro, attualmente tale legge forma il diritto comune, confermato in quasi tutti i paesi a regime concordatario e non è facile prevedere quando verranno le nuove norme promesse nel canone 459, § 4: escludere tante regioni dal beneficio dei canoni 2162, sapientemente stabiliti « per la necessità di provvedere al bene delle anime », e ciò per non intaccare una forma già condannata a scomparire in futuro, sembra cosa troppo aliena dalla mente del legislatore. Nè tale ragione d'ordine *pratico* è disgiunta da solide considerazioni giuridiche: 1° È assiomatico che « lex ubi voluit expressit, *ubi non expressit non voluit* »: se dunque il legislatore si ricordò nel can. 459, § 4, della legge del concorso, e la tacque affatto nei can. 2162 ss., vuol dire che le disposizioni di questi canoni sono per sua volontà esenti da quell'obbligo. 2° La facoltà dei can. 2162 ss. non è nuova: ivi stesso in nota sono citati i cap. 37 e 39 della caus. VII, quaest. I, del Decreto di Graziano per cui si dà ai Vescovi la facoltá di trasferire a loro prudente arbitrio i chierici da una chiesa all'altra: dunque con tali can. 2162 ss. si è voluto tornare al diritto antico, che vigeva *prima* che fos-

se introdotto l'obbligo del concorso: il che vuol dire che quei canoni non sono *correttivi* del diritto post-tridentino circa i concorsi: cfr. Reiffenstuel, lib. I, lit. II, § XIX, n. 508: « Non est mirum quod lex posterior, quae corrigit aliud Jus correctivum, et nos reducit ad terminos antiquae legis, censeatur favorabilis et ideo extendenda, cum facilis sit cuiusque rei reditus ad sua principia ». Al qual proposito è ben osservare che già col decreto *Maxima Cura* si suggeriva di provvedere al parroco *rimosso*, tra gli altri modi, anche col *trasferirlo* ad altra parrocchia (1) ove certo a nessuno venne in mente pensare all'obbligo di un nuovo concorso.

« Infine è bene notare che il concorso, o esame, non si richiede ad altro che per potersi formare un giudizio della idoneità di un candidato a reggere una data parrocchia: ora il can. 2162 esplicitamente suppone che tale idoneità risulti nel caso già provata e certa dalla prova *sperimentale* fatta nella parrocchia *a qua:* ossia gli anni durante i quali il parroco in parola ha « utilmente retto » la sua parrocchia, dànno al Vescovo certezza assoluta, assai superiore a quella che potrebbe dar l'esame e il concorso, che il parroco è anche *più* idoneo per altra, sicchè « il bene delle anime esige » il trasferimento. Al Vescovo è dunque affatto superfluo, in tal caso, un nuovo concorso, per l'assioma giuridico « qui certus est, certiorari ulterius non oportet ».

« Per tali ragioni giustamente e sanamente fu risoluto come sopra ».

Ma neppure adesso si arrestarono i dubbi e le Riviste vennero chiamate ad eliminarli. Piace riportare un quesito e una questione dal citato *Monitore Ecclesiastico*, vol. XXXII (1920).

A pag. 194, sotto il n. 17, si legge: « Essendo vacata una parrocchia importante, il Vescovo crede bene di invitarvi un parroco che ha dato, in altra parrocchia inferiore, ottima prova di sè: il parroco acconsente, ma desidera di non essere sottoposto al concorso. Può nel caso il Vescovo servirsi senz'al-

(1) Cf. can. 2154, § 4.

tro della facoltà del can. 2162, che, secondo la S. C. C. in *Romana et aliarum*, 21 giugno 1919, non induce l' obbligo del concorso ? — R. Crediamo, subordinatamente, che non possa. Si osservi bene che il can. 2162 non indica un modo ordinario di provvedere ad una parrocchia, *ad quam*, ma una procedura, *processus,* per sormontare determinati ostacoli frapposti al bene delle anime dalla permanenza del parroco o in una parrocchia *a qua,* mentre mancano gli estremi necessari, all'altro *processus,* della rimozione amministrativa. È luogo, p. e., al can. 2162 se il parroco, per l' avversione, anche ingiustificata, di qualche persona potente, non può più fare quel bene che sarebbe necessario, nella parrocchia ove si trova; dice infatti il canone: « si *bonum animarum postulet ut* parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam *transferatur* » ecc., in che ognuno vede che la necessità a cui si allude, è, non giá quella di provvedere altra parrocchia, ma di togliere il parroco dall' attuale: in una parola, è il bene della paroecia *a qua* che prevale nella considerazione dell'Ordinario. Al contrario nel caso, quando non si tratti (il che non vogliamo sospettare) del solo bene del promovendo, quello che induce lo Ordinario è il bene della paroecia *ad quam.* Ma questo stesso bene non solo non richiede, come nell'altro caso, la dispensa del concorso; bensì al contrario sembra esigere il concorso stesso, come quello che assegnerà alla detta parrocchia il *magis idoneus,* dichiarato tale *ad normam iuris* ».

Questa soluzione non arrise a tutti, qualche abbonato perciò insistette sul valore estensivo della decisione del Concilio. La Direzione del *Monitore* intanto replicò nella questione III a pag. 307 sg. che trascriviamo senz'altro:

« La soluzione restrittiva data nel quesito 17 a pag. 194 non sembra in armonia con la fondamentale decisione della S. C. del Concilio, in *Romana et aliarum*, del 21 giugno 1919 specialmente nei suoi *considerando*, ove sembra avere in vista precisamente il bene della parrocchia *ad quam*, come pure fu annotato a pag. 249 del vol. XXXI. Il caso prospettato nel quesito 17 sembra proprio quello avuto in vista dalla S. C. del

Concilio, mentre quello che si prospetta nella risposta pare del tutto alieno dal can. 2162, e può anzi rientrare nella categoria della remozione amministrativa (odium plebis).

« Rispondiamo brevemente. La *decisione* della S. C. del Concilio non dice altro che questo: « An requiratur concursus aut saltem examen in parochorum translatione *de qua in can.* 2162 *ss. C. I. C.?* R. Negative ad utrumque ». Dunque la risposta è del tutto aliena dal problema posto, ch'era di vedere se il caso del quesito 17 rientra, o no, nel dispositivo del can. 2162.

« Quanto alle motivazioni o *considerando*, crediamo bene di interpretare la mente della stessa S. Congregazione, se avvertiamo di trattarli bensì con ogni rispetto, ma di non assegnar loro un valore del tutto decretorio: ognuno sa che essi son desunti dalle deduzioni delle parti, dai voti dei Consultori, e quindi tanto valgono quanto le ragioni addotte. Per restare nello esempio citato, si vorrà proprio prendere in tutta la sua estensione l'applicazione ivi fatta del principio: « Eum qui certus est, certiorari ulterius non oportet ? ».

« Ad ogni modo l'oppositore equivoca evidentemente quando prende la considerazione finale con cui si risponde a una obbiezione, come l'esposto del caso principale: il ragionamento del considerando si riduce a questo: che, *quando* si sta nel caso del 2162, *allora* la prova dell'*idoneità* si ha già anche quanto alla parrocchia *ad quam*. Il quesito invece principale che avevamo a risolvere era questo, se la necessità indicata nel can. 2162 *ob bonum animarum,* è la necessità di rimuovere il parroco dalla parrocchia *a qua*, o quella sola di promuoverlo a una parrocchia *ad quam*. Nella decisione della Congregazione del Concilio *questo* quesito non è affatto considerato, quindi essa è del tutto fuor di questione.

« Dovendolo ora risolvere, noi siamo recisamente per l'*affirmative ad primum; negative ad alterum;* cioè la necessità (?) di promuovere un parroco a migliore parrocchia non è affatto contemplata nel can. 2162, ma bensì la necessità di trasferirlo dalla parrocchia che occupa, congiunta o no con la precedente.

« Ed è facile dimostrarlo. Per comprendere il senso del ca-

none 2162 bisogna prenderlo e interpretarlo secondo il posto che occupa nel sistema del Codice, e secondo i canoni susseguenti del medesimo titolo. Secondo il posto che il can. 2162 occupa nel sisiema del Codice, ognun vede che la traslazione di cui al tit. 29 è un *processo:* infatti essa è inserita alla parte III del libro IV *de processibus*. Inoltre al can. 2142 si dice apertamente « in processibus de quibus infra », ecc. e al can. 2145: « In his processibus summarie procedendum est ». Ma la traslazione come modo di provvedere a una parrocchia importante, non è neppure lontanamente un *processus,* nè lo richiede in alcuna ipotesi, meno che in tutte in quella del quesito 17: dunque *tale* traslazione non può essere compresa nel can. 2162, e quindi la decisione della S. C. del Concilio non fa affatto per essa. Occorre invece un vero *processus* per *togliere* il parroco a una parrocchia in cui ha diritto a stare, e occorreva un *processus* nuovo, in tutti i casi in cui non può bastare l'altro *processus* dell'amozione amministrativa; cioè precisamente in quei casi, in cui *parochus utiliter* (1) *regit*, fa tutto quanto è in lui per ben governare una parrocchia, e quindi in nessun modo può meritare l'amozione. Chi dirà che sia il caso dell'amozione *ob odium plebis* quando un povero parroco, venerato dal suo popolo, ha però la disgrazia di incorrere l'avversione di un sindaco, d'un partito, d'un patrono, d'un Don Rodrigo, e anche (perchè no?) della gran signora tale? Sa ogni Vescovo quanto gli sanguini il cuore nel dover sacrificare la vittima innocente in tali casi, alla prepotente ingiustizia: eppure bisogna piegarsi e bisogna che lo stesso parroco si pieghi perchè, ormai, si prevede *non potrà* più, per quanto ne sia capacissimo, fare in quella parrocchia pacificamente quel bene che *fin qui* ha fatto: ecco, se tutto non ci inganna, il significato balzante fuori spontaneamente dalle parole: « Si bonum animarum postulet ut parochus a sua, quam utiliter regit, paroecia transferatur ». Certo non è questo il *solo* caso; si comprende anche quello che il parroco stesso in-

(1) « Lo schema portava: *bene*, e fu discusso lungamente se si dovesse adottare *bene* o *utiliter* ».

contri un *inciampo* nel permanere nella parrocchia, ecc. Diremo dunque che nella traslazione (non, di per sè, promozione) di cui al can. 2162 e ss. si vollero comprendere tutti quei casi, che, sebbene non giustifichino una amozione vera e propria, richiedono però che il parroco *sia tolto* dalla parrocchia che regge: e questo, ognun lo vede, è il tema preciso di un *processus*, di una procedura, il che del resto risulta evidente dai can. 2163 e seg. nei quali si suppone apertamente che la traslazione non sia d'ordinario gradita al parroco, che vien consigliato, esortato « pro Dei atque animarum amore » (nello schema era anzi aggiunto espressamente « quamvis non sine aliquo sui sacrificio ») a obbedire.

« Ammessa la contraria interpretazione (e a escluderla basta, come abbiamo detto, osservare il posto che occupa la traslazione di cui al tit. 29 nel libro IV, tit. III del Codice) ne verrebbe per conseguenza che in *ogni* traslazione di parrocchia *non* sarebbe affatto necessario il concorso: e allora chi mi spiega la *restrizione* esplicitamente apposta: « in translatione, *de qua* in can. 2162 ss. ? ». Ma v'è di più: in tal caso si sarebbe fatta, praticamente, una innovazione enorme nel diritto vigente prima del Codice, e ciò tacitamente, anzi a tutto dispetto del can. 459 § 4. *Cui bono?* Ammettiamo volentieri, con la S. C. del Concilio, che il can. 459 § 4 vada facilmente sacrificato a *impellenti* ragioni del bene delle anime, come sono le dolorose necessità sopra prospettate; ma chi le scorgerà, codeste impellenti ragioni, nella semplice maggior facilità con cui i Vescovi, passando sopra al diritto di altri possibili concorrenti, potrebbero premiare parroci loro benevisi ?

« Per tali considerazioni non riteniamo neppure dubbio quanto scrivemmo e ripetiamo: ora, poi, abbiamo motivo di credere che la risposta dell'autorirà competente a chi ponesse il quesito, non sarebbe diversa dalla nostra ».

Sappiamo che queste osservazioni giuridiche, fuori ogni dubbio di grave rilievo e ben fondate, furono dalla Direzione proposte dietro suggerimento e per consiglio di un illustre Prelato, magna pars nella Commissione per la interpretazione au-

tentica del Codice. Esse, peraltro, riguardano il diritto *costituito,* perchè, quanto a diritto *da costituirsi,* non si vede ragione per cui il Vescovo di propria iniziativa non possa trasferire i parroci, senza bisogno alcuno di concorso o di esame, tenendo di vista il bene della parrocchia sia *a qua*, sia *ad quam.*

La Pontificia Commissione, chiamata a risolvere dei dubbi in proposito, ferma la sua attenzione sugli esami; ed è noto al postutto che il concorso non è che un esame di forma speciale, non vigente che in luoghi e diocesi speciali. È giusto perciò estendere al § 4 del can. 459, le dichiarazioni concernenti il § 3 dello stesso canone (1).

Riportiamo intanto le risoluzioni date il 24 nov. 1920 (2) perchè di un valore pratico sommo.

« **De examine parochorum**. — *In can. 459, § 3, 3.° Codicis praescribitur ut loci Ordinarius clericum, quem magis idoneum iudicat ad paroeciam vacantem, examini super doctrina subiiciat coram se et examinatoribus sinodalibus. Quaeritur:*

I. *Utrum huic examini subiici debeat clericus iam de una paroecia provisus,* toties quoties *de nova paroecia providendus erit, an vero sufficiat periculum semel factum pro prima paroecia.* — **R.** *Ad primam partem providebitur in secunda. A secundam partem*, affirmative *si translatio fiat* proponente ac suadente *Ordinario*, negative *si fiat* ad instantiam *parochi, nisi Ordinarius cum examinatoribus sinodalibus iudicet idoneitatem adhuc perdurare, eamque* esse sufficientem ad novam parochiam.

II. *Utrum examini subiiciendus sit parochus remotus a paroecia, qui ad tramitem can. 2154, transfertur ad aliam paroeciam.* — **R.** *Negative.*

III. — *Utrum pariter examini subiiciendus sit parochus qui ex officio transfertur ad aliam paroeciam, ad tramitem tituli XXIX, libri IV, canonum 2162-2167.* — **R.** *Negative.*

---

(1) Contrariamente cf. *Mon. Eccl.*, XXXI, 93, n. 21.

(2) Cf. A. A. S., XII, 573; *Mon. Eccl.*, XXXII, 358.

IV. — *Quid agendum si clerici, quos Ordinarius idoneos reputat, nolint examini subiacere, quod forte non semel accidet pro minoribus paroeciis.* — **R.** *Quatenus non sit provisum per responsionem ad primum dubium, Ordinarius recurrat ad S. Congregationem Concilii.*

V. — *Utrum periculum de quo in canone 996, §§ 2-3, dummodo coram ipsomet Ordinario et examinatoribus sinodalibus fiat, sufficere possit saltem ad provisionem pro prima paroecia.* — **R.** *Negative; nisi examen versetur etiam circa ea omnia, de quibus interrogandus sit clericus de paroecia providendus.*

VI. *Utrum examen, de quo in can. 130, § 1, sufficiat ad provisionem paroeciarum toto tempore quo sacerdotes illud subire tenentur, dummodo coram Episcopo et examinatoribus sinodalibus fiat.* — **R.** *Negative, salvo tamen praescripto § 2 eiusdem canonis* ».

Piace, anche a questo punto, riportare dal *Monitore Ecclesiastico* (1) e fare nostro il commento che si fa a questi dubbi.

« Su la provvista delle parrocchie così si esprime il can. 459: § 1. L'Ordinario del luogo, sotto grave obbligo di coscienza, è tenuto a conferire la parrocchia vacante a quel soggetto che stimerà *il* più adatto a reggerla, senza alcun riguardo a persone. § 2. In tal giudizio dovrà tenersi conto *non solo* della dottrina, ma ancora di tutte le qualità che si richiedono a ben governare *la* parrocchia *vacante*. § 3. Pertanto l'Ordinario del luogo: 1° non trascuri di far riassumere dall'archivio della Curia tutti i documenti che vi possono essere riguardanti il *chierico nominando*, nè di procurarsi prudentemente, anche da luoghi fuori della diocesi, tutte quelle informazioni che crederà opportune, anche segrete: 2° abbia in vista la disposizione del c. 130 § 2 (che cioè, *ceteris paribus*, debbono preferirsi coloro che più eccellano negli esami annuali del giovane clero); 3° infine sottometta il chierico a un esame sulla dottrina, innanzi a sè e agli esaminatori sinodali, dal quale esame, col

(1) XXXIII, 27 sg.

consenso dei medesimi esaminatori, potrà dispensare qualora trattisi di sacerdote già ben noto per cospicua scienza teologica ».

« Come è facile scorgere anche dal contesto, il negozio della provvista ha come due momenti principali: in un *primo* momento l'Ordinario, riflettendo dinanzi a Dio, con giudizio insindacabile, il cui peso grava tutto sulla sua coscienza, trasceglie mentalmente tra i molti candidati che si presentano al suo pensiero, *uno*, il più eccellente, come *possibile* parroco; in un *secondo* controlla, a così dire, l'esattezza di tale scelta con una speciale indagine sul candidato, *prima* sulla base di documenti e di informazioni, *poi*, da ultimo con un esame sulla dottrina, *qualora* non sia il caso di dispensarlo. Dopo di che la scelta passa dall'ordine di possibilità a quello reale, cioè diviene effettiva.

« Risulta da ciò: 1° che l'esame verte unicamente sulla dottrina teologica; 2° che anche su questo punto l'esame non è che l'ultima *ratio*, l'argomento conclusivo cui si ricorre *in mancanza di altri*; di guisa che, almeno teoreticamente, alla chiamata del candidato all'esame, dovrebbe premettersi all' Ordinario una discussione pregiudiziale, con gli esaminatori sinodali, se non sia cioè il caso di dispensare.

« Ciò premesso crediamo agevolissimo intendere le recenti risposte della Commissione Pontificia ai quesiti sull' esame dei parroci, risposte che, a lor volta, confermano nel modo più esplicito questo concetto che ci siamo fatti dell'esame.

« Invero, sebbene l'idoneità debba commensurarsi precisamente alla *vacante* parrocchia, pure in pratica ognuno sa che, trattandosi di *dottrina teologica*, la diversità che può offrirsi è soltanto di *grado* o di *intensità*. La dottrina teologica può perciò misurarsi e si misura nei vari soggetti senza alcuna relazione a questa o quella parrocchia: donde segue che la idoneità dichiarata già sufficiente per *una* parrocchia, può benissimo essere, anzi, ordinariamente è, sufficiente anche per molte altre. Qnindi, trattandosi di trasferire un parrocco da una parrocchia ad altra, il Vescovo e gli esaminatori sinodali, nella

discussione pregiudiziale da premettersi all' esame, dovrebbero unicamente giudicare sulla *perseveranza* della misura di dottrina giá constatata nel precedente esame, e sulla sua *sufficienza* anche per l'altra. Ciò è appunto espresso *ipsis verbis* nella prima risposta: « si Ordinarius cum examinatoribus synodali- « bus iudicet idoneitatem adhuc *perdurare* eamque esse *suffi-* « *cientem* ad novam paroeciam ». Quando ciò si verifichi, lo Ordinario può sempre, in qualunque caso, anche se proceda « ad instantiam parochi », dispensare dall'esame « super doctrina ».

« A rigore, stando ai termini del c. 459 § 3 n. 3, tale dispensa dovrebbe pur darsi *solo* quando ciò si verifichi, cioè previa discussione con gli esaminatori sinodali. La presente risposta della Commissione però ammette una larghezza maggiore, quando cioè il trasferimento da una parrocchia all'altra avvenga a *iniziativa* del vescovo (« proponente et suadente Ordinario », in opposizione a quando avvenga « ad instantiam parochi »), sia che tale iniziativa venga spontanea, sia e molto più se imposta al Vescovo dal diritto, com'è nel caso di *rimozione* e di *trasloco* amministrativo (can. 2154, 2162). Che in questi ultimi due casi, in cui la nuova provvista deve *imporsi* e, se del caso, subirsi, per una procedura, *di sè,* coattiva, tale maggior larghezza, sia necessaria, fu già dimostrato esaurientemente: in questi casi, fu visto, anche la prescrizione ben più rigorosa e giuridicamente più grave d'effetti, del *concorso* speciale, viene senz'altro dispensata dalla legge, come quella che porrebbe inciampo al conseguimento necessario del fine; quindi *a fortiori* può dispensarsi l'*esame* per disposizione di legge. Dunque in tali casi il Vescovo può senz'altro fare a meno di qualsiasi consulta, anche previa, degli esaminatori sinodali: « lex stat pro homine ».

« Ora, a meglio scrutare questi due casi, ben si vede che entrambi convengono in due caratteristiche: *a*) l'iniziativa parte dal Vescovo; *b*) egli vi è però costretto da circostanze che vietano la permanenza del parroco in una data parrocchia; e cioè, da circostanze inerenti alla *persona* del parroco, nel caso

della remozione; da circostanze inerenti all'*ambiente* in cui il parroco si trova, nel caso del trasloco. Se ora si confronta questo stato di cose con l'altro risultante del pari dall' iniziativa del Vescovo, ma *senza* costrizione, cioè, quando il parroco potrebbe benissimo esser lasciato nella sua parrocchia, ove non solo ha fatto, ma continuerebbe a fare del bene anche in futuro, si scorge subito che, relativamente alla certezza della idoneità perseverante e sufficiente, questo caso è anche *più* favorevole dell'altro. Invero, il Vescovo *costretto* nelle circostanze suddette, a rimuovere o traslocare il parroco, può anche dubitare della sufficiente idoneità del soggetto; può, in una parola, trovarsi nella condizione di dover scegliere un male minore per evitare il peggiore: ma quando spontaneamente, di sua iniziativa, solo dinanzi a Dio, senza alcun riguardo alle persone, e sotto grave obbligo di coscienza, ha giá giudicato che il parroco tale, se potrà fare ancor *bene* in una parrocchia, farà *assai meglio* in un'altra (c. 459 § 1 e 2), ha anche già ordinariamente risolte in modo che non si poteva sperar migliore, il giudizio sull'idoneità perseverante e sufficiente, non nel senso di scansare un male maggiore subendo il minore, ma nel senso preciso di passare di bene in meglio. Se dunque nel primo caso la legge stessa gli permette dispensare, perchè mai dovrebbe vietarglielo nel secondo, imponendogli così, quando il Vescovo procede di *sua iniziativa,* il medesimo obbligo che quando procede *ad instantiam parochi?* Infine, l' esame non serve che di controllo, e anzi solo in mancanza di meglio; ma quando il risultato di tal controllo è moralmente certo in precedenza, perchè imporlo? Ecco, dunque, come la logica più semplice già suggeriva quel che la Commissione ha stabilito.

« Ed ora una osservazione pratica e ovvia. Possono queste risposte applicarsi alla disciplina del *concorso* speciale, vigente da noi? Ossia, per ridurre tutto al punto in questione, potrà un Vescovo, fuori dei casi del can. 2154 e 2162, quando cioè di sua iniziativa, liberamente, non costretto dalle circostanze suddette, vuol provvedere una nuova parrocchia nominandovi il parroco di un'altra, dispensare dal concorso speciale, come po-

trebbe dispensare dall'esame se non vi fosse la legge del concorso ?

« Per quel che riguarda il diritto *da costituirsi,* cioè per la prossima riforma della legge del concorso, annunziata nel can. 459 § 4, non vi ha dubbio: le stesse ragioni ora enunziate per l'esame valgono, di per sè, per il concorso. É quindi da sollecitarsi e sperarsi una risoluzione della S. C. del Concilio in questo senso.

« Ma per quanto spetta al diritto *costituito*, ci sembra chiaro, salvo sempre miglior consiglio, che no. Non può infatti arguirsi *a pari,* poichè la legge del concorso è manifestamente più grave della legge dell'esame (1): inoltre nel c. 459 § 3 si prescrive una norma *direttiva nuova*; nel § 4 si preserva invece uno stato di diritto antico. Anzi la S. C. del Concilio, nel dare la sua decisione sulla dispensa dal concorso nel caso del trasloco a norma del c. 2162, la fondò, non su ragioni giuridiche, cioè sul diritto costituito, a norma del quale il concorso sarebbe stato obbligatorio anche nel caso del c. 2162, ma su ragioni di necessità, di adattare cioè la vecchia disciplina alle ragioni di salute delle anime che dettarono il canone suddetto. Tale adattamento non può farsi con interpretazione privata, ma con risoluzioni dell'autorità suprema: se questa ha creduto, per ora, doverlo limitare al c. 2162, non si può dunque allargarlo a casi non compresi in essi, ma si deve in questi, fino a nuova disposizione, stare all' antico. E che nelle disposizioni del c. 2154, 2162 non rientri il caso in questione fu già altre volte ampiamente dimostrato in queste pagine: la presente risoluzione lo conferma, trattando in due dubbi speciali dei due canoni, *dopo* aver dedicato un dubbio particolare al caso che ci occupa.

« I tre precedenti punti del dubbio riguardavano i già parroci e quindi, più che la propria interpretazione del can. 459,

(1) Sono anzi due procedimenti totalmente diversi, o meglio *inversi:* l'*esame* conchiude in definitiva il negozio della provvista, e serve a controllare la scelta *già* fatta; il *concorso* invece *apre* il negozio stesso, e serve a dare al vescovo gli elementi su cui *andrà* poi la scelta a lui riservata ».

§ 3 avevano per oggetto l' applicazione o meno della norma dell'esame a casi particolari; i successivi tre punti riguardano invece l'esame da subirsi dai chierici non ancora parroci, e perciò giovano alla interpretazione diretta del suddetto canone, ossia a meglio rilevare quello che, nelle parole della legge, si intende per esame ad « paroeciam assequedam ». Si domanda, infatti, se possa tener luogo di tale esame, nel quinto punto, quello che si tiene per l'ordinazione sacerdotale a norma del can. 996 § 2 e 3, e, nel sesto punto, quello che nel primo almeno dall'ordinazione deve darsi da ogni sacerdote, anche se già parroco o canonico, a norma del can. 130: sempre, s' intende, che s'adempia la condizione della qualità richiesta negli esaminatori dal c. 459.

Per meglio intendere la portata di questi dubbi, giova tener presente quello che avviene in alcune regioni, p. es. nella Francia, specialmente in seguito alla penuria del clero per cui assai più sono le cure (parrocchie o vicarie) da provvedere, che non i soggetti disponibili. Il vescovo, appena i chierici hanno ricevuto l'ordinazione sacerdotale è quindi costretto a inviare senz'altro i neo-sacerdoti non solo a coadiuvare i parroci, ma spesso anche al governo di parrocchie sprovviste. Questi giovani sacerdoti appena poco tempo innanzi hanno subìto un severo esame *super doctrina* per l'ordinazione; è sempre necessario che lo ripetano, prima di essere inviati alla parrocchia? Non può quell'esame già subìto, tener luogo di questo da subire? Che cosa infatti richiede il can. 459 § 3 n. 3? Che si abbia l'esame *super doctrina*: e che si faccia « coram Ordinario et examinatoribus synodalibus ». Ora la parola *super doctrina* nel caso non può riferirsi ad altro che alla « doctrina theologica et pastoralis », ossia a tutto quello che è necessario alla cura delle anime. D'altra parte l'esame d'ordinazione, a norma del c. 996 § 2 e 3 riguarda appunto la dottrina teologica, e vien data ampia facoltà ai vescovi di stabilirne il *metodo* e la *materia*. Niente dunque vieta da parte della materia che vi si introducano tutte quelle discipline che dovrebbero essere argomento dell'esame per la cura parrocchiale; niente vieta, per

parte del metodo, di stabilire che sia tenuto, tale esame, dinanzi al Vescovo e agli esaminatori sinodali, come vuole il can. 459. Quest'ultima supposizione è già introdotta nella formola stessa del dubbio: non restava quindi che l'altra, la quale viene perciò opportunamente inserita nella risposta « Affirmative, dummodo examen versetur etiam circa ea de quibus interrogandus est clericus ad paroeciam promovendus ».

« Abbiamo sentito dire, da alcuni, che questa risposta equivale, in pratica, a un *Negative*, perchè 1° essendo l' esame di ordinazione, come tale, destinato ai candidati pel sacerdozio, e non pel regime parrocchiale, non sarebbe possibile nè giusto inserire nel programma obbligatorio d' esame tutta la materia pastorale, oratoria, sociologica, etc., che si richiede per l'esame parrocchiale; tanto più: 2° che l'esame parrocchiale dovrebbe anche avere in vista i *particolari* bisogni della parrocchia vacante. Ci sia però lecito rispondere che, anche riconosciuta la diversità tra candidati al semplice sacerdozio e al regime parrocchiale, per cui non può obbligarsi, p. es., a un esame *per conciunculam* chi non ha alcuna vocazione per la predicazione sacra, niente vieta però di istituire due diverse categorie d' esame *ante ordinationem*, una per chi *non* è candidato al ministero parrocchiale, l'altra per chi lo è: la prima potrà farsi come attualmente; la seconda, dovendo farsi *coram Episcopo et examinatoribus synodalibus*, potrà invece arricchirsi degli elementi necessari al regime pastorale. E in genere, quando è giunto nel seminario il momento degli esami d'ordinazione, la capacità del promovendo è sufficientemente nota ai Superiori perchè possano pur giudicare della ragionevolezza con cui l'alunno opta per l'una o per l'altra forma di sacerdozio. Quanto poi all'altra difficoltà, crediamo che non vada tanto esagerata la diversità fra loro delle parrocchie minori, alle quali si destinano i neo-sacerdoti. Oggimai, con la facoltà di comunicazioni sì accresciuta, in una stessa diocesi, la diversità tra i bisogni di varie parrocchie è grandemente livellata: a segno che anche ove vige il regime speciale dei concorsi, si va sempre più diffondendo il sistema dei *concorsi generali*, per cui si di-

chiara l'idoneità generica al ministero parrocchiale, o almeno ad alcuni gradi di esso, in guisa che anche i *concorsi* vanno ormai assimilandosi largamente agli *esami:* ed è forse questa la ragione precipua per cui si prospetta nel § 4 dello stesso canone la futura sparizione del sistema dei concorsi speciali; come sembra esser questa la via più adatta a preparare tale riforma.

« Abbiamo sopra accennato alla circostanza speciale che può aver determinato *l'affirmative* della risposta: essere cioè incongrua la ripetizione dell'esame alla distanza di *poco tempo,* — qualche mese, fors'anche qualche giorno, — quanta ne intercede, nel caso sopra indicato, tra l'ordinazione e la provvista alla parrocchia. Ma va rilevato che tale circostanza non appare punto nè dal dubbio, nè dalla risposta: perciò deve concludersi che essa non è determinante, nè quindi limita la portata della risposta stessa. Cioè può questa applicarsi anche al caso in cui la provvista della parrocchia avvenga *molto* tempo dopo l' esame d'ordinazione.

« E giustamente: si comprende infatti che il sacerdote il quale ha superato felicemente un esame d'ordinazione che abbraccia anche tutto il fabbisogno pastorale, e che poi, invece di essere destinato subito al governo della parrocchia, ha fatto un *lungo* tirocinio pratico come vice parroco, può bene, anche, anzi specialmente, dopo vari anni, trovarsi in condizione migliore quanto all'idoneità al regime parrocchiale, di chi senz'altro passa dall'ordinazione alla parrocchia.

« Il fondamento giuridico, poi, di queste risposte, si ha sempre nella clausola aggiunta al n. 3 del § 3 di questo canone, cioè nella facoltà di dispensa data all'Ordinario, allorchè questi insieme con gli esaminatori, è moralmente certo e persuaso della dottrina dell'esaminando, in ossequio al principio « *Eum qui certus est, certiorari ulterius non oportet* ». Tale persuasione può benissimo fondarsi sull'esame antecedentemente superato, sia dopo l'ordinazione (nel caso del parroco da trasferire), sia prima (nel caso del candidato alla cura), specialmente quando vi sia aggiunta la conferma sperimentale del buon ri-

sultato ottenuto nel tirocinio pratico, come nell'esercizio effettivo, della cura stessa.

« D'altra parte deve riflettersi all'ampia facoltà che il Codice concede al vescovo di richiamare ad esame i parroci, confessori, predicatori, etc., *toties quoties* la presunzione della loro idoneità debba cedere al contrario stato di fatto (cfr. c. 877 § 2, 1340 § 2): poichè l'esame non fa infine che creare codesta presunzione, e in maniera sempre meno efficace della riprova sperimentale, è ben logico che non si sia ormai più rigorosi del necessario nell'esigerlo.

« La risposta al sesto punto, se cioè potesse tener luogo dell'esame per i parroci l'esame che ogni neo-sacerdote deve dare per almeno tre anni di seguito dopo l'ordinazione, a norma del can. 130, ha invece ricevuto una risposta incondizionatamente negativa; evidentemente per le contrarie ragioni a quelle che han giustificato la risposta affermativa al punto precedente. Anzitutto cioè appar manifesta la quasi impossibilità morale di includere in questi esami annuali « ea omnia circa quae est interrogandus clericus ad paroeciam promovendus »: impossibilità che risulta non solo da parte della materia, ma anche da parte del diritto dell'esaminando, non potendosi obbligare tutti, come s'è visto, ad acquistare la dottrina e perizia necessaria al governo pastorale, e molto meno a subire su ciò l'esame. Nè sembra davvero opportuno, come abbiamo suggerito per l'ordinazione, istituire due categorie di esami annuali e di esaminandi; ciò qui tornerebbe, a prescindere da altre considerazioni, a un moltiplicare gli enti senza alcuna necessità, a un complicare, invece che semplificare, gli esami parrocchiali. Del resto questi esami, a norma del can. 130, non hanno, a differenza di quelli dell'ordinazione, tanta latitudine da potervi inquadrare l'esame parrocchiale: trattasi infatti di esami « in diversis sacrarum scientiarum disciplinis *antea opportune determinatis* », vale a dire di materie *speciali* da determinarsi dal Vescovo in antecedenza a ogni dato periodo; le quali materie, analogamente a quelle del can. 131 immediatamente seguente, possono anche essere materie di perfezionamento dottrinale, di

ordine ben superiore a quello che si svolge negli esami d' ordinazione o di abilitazione parrocchiale; tanto è vero che gli stessi *parroci* sono obbligati a subirli, come è esplicitamente detto nel can. 130 « sacerdotes omnes, etsi *beneficium paroeciale sint assecuti* ». Infine, che la funzione di tali esami non sia quella di *supplire* gli esami parrocchiali, era già stabilito dal Codice, come opportunamente richiama la risposta della Commissione, in quanto nel Codice era già detto non solo al canone 130 § 2, ma nello stesso can. 459 § 3, che del successo ottenuto in tali esami il vescovo deve tener conto nel conferire le parrocchie, come gli altri uffici: era dunque attribuita chiaramente a tali esami una funzione *sussidiaria*, integrativa e per ciò stesso era esclusa la funzione suppletiva o d'equipollenza all'esame parrocchiale. Si potrebbe da ultimo accennare che, dopo la risposta affermativa al punto precedente, la questione circa gli esami annuali diveniva affatto superflua, perdendo ogni scopo pratico: se cioè gli esami d'ordinazione sono, in concreto, anche esami parrocchiali, non v'è più bisogno di erigere a esami parrocchiali gli esami annuali.

« Concludendo, vediamo già abbastanza bene quello che accennavamo in principio, potersi cioè dire che all'esame dei parroci, l'Ordinario può sempre premettere la questione pregiudiziale, se non sia il caso di dispensare: non solo, infatti, se si tratta di secondo o ulteriore esame parrocchiale, ma anche quando si tratta del primo, l'eventualità della dispensa ha tutta la desiderabile ampiezza. E quando essa non bastasse a comprendere ogni caso in cui il Vescovo abbia la morale certezza dell'idoneità del candidato, rimane aperta la via alla dispensa per rescritto pontificio, come accenna la risposta al punto quarto.

« Di qui possono dedursi, o meglio confermarsi, due caratteristiche della nuova legislazione ecclesiastica: l'una di deferire quanto più si possa al giudizio, *onerata coscientia*, del Vescovo, come quello che più specialmente è stabilito dallo Spirito Santo a regger la Chiesa di Dio. L'altra, quella di porre sollecitudine non solo a un buon ingresso in un officio, ma

ancora, e ancor più, al buono e perseverante esercizio in esso: il rigore negli esami d'ammissione alla cura si è a sufficienza temperato, a misura che è cresciuta la facoltà degli esami di controllo del suo esercizio, e la facilità della remozione; sembra quasi tradursi qui sapientemente in pratica il « Non quis incoeperit.... ».

« Non occorre poi rilevare che in tutto ciò si dà una *facoltà* all'Ordinario, di dispensare, non già un vero *diritto* allo esaminando all'esenzione; n'è v'è bisogno di confermare, dopo il già detto nel precedente articolo, che quanto viene qui stabilito per l'esame, non vale senza altro pel concorso: la differenza tra i due casi apparisce ora anche più grande e evidente. A farla diminuire e a eliminarla poi non v'è miglior via che domandare le opportune facoltà per sostituire al regime dei concorsi *speciali* quello dei concorsi *generali,* i quali, come è ovvio, somigliano assai più davvicino agli esami. Ma parlare ora di tale argomento esula dal proposito prefissoci di commentare la risposta della Commissione: non è escluso però che possiamo ritornarvi sopra ».

Ci pare; così, di aver detto abbastanza su tale punto: dei *concorsi generali* faremo parola anche noi dopo aver esposta la dottrina sui concorsi speciali.

CAPO V.°

Preliminari del concorso.

Per maggior chiarezza giova notare: — 1.° In linea generale il concorso speciale va celebrato quando il beneficio è reso vacante almeno di dritto (1) e fra sei mesi dalla vacanza (2). —

(1) Tit. 7 Decr. III. Questo principio è confermato nel Codice.

(2) Cf. can. 458; 1432, § 3. Durante la vacanza il *Codice* dispone al can. 472 che l'Ordinario nomini un economo con un congruo assegno. Cf. can. 1481. Per l'Italia pensa il Fondo del Culto: cf. d'Angelo, *Dei vicari parr.*, p. 27 sg. *L'interim* intanto lo assumerà il primo cooperatore, ovvero il parroco viciniore secondo avrà stabilito

2.° In alcune regioni (1) si è introdotto l' uso di celebrare i *concorsi generali* due o più volte l'anno: nel quale caso l'esame per la scienza si fa in qualunque epoca per ottenere l'abilitazione generica a divenir parroco, quello speciale per gli altri requisiti si fa alla vacanza de' singoli benefici. Gli approvati nella scienza, dichiarati idonei, si considerano tali per uno spazio di tempo più o meno lungo, secondo gli statuti particolari, trascorso il quale debbono sottoporsi a nuovo esame (2). Riparleremo di questi concorsi. -- 3.° Nei concorsi speciali il giudizio è comparativo sempre, mentre nei concorsi generali per la scienza si stabilisce solo una graduatoria che si terrà presente nell'esame speciale, e negli altri esami fuori concorso il giudizio è singolare (3).

Qui intendiamo parlare del concorso speciale, sia di quello che si celebra contemporaneamente per il doppio requisito di scienza e qualità morali, sia di quello che ha luogo per le doti soltanto, dopo celebrato il concorso generale in altro tempo, nel quale caso il giudizio definitivo va sempre emesso cumulativamente. E dapprima si noti che nulla vieta agli Ordinari di in-

---

il Vescovo nel sinodo. Can. 272, nn. 2-3. — E' certo poi che l'economo, nominato parroco della stessa chiesa, può continuare benissimo ne la detta amministrazione. Cf. can. 334, § 2, *a pari*.

(1) Per il Belgio e la Francia, cf. Bargillat, II, 863; per la Germania ed Austria, cf. Vidmar, *Comp. iuris eccl.* [3], p. 406; per la diocesi di Milano, S. C. C. 17 dec. 1904 in Oietti, v. *Concursus*, n. 1424. Cf. Wernz, II, 827 sch.

(2) P. es. in Austria l'esame per la scienza va ripetuto da chi degli approvati non ottenne un beneficio fra sei anni dall'ultimo concorso generale in cui ebbe l'approvazione. Cf. Oietti, *l. c.*; Vidmar, *l. c.*

(3) Per gli esami fuori concorso si tenga: — *a*) I presentati vanno sottoposti ad esami dall'Ordinario, il quale può servirsi di esaminatori anche non sinodali. Cf. can. 149; 389; 1464, § 2. — *b*) I vicari parrocchiali invece (can. 471, § 2) e gli altri parroci, quando non deve aver luogo il concorso, vanno sottoposti ad esami dall'Ordinario con esaminatori sinodali. col cui consenso l'Ordinario può anche dispensarne chi egli crede degno. Can. 459. — *c*) Trattandosi di esame con giudizio cumulativo per la scienza e per le qualità (can. 459, § 2), ma sempre singolare, può bastare che si faccia anche solo orale, quanto alla scienza, ed in lingua volgare. Cf. *Mon. Eccl.*, XX, p. 232. — *d*) A quest'esame poi, com'è chiaro, si può chiamare anche uno solo. Abbiamo già esaminata la disciplina vigente circa questi esami nelle traslazioni.

dire simultaneamente un solo concorso per due o più parrocchie vacanti: in tal caso il Vescovo ha libertà di scegliere fra gli approvati chi crede più idoneo per ciascuna parrocchia (1) nè è obbligato di accogliere la rinunzia di chi si ricusa di accettare la parrocchia da lui offertagli; può anzi obbligare costui ad accettarla senz'altro (2).

Forma sostanziale del concorso, secondo il Tridentino, è che si chiamino all'esame i chierici atti ad amministrare la parrocchia vacante e si dia adito agli altri di concorrere, sicchè, chiamandovisi un solo, il concorso sarà nullo (3). L'*editto* pubblico però non è prescritto assolutamente, essendo stato ciò lasciato in facoltà del concilio provinciale di stabilirlo: qui stabilito, va tale formalità osservata (4). Oggi è quasi da per tutto introdotto l'uso di bandire il concorso o per editto pubblico affisso alle porte della Cattedrale e della chiesa parrocchiale vacante (5), ovvero con apposita lettera di convocazione pubblicata nel bollettino ufficiale diocesano, modo quest'ultimo più logico, più sicuro e più consono alla odierna disciplina ecclesiastica, e con l'affissione nella cancelleria della curia (6).

Può indire il concorso non solo il Vescovo, ma anche il vicario capitolare, se la vacanza dura da un anno (7).

(1) S. C. C. 20 iul. 1889, in forza del *Cum illud*. Cf. *Mon. Eccl.*, VI, I, 151; Gennari, *Quist. can.*[2], q. 330, p. 401.

(2) Crediamo che possa dirsi lo stesso nel caso che il concorrente abbia esplicitamente dichiarato, nella domanda, a quale parrocchia egli abbia inteso concorrere. Chi si presenta al concorso, di fatto, non per causa di onore soltanto, mentre acquista il diritto di ottenere un beneficio, se ritrovato più idoneo, contrae d' altra parte lo obbligo di accettare la parrocchia che gli si conferisce secondo le regole canoniche, Cf. Gennari, *l. c.*

(3) È noto il principio: « *Ubicumque pluralitas pro forma exigitur, nunquam resolvitur in singularitatem* ». Bandito però regolarmente il concorso sarà valido se il concorrente è uno solo, o se qualcuno viene invitato dal Vescovo a prendervi parte.

(4) S. C. C. in Garcia, p. 9, c. 2, n. 36. Cf. *Mon. Eccl.*, III, II, 25.

(5) Il tempo della durata dell'affissione di questo editto non è prescritto: è solito tenervelo per dieci giorni, facendosi dal rispettivo sagrista regolare attestato della seguita affissione e defissione. Tutto questo però non è prescritto dai ss. canoni, S. C. C. 3 mart. 1877. Cf. *Mon. Eccl.*, I, 283; III, II, 56.

(6) Gli avvisi di concorso per gli uffici della curia romana si pubblicano in *Acta Ap. Sedis* e alle porte del dicastero.

(7) Cf. can. 455, § 2, 3.° Quanto ai Prelati *nullius* essi possono

L'editto o avviso di concorso deve contenere: la data precisa di affissione, trattandosi di editto e il tempo concedùto ai candidati per farsi iscrivere e per presentare i titoli; si è solito fare anche espressa menzione dei giorni in cui saranno tenuti gli esami, sia scritti che orali.

Circa il tempo per la *iscrizione* si noti: — *a*) Non si suole mai concedere meno di quindici giorni da quello dell'indizione, per poter presentare la regolare domanda. Nei dicasteri romani si concede per solito un mese e molti Vescovi seguono lodevolmente questo sistema. — *b*) Tale tempo va compiuto a norma dei ss. canoni, e perciò spira a mezza notte dell' ultimo giorno indicato (1). — *c*) È tempo *utile* (2); è perciò fondatissima opinione, quella che afferma potersi ammettere concorrenti anche pochi momenti prima dell'esame, tuttocchè non iscritti regolarmente, purchè però gli esami non sieno ancora cominciati e costoro dimostrino il loro legittimo impedimento. Ciò asseriamo sull'autorità della giurisprudenza ecclesiastica, e sulla sentenza unanime dei DD., basata su ragioni di equità (3): e si noti che non osterebbe una esplicita clausola dell'editto la quale proibisse una simile ammissione, nè il reclamo dei concorrenti iscritti nel termine. — *d*) Se nel termine prefisso nessuno si iscrive, il Vescovo può indire un nuovo concorso, e cosí ancora altri nel corso del semestre concessogli dal dritto per

farlo soltanto se hanno la omnimoda giurisdizione quasi episcopale con facoltà di congregare il sinodo; in contrario l'editto dev'essere pubblicato dal Vescovo viciniore. S. C. C. feb. 1588; 26 sept. 1615 in *Mon. Eccl.*, III, II, 55. Cf. can. 319.

(1) Can. 32.

(2) Can. 35.

(3) Il Tridentino, *l. c.*, ordina: « *Transacto constituto tempore, omnes qui descripti fuerint, examinentur* »; però l' equità suggerisce che molti, come meglio si può, vengano ammessi al concorso e che tutti siano esaminati. Cf. Pignatelli, I, 1, n. 42. Va qui applicato il *criterio* seguente, c. *Si ita quis.* ff., de vulg. et pup., n. 6: « *Ubi concurrit aequitas, etiam post tempus, re tamen integra, quis admittitur quando non est effectum deterius ius illius, cuius causa tempus fuit limitatum* ». S. R. Rota, 6 mar. 1592; S. C. C. 19 sept. 1761 e 7 mar. 1885; Barbosa, I, 44-45; Laurenio, I, 3, q. 182, n. III, il quale vorrebbe estendere tale dritto anche a chi non è legittimamente impedito di presentare a tempo debito la domanda; a torto però, opponendovisi una decisione S. C. C. 7 iul. 1625; Ferraris, v. *Concursus*, II, 17; Reclusio, I, 3. Cf. *Mon. Eccl.*, IV, I, p. 16, 27.

conferire il beneficio (1), sebbene non sia tenuto, potendolo conferire senz'altro sin dal primo concorso andato deserto (2).

Quanto all'*ammissione* dei candidati ossia *iscrizione* al concorso si tenga presente che tutti i sacerdoti (3), diocesani o estradiocesani (4), hanno diritto ad essere ammessi, purchè non indegni ed inidonei (5) per le norme generali (6) ovvero per gli statuti diocesani (7). In quest'ultimo caso il Vescovo può

---

(1) Se tutti i candidati vengono riprovati il V. può ben indire un nuovo concorso, se non è passato il semestre.

(2) Cf. Gennari, *Quist. can.* [2], q. 4, p. 6; *Mon. Eccl.*, IV, I, 27.

(3) Si prescrive al can. 453: « *§ 1. Ut quis in parochum valide assumatur, debet esse in sacro presbiteratus ordine constitutus. — § 2. Sit insuper bonis moribus, doctrina, animarum zelo, prudentia, ceterisque virtutibus ac qualitatibus praeditus, quae ad vacantem paroeciam cum laude gubernandam iure tum communi tum particulari requiruntur* ». Oggi, quindi, non può più parlarsi di diaconi o di età non compiuta.

(4) Gli estradiocesani possono venire esclusi da statuti particolari. S. C. C. 22 maii 1784; 2 aug. 1845.

(5) Si noti che può essere rigettato chi non è nè degno nè idoneo, non già chi è solo inidoneo, poichè della idoneità devesi giudicare nel concorso medesimo. S. C. C. 7 dec. 1720; 22 iun, 1850; 7 mar. 1885. Cf. Gennari, *Quist. can.* [2], q. 5, p. 7; q. 565, p. 715.

(6) Al concorso per la parrocchia vacante a causa di resignazione fatta nelle mani del Vescovo, questi non può ammettere i consanguinei, affini, o i familiari, tanto suoi quanto degli altri collatori ovvero del resignante. Ben. XIV, *Inst.*, 42. E così non sono da ammettersi coloro che sono notati d'infamia o di mala vita, giustamente o ingiustamente. S. C. C. 23 sept. 1673; 21 nov. 1739; 30 mart. 1743; 7 dec. 1720. Cf. *Mon. Eccl.*, III, II, p. 57; Gennari, *Consult:* [2], II, p. 413. Per i regolari secolarizzati cf. can. 641, 642: intanto i VV. abbiano presente il can. 1442. — Al concorso quindi può e deve essere ammesso anche un parroco o un canonico, nè questi è obbligato a rinunziare al beneficio, già posseduto, prima del concorso. In questo caso, se il già parroco ottiene il beneficio vacante per cui si è celebrato il concorso, il Vescovo non può conferire di risulta la parrocchia lasciata a nessuno degli altri concorrenti, sebbene approvati. Lo potrebbe solo se, prevedendo il Vescovo l'approvazione del parroco, lo invitasse a rinunziare (se vi sono ragioni) alla sua parrocchia, sì da restare anch'essa vacante pel concorso. Cf. Gennari, *op. cit.*, q. 416, p. 506; *Monit. Eccl.*, XXXI, 90.

(7) La S. Congregazione qualche volta, trattandosi di legge diocesana sinodale, ha deciso che poteva ben estendersi la esclusione dal concorso, anche se trattavasi di benefici riservati. S. C. C. 12 dec. 1891. « Se debba dirsi lo stesso — insegna Gennari, *l. c.*, pagina 716 — di qualunpue altra legge diocesana che riguardi, non la condotta morale o la idoneità dei sacerdoti, ma la loro perfezione, come sono quelle delle conferenze dei casi, della confessione settimanale, dei santi esercizi ecc. non osiamo assicurarlo. E' vero che

benissimo escludere gli indegni anche procedendo *ex informata conscientia* (1).

La richiesta d'iscrizione si fa in iscritto, e il Vescovo, a mo' di rescritto, a calce vi segna l'ora e il giorno dell'accettazione firmando il documento da conservarsi in atti, e munendolo del proprio sigillo.

Se vi ha la proibizioue di palesare a chicchessia i nomi dei concorrenti, questa va rigorosamente osservata (2). Si noti che la S. Congregazione qualche volta ha annullato i concorsi dai quali venne escluso, senza legittima causa, qualcuno che presentò a tempo debito la regolare domanda (3). Infine giova notare come un ecclesiastico può pigliar parte ad un concorso non solo per ottenere il beneficio, ma *honoris causa tantum*, nel quale caso ne va fatta esplicita menzione nella domanda (4).

L'avviso o editto di concorso deve inoltre contenere un termine per la *presentazione di tutti i documenti* con cui i candidati provano le loro attitudini e qualità. Detto termine suol essere lo stesso che quello utile per presentare la domanda di ammissione, ma può anche essere diverso, e Benedetto XIV (5) è rigoroso nello stabilire che, spirato quel termine, non si accettino più documenti. Tuttavia dallo spirito della benedettina Costituzione ben possiamo argomentare e ritenere che, se un concorrente all'ultimo momento giustifica, secondo abbiamo notato, la sua tardiva comparizione, il termine già trascorso non gli è di ostacolo a consegnare gli elementi per dimostrare le sue qualità ed i suoi meriti. La cosa è logica da sè, quando gli attestati hanno un nesso con la persona (6).

nei concorsi vogliono osservarsi le leggi diocesane; ma è vero altresì che, come insegna Garcia (*De ben.*, IX, 2, n. 209), quando non vi ha impedimento di diritto comune, non è in potere del Vescovo escludere qualcuno dal concorso ». Cf. intanto can. 125, 126, 130, 131, 2376, 2377.

(1) Gennari, *op. cit.*, q. 433, p. 537 sg. Cf. Cost. *Cum. illud.*, VII.

(2) Gennari, *op. cit.*, q. 536, p. 679.

(3) S. C. C. 18 sept. 1852. Cf. Cappello, *op. cit.*, II, p. 107.

(4) Può il Vescovo obbligare un simile concorrente ad accettare la parrocchia? — Ci pare di no, a norma del can. 1436, cui non osta il can. 128.

(5) Cost. *Cum. illud.*, § 16, II.

(6) Cf. *Mon. Eccl.*, III, II, p. 57; IV, I, p. 17.

Questi documenti possono essere giudiziali e stragiudiziali (1) e tendono a provare le qualità, i meriti, le cariche sostenute ecc., prove della maggiore attitudine nei concorrenti. Vanno presentati al cancelliere vescovile, il quale ne estrae e compila delle note sommarie circa i meriti e le qualità dei candidati, note che poi egli, prima della lettura dei lavori e dello scrutinio, dovrà presentare al Collegio degli esaminatori, e che in ultimo brucerà o conserverà nell'archivio segreto (2).

Si è soliti inoltre di inserire nell'avviso anche la *data certa* dell'esame con la determinazione dell'ora e del luogo; se ciò non è fatto, a tutti gli iscritti deve personalmente intimarsi il giorno preciso in cui avrà luogo l'esame scritto, non bastando un secondo editto (3). Non sarà inutile infine notare come, chiusa la iscrizione, non vi sia obbligo assoluto di procedere immediatamente all'esame.

Si chiede: fissato l'esame per un giorno, può il Vescovo differirlo ? — Può (4): senonchè la proroga non è di obbligo ma facoltativa; occorre una giusta causa o un ragionevole impedimento; può essere unica o molteplice, purchè però in complesso non si oltrepassino i venti giorni (5), sebbene la S. Congregazione abbia qualche volta riconosciuta valida una proroga maggiore (6).

Nel giorno determinato nell' editto, ovvero nell' intimazione personale, nell'ora e nel luogo prestabilito, tutti gli iscritti hanno diritto di presentarsi e chiedere di essere esaminati, disponendo il Tridentino: « *Transacto constituto tempore, omnes, qui descripti fuerint, examinentur* ».

Si noti: — *a*) Tutti gli iscritti hanno il diritto, ma non il dovere, di essere esaminati, non essendovi nel foro esterno mez-

---

(1) Di questi documenti alcuni sono *sine quibus non*, p. e. la bolla di ordinazione o l'attestato di confessione frequente, se richiesto per le legge particolare sinodale, ecc., come si è notato.
(2) *Cum illud*, § 16 III-V.
(3) Monacelli, *adnot.* ad form. X, nn. 6-7.
(4) S. C. C. 21 nov, 1739; Pallottini, V. *Concursus*, § I, n. 151; Massobrio, III, 7, n. 2; Gennari, *Quist. can.* [2], q. 95, pag. 141.
(5) Pio V, *In conferendis*, § 5.
(6) S. C. C. 26 nov. 1661 in *Monit. Eccl.*, III, II, p. 56.

zo alcuno di costringimento, e perciò chi non si presenta affatto o chi si presenta quando già l'esame è cominciato, almeno con la dettatura del testo evangelico e dei casi (1), si ritiene come se abbia rinunziato al suo diritto ed il concorso si deve avere come valido, anche se degli iscritti se ne presenta uno solo (2). Nè il fatto di non essersi presentati gli altri, pur se in quel giorno sia avvenuto un temporale da impedire qualunque viaggio, é causa bastevole per ottenere una dilazione (3). — *b*) Abbiamo già notato come, *re adhuc integra,* venendo un nuovo candidato che giustifichi la causa della sua tardiva comparizione, deve essere ammesso all'esame, come anche può consegnare al cancelliere i titoli. — *c*) In forza di tale dritto, la esclusione dall'esame di un iscritto, comparso regolarmente nel tempo e luogo stabilito, implica una violazione delle leggi essenziali del concorso, il quale perciò resta senz'altro nullo (4). — *d*) Ogni candidato può presentare al presidente, il Vescovo o vicario, formale ricusa di sospetto contro uno o più degli esaminatori invitati: il Vescovo deve ben ponderare fatti e ragioni esposte, e, persuadendosi della fondatezza del reclamo, deve senz'altro sostituire l'esaminatore o gli esaminatori sospetti con altri, che non facciano accogliere dubbi di fedeltà e sincerità nell'esercizio del loro delicatissimo officio (5).

CAPO VI.°

Esami.

I concorrenti vanno sottoposti a doppio esame, scritto ed orale, perchè possano dar seria prova della loro scienza secondo desidera la Chiesa. Una volta, come si è notato, l'esame era tutto orale, niente richiedendosi in iscritto: gli inconvenienti

(1) S. C. C. sept. 1587. Cf. *Mon. Eccl.*, IV, I, p. 17.
(2) Cf. Pignatelli, II, I, nn. 49, 50, 51.
(3) S. C. C. 6 aug. 1593; 7 maii et 9 iul. 1735.
(4) S. C. C. 2 dec. 1634 et 12 maii 1635 in Pignatelli, *l. c.*, n. 47; 26 mart. 1735; 24 nov. 1781; 7 aug. 1841; 26 aug. 1854.
(5) S. C. C. 26 nov. 1661.

però, in caso di appello, fecero riconoscere la necessità dell'esame scritto, precettato dalla S. Congregazione del Concilio (1). Tuttavia con ciò non si volle eliminare l'esame orale, che, anche oggidí, deve compiersi a norma della Cost. *Cum illud* (2), affinchè gli esaminatori possano formarsi un retto giudizio delle cognizioni dei concorrenti e della loro idoneità al ministero parrocchiale. È deplorevole uso quello di omettere questo esame orale: chè se per la validità del concorso, in sè, può bastare il solo esame scritto, tuttavia, appellandosi, la S. Sede potrebbe benissimo annullarlo, e indirne un altro (3).

Prima di esaminare le modalità che accompagnano questi esami, gioverà dire qualche cosa del collegio davanti al quale i concorrenti debbono dar prova della loro scienza e capacità.

Un tale *collegio* (4), adunque, si compone del presidente, dei giudici, del cancelliere. — *a*) *Presidente* è il Vescovo o il suo vicario generale (5), ed in sede vacante il Vicario capitolare o l'Amministratore apostolico. Questa presidenza appartiene alla forma essenziale del concorso, secondo prescrive il Tridentino, ed ogni concorso altrimenti tenuto è senz'altro nullo. — *b*) *Giudici* del concorso sono soltanto gli esaminatori sinodali o prosinodali, regolarmente nominati (6), in numero non minore

---

(1) *Instructio*, 16 nov. 1720.

(2) § 16, IV.

(3) Cf. Gennari, *Consult.* [2], II, p. 441. Cf. tuttavia *Sinodo di Pisa*, app.

(4) La collegialità trova riscontro in tutti i più reputati canonisti. Cf. tuttavia *Sinodo di Pisa* in *Mon. Eccl.*, IV, I, 59.

(5) I poteri gli vengono dal generale mandato. Leurenio, I, III, q. 205, n. 2. Il *Codice* non richiede speciale mandato su tale punto, e perciò vige lo stesso dritto. Can. 368. Il vicario anzi può tenere la presidenza anche quando il Vescovo non fosse impedito. Barbosa, I, II, n. 32. — La prassi comune ha ricevuto che nel concorso, presiedendo il Vescovo, possa intervenire ed interrogare anche il vicario, senza voto però, come assessore solamente, ossia assistente al Vescovo. *Mon. Eccl.*, IV, I, 58.

(6) Abbiamo trattata questa materia in apposito studio, al quale rimandiamo i lettori: d'Angelo, *Gli esaminatori prosinodali*. Casalmonferrato, 1916. Gioverà intanto notare, o norma del *Codice:* — *a*) gli esaminatori sinodali vanno nominati nel sinodo (can. 385, § 1), i prosinodali dal Vescovo col consiglio del capitolo (can. 386); — *b*) durano in carica sino al nuovo sinodo o per un decennio completo se il sinodo non si celebra in questo tempo (can. 387); — *c*) per ve-

di tre (1), e solo essi, per cui, intervenendo esaminatori non sinodali, anche oltre i tre sinodali, e dando il loro voto, il concorso è senz'altro nullo (2). Poichè in ogni diocesi oggi deve esservi un numero di esaminatori sinodali, numero che, pur rimesso al prudente giudizio del Vescovo, tuttavia non può essere inferiore a' quattro, nè superiore a' dodici (3), il Vescovo ha facoltà di scegliere quelli che vuole, i quali piglino parte al concorso (4). Essi vengono invitati, in forma affatto riservata, di adunarsi il giorno indicato (5), e senza una legittima causa non devono esimersi (6), devono anzi adempiere, con scru-

---

nire rimossi occorre una causa grave ed il consiglio del capitolo (can. 388); — *d*) se canonici, restano scusati dal coro col dritto alle distribuzioni quando pigliano parte a qualche concorso (can. 420, § 1, 14).

Nell'antico dritto gli esaminatori dovevano prestar giuramento, per modo che senza questo solenne adempimento il concorso tenuto alla loro presenza era irrito e nullo: deve dirsi lo stesso anche oggi? — Crediamo di no: il Codice, di fatto, ha mutata la disciplina tridentina quanto agli esaminatori, nè richiede il giuramento, come il Concilio richiedeva. Si noti poi che, quando il legislatore desidera detto giuramento anche negli esaminatori, lo dice esplicitamente, p. e. nel can. 2144, cosa che non fa parlando dei concorsi. Salvo perciò più autorevole giudizio, ci pare che la mancanza del giuramento negli esaminatori oggi non sia più motivo di nullità assoluta del concorso, quantunque assai bene si regolino quei Vescovi i quali, prima di cominciarsi gli esami, facciano giurare gli esaminatori e lo stesso cancelliere di espletare fedelmente il loro mandato e di conservare il più scrupoloso segreto su quanto si fa.

(1) Il numero di tre non è assoluto; il Vescovo può invitare quanti esaminatori vuole, purchè tutti sinodali, mai però in numero minore di tre. A Roma, p. e., per solito sono dieci.

(2) Il Vescovo può invitare altri, non esaminatori sinodali, e permettere loro, specie trattandosi di illustri personaggi, di assistere al concorso, ma in modo tutto materiale. Nulla vieta che costoro propongano dei casi ed interroghino puranco i candidati, ma non sono giammai autorizzati a votare insieme con gli esaminatori sinodali. Ben. XIV, *De sinodo*, IV, 8, § 2; Pignatelli, III, 21, n. 2; *Mon. Eccl. l. cit.*

(3) Can. 385, § 2.

(4) Buona cosa certo è di non invitare affini, amici o nemici di qualcuno dei concorrenti, nè tampoco chi si prestò per la loro preparazione, impartendo lezioni di scienze sacre.

(5) A Roma quest'invito si dà otto giorni innanzi: suole darsi in iscritto ed è una specie di citazione personale. Cf. *Sinodo* di Pisa in app.

(6) Il Vescovo può anche costringerli ad esercitare il loro dovere. S. C. C. 1672 in Pignatelli, III, XXI, n. 13. Cf. can. 389, § 1.

polo e segretezza massima, il loro dovere (1) sino alla votazione (2). Dovendo essi giudicare anche dei costumi dei concorrenti, sin da questo momento gli esaminatori sono tenuti di inquirere (3), anche stragiudizialmente e cioè per notizie private e fededegne (4), sui costumi dei concorrenti. — *c*) Il *cancelliere* o notaio della curia vescovile poi occorre assolutamente per redigere gli atti, e principalmente il verbale minutissimo del concorso, giusta la *Cum iltud* (5): « *Tota rerum in eo* (*concursu*) *gestarum series scripts diligenter enucleetur* ».

I. **Esame scritto.** — Nell'ora stabilita, gli esaminatori col presidente e cancelliere si radunano in una sala, possibilmente un po' prima dei candidati, per intendersi circa la materia da assegnare, per emettere il giuramento e cominciare il verbale; i concorrenti poi, che si presentano, vengono dal cancelliere o da altro ufficiale di curia introdotti nella sala degli esami, ed ognuno prende posto al suo tavolino, fornito di quanto occorre per scrivere. Si consiglia di far trovare a ciascuno fogli di carta sufficienti già bollati col timbro curiale. Quando tutto è pronto entra il collegio degli esaminatori col presidente e cancelliere, i quali preso posto ed espulsi tutti gli estranei, dopo breve preghiera, si dà principio, notando, ora per sempre, che tutto va scrupolosamente consacrato nel verbale.

Il presidente innanzi tutto avverta i candidati dell' obbligo gravissimo che hanno di non comunicare affatto tra di loro, di non consultare nessun libro o scritto estraneo (6), ricordando

(1) Si consiglia di non far parola con alcuno dell'invito avuto, e quindi di bene studiare le quistioni da proporre, custodendone le bozze apparecchiate sotto chiave, ecc. Non vi è cautela che possa bastare! Cf. *Mon. Eccl., l. c.*, p. 85.

(2) Gli esaminatori hanno l'obbligo di pronunziare il proprio giudizio e nessuno ha facoltà di astenersi di votare, specie se sono soltanto in tre. Se in più, i superflui possono anche astenersene, come ritiene il Gennari, *Quist. can.* ², q. 567, p. 717.

(3) Cost. *Cum illud*, § 16, IV.

(4) Barbosa e Cavalieri, cit. da Gennari, *Quist. can.* ², q. 583, pagina 749. Accurate informazioni possono assumere dalla curia, specie se trattasi di estradiocesani. Cf. *Mon. Eccl.*, IV, I, 107.

(5) § 16, IV. Per il cancelliere cf. can. 372.

(6) In Roma ciò si pratica sotto pena di sospensione e di espulsione dal concorso. Censure di dritto comune però pare non ce ne

loro le modalità che devono accompagnare quell'esame. Indi si procede alla dettatura dei lavori, dettatura che, purchè a voce chiara, può venir fatta indifferentemente dal presidente, da uno o da ciascun esaminatore.

Quanto alla *materia* si noti: — *a*) L'esame scritto consiste in due cose: comporre una concione e risolvere alcune quistioni. — *b*) La concione, o omelia, va assegnata sopra un tratto del S. Vangelo, scelto dal collegio (2). Può essere un solo detto o tutto un tratto, che i candidati devono illustrare, sotto forma di breve sermone in lingua patria (3) come esperimento della loro attitudine a discorrere ai fedeli. Si consente loro di trattare qualunque materia che abbia relazione col testo proposto: questa libertà si presta a conoscere meglio la naturale disposizione di ciascuno (4). — *c*) Per la soluzione delle quistioni, nulla vi ha stabilito di preciso: soltanto si dispone che le risposte, ossia le soluzioni, vadano scritte in lingua latina (5). Non é precisato nè la materia su cui proporre i casi e le quistioni, nè il numero, tutto perciò è rimesso alle consuetudini o ai regolamenti speciali (6). Certo però non una, ma più (7) debbono essere le quistioni, per giudicare con criterio più esatto della scienza dei candidati intorno a quella di-

siano al riguardo, ma il Vescovo può ben vietare sotto censura *l. s.* i detti abusi. Cf. Onorante, *l. c.*; Gennari, *Quist. can.* [2], q. 107. p. 157.

(2) Per solito però lo sceglie il presidente.

(3) S. C. C. Ist. *Quo parochiales*, 5. Dicendovisi: « *sermo autem ea, qua ad populum haberi solet, lingua scribatur* », crediamo che non sarebbe riprovevole del tutto la esposizione dialettale, se il popolo così, e non altrimenti, sa parlare.

(4) E' ottimo consiglio quello di assegnare il testo, e non altro tema obbligato. La S. Congreg. del Concilio è solita confermare la approvazione del concorrente che, svolgendo il testo, tralascia il tema specifico. Cf. S. C. C. 19 dec. 1857, in *Mon. Eccl.*, *l. c.*, p. 85.

(5) *Quo parochiales*, 5. La scrittura italiana però non costituisce nullità assoluta del concorso, sebbene la S. Sede, ricorrendosi, possa irritarlo.

(6) A Roma, p. e., sono nove: tre teologiche, proposte o mandate dal Maestro de' PP. AA., e sei morali a proposta di due fra' dieci esaminatori bussolati; a Pisa tre: due di teol. morale e una di dir. can.

(7) Sono i documenti pontifici, non esclusa la *Cum illud.* che parlano di più quistioni: deplorevole uso perció è quello di proporre una sola questione: in questo caso il concorso per sè è valido, ma la S. Sede, muovendosi appello, può benissimo annullarlo e indirne un altro. Cf. Gennari, *Consult.* [2], II, c. 88, p. 442.

sciplina, la quale per solito è la Teologia morale (1). « Commendevolissima è perciò - scrive Gennari (2) — la pratica generalmente invalsa, che ciascuno dei tre esaminatori propone un caso da risolversi e tutte e tre le soluzioni formino la materia del giudizio sulla scienza ». Si desidererebbero però su questo punto disposizioni più precise e nette per evitare quistioni.

Le *modalità* poi sono contenute nella istruzione *Quo parochiales,* riportata letterariamente nella Costit. *Cum illud.* Eccole: — *a*) A tutti i concorrenti devesi assegnare la stessa materia, cioè le identiche quistioni, gli stessi casi, il medesimo testo evangelico. — *b*) La materia d'esame va dettata simultaneamente a tutti — *c*) A tutti si deve concedere il medesimo spazio di tempo per la soluzione. — *d*) Tutti siano chiusi nella medesima sala, dove e donde nessuno, senza eccezione, può entrare ed uscire prima della consegna dei lavori. — *e*) Ognuno di sua mano deve scrivere e sottoscrivere la concione e le risposte. — *f*) Il sermone, come si é visto, va scritto in lingua vernacola, le risposte in latino. — *g*) Alla consegna dei lavori, vengano questi sottoscritti dai singoli concorrenti e dal collegio. Tutte queste norme però non sono *ad essentiam.*

Per la *pratica* intanto si noti. — 1.° Lo spazio di tempo da assegnare non è stabilito, e perciò ragioni di opportunità spingano il presidente, d'accordo cogli esaminatori, a costituire il tempo da assegnarsi ai candidati per lo svolgimento della materia, se un regolamento speciale ciò non faccia (3). E' sen-

---

(1) Per solito, abbiamo detto, e quest'uso è certo consono alla logica: il parroco, di fatto, a preferenza deve ben conoscere la Teologia morale. Oggi però non basta quella sola conoscenza; è perció da seguirsi l'uso invalso in alcune diocesi, di proporre anche quistioni teologiche, giuridiche, o sociali. Dove non si fa questo, almeno che un quesito del caso morale proposto dai singoli esaminatori contenga una domanda di indole scientifica in materia ausiliaria, quale ad esempio la sociologia, la dommatica, la patristica, ecc. Del resto deve tenersi presente anche la importanza della parrocchia vacante e la maggiore o minore capacità scientifica che si richiede nel parroco di quel beneficio. Questa materia va disciplinata nei *Regolamenti.*

(2) *L. cit.*

(3) A Roma si concedono due sole ore.

tenza comune dei canonisti (1) però, confermata dalla prassi curiale (2), che il Vescovo può benissimo rimettere all'arbitrio dei concorrenti di compiere i lavori nel tempo che loro meglio piaccia, e può anche prorogarlo a vantaggio di qualcuno che sia più degli altri tardo a scrivere. — 2.° Dettati i casi ed il testo e stabilito il termine per la consegna degli scritti, il presidente affidi al cancelliere la custodia della sala. — 3.° Presidente ed esaminatori debbono lasciare l'aula, nè vi possono, sino all'ora stabilita, più entrare, salvo che per supplire il cancelliere nella vigilanza. — 4.° La sala dev'essere rigorosamente custodita dal cancelliere o da altri ufficiali di curia, i quali possono alternarsi (3); sono essi che devono sorvegliare e vigilare per l'osservanza del silenzio assoluto e degli altri punti del regolamento, specie se si consultano libri o scritti (4). — 5.° Essendo i candidati fra loro competitori e dovendo essi specialmente stare in osservazione l'un contro gli altri, chi di essi termina di scrivere quando altri continuano, e non è ancora decorso il tempo assegnato, deve rimanere a suo posto sino alla fine. — 6.° I candidati procurino di essere chiari e di evitare, per quanto è possibile, rasure, cancellazioni o postille.— 7.° Spirato il termine, entra nella sala il collegio. Ad uno ad uno si presentano i candidati i quali esibiscono i loro scritti (5); ognuno firma scambievolmente i lavori dei singoli (6) ed in ultimo gli stessi saranno firmati dal presidente, dagli esaminatori e dal cancelliere. Così firmati gli scritti, i candidati li consegnano al presidente (7). — 8.° Se ha luogo immediata-

(1) Cf. Reclusio, I, 3, n. 95; *Mon. Eccl.*, IV, II, p. 126.
(2) S. C. C. 26 iun. 1886.
(3) Sarebbe ben fatto che questa consegna venisse avvalorata dalla santità del giuramento.
(4) Si dispongano le cose in modo, che la vigilanza a tale scopo non manchi neppure un istante solo. Tale rigidezza fa evitare tanti fastidi.
(5) La esibizione degli scritti è necessario che si faccia al collegio, davanti al quale ogni concorrente appone la firma.
(6) In alcune curie si fa firmare ciascun foglio: il dritto però richiede la firma sotto ciascuna risposta e ciascun sermone. S. C. C. *l. c.*
(7) Si noti che sebbene tale ultima formalità non sia richiesta *ad essentiam*, pure la S. Congregazione è solita di annullare i concorsi dove questa non va osservata scrupolosamente. S. C. C. 2 sept. 1758; 26 ian. 1878.

mente lo scrutinio, cosa difficile assai, tutto si seguita nel modo che vedremo; ma se lo scrutinio è rimandato ad altro giorno la cosa procede così. Il presidente, ricevuti gli scritti, li avvolge in plico: li deposita poi in un' urna o li condiziona in fogli di carta solida, legandoli con forte spago. Al nodo applicherà il suo sigillo su cera di Spagna: a tutela anzi dei concorrenti farà benissimo a non accontentarsi del solo suo timbro, ma di suo comando lo apporranno gli esaminatori ed i candidati che volessero lasciarvi l'impronta (1). — 9.° L' urna o il plico rimarrà nella custodia dell'Ordinario. — 10.° In quest'ultimo caso il presidente indica agli esaminatori ed ai candidati il giorno della sessione orale, ovvero si riserba di intimarlo al loro domicilio; quindi, chiuso il regolare verbale, si scioglie l'adunanza. — 11.° Cautela opportuna è che il presidente chieda esplicitamente ai singoli candidati se hanno nulla ad opporre circa la procedura e il modo con cui si è fatto l'esame scritto, e di ciò si redigga verbale, sottoscritto anche dai candidati. — 12.° Prima però di partirsi, per la maggiore garenzia della giustizia da amministrarsi senza riguardi personali, per impedire che nello scrutinio degli scritti a qualche esaminatore faccia velo un po' di favore verso qualcuno dei candidati, di cui avrà conosciute le soluzioni, sarà ben fatto, come si pratica in alcune curie ben ordinate, che sin da questo momento gli esaminatori fermino la soluzione dei singoli casi e tutti siano concordi. La diversità di parere viene eliminata mercè una savia e fraterna discussione, la quale ora è oggettiva perchè ogni esaminatore vede secondo il lume delle sue cognizioni ed ognuno ignora, essendosi adoperata la dovuta sorveglianza, come un candidato a lui prediletto abbia risoluto i casi proposti, mentre ciò sarebbe più difficile se tale

(1) Poichè non tutti possono avere con sè i loro regolari sigilli, farà bene il Vescovo ad avvertirne innanzi tempo gli esaminatori: buona cosa poi è che il medesimo faccia firmare dai concorrenti ed esaminatori il plico, in modo che tutte le firme vadano sulla ripiegatura, comprendendo l' orlo di questa e la base sottostante. Sono tutte cautele per tutelare il decoro dei curiali, sempre bersaglio nei facili conflitti.

discussione si rimandasse ad altro tempo, dopo cioè che i candidati avranno conferito con gli esaminatori. Questa pratica, oh quante quistioni fa evitare !.... Degno di nota il lodevole uso di alcune diocesi: gli esaminatori devono portare risoluto il caso da assegnare, e consegnarne sin dal primo momento lo scritto al presidente. La risoluzione scritta del proponente è guida sicura e garanzia assoluta di stretta oggettività nel giudizio.

II. **Esame orale.** — Nel giorno e nell'ora indicata o intimata si adunano gli esaminatori presso l'Ordinario, ed essendo questa l'ultima sessione in cui fa d'uopo stare in permanenza, ciascuno prende posto, come si deve, secondo il dritto collegiale (1). Siede anche il cancelliere. Vi è chi custodisce l'uscio ed esegue gli ordini. I candidati si trovano riuniti in un luogo, da designarsi, con lo scopo che nulla possano udire di ciò che si dice nella sala del collegio; sono custoditi e nessuno può conferire con essi, nemmeno il candidato che è uscito ed ha fatto l'esame orale, come vedremo.

Dopo la rituale preghiera il cancelliere distribuirà a tutti e singoli i membri del collegio, in esemplari distinti, le note sommarie dei vari titoli presentati da ciascun concorrente da lui scrupolosamente compilate a norma di dritto (2), e gli statini, appositamente redatti, nei quali sono descritti in linea verticale i nomi dei candidati giusta l'ordine di iscrizione, ed in orizzontale i diversi elementi, interlineati, che sono oggetto dello scrutinio.

Poichè l'esame orale, come vedemmo, si richiede perchè gli esaminatori possano formarsi un retto giudizio non solo delle cognizioni dei concorrenti ma, più, della loro idoneità al ministero parrocchiale, il collegio sceglie nel frattempo uno o più capi del Catechismo Romano o del Concilio Tridentino, ovvero un'omelia del Breviario (3), già preparati sul tavolo (4).

(1) Per la precedenza cf. can. 106, 3°.

(2) *Cum illud*, § 16, III. Il cancelliere porterà in originale i titoli.

(3) La Costit. *Cum illud*, § 16, IV, dice: «... *a Sanctis Patribus, vel a S. Conc. Tridentino, vel a Catechismo Romano etc.* »; tutto quindi è rimesso alla prudenza del Vescovo e degli esaminatori, i quali possono anche disporre di interrogare sur un capo dei diversi trattati.

(4) Ottima cosa sarebbe quella di stabilire innanzi tempo anche

Dichiarato tutto nel verbale il presidente chiede che venga innanzi al collegio il candidato che è il primo in ordine all'iscrizione e gli consegna il libro indicandogli il capo da tradurre e commentare. Il candidato legge attentamente, o anche rilegge, quindi procede alla traduzione ed al commento. Se si sono prestabilite le domande da farsi vengono queste rivolte dal presidente e dagli esaminatori, ai quali è severamente proibito di dare qualsiasi aiuto e di qualsiasi specie. Finito un capo si passa all'altro, se così fu stabilito, e così via sino alla fine.

Licenziato il primo candidato, questi va ad aspettare in una sala diversa da quella dove sono gli altri oppositori, coi quali nessuno può comunicare.

Intanto gli esaminatori segneranno ciascuno sul proprio statino un numero come espressione del loro giudizio su tale esperimento, cosa che faranno gradatamente di tutti i concorrenti (1).

Nello stesso modo si costituiscono, l'un dopo l'altro, tutti i candidati ed a tutti si dà lo stesso o gli stessi capi nel medesimo ordine, a tutti si rivolgeranno le medesime domande.

CAPO VII.°

Relazione degli esaminatori.

Tutta la potestà degli esaminatori nel dopo-esami è compresa in tre atti da compiere: lo scrutinio, la votazione, la rela-

le domande da farsi: queste siano identiche per tutti e consacrate nel verbale. E' questa una necessità: quando il giudizio da emettersi dovrà essere comparativo, tutti abbiano la stessa materia.

(1) Sebbene la votazione complessiva è riserbata in ultimo, tuttavia questi giudizi parziali aiutano gli esaminatori a tener tutto ben presente, facilitando loro la via ad un giudizio più giusto. Questo metodo analitico ad un'ora e sintetico è sempre consigliabile e gli esaminatori tengano considerazione di tutte le circostanze che accompagnano l'esame di ciascuno: il tempo che ogni candidato impiega per la traduzione del capo e per il commento, la facilità di esposizione, la disinvoltura di porgere, ecc. Si ricordi che l' esame orale tende a vedere più che la capacità del concorrente a saper tradurre, la sua cultura generale, il suo modo di comunicare coi fedeli, ecc.

zione dei risultati (*renunciatio*). Prima di parlare dei singoli, per la pratica giova notare: finiti gli esami orali il presidente fa costituire tutti i candidati, che trovansi insieme nell' altra sala dove furono introdotti dopo l'esperimento; si cava quindi l'urna dove sono gli scritti o il plico rimasto in sua custodia, e si verifica l'integrità dei sigilli da tutti, anche dai concorrenti. Ciò eseguito e fatta richiesta se anche ora vi ha nulla da opporre alla procedura dell'esame orale, (del che si rediga, come sopra, apposito verbale sottoscritto anche dai concorrenti), si dà licenza ai candidati di andare pei loro fatti, mentre la commissione, infranti i sigilli e sciolta l' urna, procede allo scrutinio.

I. **Scrutinio.** — Non sapremmo determinare con maggiore chiarezza su di che cosa debba versarsi l' investigazione degli esaminatori, che riportando quanto dispone la Costituzione *Cum illud* (1): « *Diligenter* **expendere** *singulorum peritiam in evolvendo, explicandoque oretenus etc..... Pari diligentia* **librare** *a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis etc..... Parem, si forte maiorem solertiam* **adhibere** *in perscrutandis aliis qualitatibus... morum honestatem inquirere, gravitatem, prudentiam, etc.....* ».

Come si vede lo scrutinio è il fondamento del giudizio che gli esaminatori devono emettere, come quello che richiede una diligente investigazione dei diversi elementi prescritti, e cioè esame orale, scritto e morale. Tutto ciò è di essenza, e perciò, come vedremo meglio, il giudizio degli esaminatori non é valido se non è l'espressione di uno scrutinio completo, non solo dell'esame scritto ed orale, ma ancora delle doti dei candidati. Esso quindi è *triplice*.

1. *Scrutinio per l'esame orale;* e di questo si è gia parlato, poichè già abbiamo innanzi suggerito che i singoli esaminatori segnino sullo statino, sotto la relativa rubrica, il merito dei singoli candidati, tenute presenti le varie circostanze.

2. *Scrutinio per l'esame scritto.* — Infranti i sugelli e sciol-

(1) § 16, IV.

ta l'urna secondo si è notato, il presidente l'apre, ne estrae lo scritto che è posto sopra tutti gli altri, e torna a chiudere, praticando così sino all'ultimo, rimanendo l'urna o il plico sempre sullo scrittoio. Man mano il presidente stesso legge il nome e cognome del candidato, cui appartiene lo scritto, (se pure non si crede opportuno di adibire il metodo della busta chiusa col nome, avente un numero soltanto al di fuori), e porge poi questo a quello fra gli esaminatori che gli pare più adatto per chiara intelligenza di calligrafia e per pronunzia spedita e precisa. Viene letta prima la concione (1). Durante la lettura ognuno dei giudici ne considera le sentenze, lo stile, la forma, se vi ha della gravità e dell'eleganza. Si discute quindi il merito del lavoro, e poi ogni esaminatore segna sullo statino l'espressione numerica del suo giudizio. Lo stesso si opera dei singoli casi e quistioni, mentre di ciascuna ogni esaminatore consacra sullo statino il suo giudizio (2).

Scrutinati gli scritti, il presidente, che, man mano dopo la lettura li ha posti innanzi a sè, l'uno sull'altro, li tiene lì conservati sino al termine, per un'altra precauzione di cui si parlerà dopo. Intanto si procede al terzo scrutinio.

---

(1) Nota il *Monit. Eccl.*, IV, I, p. 107, a questo punto: « L'esaminatore che ha ricevuto l'invito, nell'esecuzione dî tale delicato incarico si ricorderà, in modo speciale, il suo sacro dovere di essere sincero e fedele. Deve leggere lo scritto senza togliere, nè aggiungere nulla. E siccome, pel giudizio da fare in seguito, egli raccoglie tutto con la lettura, e ciascuno dei suoi colleghi con l'udizione, così la giurata fedeltà e sincerità gli impone l'obbligo di significar loro man mano, come li nota, e sarà diligente nel notarli, gli errori di ortografia e interpunzione ».

(2) Abbiamo pur visto come gli esaminatori han dovuto già prima mettersi d'accordo per fermare la soluzione da seguire. Ad ogni modo, se pur la soluzione di qualche candidato non è concorde a quella stabilita, bisogna sempre aver considerazione delle ragioni con cui questi consolida la sua veduta, specie quando si tratta di quistione discutibile. Certo una soluzione basata su solidi fondamenti male applicati al fattispecie non è causa sufficiente per riprovare un concorrente. Anche i più dotti magistrati possono male applicare una disposizione di legge a fatti specifici: di qui la necessità dell'appello. Chi oserà tacciare di ignoranza un simile giudice? Gli esaminatori sinodali perciò tengano presente tale criterio prima di dare giudizi errati sulla capacità scientifica dei concorrenti. Quante volte la S. Congregazione non è chiamata a riformare il loro giudizio, emesso forse a base di preconcetti, se non di favoritismo?

3. *Scrutinio per l'esame delle doti morali.* Sulla necessità di tale esame nulla aggiungiamo quando abbiamo già notato che è di essenza, sicchè non sarà valido il giudizio degli esaminatori se non è l'espressione di un completo scrutinio, non solo della scienza ma anche delle doti. Riprovevole quindi ed illegale è l'uso, sia pure immemorabile, di non ammettere allo scrutinio dei requisiti chi sia stato riprovato sulla scienza (1). Il Tridentino, di fatto, dispone (2): « *Peracto deinde examine, renuncientur quotcumque ab his (examinatoribus) idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam* ». E le posteriori disposizioni confermano tale necessità, che l'esame, cioè, di concorso debba assolutamente istituirsi sull'età, sui costumi, sulla dottrina, sulla prudenza e sugli altri requisiti, che sogliono essere i servigi prestati alla Chiesa: in contrario il concorso è nullo (3).

Per la pratica si tenga. — a) Ricordino innanzi tutto gli esaminatori di adoperare eguale diligenza, anzi maggiore, nello esame delle qualità morali, che in quello della scienza. — b) Questo è il punto più delicato e difficile di tutto il concorso poichè richiede esperienza e criterio nell'esaminatore, il quale, raccolto in se stesso innanzi a Dio, deve considerare il singolo soggetto nei rapporti molteplici della parrocchia da provvedere (4). — c) Ogni esaminatore prende la nota sommaria avuta dal cancelliere e legge la parte che riguarda il candidato ch'è il primo nella prova orale. — d) Se si vuole, il cancelliere dà lettura dei documenti relativi al compendio che si è letto, e li

---

(1) Gennari, *Consult.*², II, 83, pag. 410 seg. Cf. Id., *Quist. can.*², q. 444, p. 358.

(2) *L. cit.*

(3) Cf. *Cum illud* §§ 10-11; S. C. C. 1601; 1605; 26 aug. 1854; 26 ian. 1878; 4 maii 1878; etc. etc. Cf. Bened. XIV, *De sinodo*, IV, 8, § 3; Gennari *l. c.*; *Monit Eccl.*, IV, I, p. 105. — Il *Codice*, parlando del parroco, al can. 453, § 2, dice: « *Sit insuper bonis moribus, doctrina, animarum zelo, prudentia, ceterisque virtutibus ac qualitatibus praeditus, quae ad* **vacantem paroeciam** *cum laude gubernandam iure tum communi tum particulari requiruntur* ».

(4) Perciò nei concorsi generali tale scrutinio è sempre rimesso alla vacanza delle singole parrocchie.

mette a disposizione del collegio per considerarli e discuterli nel loro valore. — e) Per riuscire più facilmente a dare un giudizio sulla idoneità dei singoli concorrenti, è cosa buona che ogni esaminatore di ognuno consideri la morale, ed i meriti personali. — f) E certo la *morale* del candidato deve essere ben nota ai singoli esaminatori, i quali, come notammo, possono, anzi debbono prenderne accurate informazioni anche stragiudizialmente, per cui è concesso di ben avvalersi di notizie private nel giudicare della condotta (1). — g) I *meriti* poi sono dati dai titoli di servizio alla Chiesa, i quali si computino secondo il valore e la diuturnità di essi (2). — h) Il risultato di questo esame coscienzioso viene segnato nello statino con espressione numerica. — i) Così si procederà per tutti i concorrenti gradatamente (3).

Vedremo con quale criterio si procede alla punteggiatura in questo triplice scrutinio, al termine del quale ogni esaminatore riassume i suoi punti in somma, che segnerà nell' ultima colonna dello statino: questa somma indica il risultato di ciascun candidato.

Occorre però notare a questo punto una cosa. Benedetto XIV (4) ordina che, terminato lo scrutinio, il cancelliere bruci le note sommarie ovvero che le conservi nell'archivio di curia; però, non facendo mai male anche l'eccessiva cautela, si consiglia di riunire anche queste, una coi documenti, agli scritti che sono sullo scrittoio e di tutto si formi un regolare plico, ben condizionato con spago, sigillo e firme relative: tutto sia conservato dal Vescovo sino ai fatali per ricorrere. Trascorsi i quali senza che sia stato tradotto appello, venga sciolto il

(1) Queste notizie però abbiano del fondamento. Se ció fu espressamente vietato nell'editto, gli esaminatori nol possono. Cf. Gennari, *Quist. can.* ², q. 572, p. 727. I gravementi sospetti di mal costume vanno senz'altro riprovati. Gennari, *op. cit.*, q. 583, p. 729.

(2) Non fa nulla che i servigi si sieno resi in altre diocesi. Gennari, *op. cit.*, q. 409, p. 495.

(3) In alcune diocesi si fa lo scrutinio anche sull'opportunità. Cf. *Acta Ap. Sedis*, IV, p. 304, Votum consult., in *Brixien.* In ogni caso si deve sempre avere considerazione anche della salute del concorrente. Cf. *Ephemeris eccl.*, a. XIII, p. 34.

(4) *Cum illud*, § 16, V.

plico o l' urna e gli scritti si conservino nell'archivio segreto della curia (1).

II. **Votazione.** — Il dritto del voto spetta agli esaminatori, e ad essi soli (2), non già anche al presidente, il quale può esercitare questo diritto in due soli casi contemplati dal Tridentino. Niente impedisce che si voti a scrutinio segreto (3), ma si tiene essere più espediente che gli esaminatori conferiscano tra loro i voti (4); si riconosce anzi molto utile che prima di votare si discuta, poichè allora il giudizio acquista una maggiore garanzia di maturità e di giustizia (5). La prolazione dei voti poi si deve fare collegialmente, nel medesimo luogo, nella medesima sessione, subito dopo terminato lo scrutinio (6), notando che, esercitato tale *ius voti*, gli esaminatori non possono più nè togliere, nè aggiungere, nè ricorrere ad una seconda votazione (7). L'approvazione poi o riprovazione, trattandosi di collegio, dipende dalla conclusione della maggior parte dei voti; ritenendosi tale quella che la metà degli esaminatori, ecceda di uno o di un mezzo (8). Si richiede, in una parola, la maggioranza assoluta, la quale poi, com'è chiaro, trae seco la minoranza e la fa sparire, facendo ritenere l'atto come messo da tutti (9).

Manca però una norma sicura da seguire per procedere a detta votazione, e nemmeno vi ha una certa uniformità, che avrebbe potuto ben derivare da comunicazione di forme dopo circa quattro secoli che esiste la legge del concorso. Vi sono tanti metodi di votazione, così vari, difformi e complicati (10), che non vale la pena di trattenerci più a lungo su tale punto,

(1) Circa tale archivio cf. can. 375 sg.
(2) Se gli esaminatori sono più di tre, i di più possono astenersi dal votare, ma, se sono in tre, no. Cf. Gennari, *Quist. can.* [2], q. 567, p. 717.
(3) S. C. C. 22 iun. 1883.
(4) Barbosa e Leurenio in *Monit. Eccl.*, IV, I, p. 128, nota.
(5) La discussione è materia di segreto assoluto.
(6) Leurenio, *Forum beneficiale*, I, III, q. 191, n. 4.
(7) Cf. *Mon. Eccl.*, *l. c.*, p. 155.
(8) Leurenio, *l. cit.*, q. 193.
(9) *Acta S. Sedis*, V, p. 214.
(10) *Mon. Eccl.*, I, p. 283.

sul quale si desidera una energica riforma di indole generale.

L'Onorante (1) spiega diffusamente il metodo che si segue a Roma: si vota dieci volte sulla concione e sui nove casi, uno per uno. Essendo dieci gli esaminatori, e potendo ognuno, per ogni votazione, dare un solo punto, che suddivide se la soluzione non è ritenuta buona, la pienezza importerebbe cento punti, la mediocrità cinquanta più uno, la riprovazione meno di cinquanta. Seguendo per quanto è possibile l' uso romano anche tra noi, dove per solito gli esaminatori sono tre, ci parrebbe logico questo sistema. Non volendosi far luogo ad una votazione per ogni elemento parziale di scrutinio, il che sarebbe fastidioso, è buona cosa che la votazione si riserbi a scrutinio completo. Perchè poi non sfuggano i dati certi di partenza noi abbiamo suggerito il sistema dello statino, su cui ogni esaminatore avrà, volta per volta, segnato il suo voto per i diversi elementi di scrutinio: esame orale, concione, prima quistione, ecc. L'espressione numerica poi è indifferente: può essere dieci per la perfezione ed ogni sua frazione. Consiglieremmo quella stessa di Roma: l' unità e sua frazione; quindi l' esaminatore dovrebbe segnare *uno* quando giudicasse del tutto buono il lavoro, *tre quarti* quando abbastanza bene, *metà* quando mediocre, *un quarto* se non giungesse a mediocrità, *zero* infine se pessimo. Allora il punto massimo di ciascun esaminatore per lo scrutinio della scienza, essendo tre i casi (2), sarebbe cinque, il complessivo massimo quindici.

Per la moralità poi, giacchè questa richiede nel pastore di anime una estimazione maggiore della scienza, quando lo scrutinio riesce di soddisfazione pienissima, la espressione deve essere notata con un numero equivalente a quello del risultato ottimo e pieno dell'esame orale e scritto; nel caso nostro quindi sarebbe anche cinque, per ogni esaminatore, e quindici nel-

---

(1) Cf. *Mon. Eccl.*, IV, I, p. 129.

(2) Quest'unità va divisa, logicamente, per i quesiti del caso; essendo essi generalmente tre, si distribuisce così: un quarto per lo stile ed un quarto per ciascun quesito.

la votazione. Si avrebbe perciò il massimo cumulativo trenta su trenta (1).

Il computo finale è agevolissimo, trattandosi di una semplice addizione. Se la somma complessiva (2) esprime il massimo, l'esaminatore tranquillamente nella votazione finale si dirà appieno soddisfatto del candidato e lo approva; se la metà, si dirà mediocremente soddisfatto e lo approva appena, o riprova, ovvero nè l'approva nè lo riprova; se infine esprime uno di sotto la metà si dirà niente soddisfatto e lo riprova (*).

Fatta adunque la prolazione e collazione dei voti, la votazione si dirà compiuta quando, per ogni candidato sottoposto ad esame, è risultata l'unanimità o la maggioranza assoluta che

(1) E' vero che l'esame dei requisiti o moralità deve sempre cumularsi con l'esame della scienza, ma crediamo riprovevole l'uso di dividere addirittura matematicamente i voti, per cui, ad es., dovrebbe approvarsi uno che avesse 15 punti nella morale ed un solo punto per la scienza. Ciò sarebbe certo illogico e non conforme allo spirito della legge. Cf. S. C. C. 27 ian. 1912 in *Mon. Eccl.*, XXIV, 147; Gennari, *Quist. can.*², q. 444, p. 358.

(2) Diciamo complessivo perchè, come si è notato, vi ha obbligo di cumulare la scienza colle qualità morali.

(*) Porgiamo uno schema di detto statino:

N. d'ordine per iscriz.	Nomi e Cognomi dei candidati	Orale	Concione	Quistioni 1.ª	Quistioni 2.ª	Quistioni 3.ª	Dati morali	Espressione complessive
1	Alfio N.	1	1	1	1	1	5	10
2	Basilide M.	1	½	1	½	1	2	6
3	Caio O.	0	0	1	1	1	5	8
4	Dario P.	½	½	½	½	½	2½	5
5	Flavio R.	0	0	½	0	0	4	4½
6	Giuseppe S.	0	1	1	0	0	1	3

Ne seguita che essendo 10 il massimo, l'esaminatore darà il voto nei seguenti termini: *Alfium maxime adprobatum*, *Basilidem adprobatum*, *Caium valde adprobatum*, *Darium vix adprobatum* ovvero, se

lo approva o riprova. Ma può ben avvenire che ciò non avvenga per qualcuno, verificandosi la *parità* di voti, se gli esaminatori sono in numero pari, o la *singolarità* quando gli esaminatori sono in tre, di cui uno approva un candidato, e l'altro lo riprova, il terzo nè l'approva nè lo riprova (1). Questi sono i soli due casi, contemplati dal diritto (2), nei quali il presidente, Vescovo o vicario, può esercitare il dritto del voto, che chiamasi **accessio.** Da una parte la votazione, una volta fatta, è irriformabile dagli esaminatori, d'altra parte è doveroso che di tutti i concorrenti, nessuno escluso, si dia il giudizio, secondo il Tridentino. E poi il presidente non è un capo di puro e semplice nome, bensì l'anima del collegio nell'azione giuridica del concorso, ed è giusto che compia, col suo intervento in questi casi, un elemento essenziale del concorso stesso. Il Vescovo dunque, o il vicario, è libero di accedere come vuole, con questa avvertenza però, che il loro voto deve far crollare la bilancia o per l'approvazione canonica del soggetto, o per la sua riprovazione; l'accessione, altrimenti spiegata, sarebbe viziosa e menerebbe ad atti irriti e nulli (3). Va fatta alla presenza degli stessi esaminatori, seduta collegiale stante, e non separatamente, sotto pena di nullità, poichè trattasi di elemento che si riferisce alla votazione (4).

III. **Renunciatio.** — É un elemento di forma essenziale che fa seguito alla votazione, atto solenne con cui si chiude il fe-

---

così crede, *reprobatum*, o anche *nec adprobatum nec reprobatum*, *Flavium reprobatum*, *Iosephum reprobatum*. Ciò per la graduatoria che ciascuno forma e che vota, ma la *renunciatio*, come vedremo, deve essere assoluta, indicando cioè i soli *idonei*, poichè il giudizio della maggiore o minore idoneità è riservata al Vescovo.

(1) Questo è il vero senso dell'espressione Tridentina, non già quello, tanto ristretto, che il foro una volta ammetteva. Cf. *Mon. Eccl.*, IV, I, p. 157, dove si citano vari autoti; Gennari, *Quist. can.* ², q. 383, p. 470. Nel medesimo *Monitore*, I, p. 283, si dice: « I voti diconsi singolari quando ciascuno esaminatore approva un solo dei concorrenti ». Se così non fosse un Vescovo potrebbe accedere, approvandolo, ad uno di tre concorrenti, dei quali ciascuno ha avuto un solo voto favorevole contro due, cosa che ripugna.

(2) Conc. Trid., sess. XXIV, c. 18, *De ref.*

(3) Barbosa, Pignatelli, Leurenio, in *Mon. Eccl.*, *l. cit.*

(4) Benedetto XIV, *De sinodo*, IV, 8, § 5; Leurenio, *l. c.*, q. 195, n. 2.

dele e sincero ufficio degli esaminatori, espressione finale ed obbiettiva della loro azione giuridica. Viene definita: « Relazione canonica fatta dagli esaminatori sinodali dei risultati che nella votazione si sono ottenuti » (1).

Quanto alle *modalità:* — a) Va fatta seduta stante prima di sciogliersi il congresso (2). — b) Di tutti gli esaminati, niuno escluso, sotto pena di nullità (3). — c) Deve essere completa anche nella parte oggettiva, che abbracci, cioè, la idoneità totale cumulativa alla scienza e moralità, come si è visto (4). — d) Deve essere ristretta alla idoneità pura e semplice: il giudizio comparativo dei candidati idonei non entra nella sfera delle attribuzioni degli esaminatori, ma è riservato al Vescovo (5). — e) Trattandosi di atto collegiale, dev'essere posta non già in nome di questo o quello, ma in nome di tutti, dal primo del collegio degli esaminatori. — f) Per solito viene dettata da qualche esaminatore più distinto, mentre il cancelliere consegna nel verbale il giudizio di ciascun candidato con la semplice espressione: idoneo, approvato, ovvero riprovato (6). — g) Si noti che, trattandosi di forma pura e semplice, l'esaminatore, ciò dichiarando, non è tenuto di riferire i punti e le qualità di coloro che sono approvati (7).

Ciò fatto si chiude il verbale con la firma di tutti i componenti il collegio e la seduta può sciogliersi. Gli esaminatori *functi sunt munere suo.*

---

(1) E' nome desunto dalla espressione del Tridentino: « *....renuncientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint* ».

(2) Monacelli, *Adn.* 2, form. 16, n. 4.

(3) Conc. Trid., *l. c.;* Leurenio, *l. c.*, q. 192 n. 2. Veramente il Tridentino prescrive che si denuncino tutti gli *idonei:* soltanto questi adunque vanno compresi sotto pena di nullità. Cf. S. C. C. in *Mon. Eccl.,* IV, I, p. 200.

(4) S. C. C. 10 ian. et 22 iul. 1741 in *Mon. Eccl., l. c.*

(5) *Cum illud,* § 11; S. C. C. 1573; 3 mar. 1877; Leurenio, q. 191, n. 1.

(6) Barbosa, I, II, 86. P. e.: Tizio idoneo approvato, Caio riprovato, ecc.

(7) Certo non vi è tenuto a questo punto. Crediamo però che nel verbale, nel punto dove si tratta della votazione, sia cosa buona che si inserisca la graduatoria separata, per la scienza e pei meriti, ottenuta in media da ogni concorrente. E' un metodo per giudicare più serenamente nella scelta e, molto più, negli appelli.

CAPO VIII.°

Elezione.

Il concorso ha il regolare suo termine con la elezione di un candidato mediante la emissione del decreto collativo. Noi però a questo punto intendiamo dir qualche cosa su tutti gli atti che debbono o possono seguire l' esame di concorso: debbono seguire la pubblicazione dell'esito finale, la scelta o elezione del più degno fatta dall'Ordinario e la relativa intimazione e pubblicazione; possono seguire gli appelli o ricorsi (1).

I. **Pubblicazione dell' esito finale.** — La relazione degli esaminatori racchiude un giudizio, che i candidati hanno ragione di conoscere, specie i riprovati, se mai loro conviene di produrre appello.

Il cancelliere la fa in curia, congregati o no i concorrenti, ma sempre alla presenza di due testimoni idonei, i quali, con lui, ne firmano l'analogo atto, disteso sotto la relazione o verbale, nel quale si indica, oltre il giorno e mese, l' ora precisa in cui tale pubblicazione si fa.

Si noti che tale atto è di stretta necessità ed a questo adempimento si deve attribuire non piccolo valore nei rapporti giuridici (2).

II. **Elezione.** — Se nulla vi si oppone, la elezione del più idoneo viene fatta dall'Ordinario. Lungi dal pretendere di voler dettare ai reverendissimi Collatori norme e suggerimenti di

---

(1) Puó avvenire che il Vescovo non ritenga idoneo nessuno fra gli approvati, ed allora dovrà ricorrere alla S. Congr. del Concilio *a mala relatione examinatorum*. — Cadendo poi la scelta su di un candidato che si dimette, allora, se non è stato ancora emesso il decreto di collazione, non potendosi dir compiuto il concorso, il Vescovo può scegliere un altro approvato, in contrario non può, ma deve bandire un nuovo concorso. Cf. *Mon. Eccl.*, XXXI, 90.

(2) É riprovevole uso, quindi, quello di tener segreto, persino ai concorrenti, l'esito del concorso, come ci pare una abbominevole esagerazione quella di affissare in curia la graduatoria coi punti avuti.

cui essi non hanno alcun bisogno, soltanto però per completare la nostra trattazione notiamo: — a) La scelta va fatta nel termine di sei mesi, computati dalla vacanza, altrimenti è nulla, per essersi verificato il caso della devoluzione (1). — b) Per quanto si sia discusso, è certo che il giudizio della maggiore idoneità è riservata di dritto all'Ordinario (2); di dritto però non così esclusivo, come quello che compete agli esaminatori di denunziare gli idonei (3). — c) Così essendo, non trattandosi di atto collegiativo, il Vescovo può procedere a detta elezione in luogo diverso da quello dove si è adunato il collegio e nel giorno che a lui piace (4) — d) La scelta deve assolutamente cadere sul più idoneo (5), ed il Vescovo in tale elezione è responsabile come giudice (6). Il *Codice* dispone (7): « *Loci Ordinarius, graviter onerata eius conscientia, obligatione tenetur vacantem paroeciam illi conferendi, quem magis idoneum ad eam regendam habuerit, sine ulla personarum acceptione* ». — e) È del tutto canonica la libertà che i Vescovi hanno di scegliere fra gli approvati, senza avere a guida il maggiore numero di voti, ma solo istituendo un confronto, nel santuario della propria coscienza, fra tutti i requisiti dei giudicati idonei e le esigenze della parrocchia vacante (8). — f) Da ciò traspare come sia del tutto impossibile dettare norme certe e sicure

(1) Can. 1432, § 3. Cf. anche can. 458.

(2) In questo giudizio niuna parte, per sè, tocca agli esaminatori. Conc. Trid., *l. c.*; *Cum illud,* § 11,; S. C. C. 1573.

Benedetto XIV però (*De sinodo,* IV, 8, § 6) suggerisce, a cautela, che il Vescovo chieda almeno il consiglio agli esaminatori, e Leurenio (I, III, q. 191, n. 1), sull'autorità del Garcia, è d' avviso che ciò venga fatto in privato dal Vescovo, non già seduta stante. — Si noti poi che per Ordinario, qui, si intende, oltre il Vescovo, il Vicario capitolare, nei casi espressi dal *Codice,* can. 455, § 2, 3.°, non già il vicario generale, come dal can. 1432, § 2.

(3) Il Vescovo perciò può darne speciale mandato al suo vicario (can. 1432, § 2).

(4) *Cum illud,* § 16, V; Barbosa, *l, c.*, n. 93; Monacelli, *adn.* 2, form. 15, tit. 4.

(5) Il Conc. Trid., *l. c.*, ha: « *Illi* (*i. e. magis idoneo*) *et non alteri collatio fiat...* ».

(6) Pitonio, 109, n. 1.

(7) Can. 459 § 1.

(8) Barbosa, Leurenio, Pignatelli, ecc., nonchè S. C. C. in *Monitore Eccl.*, IV, I, p. 270.

per stabilire a chi debba darsi la preferenza in tale giudizio comparativo. La scienza certo è necessaria nel sacerdote, specie nel parroco, perchè il suo ministero sia più fecondo, ma le virtù sono da desiderarsi tanto di più nei pastori di anime (1). Allora? Ai Vescovi, innanzi a Dio, la scelta: *et haec facere et illa non omittere...* con preferenza alla onestà e gravità di costumi (2), sempre in relazione allo speciale beneficio da conferire. Il can. 459, § 2 così si esprime: « *In hoc iudicio ratio haberi debet non solum doctrinae, sed etiam earum omnium qualitatum, quae* **ad paroeciam vacantem** *rite regendam requiruntur* » (3). — g) Fatta la elezione se ne redige regolare decreto (4).

III. **Pubblicazione e intimazione del decreto.** — Il decreto di elezione viene subito pubblicato in curia, in presenza di due testimoni idonei, ed a piè se ne stende atto, datato con precisione di ora e sottoscritto dal cancelliere e testimoni. Viene quindi intimato all'eletto, il quale in un breve termine dovrà dichiarare se fa adesione o desiste dall' aspirare alla parrocchia, ricordando quanto dicemmo a suo tempo, che il Ve-

(1) *Mon. Eccl., l. cit.*

(2) *Mon. Eccl.*, I, pag. 74 e 492, e *l. cit.*

(3) Raccogliamo dagli AA., citati nel *Mon. Eccl.*, IV, I, p. 271 sg. i seguenti criteri. Col metodo eliminativo il Vescovo puó ben mettere da parte anche i solo sospetti di mal costume, quelli non troppo edificanti, quelli che ebbero sentenze, sian pure assolutorie, per reati (non crediamo però, se l'assoluzione ebbe luogo per inesistenza di reato), chi siasi composto col fisco, ecc. Similmente egli, il Vescovo, non godrebbe il favore di una illibata presunzione, quando facesse la preelezione del segretario, familiare, consanguineo o beneviso. Col metodo comparativo, *cæteris paribus*, titoli di preferenza possono essere: — a) la maggiore esperienza nella cura; — b) il servizio, specie gratuito, già prestato alla chiesa vacante; — c) la età più matura e l'anzianità nel sacerdozio; — d) l'essere diocesano di fronte all'estradiocesano, specie se solo da poco tempo trovisi in diocesi o non vi si trovi affatto; — e) la nobiltà dei natali; — f) il godimento maggiore di stima nel popolo da reggere; — g) secondo alcuni, l'essere del paese; oggi peró dovrebbe dirsi il contrario, perchè le ragioni in contrario sono più estimabili. — Se poi per conferire ad un estradiocesano il beneficio occorra la venia del proprio Vescovo, cf. Gennari, *Quist. can.* ², q. 173, p. 226. Cf. anche q. 409, p. 494.

(4) La formola di questo decreto, secondo si usa a Roma, è riportata nel *Mon. Eccl.*, IV, I, p. 273.

scovo può non accettare tale desistenza ed obbligare l'eletto ad accettare la parrocchia per cui ha concorso.

All'accettazione fa seguito la collazione (1), la quale non può aver ritardo, per qualsiasi appello, neppure nella totale esecuzione, avendo questo un valore soltanto *in devolutivo* (2).

IV. **Appello.** — La sua indole è stragiudiziale; più propriamente perciò si chiama ricorso, ed è duplice.

Un concorrente può soffrire gravame in uno o in ambedue i giudizi che si emettono nell'esame e che hanno fra loro un nesso giuridico: quello degli esaminatori (*renunciatio*), quello dell'Ordinario (*electio*). Se uno è stato riprovato ingiustamente, ha ragione di gravarsi, e può ricorrere; di questo gravame non risponde il Vescovo perchè il relativo giudizio fu tutto ed integro degli esaminatori (3): se al contrario uno più idoneo fra gli approvati vede proscelto chi l'è meno di lui, ha ragione di gravarsi, e può ricorrere lo stesso. In questa ipotesi però del gravame risponde il solo Vescovo, a lui essendo riservata la scelta.

Nel primo caso il ricorso si dice *a mala relatione examinatorum*, nel secondo *ab irrationabili iudicio Episcopi*. Può venir proposto cumulativamente (4). Quanto alle *modalità* di tali ricorsi si noti: — a) Il libello introduttorio basta che venga presentato in curia al Vescovo o suo vicario, presidente del collegio degli esaminatori, se il ricorso è *a mala relatione examinatorum*, se invece è *ab irrationabili iudicio Episcopi* dev'essere presentato all'autore dell'atto di elezione. — b) Deve essere regolarmente prodotto tra i fatali, cioè fra dieci giorni *a die collationis* (5). — c) Il cancelliere sia fedele, nel ricevere

(1) Fra gli atti collativi il primo è la spedizione della Bolla, la cui formola si trova nel Monacelli. Fan seguito l'investitura, la professione, il possesso. Cf. *Mon. Eccl.*, IV, II, p. 9; XXXI, p. 90.

(2) Conc. Trid., *l. c.;* Pio V, *In conferendis;* Bened. XIV, *Cum illud*, § 16, V. Si esclude esplicitamente un ricorso *in suspensivo*.

(3) Anche quando il Vescovo avesse esercitato il dritto di *accessio*.

(4) Cf. S. C. C. 12 dec. 1874; 19 iun. 1775; 1 apr. 1873. Cf. *Mon. Eccl.*, I, p. 74.

(5) Questo giorno, per sè, sarebbe quello del possesso canonico: però si è soliti considerare quello della pubblicazione del risultato ovvero del decreto di elezione, secondo i casi. Perció abbiamo insi-

vere l'appello, a scrivere con esattezza la data e l'ora di presentazione. — d) Il giudice *ad quem* è, per sè, il metropolita o il vescovo viciniore: oggi però suol ricorrersi direttamente alla S. Sede, e propriamente alla Congregazione del Concilio. — e) Introdotto l'appello, il giudice *ad quem*, con lettere compulsoriali, invita quello *a quo* a trasmettere tutti gli atti del concorso in copia autentica, da estrarsi a spese dell'appellante (1), ovvero gli atti originali ben condizionati (2). — f) La Costituzione *Cum illud* considera il caso in cui il Vescovo abbia agito *ex informata coscientia* (3), e dispone che il giudice *ad quem*, per vedere se esista o no il gravame, deve fondarsi solo sulle prove cavate dagli atti del concorso, tanto per la dottrina che per i meriti, non essendo più ammissibili altri elementi di prova (4). — g) Il giudizio del giudice *a quo* gode della presunzione di dritto, occorre perciò una evidente dimostrazione di dolo, frode, affezione per l'eletto. — h) L'irrazionabilità del giudizio certo non è provata quando si dimostra che l'eletto è un degno soggetto (5). — i) Se la sentenza è conforme a quella del Vescovo non vi è adito a nuovo appello (6), in contrario lo scelto dal Vescovo soccombente può a sua volta

---

stito che tali pubblicazioni si facciano alla presenza di testimoni con l'indicazione dell'ora. — Oltre i fatali di produzione, vanno considerati quelli per la domanda degli *apostoli*, 30 giorni dal ricorso (cf. Lega, *De iudiciis*[2], p. 556 sg; *Mon. Eccl.*, IV, II, p. 11), quelli per la presentazione degli apostoli ed *introduzione dell'appello* lasciati all'arbitrio del giudice, e quelli finalmente per il seguito e *termine* dell'appello stesso, un anno o un biennio dal giorno di produzione (Schmalzgr., *De appell.*, § VI, 79).

(1) Detta copia dev'essere integra, deve cioè comprendere gli elementi scientifici e quelli di merito. *Cum illud*, § 16, VI. Va redatta, in copia conforme, dal cancelliere o da un apposito notaio, collazionata dal vicario o altro costituito in dignità, a ciò destinato dall'Ordinario, e, trovata esattamente conforme all'originale *de verbo ad verbum*, va sottoscritta dal notaio o cancelliere incaricato, nonchè dagli esaminatori prosinodali. Cf. *Mon. Eccl.*, I, p. 492; IV, II, p. 12.

(2) Decreto di Clemente VIII, § 2, cit. nel *Mon. Eccl.*, vol. IV, II, p. 12.

(3) § 14 e § 16, VII.

(4) § 16, VI.

(5) Pignatelli, I, 118 n. 6; S. Th., II, II, 63, ad 3.

(6) *Cum illud*, § 17.

appellare (1) e la parrocchia verrà attribuita a chi ha ottenuto due sentenze conformi (2).

CAPO IX.

Concorsi generali e norme speciali per il giudizio degli esaminatori.

Il diritto di nominare il parroco, come s'è visto, eccettuato il caso di riserva pontificia, spetta oggidí all'Ordinario del luogo. Il Codice, di fatto, il quale nella parte dove tratta del diritto parrocchiale si ammira per la tendenza unificatrice, riprova ogni consuetudine contraria, restando salvi solo i diritti di elezione o presentazione per patronato già costituito, in futuro non potendosene più costituire altri. Si fa perciò al Vescovo obbligo, e gravissimo in coscienza, di scegliere a tale ufficio importante e delicato quel *sacerdote* ch'egli, innanzi a Dio, giudicherà *il più idoneo* per *quella* parrocchia.

A tale uopo gli si suggerisce, che per ogni sacerdote si faccia un fascicolo personale da custodirsi nell' archivio, radunandovi man mano i documenti più opportuni, segnatamente quelli degli esami da subirsi, a norma del can. 130 almeno per il primo triennio del sacerdozio, i certificati degli esercizi spirituali, le informazioni di cui al can. 476, § 7, ecc.; si classifichino questi fascicoli secondo il merito che comparativamente ne risulta, radunando a parte quelli dei sacerdoti i quali

(1) In questo caso egli, se è in possesso già del beneficio, puó rimanervi, ma con la differenza, che prima egli godeva dei frutti beneficiari, dal momento dell'appello non più. Cf. Leurenio, I, III, q. 198.

(2) *Cum illud*, § 17. — Per questa materia cf. *Mon. Eccl.*, IV, II, p. 10 sg. — Si noti infine che, quando si discute la causa in seconda istanza, se l'appellato muore ovvero ottiene un beneficio incompatibile, l'appellante, lo scelto cioè dal Vescovo, non decade dal suo diritto e può proseguirlo. Cf. intanto can. 1734.

dimostreranno maggiore idoneità al ministero parrocchiale. Avrà così il Vescovo una buona base per formarsi un primo giudizio nelle occorrenti vacanze: questo giudizio lo completi poi, quando si dia il caso della nomina, con opportune indagini e informazioni, anche segrete o fuori di diocesi; infine sottometta la nomina progettata al giudizio degli esaminatori sinodali, e, se essi credono necessario l'esame del candidato — dal quale esame senza il loro *consenso* il Vescovo non può dispensare — chiami questo a subirlo. Con tale metodo certamente non sarà più necessaria la forma del concorso, stabilita dal Tridentino, che è fonte di non lievi inconvenienti: onde il Codice non la prescrive là dove non vige; soltanto dichiarando che nei luoghi ov'essa è ancora in uso, com'è da noi, *per ora* la si mantenga, ma solo provvisoriamente.

Da tutto questo non è difficile dedurre che i futuri provvedimenti della S. Sede, fatti prevedere nel can. 459, § 4, saranno per una concretazione pratica dell' altro metodo ideale suggerito sostanzialmente nei §§ 2-3 di questo rilevantissimo canone.

Ma vi si giungerà direttamente ? Non crediamo: natura non *facit saltus*. Ci sembra più logico, invece, e più consono allo ordine di cose che vi si arrivi gradatamente e con l' introduzione, in ogni provincia ecclesiastica almeno, degli esami di *concorsi generali,* di cui si è fatto già parola, e che costituiscono la forma più prossima ai semplici esami. Detti concorsi non sono riprovati là dove sono in uso, ed è oramai fuori dubbio che la S. Sede è proclive a concedere dispense o facoltà di tal genere.

Sarà più prudente ed opportuno che i Vescovi, nei Concili provinciali o nelle conferenze episcopali, redigano un *regolamento d'esami* per ciascuna regione, come crediamo, ovvero che ciascun Ordinario ne sottometta alla S. Congregazione del Concilio una speciale ? Lo vedano e giudichino gli Eccellentissimi Vescovi, per comodità dei quali riportiamo tre questioni interessantissime trattate presso la medesima S. Congregazione

del Concilio; esse potranno servire di guida nella redazione dei regolamenti di cui in appendice diamo dei moduli.

Trascriviamo dal *Monitore Ecclesiastico* (1):

« **Mediolanen.** — *Quoad concursus paroeciales.* — 17 Dicembre 1904. — *Per summaria precum.* — L' E.mo Arcivescovo di Milano espose alla S. C. come segue:

« In Archidiocesi Mediolanen, concursus ad beneficia curata vacantia ter quaterve in anno habentur, valde frequentes sive propter numerum beneficiorum quae in concursum inscribuntur, sive propter numerum sacerdotum qui periculum subire intendunt. Attamen in singulis fere concursibus aliquot beneficiorum curatorum provisio fieri nequit, sive quod sacerdotes concurrentes nomen non dederunt ad dicta beneficia, sive quod, ut aliquando accidit, illi qui idonei in concursu habiti et ad beneficia nominati sunt, ob diversas rationes canonicam institutionem non acceptant. — E contra nonnulli e sacerdotibus concurrentibus, licet idonei ad curam animarum in concursu probati sint, nullum tamen beneficium consequuntur, sive quod numerus concurrentium numerum excedit beneficiorum, sive quod singuli concurrentes non ad omnia beneficia vacantia, sed ad aliqua determinata eorum nomen dant.

« Quapropter praefatus Orator, ut nimis diuturnae vacationi beneficiorum curatorum, e qua fere semper paroeciae spirituale detrimentum capiunt, occurrere queat, humillime petit facultatem:

« 1.° providendi beneficiis curatis, quae post concursum vacantia manent sive sine novo examine per illos sacerdotes, qui in ipso concursu idonei habiti sunt ad curam animarum quin beneficia, quae appetiverant, sint consecuti; sive per alios sacerdotes, qui extra concursum idonei ad curam animarum probentur per periculum oretenus subeundum coram tribus examinatoribus synodalibus.

« 2.° conferendi item sine novo concursu et examine iis sacerdotibus, qui in ultimo concursu habiti sunt idonei ad curam

(1) XVI, 481.

animarum, quin tamen ullum beneficium sint consecuti, beneficia curata, quae per ipsum concursum vacant, id est propter nominationem et promotionem titularium dictorum beneficiarum ad alia deneficia curata ».

« Com'è chiaro, tre cose si domandavano in questa istanza: — 1.° di conferire senza nuovo concorso le parrocchie, che nel concorso generale rimasero vacanti, perchè i concorrenti non diedero il loro nome per esse — 2. di conferire queste parrocchie, senz'altro concorso, a sacerdoti che abbiano fatto semplice esame orale innanzi a tre esaminatori sinodali — 3. di conferire senza nuovo concorso le parrocchie di risulta (per la promozione dei loro titolari ad altra parrocchia) a coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati idonei, ma non ebbero una parrocchia.

« La S. C. esaminò ponderatamente le dette domande, ed il dì 17 dicembre 1904 rescrisse:

« *Pro gratia, ad triennium, facto verbo cum SS.mo* ».

« Ecco i principii svolti nella discussione:

a) Che il Vescovo possa provvedere più parrocchie con indire un sol concorso, è cosa certa e dichiarata dalla S. C. del Conc. *in Caietana*, 20 iul. 1889: « An possit Episcopus ad providendum pluribus paroeciis unicum concursum collective indicere et, servatis servandis, celebrare, sibi vel cui de iure reservans eas distribuere et conferre inter concurrentes ab examinatoribus in concursu adprobatus, quo magis idonei pro unaquaque paroecia iudicentur ? — Resp.: *Nihil obstare* » (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, pag. 151).

b) Ma il Vescovo può tenere un sol concorso in tempi stabiliti per le parrocchie non vacate, ma da vacare? — Ciò sarebbe non secondo le prescrizioni del Tridentino, il quale (*sessione 24, cap. 18 de ref.*) vuole che il concorso si tenga come prima una parrocchia sia vacata. La quale prescrizione fu confermata dalla costit. *Conferendis* di S. Pio V, dalla circolare *Quo parochiales* della S. C. del Conc. d'ordine di Clemente XI, e dalla cost. *Cum illud* di Benedetto XIV.

c) Nondimeno, perchè la detta forma di provviste non pote-

va bene osservarsi in alcuni luoghi, la S. Sede ha soluto concederne qualche dispensa. Così insegna il De Angelis, *Prael. can.*, lib. 3, tit. 5. Così pure il Vecchiotti, il quale scrive *(Inst. can.* t. I, lib. 2, § 87): « Cum praescripta forma in quibusdam diocoesibus servari facile nequeat, ex Apostolicae Sedis indulto factum est ut examini scientiae statis anni temporibus omnes clerici subiiciantur, ita ut qui ingenio praestant, animarum curae praeficiantur; quin imo a nonnullis valde exoptare audivi, ut concursus lex aliquantulum immutetur, vel saltem facultas detur Synodis provincialibus eam locorum et temporum necessitatibus accommodandi ».

d) Il qual modo di tenere i concorsi, oltrechè è molto antico e rispondente ai bisogni delle diocesi vaste con grande moltitudine di parrocchie, come avverte il De Angelis *l. c.*, par che abbia fondamento nelle ultime parole del capo cit. 18 del Tridentino: « Licebit etiam in Synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere ».

e) Anche per consuetudine può introdursi cotal sistema; ed in tal caso, ecco le norme approvate dalla S. C. di Propaganda nella istruz. del 10 ottobre 1884: « Viget nihilominus in aliquibus diocoesibus consuetudo examen de doctrina separandi ab examine de reliquis canonicis requisitis, et hoc ad ipsum pro vacante paroecia concursum remisso, examen de scientia alio magis opportuno tempore instituendi. Quamobrem generatim bis in anno examen habetur de scientia, in quo qui adprobati fuerint, ad quodcumque parochiale beneficium intra sex proximos sequentes annos vacaturum concurrendi ius habent, sed exeunte sexennio examini se denuo sistere tenentur si beneficium parochiale obtinere velint. A lege autem subeundi hoc novum, exacto sexennio, examen ab Episcopo, audita Examinatorum sententia, dispensari possunt qui inter synodales vel pro-synodales Examinatores sunt assumpti, aut qui propter muneris vel Beneficii quo fruuntur dignitatem, vel propter diuturnam operam qua Ecclesiae cum laude servierunt, scientiae te-

stimonium abunde praestant... Haec porro praxis approbari solet ab Apostolica Sede ».

f) E così Pio IX di s. m. concesse al Card. Rauscher per la diocesi di Vienna *ad decennium* di tenere due volte l'anno il concorso generale per la scienza, da valere l'approvazione per un sessennio, riservata all'Ordinario ed agli esaminatori la facoltà di giudicare della idoneità del soggetto in quanto agli altri requisiti nella effettiva provvista della parrocchia. E lo stesso ha conceduto ad altri la S. C. del Conc., come *in Tergestina* nell'anno 1898 ed *in Labacen., Moguntina et Viennen.* nel 1901.

g) Che il Vescovo poi possa conferire da sè la parrocchia, quando il primo concorso andò deserto, lo si dimostra dalla causa *Sipana concursus* risolta dalla S. C. del Conc. il 7 marzo 1885, nella quale, avendo il Vescovo intimato un sol concorso, che andò deserto, conferì la parrocchia da sè ad un sacerdote dietro semplice esame. Contestata presso la S. C. questa provvista da un altro che pretendeva essere ammesso ad un nuovo concorso, al dubbio: « An collatio paroeciae ab Episcopo peracta sustineatur in casu » — fu risposto: « Affirmative et amplius » (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 27).

h) Nella detta causa fu osservato che, quantunque alcuni autori opinino doversi tenere due concorsi prima che il Vescovo possa da sè conferire la parrocchia (citando una risoluzione della S. C. del Conc. del 4 marzo 1592 *in Vicentina*, in cui si diceva a quel Vescovo di tenere un altro concorso), nondimeno l'obbligo del secondo concorso non apparisce nè dal Tridentino, nè dalla Cost. *Cum illud* di Benedetto XIV, nè da altro documento pontificio: donde segue che la risposta *in Vicentina* può dirsi piuttosto un consiglio, che una interpretazione di legge generale.

i) Nel caso, quantunque alcune cose erano in potestà dello Ordinario come il dare le parrocchie da sè quando il concorso fosse andato deserto; pure per la provvista delle parrocchie di risulta, non ancora vacate al tempo del concorso, e per l'approvazione ad una nuova parrocchia di chi sia stato approvato

in un concorso di altra parrocchia, occorreva la dispensa pontificia, la quale fu data *ad triennium* come sopra ».

Piace intanto ricordare quanto si legge, in commento a tale questione, negli *Acta Sanctae Sedis* (1).

« **Animadversiones.** — Enarrata praxis videtur contraria dispositioni Concilii Trid. (*Sess. 24, cap. 18 de Reform.*); iuxta quam, eveniente vacatione paroeciae, quamprimum Episcopus debet indicere per publica edicta concursum ad providendam ecclesiam viduatam de novo rectore. At concursus in themate non fit singulis vacationis casibus, sed conglobatim et determinatis anni temporibus. Hoc profecto videtur redundare in spirituale dannum animarum. Hinc est quod non solum Conc. Trid., sed etiam Pius V in Const. *In conferendis,* Clemens XI per literas circulares *Quo parochiales* editas die 10 Ian. 1721 per organum H. S. C., et Benedictus XIV in Const. *Cum illud*, normas practicas et tutas statuerunt in concursibus habendis pro unaquaque vacante paroecia.

« Quae ratio providendi paroecias per huiusmodi formas concursus eo etiam magis reprobanda videtur, quia concurrentes inhiant semper ad meliores paroecias, ita ut aliae tenuioris reditus diuturnam patiantur vacationem cum non parvo animarum dispendio. Insuper haec ratio habendi concursus tantum quoad doctrinam, pugnat cum citata Const. *Cum illud*, quae vult fieri cumulativum iudicium super doctrina et requisitis candidatorum ad paroecias.

« At ex adverso observari potest quod, quamvis lex Tridentina de paroeciarum provisione per concursus fere ubique sit in viridi observantia, tamen quoad formam practicam hos habendi quaedam immutatio praesertim in Germania, in Hispania et in Austria inolere coepit ex dispensatione Apostolica, uti testantur De Angelis (*Prael. can., lib. 3, tit. 5*) et Vecchiotti (*Inst. can., vol. I, lib. 2, § 87*), qui ita refert: « Cum praescripta forma in quibusdam dioecesibus servari facile nequeat, ex Sedis Apostolicae indulto factum est, ut examini scientiae,

(1) XXXVII, 645, sg.

statis anni temporibus, omnes clerici subiiciantur ita ut qui ingenio praestant, animarum curae praeficiantur; quin imo a nonnullis valde exoptare audivi, ut concursus lex aliquantulum immutetur, vel saltem ut facultas detur Synodis provincialibus eam locorum ac temporum necessitatibus accommodandi ». Qui modus obtemperandi legi concursus, praeterquamquod est valde antiquus, ut testatur De Angelis (*l. c.*), et exigitur a multiplicitate beneficiorum parochialium, videtur fundamentum habere in ultimis verbis citati capitis Conc. Trid.: « Licebit etiam in Synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere ».

« In themate autem circa generales concursus paroeciales in dioecesi Mediolanensi haberi solitos, forte dici posset non apparere, utrum hi concursus sint tantum quoad scientiam vel etiam cumulative quoad alia requisita, uti fieri praescribit Const. Benedictina. At etiam posito primo casu ista praxis ex Apostolico indulto ad tempus limitatum solet approbari, uti refertur in Instructione S. C. de Propaganda Fide diei 10 Oct. 1884: « Viget nihilominus in aliquibus dioecesibus consuetudo examen de doctrina separandi ab examine de reliquis canonicis requisitis, et hoc ad ipsum pro vacante paroecia concursum remisso, examen de scientia alio magis opportuno tempore instituendi. Quamobrem generatim bis in anno examen habetur de scientia, in quo qui adprobati fuerint, ad quodcumque parochiale beneficium intra sex proximos sequentes annos vacaturum concurrendi ius habent, sed exeunte sexennio, examini se denuo sistere tenentur si beneficium parochiale obtinere velint. A lege autem subeundi hoc novum, exacto sexennio, examen ab Episcopo, audita Examinatorum sententia, dispensari possunt qui inter synodales vel pro-synodales Examinatores sunt assumpti, aut qui propter muneris vel beneficii quo fruuntur dignitatem, vel propter diuturnam operam qua Ecclesiae cum laude servierunt, scientiae testimonium abunde praestant... Haec porro praxis ab Apostolica Sede approbari solet ad tempus ». Et revera S. C. super Neg. Eccl. Extraordinariis hoc indultum a. 1857 concessit ad decennium pro dioecesi Vindobonensi:

item H. S. C. similia indulta concessit aut prorogavit, uti constat ex *Tergestina* a. 1898, et ex *Labacen.*, *Moguntina* et *Viennen.* a. 1901, etc.

« Quo stante nihil profecto obstare videtur quominus Emi Archiepiscopi petitio exaudiatur. Qui enim proponuntur presbyteri ad regendas paroecias in primo et tertio casu iam uti habiles ex facto experimento comprobantur. Qui vero in secundo casu, idoneitatis specimen dabunt per examen coram Examinatoribus synodalibus, antequam paroeciam obtineant. Difficultas in eo tantum esset, quod novo concursui beneficium non exponeretur; dum ex resolutione S. H. C. in *Vicentina* 4 Martii 1592, Episcopus libere providere potest paroecias quae semel et iterum, non autem quae semel tantum, concursui subiecit (1). Verum dispensationes in huiusmodi casibus non sunt

(1) « Praxis S. C. Concilii est ut, si in primo concursu nullus concurrens vel nullus idoneus comparuerit, novus indicatur concursus; quo iterum frustra tentato, Episcopus utatur iure suo, libere nempe conferendo paroeciam sacerdoti sibi beneviso, praevio tamen privato examine. Quae praxis innititur declarationibus eiusdem S. C., quae ita referuntur a Garcia (*De benef.*, *part. 9*, *cap. 2*, *nn. 218-220*): « Si Episcopus semel edictum proposuit per concursum, et ex multis examinatis nullus repertus sit idoneus, licet Concilium (*Tridentinum*) non videatur necessario requirere edictum per concursum (*sicut nec Const. Benedictina* Cum illud), fuit tamen *tutius iudicatum aliud edictum proponi*, ut supra, et si nemo comparuerit idoneus, tunc alicui praevio examine sine concursu beneficium conferetur ». Et congruenter eadem S. C. in supra citata *Vicentina* rescripsit: « Vacante aliqua parochiali ecclesia, si intra terminum edicti unus solum comparuerit, et nolit se examini subiicere, nec parochialem curet obtinere, censuerunt Ill.mi Patres, qui Tridentini Concilii decretis interpretandis SS.mi D. N. auctoritate praefecti sunt, ab Amplitudine tua *assignandum esse aliud edictum*, *rursusque vocandos oppositores* ». Unde nonnisi quum beneficii reditus sunt tenues, cuius fructus 24 ducatos auri de Camera nempe libellas 250 circiter non excedunt, si proposito primo edicto examinis per concursum nemo comparuerit, eadem S. C. in *Vercellen*, mandavit ut: « fiat secundum edictum examinis sed sine concursu, si Episcopus pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur ». Quinimo ex Conc. Trid. nec primus concursus est necessarius, « si reditus paroeciae *adeo* tenues fuerint, ut totius huius examinis operam non ferant, aut nemo sit, qui se examini quaerat subiicere ».

« Ex hucusque dictis apparet necessitas in genere secundi concursus, qui proinde de consilio tantum, uti aliqui contendunt, dici nequit. Nec in contrarium obiici potest, sicut revera obiicitur, decisio H. S. C. in *Ripana* diei 7 Martii 1885 (Cfr. *Acta S. Sedis*, vol. 17, pag. 590-597), in qua duas ob alias causas sacerdos appellans in suis

valde infrequentes apud H. S. C., praesertim quando reditus paroeciae providendae sunt tenues. Quod etiam respondet dispositioni dicti capitis Trid. in finem, quod ita se habet: « Si tamen adeo exigui reditus dictae parochialis fuerint, ut totius huius examinationis operam non ferant, aut meno sit qui se examini quaerat subiicere... poterit Ordinarius si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen.... adhibere ». Caeterum recolere oportet quod huius et aliorum consimilium casuum ratio potissima et unica pro elargienda dispensatione a lege Tridentina debet esse utilitas et necessitas ecclesiae providendae.

« **Colliges.** — 1.° Iuxta praescriptum Conc. Trid. ac Const. Benedictinae examen per concursum tam super doctrina quam super ceteris recurrentium requisitis habendum est cum vacatio cuiusvis paroeciae contigerit.

2.° Tamen huic legi Tridentinae obtemperatur etiam per concursus generales, in quibus idonei sacerdotes ad curam animarum renuntiantur.

3.° At huiusmodi generales concursus, absque speciali S. Sedis indulto, indici nequeunt pro paroeciis nondum vacantibus tempore concursus.

4. Sedes Apostolica indultum concedere etiam solet examen generale de scientia separandi ab examine de aliis canonicis requisitis in effectiva paroeciae provisione peragendo.

5. In casu triplex facultas conceditur Archiepiscopo Mediolanensi, providendi nempe, absque novo concursu, ecclesias parochiales tempore concursus generalis vacantes, tum per sacerdotes in eodem concursu idoneos renuntiatos, tum per alios

---

precibus exauditus non fuit; tum quia erat indignus, ideoque ab Episcopo etiam ante concursus periculum reiici poterat, tum quia praeterlapsis decem dierum fatalibus appellavit. Demum auctores omnes, quos consulere potuimus, nostrae thesi favent; ita e. g. citatus Garcias, Massobrius (*Praxis can., requis. 3, dub. 9*), Barbosa (*De Episcopo, part. 3, alleg. 60, n. 39*; *De parocho, part. I, cap. 2, n. 51; et ad Conc. Trid., sess. 24, cap. 18, nn. 74 et 75*), Leurenius (*Forum benef., part. I, quaest. 185, ad 4 et 5*), Ferraris (*Bibl. can., v.* Concursus, *art. 3, n. 22*), Scavini (*Theol. mor. univ., vol. 3, pag. 615*), Aichner (*Comp. iuris eccl., ed. 9, pag. 302*) Ojetti (*Synopsis, v.* Concursus, *pag. 416*), etc. (*N. R.*) ».

extra concursum habiles repertos, necnon providendi paroecias nondum vacantes tempore dicti concursus per sacerdotes, quorum habilitas in concursu apparuit ».

Più interessante, poi, è l'altra questione, nella quale si stabilisce se possa ammettersi, nei concorsi generali, il giudizio degli esaminatori, non solo assoluto, ma sì ancora relativo e di opportunità.

La riportiamo dagli *Acta Apostolicae Sedis* (1).

« **Brixien. et aliarum.** — *Concursuum paroeciarum.* — 27 ian. et 22 apr. 1912. — Praesens non levis quidem momenti controversia respicit quamdam normam pro concursibus paroecialibus, ab episcopis provinciae ecclesiasticae Mediolanensis in conferentia episcopali habita mense septembris anni 1896 in oppido *Groppello* dioecesis Viglevanensis approbatam, quae vulgo audit *Regolamento per i concorsi alle parrocchie nella Provincia Lombarda* (2). Ut quaestionis status pateat, eiusdem originem paucis exponere, nec non dispositiones praefatae legis seu *Regolamento* transcribere, opportunum duco.

« Quinque concurrentes die 21 ianuarii 1910 ad vacantem paroeciam S. Agathae in civitate Brixiensi favorabile retulerunt votum quoad *scientiam* et quoad *pietatem,* at contrarium quoad *opportunitatem;* ideoque tanquam *non idonei,* quia non *opportuni* ad praefatam paroeciam gubernandam, omnes ab examinatoribus reiecti fuerunt.

« Examinatorum iudicium recursu diei 19 maii 1910 impugnavit apud hanc S. C. Sac. Antonius De Toni, parochus loci Gardone Valtrompia, unus ex concurrentibus, instans ut eadem S. C. definitivam sententiam dicere non dedignaretur. Notandum quod Sacerdos appellans non methodum conficiendi concursus in dioecesibus Provinciae Mediolanensis, sed tantum examinatorum concursus ad S. Agatham iudicium sibi adversum impetebat.

« Litteris diei 7 iunii subsequentis Episcopo Brixiensi, accepta eius informatione, significavi *opportunitatis* iudicium non

(1) IV, 296 sg.
(2) Riportiamo in appendice detto regolamento.

ad examinatores synodales sed ad episcopum spectare. Tunc Episcopus sequentibus diei 11 iunii naturam iudicii opportunitatis ab examinatoribus in provincia ecclesiastica Mediolanensi concessi explicavit: « A seconda del Concilio di Trento, il quale « vuole che il vescovo elegga fra coloro che dagli esaminatori « saranno stati giudicati « idonei aetate, moribus doctrina, pru- « dentia, et *aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam* « *opportunis* » il *Regolamento per i concorsi nella provincia* « *ecclesiastica Lombarda* (compilato ed approvato nelle nostre « conferenze episcopali del 1896) impone ai Vescovi che sopra « ciascuno dei concorrenti, già approvato per la scienza, inter- « roghi gli esaminatori se lo giudichino idoneo o no per cia- « scuna delle parrocchie alle quali concorre, facendo loro per « ciascun concorrente la seguente domanda: Stimano essi che « il M. R. ..... tenuto conto della classificazione che ha otte- « nuto in scienza, della sua condotta e prudenza, come pure « dei servigi che ha prestato fin qui alla Chiesa e della fama « che gode in diocesi, sia, quanto al *carattere,* alla *robustezza* « *fisica* ed alla *attività* che si esige per la parrocchia di... op- « portuno per essa? ». — È questo il voto che noi chiamia- « mo di opportunitá e che spetta evidentemente agli esamina- « tori sinodali, perchè il loro giudizio della scienza e dei me- « riti dei concorrenti non deve essere astratto e generale, ma « concreto e particolare in ordine a quella determinata parroc- « chia. È avvenuto pertanto che mentre tutti i concorrenti a « S. Agata furono approvati riguardo alla scienza ed alla pietà « in generale, ed anzi alcuni furono giudicati idonei per qual- « che altra parrocchia, nessuno fu giudicato idoneo per S. Aga- « ta. E per conseguenza nessuno io potei nominare ».

« Episcopus, accepta responsione quod opportunitatis iudi- cium ab examinatoribus prolatum limites *consilii* excedere non deberet, rem uberius declaravit haec exponendo: « Essi (exa- « minatores) non intendono giudicare sulla maggiore o minore « idoneità di un soggetto per una determinata parrocchia, ma « semplicemente della idoneità; di modo che nel loro pen- « siero, come nella pratica di questa provincia ecclesiastica, il

« voto di opportunità riguarda precisamente gli elementi pre-
« cipui della idoneità *ad vacantem paroeciam* indicati dal Con-
« cilio Tridentino (prudentia et aliis rebus opportunis) e dal
« nostro Regolamento (prudenza, fama, robustezza, attività, ecc.);
« e chi non riporta favorevole questo voto è per ciò stesso
« giudicato inetto *ad vacantem ecclesiam gubernandam,* ed il
« Vescovo non lo può nominare. Nel caso particolare ho pre-
« gato gli esaminatori a dirmi liberamente se essi avevano giu-
« dicato il De Toni non idoneo, o meno, alla parrocchia di
« S. Agata ed ecco qui unita la loro risposta ».

Tenor declarationis examinatorum, de qua sermo fit ab Episcopo, sequens est: « Noi sottoscritti dichiariamo che il voto
« di opportunità che siamo invitati a dare, dopo quello di scien-
« za e di pietà su ciascun concorrente, riguarda veramente e
« sostanzialmente la idoneità del concorrente *ad vacantae pa-*
« *roeciam*, specialmente per ragione del criterio pratico, della
« correttezza e gravità dei costumi, e di tutti quegli elementi
« morali onde risulta la sua attitudine a reggere la parrocchia,
« di guisa che quando non raggiunge la sufficienza sia il voto
« in scienza, sia il voto in pietà, sia anche il voto in oppor-
« tunità, il concorrente non è eleggibile. Così abbiamo sempre
« inteso in coscienza, e precisamente così abbiamo inteso e
« praticato anche nel concorso alla parrocchia di S. Agata ».

« Emus Archiepiscopus Mediolanensis, cuius sententiam litteris diei 20 augusti 1910 exquisiveram, ac propositum rem subiiciendi EE. VV. iudicio prudentissimo manifestaveram, litteris diei 30 augusti sic suam aperuit mentem: « Trasmetto a
« V. E. l'estratto di quella parte del *Regolamento per i concorsi*
« *ai benefici di questa provincia ecclesiastica,* che riguarda il
« giudizio sulla scienza e sulla idoneità dei concorrenti. In
« questa diocesi si osserva puntualmente questo Regolamento
« da 14 anni: esso è conosciuto dal clero, che lo ritiene con-
« forme al Tridentino ed alle posteriori costituzioni della S. Sede;
« nè vi fu caso di osservazioni sulla legittimità delle provvi-
« sioni che in questo tempo superarono il numero di 500.
« Quanto è a mia conoscenza il medesimo Regolamento è os-

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

« servato anche nelle altre diocesi di questa Provincia; mi con-
« sta di certo delle diocesi di Pavia, Lodi, Como, Crema, e
« Mantova, di Cremona non sono così certo, ma non ho nep-
« pure notizie in contrario. Il caso poi di Brescia non mi è
« nuovo e, secondo me, è questione di parole in quanto che
« invece di *idoneità* dicono *opportunità*. Quando infatti si fan-
« no concorrere alla *opportunità* gli elementi della *prudenza*,
« del *carattere*, della *salute fisica* in ordine alle condizioni
« della parrocchia vacante, mi pare che sia piuttosto errato
« dire semplicemente opportunità, e che si tratti di idoneità,
« sulla quale debbono pronunziarsi gli esaminatori. La vota-
« zione sulla pietà, dopo quella sua scienza, mi è nuova: qui
« non si usa, ma, dove si usa, certamente con essa non si in-
« tende esaurito il compito degli esaminatori; i quali, se sono
« poi chiamati a giudicare nei concorrenti delle altre qualità
« dopo la scienza e la pietà, questo terzo giudizio riguarda
« ancora la idoneità, benchè si voglia chiamare opportunità non
« mancando sacerdoti dotti e santi, ma tutt' altro che idonei
« a governare parrocchie ».

« Exemplar normae (*Regolamento*) ab episcopis provinciae ecclesiasticae Mediolanensis anno 1896 approbate tum Eminentissimus Archiepiscopus tum Episcopus Brixiensis miserunt: ex ea partem transcribo quae praesentem controversiam respicit:
« Terminato il giudizio circa la scienza dei concorrenti, fa di
« uopo, come impone Benedetto XIV, che « parem, ni forte
« maiorem, solertiam examinatores adhibeant in perscrutandis
« aliis qualitatibus regimini animarum consentaneis: morum
« honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hac-
« tenus Ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus lau-
« dem, alia spectabilia virtutum ornamenta doctrinae arcto foe-
« dere consocianda ». La buona condotta, lo spirito ecclesia-
« stico, e la prudenza devono in un parroco essere *arcto foe-*
« *dere* strette alla scienza, epperò, secondo le decisioni del di-
« ritto, il giudizio definitivo sulla idoneità o non idoneità di
« un candidato ad essere parroco deve essere congiuntivo o
« cumulativo di tutti e tre gli elementi, che sono la scienza, la

« condotta sacerdotale, e l'opportunità a reggere una determi-
« nata parrocchia, e conseguentemente le classificazioni sulla
« scienza si devono compenetrare con quelle sulla vita e sulle
« altre attitudini morali del candidato. Inoltre conviene per la
« maggior libertà degli esaminatori che, anche nel giudicare
« il candidato da questo secondo lato, si abbia da avere il mas-
« simo segreto possibile.

« Perciò a servizio degli esaminatori nella seconda parte
« dello scrutinio si dovranno preparare sei piccole palle uguali
« ed una scatola a due scompartimenti, quale si usa comune-
« mente per le votazioni segrete, e delle sei palle se ne da-
« ranno due per ciascun esaminatore.

« Indi il Mons. Vescovo o il Cancelliere farà ad essi per cia-
« scuno dei concorrenti, la seguente domanda: « Stimano essi
« che il M. R. ..., tenuto conto delle due classificazioni (*com-
« plessiva e preventiva*) che si meritò in scienza, ed insieme
« della sua condotta sacerdotale, della sua prudenza, e delle
« sue qualità fisiche che essi conoscono, sia idoneo ad essere
« parroco ? ».

« Ogni esaminatore dovrà rispondere segretamente, ponendo
« una palla, secondo che giudicherà *coram Deo,* o dalla parte
« della risposta affermativa, o dalla parte della risposta nega-
« tiva; e si riterranno idonei quelli che avranno almeno due
« voti favorevoli, e non idonei quelli che non ne avranno, o
« ne avranno uno solo.

« Fatto ciò Mons. Vescovo sopra ciascuno dei concorrenti
« risultato idoneo per la risposta alla precedente domanda, in-
« terrogherà gli esaminatori se lo giudicheranno idoneo per
« ciascuna delle parrocchie, ossia farà loro per ciascun con-
« corrente la seguente domanda: « Stimano essi che il M. R. ..,
« tenuto conto della sua classificazione che ha ottenuto in scien-
« za, della sua condotta e prudenza, come pure dei servigi,
« che ha prestato fin qui alla Chiesa e della fama che gode in
« diocesi sia, quonto al carattere, alla robustezza fisica, ed al-
« la attività che si esige per la parrocchia di ..., opportuno
« per essa ? ». Quando peraltro si riferisca solo a parrocchie

« di condizione ordinaria e dell'infima importanza in diocesi,
« la seconda interrogazione si potrà omettere, stantechè in sif-
« fatti casi la risposta alla seconda dimanda riesce già inchiu-
« sa nella risposta alla prima ».

« In Curia Mediolanensi harum dispositionum nonnullae modificationes, non quidem substantiales, his verbis adoptatae fuerunt: « Per ciò si dànno a ciascuno degli esaminatori due pal-
« le, una bianca ed una nera, e si viene alla votazione cumu-
« lativa per giudicare se ciascuno dei concorrenti, tenuto conto
« delle classificazioni che meritò in scienza, e per la condotta,
« per la prudenza, per le qualità fisiche, sia idoneo ad esser
« parroco.

« Ogni esaminatore dovrà rispondere segretamente, *coram*
« *Deo,* ponendo nell'urna la palla bianca o la nera, e si in-
« tenderanno idonei quei concorrenti che avranno almeno due
« palle bianche. Dopo questa votazione assoluta, dovrebbe farsi
« la votazione relativa su ciascun concorrente, se ciò si riten-
« ga idoneo ed opportuno per la parrocchia *N.*: il più delle
« volte però l'insieme delle circostanze rende superflua questa
« seconda votazione ».

« In dioecesi Brixiensi, ut patet ex relatis, esaminatores pro unoquoque candidatorum triplex perficiunt distinctum scrutinium super scientia pietate ac opportunitate: quoad modum computandi suffragiorum puncta haec refert Episcopus: « Come
« si pratica attualmente nelle scuole, la classificazione si dà in
« numeri decimali. Ciascun esaminatore ha dieci voti; la som-
« ma dei voti dati a ciascun concorrente si divide per tre e
« perchè un concorrente sia approvato, deve superare il *cinque.*
« Così per es., se Tizio riporta da un esaminatore voti 7, da
« un altro 6, dal terzo 5, ha il grado definitivo 6, e per que-
« sta parte è approvato ».

« Cum Sac. Antonius De Toni, declaratione die 1ª februarii currentis anni exarata, suum revocaverit recursum et paroecia S. Agathae, per novum concursum mense novembri nuper elapsi habitum, iam sit provisa de novo pastore, cui ob specialissimas circumstantias die 9 februarii 1911 indulsi recipere be-

neficii possessionem, quaestionis obiectum manet tantum norma ab episcopis provinciae Mediolanensi an. 1896 invecta, in ea parte qua iubetur triplex scrutinium, ac iudicium absolutum et relativum seu opportunitatis super idoneitate candidatorum ab examinatoribus porficiendum. Videndum utrum haec consona sint Concilio Tridentino ac posterioribus RR. Pontificum Constitutionibus super collationibus beneficiorum paroecialium. Si supplicandum sit Ss.mo pro sanatione ac convalidatione collationum paroeciarum ab anno 1896 usque in praesens, haud erit excipienda collatio paroeciae S. Agathae.

« Hinc EE.mis Patribus propositum fuit diluendum dubium:

« *An et quomodo dispositiones pro concursibus paroecialibus ab Episcopis Provinciae ecclesiasticae Mediolanentis anno 1896 approbatae sustineri possint in casu* ».

« Et E.mi Patres sub die 29 Aprilis 1911 responderunt:

« *Dilata.*

« Iterum causa reassumpta est sub die 27 ianuarii 1912 et iidem E.mi Patres omnibus rite perpensis eidem dubio respondere dignati sunt: « *Affirmative* ».

Il *Monitore Ecclesiastico* (1) aggiunge, in nota, le seguenti osservazioni:

« Trattasi di vedere se può sostenersi l'uso nei concorsi alle parrocchie che gli esaminatori sinodali dànno il voto pei candidati non solo sulla scienza, sulla probità della vita e sui requisiti generali per la cura delle anime; ma sì ancora sulle qualità speciali che si richiedono per la parrocchia che deve provvedersi; per forma che i concorrenti possono essere ammessi o approvati in genere per ogni parrocchia, ma esclusi o riprovati per quella speciale ond'essi concorrono.

« La controversia é stata esaminata da due valorosi consultori, i quali non sono stati concordi. Uno ha opinato che questa forma di concorso sia opposta al Tridentino (2); l' altro ha giudicato invece che sia conforme al detto Concilio e quindi da approvare.

(1) XXIV, 104 sg.
(2) Questo voto non è pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis.*

« Ecco le precipue ragioni del primo:

a) Il Tridentino Sess. 24, c. 18 *de ref.* vuole che gli esaminatori giudichino in genere quei che sono idonei « aetate moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis ». — Le quali parole debbono interpretarsi secondo la Costit. di Bened. XIV *Cum illud.* in cui, § 10, si legge: « Id probe noscens S. Congregatio eiusdem Concilii interpres pluries edixit examinatores suo deesse numeri, si doctrinae tantum iudices essent, nec inquirerent qui prae aliis probitate morum, laboribus, praestito antea ecclesiae obsequio caeterisque dotibus *ad officium parochi cumulate obeundum necessariis* essent idonei et commendabiles ». E più apertamente nel § 16, in cui dichiara che gli esaminatori dopo essersi resi certi sulla idoneità della scienza, « parem, ni forte maiorem solertiam adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus *regimini animarum consentaneis;* morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis qualitatibus *regimini animarum consentaneis;* morum honestatem inquirant gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consocianda: hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuntient ». Così pure lo stesso Pontefice nella *Instit. Eccl.* VII, n. 7, e nel *Syn. Dioec.* L. IV, c. 8, n. 3.

« Da ciò si deduce che gli esaminatori dall' esame e della scienza e delle altre qualità dei concorrenti debbono formare un solo giudizio sulla idoneità di essi perchè possano essere assunti all'ufficio di parroco ed al regime delle anime; e ciò in genere senza un secondo giudizio riguardo alla parrocchia vacante.

b) Ciò si raccoglie pure dall'insegnamento del Reclusio, classico autore di tal materia; il quale *De Cuncursibus* P. I, lib. 3, n. 122 scrive: « Expleto concursus examine, debent examinatores synodales eorum qui fuerunt examinati qualitates et idoneitatem diligenter scrutari, suaque vota decisiva emittere, at-

que ista Episcopo seu Vic. Generali tradere, denunciando quos ad parochiale regimen dignos et idoneos approbaverint.... Sed notandum quod iudicium in praesenti argumento aliud est positivum, aliud comparativum, quemadmodum observat Argirò, lib. 7, disept. 27. Iudicium vero in gradu comparativo fit ab Episcopo; ad Episcopum enim attinet iudicare quis sit dignior, excluso iudicio positivo examinatorum ».

« Altro è dnnque il giudizio positivo; altro il comparativo. Il primo spetta agli esaminatori, i quali debbono giudicare quali dei coucorrenti meritano l'approvazione sulla idoneità di reggere una parrocchia. Il secondo spetta al Vescovo, il quale deve giudicare quale degli approvati sia più idoneo alla parrocchia da provvedere.

c) Nè vale il dire che il Tridentino, *l. c.*, prescrive: « renuntientur quotquot ab iis idonei iudicati fuerint aetate, moribus... et aliis rebus *ad vacantem ecclesiam* gubernandam opportunis ». Imperocchè queste parole devono interpretarsi non *tassativamente* rispetto alla chiesa vacante, ma *dimostrativamente* rispetto a qualsivoglia chiesa vacante.

d) Ciò si conferma da che nel diritto non è proibito che con unico concorso il Vescovo possa provvedere a più parrocchie vacanti, come largamente prova il cit. Reclusio tit. 3, 104-16. E la S. C. del Conc. *in Cajetana* 20 iul. 1899 al dubbio: « An possit Episcopus ad providendum pluribus paroeciis unicum concursum collective indicere et servatis servandis celebrare, sibi vel cui de iure reservans eas distribuere et conferre inter concurrentes ab examinatoribus in concursu approbatos, qui magis idonei pro unaquaque paroecia iudicentur? » — rispose: « Nihil obstare » (v. *Mon. Eccl.* Vol. 16, p. 482). In un concorso adunque indetto per più parrocchie, spetta agli esaminatori il solo giudizio assoluto e positivo: solamente al Vescovo poi spetta il giudizio relativo o comparativo.

e) Il Tridentino medesimo indice a giudicare così quando soggiunge, *l. c.* « Ex isce Episcopus eum eligat quem caeteris magis idoneum iudicaverit ». Qui si tratta del più idoneo relativamente alla chiesa da provvedere, come insegna Schmalz-

grueber L. I, tit. 14 n. 36 et 44, e conferma S. Tommaso con dire, 2. 2. q. 175, a 3: « Ille qui debet aliquem in pastorem eligere, vel de eo providere, non tenetur assumere meliorem simpliciter, quod est secundum charitatem, sed meliorem quoad regimen ecclesiae, qui scilicet possit ecclesiam et instruere et defendere et pacifice gubernare ». Donde si raccoglie che il solo Vescovo deve giudicare della idoneità relativa alla chiesa da provvedere.

f) Se agli esaminatori spettasse il giudizio anche relativo o comparativo dei candidati, la facoltà del Vescovo si restringerebbe un poco; giacchè in tal caso il Vescovo dovrebbe scegliere necessariamente colui che ha riportato maggiori suffragi dagli esaminatori, mentre ciò a questi è vietato, come insegna Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* L. IV, c. 8, n. 6, in cui riporta una decisione della S. C. del Conc. *in Patavina* an. 1573 che dichiara « non spectare ad examinatores eligere magis idoneum ex illis qui fuerint approbati in examine concursus ».

« Per tutte queste ragioni il primo Consultore opinava che al dubbio dovesse rispondersi negativamente, e che per le parrocchie anteriormente provvedute si dovesse ottenere una sanatoria dal S. Padre.

« Per contrario l'altro Consultore sta per l'opposta sentenza, ed eccone le precipue sentenze (1):

a) Innanzi tutto vuolsi osservare che il Tridentino ha prescritto il concorso nella collazione delle parrocchie e l' esame

(1) Questo voto è pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis:* per il valore che esso indubbiamente ha, e per l'alta stima che nutriamo verso il Consultore, nostro venerato maestro, stimiamo utile pubblicarlo integralmente:

« 1. Saluberrimo consilio Synodus Tridentina induxit per concursum in paroeciis conferendis. Cum tamen peculiaris ac certa examinis, in concursu peragendi, forma seu methodus ab eodem Concilio nulla fuisset constituta, ortum habuerunt, ex diversitate methodorum examinis, plura incommoda et litigia, quae ut auferrentur ac in posterum vitarentur, Clemens XI in Litteris *Quo parochiales* 10 Ianuarii 1721 formam examinis proposuit, deinde a Benedicto XIV in Const. *Cum illud* 14 Decembris 1742 ampliatam et firmatam. Sed neque omnia in illa forma singillatim potuerunt determinari, ac praesertim nihil statuitur de ratione qua Examinatores debent suffragia in examine conferre et idoneos candidatos renuntiare. Unde per con-

cumulativo della scienza e degli altri titoli dei concorrenti per mezzo degli esaminatori sinodali: ciò riguarda la forma sostanziale della provvista da osservarsi sotto pena di nullità. Circa il modo di compiere l' esame e la votazione degli esaminatori sono svariati gli statuti sinodali e le consuetudini locali che si

---

suetudines particulares vel per statuta provincialia aut synodalia plures aliae regulae particulares circa formam illam concursus propositae fuerunt. Et dummodo aliquod non statuatur contrarium menti Concilii Tridentini et posteriorum Constitutionum, nihil est quod reprehendamus; ut enim aiebat suo tempore Card. De Luca (*de Paroch.*, disc. 37, n. 18): « Certa istius (examinis) forma praescripta non habetur, sed varia est locorum seu Episcopatuum consuetudo... pro Examinatorum stylo vel arbitrio, cum in iis quae expresse statuta non sunt, non videatur prohibitum, unum vel alterum modum adhibere ». Insuper Episcopi prohibiti non sunt adiungere legibus generalibus Ecclesiae nonnullas magis determinatas normas, maxime in hoc puncto disciplinae, cum Tridentinum ipsum dicat: « Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere ».

2. His principiis innixi Episcopi Provinciae Mediolanensis statuerunt in Norma illa, quae vulgo audit *Regolamento per i concorsi*, plures particulares regulas, maxime circa rationem dandi suffragia in concursu et clericos idoneos ad paroecias renuntiandi. In iis tamen nonnulla offendunt, de quibus dubitatur an conformia vel contraria sint menti Concilii Tridentini. Sed non abs re erit statim a principio monere, in his forsan agi potius de Iure constituendo quam de Iure constituto; cum enim expresse nihil circa ista inveniatur decretum nec in Concilio Tridentino nec in posterioribus Constitutionibus, superest ut praecipue inquiratur an regulae illae statutae ab Episcopis longobardis accedant menti Patrum Tridentinorum, an potius ab ea recedant, et utrum originem praebere possint incommodis ac querelis, unde proinde oporteat illas reiicere et contrarias firmare, eodem modo ac fecit Clemens XI in suprarelatis Litteris; siquidem nec forma concursus, in istis Litteris proposita, antea erat obligatoria, imo nec etiam fuit post istas Litteras donec praecepta est a Benedicto XIV, nec contraria ratio agendi inducebat prius nullitatem concursus. Igitur perpendenda sunt ea quae in citata Norma Mediolanensi minus conformia Iuri, saltem prima fronte, videntur. Duo vero sunt de quibus maxime habetur dubitatio: 1.° Utrum probanda sit distinctio inter iudicium absolutum et iudicium relativum Examinatorum in ordine ad renuntiandam idoneitatem concurrentium, et maxime utrum Esaminatores debeant tantummodo proferre iudicium absolutum, an possint etiam munus suum extendere ad dandum iudicium relativum. 2.° Utrum iudicium Examinatorum circa idoneitatem concurrentium ad paroecias unico cumulativo scrutinio perfici debeat, an pluribus partialibus et successivis scrutiniis fieri possit renuntiatio idoneorum.

3. Iamvero quoad primum punctum, certum est ignotam hucusque fuisse in Iure, saltem quoad nomina, distinctionem iudicii Examinatorum in absolutum et relativum; quia non solum Concilium Tri-

osservano nei varii luoghi. Così il Card. De Luca *De Paroch.*, disc. 37, n. 18): « Certa istius (examinis) forma praescripta non habetur, sed varia est locorum seu episcopatuum consuetudo... oro examinatorum stylo vel arbitrio, cum, in iis quae expresse statuta non sunt, non videatur prohibitum unum vel alterum modum adhibere ».

---

dentinum et posteriores dispositiones canonicae de hoc duplici iudicio silent omnino, verum nec etiam apud Doctores mentio habetur huiusmodi denominationis; Iura enim et Doctores simpliciter loquuntur de iudicio emittendo ab Examinatoribus circa idoneitatem Candidatorum, quin distinguant utrum absolutum vel relativum illud esse debet. Probandane est igitur an reiicienda illa agendi ratio proposita in Norma Mediolanensi, iuxta quam Examinatores duplex iudicium proferunt, unum absolutum, aliud relativum ? — Ista qnaestio aliam supponit praeiudicialem et prius resolvendam, an videlicet iudicium Examinatorum debeat esse tantummodo absolutum circa idoneitatem in genere ad munus parochiale, an possit etiam relativum esse quod respiciat idoneitatem clerici ad determinatam quamdam parochiam regendam.

4. Et hic imprimis distinguere oportet inter concursus generales ad Parochias, in quibus nimirum concurrentes non ad unam determinatam parochiam, sed ad plures indiscriminatim adspirant, et concursum particularem qui fit in ordine ad unam determinatam paroeciam. Etenim in primo casu planum est Examinatores non debere nec posse iudicium relativum emittere, ac eorum iudicium nihil aliud exprimere posse nisi quod concurrentes sunt vel non sunt idonei ad munus parochiale exercendum. Sed hic non est casus contemplatus in Norma Provinciae Mediolanensis, ubi certe agitur de concursu indicto ad unam determinatam parochiam. — Deinde considerare oportet concursus illos generales non esse quidem inhibitos a Tridentino, ac hodie ex consuetudine et declarationibus H. S. C. licite fieri posse; aliunde tamen fatendum pariter est concursus generales minus congruere spiritui et menti Patrum Tridentinorum, qui prae oculis videntur habuisse tantummodo concursus particulares: littera enim textus conciliaris loquitur constanter de vacante ecclesia parochiali et series totius illius capitis 18, sess. XXIV *de Reform*, aperte sese refert ad unam determinatam ecclesiam de parocho providendam per concursum, quod maxime patet ex illis verbis: « Adveniente vacatione cuiuslibet ecclesiae, tres ex illis (Examinatoribus) eligat Episcopus, qui cum eo examen perficiant; indeque succedente alia vacatione aut eosdem aut alios tres quos maluerit, ex praedictis illis sex, eligat ». — Insuper nemo umquam dubitavit concursum indictum pro una determinata paroecia plene respondere menti Concilii Tridentini, dum e converso aliquando serio dubitatum fuit utrum concursus generales essent conformes necne dispositionibus tridentinis. — Hic est etiam sensus communis Auctorum: Sebastianelli (*Praelectiones Iuris Can.*, vol. 2, n. 260): « Legi concursus a Conc. Trid. praescriptae omnes illae nationes adstrictae dicendae sunt, in quibus est promulgatum idem Concilium. At contrarium

b) Lo stesso Tridentino dà facoltà ai Vescovi di variare la forma del detto esame *l. c.*: « Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse consuerit providere ».

---

constat, attenta praxi hodierna. In aliquibus enim nationibus, uti in Imperio austriaco ac germanico concursus non fit in singulis vacationibus beneficiorum prrochialium, sed eius loco fiunt concursus generales.... » — Wernz (*Ius Decretal.*, vol. 2, n. 827, Scholion): « Concursus Tridentinus ubi in rigore iuris non viget, ex indultis apostolicis vel legitima consuetudine quoad substantiam suppletur aut praevio quodam concursu *generali* de sola scientia et examine *speciali* de aliis requisitis ante provisionem facto, v. g. in Germania et Austria, aut per aequivalentem quandam *seriem* examinum v. g. in Belgio et in Gallia » Prümmer (*Manuale Iuris Eccles.*, q. 78): « In pluribus regionibus legitima consuetudo ab Apostolica Sede approbata invaluit, ut concursus non fiat qualibet vice, quando parochia vacat, sed ut examen de scientia aliisque conditionibus fiat semel vel bis in anno ab omnibus clericis alicuius dioecesis, qui cupiunt esse parochi.... ». — Cfr. etiam Laurentius (*Institut. Iuris Eccles.*, n. 262), Aichner (*Compendium Iuris Eccles.*, § 86), Bargilliat (*Praelect. Iuri Can.*, n. 863) Vecchiotti (*Institut. Canon.*, lib. 2, § 87) etc. Quinimmo vel Sacra Congregatio de Prop. Fide in *Instruct.* 10 Oct. 1884 haec aiebat: « Iuxta praescriptum Concilii Tridentini ac Benedictinae Constitutionis, examen per concursum tam super doctrina quam super ceteris concurrentium requisitis qualitatibus, habendum est cum vacatio Ecclesiae paroecialis contigerit. Viget nihilominus in aliquibus dioecesibus consuetudo examen de doctrina separandi ab examine de reliquis canonicis requisitis.... Quamobrem generatim bis in anno examen habetur de scientia.... ». — Igitur quid sit illud quod magis congruat Concilio Tridentino, determinare non debemus ex praxi horum concursuum generalium, sed potius ex consideratione concursus particularis.

5. Iamvero si attendamus regulas in Iure constitutas pro praxi istius concursus particularis, non desunt fundamenta iuridica quae suadent facultatem Examinatoribus inesse, imo forsan etiam necessitatem proferendi iudicium relativum circa idoneitatem concurrentium ad unam determinatam parochiam. Etenim.

6. *a*) Verba Concilii Tridentini taxativa videntur: « Peracto deinde examine renuntientur quotcumque ab his (Examinatoribus) idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad *vacantem ecclesiam gubernandam* opportunis »: proinde candidati renuntiari debent idonei non tantummodo in genere ad officium parochiale exercendum, sed in specie ad regendam ecclesiam vacantem pro qua indictus fuit concursus.

7. *b*) Praxis indicendi concnrsum pro determinata parochia directe et plene respondet menti Concilii Tridentini, ut mox dicebamus: incongruum autem videtur asserere idem Concilium restrinxisse facultatem Examinatorum ad solum iudicium absolutum de idoneitate concurrentium ad munus parochiale in genere, quin possint ullo modo ferre iudicium de idoneitate relativa pro illa paroecia determinata; quare enim Concilium tantam sollicitudinem adhiberi voluisset

c) Non si vede ragione, per cui le parole del Tridentino, « peracto deinde examine, renuntientur quotcumque ab his (examinatoribus) idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et alii rebus *ad vacantem ecclesiam gubernandam* opportunis » debbano interpretarsi di un giudizio assoluto, di

---

pro unaquaque ecclesia vacante, ita nempe ut adveniente vacatione statim debeat illi vicarius constitui, ut intra decem dies concursus ad illam ecclesiam intimetur, ut adveniente vacatione *cuiuslibet Ecclesiae* tres Examinatores eligantur qui cum Episcopo aut Vicario Generali examen perficiant, et alia huiusmodi, si deinde Examinatores referre non deberent nisi de idoneitate absoluta concurrentium? Et notandum quod praecipua ratio qua motum est Concilium ad inducendum novum modum conferendi Paroecias cum interventu trium Examinatorum fuit ut digni et idonei parochi praeficerentur, unde caput exorditur: « Expedit maxime animarum saluti, a dignis atque idoneis parochis gubernari: id ut diligentius et rectius perficiatur, statuit sancta Synodus etc. »: aliunde certum est Episcopos, etiam ante Tridentinum, fuisse obligatos ad praeficiendum singulis parochiis clericos dignos et idoneos non solum in genere ad munus parochiale exercendum, verum etiam ad illam determinatam parochiam, in qua instituebantur, gubernandam. Ergo si Concilium voluit ut concursus indiceretur pro unaquaque vacante paroecia, et finis huius concursus cum interventu Examinatorum esset praeficere ipsi parochiae clericum dignum et idoneum, debuit etiam velle ut per examen, ac proinde per subsequens iudicium Examinatorum cognoscerentur quinam essent digni et idonei ad gubernandam illam determinatam ecclesiam.

8. *c*) Praeterea Episcopus tenetur eligere ad regendam ecclesiam parochialem vacantem unum ex clericis qui fuerint idonei ab Examinatoribus renuntiati, nec potest umquam extra illos aliquem, licet dignissimum et maxime idoneum, assumere. Iam si Examinatores in concursu pro determinata parochia, iudicium circa idoneitatem concurrentium tantummodo absolutum proferre possent, evenire facillime posset casus, praesertim quando agitur de paroeciis magni momenti, ut unus vel plures ab Examinatoribus renuntiarentur idonei ad exercendum in genere munus parochiale, et tamen ex ipsis nullus esset idoneus, saltem iudicio Episcopi, propter speciales circumstantias ad regendam Ecclesiam parochialem, quae debet de parocho provideri. Unde duplex inconveniens promanaret; primum ut frustraretur finis intentus a Concilio in praescribenda forma concursus, quo nempe digni et idonei parochi animarum curae praeficerentur, alterum, ut Episcopus, contra suam conscientiam, teneretur eligere clericum inidoneum ad paroeciam illam gubernandam. — Quod inconveniens non adeo faciliter habere potest locum in casu concursus generalis ad Paroecias; tunc enim Episcopus inter plures clericos concurrentes facilius potest distribuere Paroecias ita ut unicuique Ecclesiae parochus idoneus praeficiatur: e converso, quando agitur de concursu particulari ad determinatam parochiam, non adeo difficilis concipitur casus in quo omnes vel plures vel saltem unus de concurrentibus idonei agnoscantur ad regendas alias parochias,

idoneità all'officio parrocchiale e non già di un giudizio anche relativo alla *parrocchia vacante*, come suonano le parole. E ciò 1.° perchè il Concilio intende che per ogni parrocchia vacante s'intimi il concorso — 2.° perchè dichiara che « expedit maxime animarum saluti a dignis atque idoneis parochis guber-

---

sed nullus ad gubernandam parochiam illam pro qua indictus fuerat concursus. — Itidem, si Examinatores deberent tantummodo absolutum iudicium emittere, liceret inquirere quodnam esset criterium, prae oculis habendum, ad definiendam idoneitatem absolutam clericorum ad paroecias? Profecto unum idemque semper, et ipsum absolutum, quod videlicet candidati ornati sint, in infimo etiam gradu, qualitatibus quae in Iure ad curam animarum exercendam requiruntur; unde omnes illi qui easdem qualitates possideant etiam in infimo gradu, vel qui habiles sint ad regendam paroeciam etiam minimi momenti, essent renuntiandi idonei ab Examinatoribus in quocumque concursu. Ergo sufficerent qualitates huiusmodi: aetas 25 annorum incoeptorum, status clericalis, honestas vitae, scientia competens etiam mediocris, aliqualis prudentia, etc.: quomodo autem tales ab Episcopo praefici possint regendis paroeciis maioris momenti, in quibus aetas maturior, scientia et prudentia non communis requiritur? Et tamen, etiamsi omnes candidati in concursibus ad paroecias istas maioris momenti non superarent descriptas qualitates, deberent ab Examinatoribus renuntiari idonei, et unus ex illis necessario esset ab Episcopo eligendus. — Huc accedit alia consideratio, quod nempe si ex iudicio relativo Examinatorum iniuste excludatur aliquis revera idoneus ad regendam determinatam paroeciam, habet iste remedium in Iure, appellationem nempe a mala relatione Examinatorum; dum e converso si iudicium relativum spectet privative ad Episcopum, et hic inter approbatos iudicio absoluto ab Examinatoribus nullum inveniat relative idoneum ad regimen illius determinatae paroeciae, non habet in Iure remedium ad excludendos omnes concurrentes.

9. *d*) Insuper si munus Examinatorum in concursu parochiali restringeretur ad unum iudicium absolutum circa concurrentium idoneitatem, hinc deducerentur nonnulla consectaria quae Iuri minime congruunt. Ponite casum, quod omnes concurrentes sint iam Parochi in aliis ecclesiis; nullum tunc deberet esse munus Examinatorum, constat enim omnes illos concurrentes esse idoneos absolute ad officium parochiale, ac proinde examen esset inutile iuxta regulam Iuris 31 in 6°: « Eum qui certus est, certiorari ulterius non oportet ». — Pariter si in aliquo concursu conveniant nonnulli clerici iam parochi, alii non parochi, tunc examen esset ab istis dumtaxat exigendum, illi autem idonei essent renuntiandi sine novo examine. Imo potest etiam commode deduci, quod adveniente vacatione alicuius ecclesiae parochialis, posset Episcopus advocare parochum alterius paroeciae, de quo constat esse idoneus absolute ad munus parochiale, et sine concursu illi novam conferre paroeciam. Quae omnia falsa sunt et contra Ius; refert enim Garcia (*de Benef.*, part. 9, c. 2, n. 208) decisionem quamdam ab H. S. C. prolatam his verbis:

nari » — 3. perchè a tal fine stabilisce il concorso, gli esaminatori, l'esame sopra tutte le qualità.

d) Se gli esaminatori fossero costretti a dare il giudizio solo assoluto e non anche relativo ne proverebbe lo sconcio che, specialmente per le parrocchie difficili e di importanza dovrebbero approvare soggetti che assolutamente potrebbero reggere

« Episcopus potest, occurrente vacatione beneficii curati, vocare et admittere ad concursum habentem aliud beneficium curatum, sed non potest sine concursu, licet obtinuerit ille beneficium, quod possidet, per concursum ». — In quibus postremis verbis innuitur non sufficere quod aliquis renuntiatus fuerit idoneus in aliquo concursu, ad hoc ut sine novo concursu possit obtinere aliam Parochiam, dum e contrario si in singulis concursibus Examinatores tantum iudicium absolutum et non relativum proferrent, non apparet ratio quare debeat repeti examen illius, qui iam fuit idoneus renuntiatus ad parochiale munus, saltem si non longum tempus a primo examine fuerit elapsum. — Clarius autem quam in citata resolutione loquitur S. C. in declaratione seu instructione data anno 1577 ad instantiam Capituli Toletani, sede archiepiscopali vacante, quae integra affertur a Garcia (*l. c.*, n. 8) et adducitur etiam a Fagnano (in tit. *Ne sede vacante, c. Illa,* n. 18 et seqq.), ubi dicitur: « Octavo, examen et approbatio pro legitimis non habeantur ad parochiales vacantes, si antea ad alias parochiales, quae prius vacaverint, fuerint facta; ita ut *non sufficiat, quem iudicatum fuisse idoneum* praeteritis mensibus aut annis *ad aliquas parochiales,* sed *semper opus sit* novo examine et *nova approbatione ad ipsam parochialem,* de cuius collatione singulis vicibus agetur ». Quibus verbis nescio an aliquod expressius possit requiri quo demonstretur necessitas iudicii relativi ex parte Examinatorum. — Praeterea admisso quod Examinatores tantum absolute de idoneitate ad parochiales deberet iudicare, saltem possemus Episcopo tribuere facultatem conferendi sine novo concursu et examine iis sacerdotibus, qui in ultimo concursu habito sint declarati idonei ad curam animarum, quin tamen ullum beneficium sint consecuti, beneficia curata, quae per ipsum concursum vacant, id est propter nominationem et promotionem titularium dictorum beneficiorum ad alia beneficia curata. Et tamen Episcopus id facere non potest sine speciali venia apostolica, ut adnotat Emus Card. Gennari (*Monit. eccles.*, vol. XVI, p. 484) ubi referens istam et alias facultates in ordine ad concursus parochiales fuisse a S. C. die 17 Dec. 1904 Archiepiscopo Mediolanensi concessas, facto verbo cum SSmo, haec verba in fine subiungit: « Nel caso quantunque alcune « cose erano in potestà dell'Ordinario, come il dare le parrocchie « da sè quando il concorso fosse andato deserto; pure per la prov« vista delle parrocchie di risulta, non ancora vacate al tempo del « concorso, e per l'approvazione ad una nuova parrocchia di chi « sia stato approvato in un concorso di altra parrocchia, occorreva « la dispensa pontificia, la quale fu data *ad triennium* ». — Cfr. etiam Garcia (*loc. cit.*, n. 100). — Huc etiam spectant quae traduntur a Barbosa (*De offic. et potest. Episc.*, part. 3, alleg. 60, n. 91): « In provisionibus de Parochialibus per Sedem Apostolicam facien-

una qualche parrocchia, ma riuscirebbero inidonei per quella da provvedere. Ed in tal caso il Vescovo dovrebbe suo mal grado scegliere uno di questi (nel caso che non vi fossero fra essi persone atte relativamente alla parrocchia) benchè inidoneo a quella cura.

e) Ne verrebbe anche lo sconcio che quando fra i concor-

---

dis, inseri solet clausula illa (*si per diligentem examinationem per te adhibitis examinatoribus in Synodo dioecesana deputatis ad hoc idoneum esse repereris, super quo conscientiam tuam oneramus*); et quamvis illa conditionem importet, et operetur quod examen cum Synodalibus examinatoribus requiratur pro forma, ita ut illud praetermitti nequeat, quantumcumque impetrans sit re vera idoneus, ex late deductis per Nicol. Garciam *de benef.* part. 6, cap. 2, n. 253 cum multis sequentibus, et praesertim n. 266 ubi refert decisionem in Calaguritana, *beneficii de Ornillos*, 12 Octobris 1587 coram Card. Pamphilio sen., in qua dictum fuit id procedere, etiamsi fuisset examinatus et approbatus etiam ad Parochiales. Attamen visa... S. Rot. *decisio in una Pistorien. Parochialis*, 6 Febr 1623 coram D. Merlino, mihi videtur conditionem ac formam huiusmodi satis superque esse adimpletam ex eo quod quis iam antea fuerat coram eodem Ordinario Synodalibus examinatoribus adhibitis examinatus, et idoneus repertus et approbatus ad eandemmet Parochialem.... Ex quibus patet responsio ad ea quae tradunt Nic. Garc., *de benef.*, *d.* part. 6, cap. 2, n. 255 cum seqq., et Gonzal., *ad reg. 8 Cancell.*, gloss. 4, n. 89 et 96 cum seqq., procedunt enim, ut ipsi loquuntur, quando non praecessit examen cum tribus examinatoribus sinodalibus iuxta formam praescriptam; vel quando fuit factum ab alio Ordinario, et approbatio fuit tantummodo generalis ad Parochiales, in quibus terminis versabatur casus *in d. Calagurritana de Ornillos* coram Card. Pamphilio sen., ut ibi deprehenditur; non autem quando praecessit specialis approbatio ad talem parochialem praevio examine; et evidens est ratio differentiae inter utrumque casum, quia per examen generaliter factum ad Parochiales, non est plene consultum disciplinae christianae et curae animarum alicuius certae Parochialis; fieri enim potest quod talis Parochialis exigit in suo Rectore praecipuas qualitates quae ab extraneo Ordinario examinante pro alia Parochiali non potuerint excogitari; quod secus est ubi ad eandem Parochialem et ab eodem Ordinario qui prius fuerit examinatus et approbatus ».

10. Haec sunt fere momenta quibus potest fulciri sententia tribuens Examinatoribus iudicium etiam relativum circa idoneitatem concurrentium ad vacantem Paroeciam. Quibus adiungere liceat non videri potestatem Episcopi, in facienda electione dignioris, coarctatam ultra terminos Iuris esse ex iudicio relativo Examinatorum. Et bene notetur quod dicimus potestatem Episcopi ex iudicio relativo non coarctari *ultra terminos Iuris;* coeterum ipsa natura concursus secumfert aliquam libertatis episcopalis coarctationem ex parte Examinatorum in designandis Rectoribus Parochiarum, quia sive concedamus Examinatoribus iudicium relativum sive dumtaxat absolutum, Episcopus semper coarctatur ad eligendum digniorem inter so-

renti vi fosse qualche parroco che volesse ottare alla parrocchia vacante (il che può permettersi, ed anche il Vescovo può da sè promuovere secondo il Garcia (*De benef.* Par. IX, c. 2, n. 208), potrebbe questi dispensarsi dal concorso. Eppure ciò è vietato, come insegnano il cit. Garcia, il Barbosa (*De Off. et pot. Episc.* P. III, all. 60, n. 91), ed il Fagnano (in tit. *Ne*

---

los approbatus, nec potest pro suo lubito alium non approbatum, etiamsi ab eo iudicetur dignior, eligere, prout potuisset nisi praescripta esset forma concursus. Iam supponamus quod in concursu nonnisi unus clericus fuerit approbatus: quid interest tunc utrum ille sit iudicio absoluto an relativo idoneus ab Examinatoribus renuntiatus? Episcopi libertas quocumque in casu omnino ligatur, nec de electione dignioris loqui possumus, cum Episcopus cogatur illum unum approbatum eligere. E converso quando plures inter concurrentes ab Examinatoribus renuntiantur idonei, quamvis hoc fiat iudicio relativo, Episcopus semper remanet liber ad eligendum ex eis quem ipse iudicaverit digniorem. In iudicio enim relativo Examinatorum nihil aliud per se continetur nisi quod omnes, qui fuerunt approbati, censentur idonei ad gubernandam illam determinatam parochiam, sed per se non determinatur quinam ex illis sit dignior, nec Episcopus ex illo iudicio constringitur ad eligendum unum prae alios, et determinatio dignioris seu magis idonei privative a prudentia et iudicio Episcopi dependet. Atque hoc modo intelligitur et exercetur votum relativum in Provincia Mediolanensi, ut patet ex declarationibus Episcopi et Examinatorum Brixiensium et Archiepiscopi Mediolanensis, apud *Folium ex officio*, p. 3. Potest quidem evenire ut in determinanda ab Examinatoribus simplici ac positiva idoneitate candidatorum, aliqui ex istis maiora suffragia prae aliis obtineant; sed imprimis hoc eodem modo evenire potest licet iudicium absolutum tantum proferatur, quia pendet a maiori numero Examinatorum qui aliquem idoneum suo voto declarant; deinde, etiam supposito iudicio relativo, Episcopus non constringitur ad eligendum illum qui plura suffragia retulit inter idoneus renuntiatos. « Non tenetur, ait Card. De Luca (*Annotationes ad Conc. Trid.*, disc. 32, nn. 25 et 26), item in hac praeelectione Episcopus vel alter Superior, ad quem pertinet, sequi maiorem numerum suffragiorum, sed sufficit ut eligat unum ex iam approbatis; ideoque si ex. gr. quinque existentibus Examinatoribus, aliqui ex concurrentibus cum plenis votis omnium approbationem habeant, aliqui vero habeant quatuor, et alii tria vota, potest Episcopus praeeligere unum ex his qui trium tantum votorum approbationem habeant, neglectis his, quibus tota vel maior pars assistat.... Quinimo sufficit ut praeelectus sit de genere approbatorum, quamvis approbatio ex Episcopi vel Vicarii adhaesione resultaverit, quia nempe ob votorum paritatem, approbationis vel reprobationis actus conclusus non esset nisi cum dicta adhaesione » cfr. ipsum De Luca (*De Paroc.*, disc. 1 per totum, et disc. 37, n. 2). — Garcia (*de Benefic.* part. 9, cap. 2, n. 109): « Unde ex approbatis Episcopus suo iudicio et non ex votorum calculo, numero et collectione, potest et debet eligere eum, qui sibi magis idoneus videatur, ut alias censuit S. Congregatio super dictum cap. 18

sede vacante, cap. *Illa*, n. 18 segg.), il quale cita un decreto della S. C. del Conc. dell'anno 1577; e come risulta dalla risoluz. della detta S. C. del 17 dic. 1904 *in Mediolamen.* (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 484). Or se bastasse il giudizio di idoneità assoluto e non relativo, non vi sarebbe ragione onde anche chi ha già dato prova della propria idoneità per la prima parrocchia, debba sottoporsi al concorso per la seconda.

---

his verbis: « *Singuli examinatores possunt et debent dare vota super qualitate cuiuslibet examinati ex forma vers.* transacto, *et Episcopus non ex collectione horum votorum debet eligere, sed ex versic.* peracto. *Examinatores debent solum renuntiare duos vel tres, verbi gratia, examinatos idoneos, deinde Episcopus absque votorum calculo, sed suo iudicio eligere debet digniorem.* Alia. *An si pluribus examinatis, aliqui ultra dimidiam partem vocum fuerint consequuti, et sic approbati, et unus omnia suffragia prospera reportavit, Episcopus facta per examinatores relatione possit, postposito illo, in quem omnia suffragia confluxerunt, alium ex eis eligere qui ultra dimidiam partem vocum habuerint, cum omnes dicantur approbati. Respondit Congregatio posse* ». — Cfr. etiam Barbosa (*Collect. ad Conc. Trid.*, ad hoc c., n. 122); Ventriglia (*Praxis*, part. 2, adnot. V § 1, n. 19) et alios communiter.

11. At vero dices: Si Examinatores proferant iudicium relativum, ipsi iudicarent de omnibus qualitatibus candidatorum et de omnibus circumstantiis paroeciae conferendae, ac proinde exhausta iudicii materia, non haberet Episcopus alia elementa unde digniorem inter approbatos discernere et eligere posset. Respondetur imprimis Examinatores non solum posse sed imo debere iudicare de omnibus qualitatibus candidatorum et de ceteris quae ad curam animarum exercendam sunt necessaria; quod apertissime demonstrat Benedictus XIV (*De Syn. Dioec.*, lib. IV, c. 8, n. 3), dum ait: « Examinatores autem, priusquam concurrentes approbent, seu idoneos renuntient ad animarum curam, non solum experiri debent eorumdem scientiam, sed et praecipuam rationem habere probitatis morum, prudentiae, aetatis et ceterarum qualitatum, quibus praeditum esse oportet, cui animarum regimen committitur. Hanc enim esse Tridentini mentem, satis manifeste ex eius verbis liquet sess. 24, c. 18 *de reform. Peracto deinde examine, renuntientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis:* et adhuc clarius Tridentini mentem explicavit Sacra Congregatio eiusdem interpres; praefato enim Abulensi Episcopo sciscitanti: *An provisio Parochialis nulla sit si Examinatores relationem fecerint solum quoad litteraturam, examen vero circa mores, aetatem et reliqua Episcopo relinquatur....* respondit: *Teneri facere relationem etiam circa mores, aetatem, et reliqua....* Quin immo eadem Congregatio adeo necessarium reputavit, ut Examinatores non solam respiciant scientiam, sed et coeteras expendant animi dotes eorum, quorum habilitatis ad exercendam curam animarum periculum faciunt, ut aliter latum ab illis iudicium, clarius adhuc et expressius quam in praedicta causa Abulensi fece-

f) Nè sembra con ciò coartata oltre la misura del diritto la libertà del Vescovo nella scelta del soggetto. Già il diritto restringe la sua libertà colla ordinazione del concorso, dovendo il Vescovo limitare la scelta fra gli approvati. Ma, senza ciò, benchè la scelta fra gli approvati spetti a lui, egli però non è libero per diritto di eleggere chi vuole, ma deve eleggere *il*

---

rat, nullius esse roboris postea dixerit, et inde consecutam Ecclesiae Parochialis collationem irritam atque inanem decreverit, sicut affirmat Fagnanus in cap. *Eam te, de aetat. et qual.* n. 15, inquiens: *Orta dubitatione an sicut Episcopo et Examinatoribus simul iunctis Concilium Tridentinum* c. 18, sess. 24 *committit examen scientiae, sic etiam committat eisdem simul examen morum et prudentiae, ita ut si examen aetatis, morum et prudentiae factum fuerit a solo Episcopo, concursus sit nullus: Die 2 Augusti 1607 Sacra Congregatio censuit si Examinatores non retulerint idoneos quoad omnes qualitates, prout Concilium requirit, nullum esse concursum* etc. ». — Nec solum ad animi qualitates attendere debent Examinatores, sed ad qualitates etiam corporis ut renuntient idoneos inter concurrentes: « Tacentur, ait Reiffenstuel (lib. I, tit. IV, n. 234) aliae qualitates ex parte eligendi requisitae, ut quod sit *corpore sanus,* ita ut officio suo rite fungi valeat; conditione liber, non servus nec bigâmus, ac huiusmodi; nam cum talia requirantur ad Ordines sacros rite suscipiendos (*can. Infames,* C. 6, quaest. 1 cum concordantiis), multo magis ea desiderantur in eligendis ac promovendis ad Praelaturas ecclesiasticas ». — Etiam conditiones paroeciae, pro qua indictus fuit concursus, ponderandae sunt, ut definiatur non iam utrum aliquis sit dignior, sed utrum simpliciter sit idoneus ad illam regendam, quia v. g., ut ait Carolus Ant. De Luca (*in Adnot. ad Ventriglia, Praxis*, part. 2, adnot. V, § 1. n. 23): « In concursu maior aetas retorquetur contra concurrentes ad parochiam in locis montuosis et alpestribus, *ubi senex non est idoneus* ». — Non videtur igitur reprehendenda Norma Provinciae Mediolanensis ex eo quod inter qualitates ab Examinatoribus prae oculis habendas in proferendo iudicio circa idoneitatem candidatorum, recenseat etiam characterem, activitatem, gradum physicae valetudinis etc.

12. Hisce igitur praehabitis, respondeamus iam ad propositam obiectionem. Nullo modo videtur exhaustam esse materiam iudicii ex iudicio relativo Examinatorum, ita ut Episcopo non remaneant elementa ad discernendum digniorem inter approbatos. Nam postquam Examinatores renuntiaverint plures idoneos ad gubernandam aliquam determinatam Ecclesiam, Episcopus instituere potest comparationem inter ipsos approbatos; ac tunc difficile, imo fere impossibile est ut attentis omnibus ipsorum qualitatibus tum animi tum corporis et conditionibus Paroeciae providendae, nullam prorsus inter eos prospiciat disparitatem, ita ut nemo appareat aliis dignior ac magis idoneus ad regimen ipsius Parochiae. Itane aequales erunt ut nemo prae aliis habeat maiorem scientiam, vel pietatem, vel merita, vel qualitatem aliquam, quae inspectis quoque conditionibus et circumstantiis Paroeciae, illum prae aliis magis habilem vel dignum reddat ad consequendum regimen ipsius Paroeciae ? Eo vel magis quod mu-

più degno. Ora, o uno solo risulta approvato con giudizio anche relativo, o sono più. Se è un solo il Vescovo è obbligato sempre per diritto di eleggerlo; ovvero sono più, ed in tal caso il Vescovo ha libertà di scegliere fra questi il più degno.

g) Nè si dica che con ciò viene esaurita dagli esaminatori la materia del giudizio. Imperocchè quantunque gli esaminatori

---

nus Examinatorum etiam in iudicio relativo sit tantummodo renuntiare quinam idonei reputentur ad regendam illam determinatam parochiam; ac proinde concurrentes ab ipsis Examinatoribus renuntiantur idonei dummodo qualitates requisitas ad regimen illius Paroeciae possideant in gradu sufficienti; sed nihil impedit ut inter ipsos idoneos seu sufficientes relative ad Paroeciam illam, alii sint aliis sufficientiores, magis idonei ac digniores; hac autem discernere pertinet ad Episcopum ex comparatione inita inter ipsos approbatos. Nec etiamsi, ut iam quoque diximus, ex relatione Examinatorum appareat aliquis magis idoneus, Episcopus tenetur stare huic iudicio Examinatorum; sed ipse potest et debet tunc quoque instituere comparationem inter approbatos ut discernat quinam sit dignior; quod si suo iudicio reputet digniorem esse eum qui minora suffragia retulit in iudicio Examinatorum, potest et debet eum praeferre illi qui maiora retulerat suffragia. Nec est inconveniens si unus dignior appareat ex iudicio Examinatorum, alius ex iudicio Episcopi, quia Examinatores non determinant digniores sed dignos, quod si aliquando ex suffragatione unus appareat alio dignior, hoc est per accidens, nec Episcopus tenetur sequi maiora suffragia ad eligendum digniorem. Unde apud Pallottini (*Collectio... resolutionum etc.*, v. *Concursus*, § II, n. 91) haec leguntur: « Possunt etiam Examinatores de moribus aliisque postulantium qualitatibus simul vel de singulis eorum distincta dare suffragia ad tradita per Fagnanum in *c. Eam, de aetat. et qual.*, n. 16 et n. 17, ut collatis tandem suffragiis maiora eadem in alterum ut plurimum inferantur, atque in actu describantur eos vel primo vel secundo vel inferiori loco probatos fuisse; si itaque honesta huiusmodi suffragatione pateat ex ipso suffragiorum numero quinam dignior ab ipsis censeatur, constat id eos posse portendere quin de concursus vi ambigere fas sit, dummodo liberum de electione iudicium ac ius omne plene reservetur Episcopo. *In Brixianen.*, *Concursus Paroeciae*, die 22 Iunii 1833, § Id. ». — Nihil tamen impedit, imo prudentiae episcopali videtur consentaneum, quominus Episcopus in eligendo digniori rationem *etiam* habeat suffragationis Examinatorum, imo Episcopus potest, « si velit, ut recte monet Benedictus XIV (*de Synod Dioec.* lib. IV, c. 8, n. 7), antequam digniorem ex approbatis renuntiet, quo cautius agat, Examinatorum consilium exquirere, quod recte perpendit Ventriglia *in praxi rer. Eccles.*, p. 2, annot. V, § 1, nn. 49 et 50 », dummodo Episcopus semper remaneat liber in praeelectione facienda (cf. Ferraris, v. *Concursus*, n. 64). — Denique, etiamsi fingeremus casum, certe valde hypotheticum, in quo post iudicium relativum Examinatorum, Episcopus nullum haberet elementum ad iudicandum unum prae aliis digniorem inter approbatos in examine, nulla exinde coarc-

giudichino su tutte le qualità non solo assolute ma sì ancora relative dei candidati, rimane sempre al Vescovo il giudizio comparativo fra i medesimi e può da sè giudicare chi raccolga più numeri da potersi dire più degno, benchè dagli esaminatori abbia riportata, a paragone di altri, la semplice approvazione.

---

tatio haberetur potestatis episcopalis, quia tunc etiam ad Episcopi arbitrium pertineret eligere unum prae aliis quem maluerit.

13. Nulla proinde difficultas inveniri potest in eo quod, Examinatoribus iudicium relativum de idoneitate candidatorum proferentibus, duplex habentur iudicium relativum, Examinatorum videlicet et Episcopi. Nam unumquodque iudicium relativum versaretur circa diversum terminum relationis, nimirum Examinatores iudicant relative ad paroeciam vacantem, utrum nempe concurrentes sint idonei ad illam gubernandam, Episcopus instituit relationem inter ipsos concurrentes ut perspiciat quinam inter eos dignior sit ad regendam illam Paroeciam; proinde Examinatores directe et immediate referunt examinatos ad conditiones peculiares paroeciae, Episcopus directe et immediate confert approbatos inter se ut iudicet de maiori vel minori idoneitate, et tantum mediate refert ipsos approbatos ad Ecclesiam vacantem ut determinet quinam ex eis sit dignior et magis idoneus ad eam gubernandam. Quare iudicium Episcopi potius quam relativum dicendum est comparativum, ut observat Argiró (lib. 7, discept. 27) apud Reclusius (*de concursus.*, p. 2, lib. 3, n. 22), iudicium vero Examinatorum, quamvis relativum, dicendum est positivum, ut apud eosdem.

14. Obiicitur tandem dari concursus, nempe generales ad plures indiscriminatim Parochias, in quibus nec profertur nec proferri potest iudicium relativum. Respondetur imprimis hanc rationem ad summum evincere iudicium illud relativum non esse necessarium seu obligatorium in omnibus concursibus, minime vero evincere ipsum iudicium relativum esse quoque prohibitum, ita ut in concursibus in quibus possit proferri, velut in concursibus ad unam determinatam paroeciam, non sit saltem facultativum seu permissum. Imo si attente consideremus omnia quae hucusque fuerunt exposita, dicere debemus magis congruere Concilio Tridentino ut iudicium relativum in concursibus particularibus sit non solum facultativum seu permissum, verum etiam necessarium seu obligatorium. Nec interest quod in concursibus generalibus nequeat iudicium relativum haberi, quia, ut supra diximus, ipsi concursus generales aliquantulum deviant a mente Concilii Tridentini, nec fere nisi ex consuetudine et approbatione S. Sedis eos legitimos dixeris.

15. Nec etiam multum referre videtur si huiusmodi iudicium relativum appelletur iudicium seu votum *opportunitatis*, ut praesertim fit in Dioecesi Brixiensi, dummodo de idoneitate revera sit iudicium: coeterum ratio denominationis fundamentum habet in ipso Tridentino aienti: « Peracto deinde examine renuntientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint actate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam *opportunis* ».

16. Iam hisce omnibus disputatis circa Examinatorum potestatem

h) É vero che può farsi un sol concorso per più parrocchie; ma, oltrechè ciò è poco conforme al disposto del Tridentino, in tal caso il giudizio degli esaminatori dovrà limitarsi alla idoneità generale dei candidati, lasciando al Vescovo il compito di giudicare della idoneità relativa. Ciò però non toglie che nei

---

in iudicio relativo ferendo, redeamus ad primam quaestionem in hoc puncto propositam, utrum nempe probanda sit praxis inducta in Norma Provinciae Mediolanensis pro concursibus paroecialibus circa duplex iudicium ex parte Examinatorum, absolutum videlicet et relativum. Et possumus praemittere quod praxis ista, si non quoad nomen, saltem quoad rem, aliquo modo vigeat nonnullis in locis cum approbatione S. Sedis. In Austria enim, Germania et aliis nationibus bis in anno solet haberi concursus generalis quoad scientiam, et iudicium ab Examinatoribus, illic datum, est certe absolutum; deinde vacante paroecia aliqua alius concursus particularis habetur, in qua Examinatores prae oculis habentes approbationem quoad scientiam in concursu generali datam instituunt iudicium circa reliquas competitorum qualitates, atque hoc iudicium magis videtur esse relativum. Sed tamen, ut patet, hoc duplex iudicium, quod viget in istis nationibus, non convenit omnino cum duplici iudicio, absoluto et relativo, quod praescribitur in Norma Provinciae Mediolanensis, nam illic unumquodque iudicium datur in diverso concursu et circa diversas qualitates, hic utrumque iudicium datur in eodem concursu et quoad easdem qualitates quae prius perpenduntur in genere quoad munus parochiale exercendum, deinde considerantur peculiariter in ordine ad regendum determinatam paroeciam; unde, licet revera praxis mediolanensis robur aliquod accipiat ex praxi illarum nationum tamen ex sola ista comparatione omnino iustificata dicenda non est. — Quod si in se ipsa conspiciamus distinctionem iudicii in absolutum et relativum iuxta praxim provinciae Mediolanensis, certe necessaria non apparet, cum generatim in Ecclesia non adhibeatur; imo nec manifeste utilitatis duplex illud distinctum iudicium videtur esse, adeo ut in ipsa Norma Mediolanensi permittatur omittere interrogationem circa iudicium relativum quoties agatur de Paroecia minoris momenti; ac in modificationibus peculiaribus inductis pro usu Curiae Archiepiscopalis Mediolanensis expressius dicatur: « Dopo questa votazione assoluta dovrebbe farsi « la votazione relativa su ciascun concorrente, se cioè si ritenga « idoneo ed opportuno per la parrocchia N.; il più delle volte però « l'insieme delle circostanze rende superflua questa seconda votazio- « ne ». E converso in Dioecesi Brixiensi omittitur (ita saltem ex Actis erui videtur) iudicium absolutum circa idoneitatem in genere ad munus parochiale, sed post vota circa scientiam et pietatem, ut definitivum iudicium profertur votum sic dictum opportunitatis, quod iuxta explicationes Episcopi nihil aliud est nisi iudicium relativum. « A seconda del Concilio di Trento, ... *il Regolamento per i con-* « *corsi nella Provincia Ecclesiastica Lombarda*.... impone ai Vescovi « che sopra ciascuno dèi concorrenti, già approvato per la scienza, « interroghi gli esaminatori se lo giudichino idoneo o no per cia- « scuna delle parrocchie alle quali concorre.... E' questo il voto che

concorsi speciali, gli esaminatori possano giudicare della idoneità e generale e relativa.

i) È vero altresì che quanto alla idoneità deve farsi un solo giudizio cumulativo di tutte le qualità del candidato. Ciò però

« noi chiamiamo di opportunità, e che spetta evidentemente agli e-
« saminatori sinodali, perchè il loro giudizio della scienza e dei me-
« riti dei concorrenti non deve essere astratto e generale, ma con-
« creto e particolare in ordine a quella determinata parrocchia ». — Non ergo apparet evidens utilitas illius duplicis distincti iudicii: aliqua forsan reperiri potest utilitas in successivo illo duplici iudicio, quando agitur de paroeciis maioris momenti, ut hoc modo gradatim evidentius appareat idoneitas candidatorum ad illam determinatam parochiam. — Quidquid tamen sit de ista necessitate vel utilitate, illud etiam tenendum videtur, quod nempe praxis illa duplicis distincti iudicii, absoluti videlicet et relativi, non sit strictim contraria Iuri constituto, maxime Synodo Tridentinae; supposito tamen quod agnoscatur Examinatoribus concursus, iuxta supradicta, si non necessitas seu obligatio, saltem facultas seu licentia proferendi iudicium relativum; et supposito etiam, quod mox videbimus, iudicium Examinatorum non unico cumulativo scrutinio esse perficiendum, sed per multiplex successivum scrutinium posse perfici.

17. Notatur quoque in Norma pro concursibus Provinciae Mediolanensis multiplicitas scrutiniorum quibus completur iudicium Examinatorum circa concurrentium idoneitatem. Datur enim imprimis iudicium seu votum circa scientiam candidatorum; neque hoc ipsum iudicium seu votum unicum est sed multiplex, separatim enim iudicantur ab Examinatoribus explicatio capitis dogmatici, contiuncula et singuli tres casus morales, postea cumulantur calculi seu puncta omnium horum quinque examinum, indeque habetur iudicium complexivus circa scientiam; cui adiungitur aliud circa scientiam pariter iudicium, praeventivum dictum, quod nempe praevie conficitur a Cancellario ex cumulatione classificationum quas obtinuit candidatus tum in curriculo studiorum theologicorum, tum in examinibus quatuor priorum a sacerdotio recepto annorum. Deinde perpensis insimul tum duplici isto circa scientiam voto, complexivo nempe et praeventivo; tum ceteris candidati qualitatibus sive moralibus sive physicis, exquiritur ab Examinatoribus iudicium definitivum absolutum circa idoneitatem ipsius candidati in genere ad munus parochiale; tandem profertur, saltem quando agitur de parochia maioris momenti, iudicium relativum circa idoneitatem ad ipsam determinatam parochiam. — In Dioecesi Brixiensi post votum quoad scientiam habetur votum speciale quoad pietatem, hisque duobus votis forsan tribuitur vis iudicii absoluti circa idoneitatem candidatorum; tertio loco datur votum opportunitatis seu iudicium relativum. — Iamvero haec omnia contraria videntur Concilio Tridentino et subsequentibus Iuris dispositionibus, iuxta quas iudicium Examinatorum circa idoneitatem concurrentium debet esse comulativum de omnibus candidatorum qualitatibus insimul perpensis, ac proinde unico non multiplici scrutinio perfici debet.

18. Ac certe nullum esse potest dubium quin ultimum et definitivum iudicium, quo ex concurrentibus alii reiiciuntur ut inhabiles,

non toglie che siffatto ultimo giudizio possa risultare da altri giudizii precedenti; p. e. da quello della scienza, da quello della condotta, da quello dei titoli di servizio, ed anche da quello di opportunità sulla parrocchia da provvedere. Così può racco-

---

alii renuntiantur ut idonei, debeat esse cumulativum, profluens nimirum ex consideratione omnium simul qualitatum, quibus ornantur candidati: clara enim sunt verba Tridentini et clariora adhuc verba Benedicti XIV in Const. *Cum illud:* « Hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua vota reiiciant, et idoneos Episcopo renuntient ». — Attamen non videtur contrarium dispositionibus Tridentini et Benedicti XIV ut huiusmodi definitivum iudicium pluribus aliis partialibus et praeventivis iudiciis seu scrutiniis praeparetur. Quid enim prohibet quominus Examinatores prius investigent separatim scientiam candidatorum, atque de ea iudicium efforment, deinde per ter inquirant de aetate, prudentia, meritis aliisque qualitatibus ac de hisce singulis iudicent, dummodo, postquam omnia accurate expenderint, tandem ex omnium ponderatione inhabiles reiiciant ac idoneos renuntient? Nec fundamentum huic praxi videtur deesse in Iuribus citatis; nam Tridentinum ait: *Peracto* deinde examine (*de cuius forma tamen nihil statuit*) renuntientur quotcumque ab his idonei *iudicati fuerint* aetate, moribus etc. ». — Expressius vero Benedictus XIV in citata Const. *Cum illud* multiplicia partialia ac successiva vota ceu scrutinia innuere videtur, antequam ad cumulativum definitivum iudicium perveniatur: « Porro Examinatores, ait Pontifex, ad assequendam certam et indubiam coniecturam scientiae, *postquam* diligenter expenderint singulorum peritiam in evolvendo, explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite, ... *ac pari diligentia libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis; et postquam demum* deprehenderint qua quisque polleat gravitate sententiarum et elegantia sermonis in contiuncula;..... parem, ni forte maiorem solertiam Examinatores *adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus;*..... hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuntient ». — Speciatim circa examen doctrinae, haec etiam notatu digna sunt quae leguntur apud Pallottini (*Collectio etc.*, v. *Concursus* § II, n. 99): « Hinc iudicium in Concursibus ad Parochiales Ecclesias ita Romae, et alibi communiter solet institui, ut ab Examinatoribus communi scrutinio et deliberatione super singulas Examinandi seu Concurrentis responsiones ad propositas casuum quaestiones habitas coram Episcopo, ipso probante, conveniatur de singulis *quo calculo unaquaeque responsio* digna sit, et calculus scripto ad unamquamque responsionem notetur. *Id ipsum de concione seu expositione fieri solet. His exactis* fit computus punctorum seu calculorum, ex qua computatione palam fit quinam sit approbatus et qui reprobatus hac lege ut qui ex. gr. ex 11 punctis non habuit nisi medietatem aut infra, is reprobatus censeatur, puta si 5 aut 4 tantum de 10 habuerit. Sin vero ultra medietatem habuerit, erit approbationis gradus maior vel minor prout ad numerum 11 aut accedit aut distat. *In Lucana, Concursus*, die 21 Maii 1803, § *Animadvertendum* ». — Utique non est praescriptum ut haec separata ac praeventiva scrutinia fiant, antequam deveniatur ad iudicium de-

gliersi dalla Costit. *Cum illud* di Bened. XIV; « Porro examinatores ad assequendam certam et indubiam coniecturam scientiae, *postquam* diligenter expenderint singulorum peritiam in evolvendo explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doc-

finitivum proferendum: ut enim inquit Ventriglia (*Praxis,* part. 2, adnot. V, § 1, n. 47): « Licet Examinatores teneantur renuntiare Episcopo idoneos habito respectu ad omnes qualitates praedictas, tamen non tenentur renuntiare singulas qualitates eorum qui fuerunt examinati; sed sufficit referre omnes examinatos fuisse idoneos quoad omnes qualitates, absque eo quod dicant quoad aetatem, quoad mores, quoad doctrinam et alias qualitates: docet Cavaler., dec. 299 ». Idemque tradunt Fagnanus (in cap. *Eam, de aetat, et qualit.*, n. 16) et Card. De Luca (*De Paroch.*, disc. 37, n. 22). — At vero neque ex opposito dicemus esse Iure prohibitum, praemittere iudicio cumulativo definitivo partialia et praeventiva scrutinia; imo praxis illa videtur valde utilis, ut hac ratione accuratius examinentur qualitates singulae; quare etiam communis ubique videtur esse.

19. Quaenam autem fuerit mens Episcoporum Provinciae Mediolanensis, dum ista praeventiva iudicia statuerunt, clare desumitur ex his verbis Normae saepe citatae: « IV. *Giudizio definitivo sull' idoneità del candidato.* Terminato il giudizio circa la scienza dei concorrenti, fa d'uopo come impone Benedetto XIV che « parem ni forte maiorem solertiam Examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus etc. ». La buona condotta, lo spirito ecclesiastico e la prudenza devono in un parroco essere *arcto foedere* strette alla scienza; epperó secondo le decisioni del Diritto, il *giudizio definitivo* sulla idoneità o non idoneità di un candidato ad esser parroco, *deve essere congiuntivo o cumulativo* di tutti e tre gli elementi, che sono la scienza, la condotta sacerdotale e l'opportunità a reggere una determinata parrocchia; e conseguentemente le classificazioni della scienza si devono compenetrare con quelle sulla vita e sulle altre attitudini morali del candidato ».

20. Ista omnia quae hucusque fuerunt exposita, si probatu digna existimentur, demonstrarent assertum initio propositum, quod nempe praesentis quaestionis definitio potius quam Ius constitutum respiciat Ius constituendum. Non enim videtur strictim asseverandum regulas particulares, in Norma Provinciae Mediolanensis circa concursus propositas, revera contrarias esse Iuri constituto in Concilio Tridentino ac in posterioribus decretis pontificiis, nec earum observantiam et praxim inducere defectum substantialem in forma concursus, ita ut omnes concursus, iuxta praedictam Normam hucusque peracti, irriti ac nullius valoris sint declarandi, proindeque necessaria sit apostolica sanatio et convalidatio omnium collationum quae vi horum concursuum factae sunt. « Forma concursus, ait P. Wernz (*Ius Decr.*, vol. II, n. 827, VII), servanda est quae in Conc. Trid. et tandem per Bened. XIV, Const. *Cum illud* accuratius est praescripta.... At nullitas concursus nequaquam cum Reclusio generaliter est asserenda, si formalitates praescriptae adamussim non fuerint observatae, sed id valet tantum de illis conditionibus concursus de quibus expresse et specialiter per clausulam irritantem nullitas concursus statuta est, velut de iudicio examinatorum quod unice datum

trine capite... *ac pari diligentiae libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis, et postquam demum* deprehenderint qua quisque polleat gravitate, scientiarum et elegantia sermonis in coniuncula... parem ni forte malorem solertiam examinatores *adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus*... hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuntient ».

« Gli E.mi Padri aderendo a queste gravi ragioni, giustamente definirono potere gli Esaminatori giudicare non solo della idoneità generale dei concorrenti all'officio parrocchiale, ma sì ancora della idoneità speciale per la parrocchia da provvedere ».

Connessa è un'altra questione circa la votazione sui concorsi alle parrocchie proposta dall'E.mo Vescovo di Pistoia. Essa non venne pubblicata in *Acta Apostolicae Sedis,* ma si legge nel *Monitore Ecclesiastico* (1):

« **Pistorien.** — *Circa concursus ad paroecias* — 27 Ian. 1912 — Sub die 27 proxime elapsi mensis Novembris Pistoriensis Praesul quae sequuntur exposuit: « Sento il dovere di « esporre all'Em.za V. Rev.ma il metodo che viene adottato in « questa Diocesi di Pistoia e Prato pei concorsi ai Benefizii « parrocchiali, metodo che a me sembra fecondo d' inconve- « nienti assai gravi, e sul quale chiedo istruzioni a fine di evi- « tarli.

« Gli Esaminatori fanno tre votazioni, una *quoad doctrinam*, « l'altra *quoad morum honestatem*, la terza *quoad coeteras*

---

est de sufficienti scientia, non etiam de honestate vitae aliisque dotibus examinandorum ». — In casu autem nostro methodus Provinciae Mediolanensis non demonstratur deficere in aliqua ex dictis conditionibus specialiter clausula irritanti munitis. Ergo nec concursus iuxta ipsam methodum habitos invalidos fuisse dicemus. — Attamen hoc nihil impedit quominus de Iure constituendo, si aliqua in dicta methodo contenta iudicentur minus congrua vel quae incommodis viam sternere possint, corrigi iubeantur, vel etiam quominus novae ac determinatae regulae in punctis controversis ab H. S. C. definiantur ac constituantur.

Haec vero decernere ad sapientissimum EE. VV. pertinet iudicium, cui omnia supradicta subiicio, dum Sacram Vestram Purpuram reverenter deosculor ».

(1) XXIV, 147 sg.

« *qualitates*, ed hanno ognuno tre voti per ogni votazione. « Fatte le tre votazioni, sogliono cumulare tutti i voti e di- « chiarare approvato chi riporta la metà dei voti più uno su « 27 che è la pienezza dei voti. Ora può accadere, ed accade « anzi spesso, che alcuno dei concorrenti abbia, per esempio, « 8 voti favorevoli *quoad doctrinam,* 4 *quoad morum hone-* « *statem,* e 3 *quoad coeteras qualitates.* Cumulando i voti, co- « stui è approvato perchè ha riportato 15 voti favorevoli su « 27, mentre fu disapprovato in riguardo dell'*onestà dei costu-* « *mi e delle altre qualità.* Altrettanto si dica di chi, disap- « provato *quoad doctrinam,* riporti sufficienti voti nelle altre « due votazioni.

« Tali inconvenienti sono, a mio vedere, gravissimi; prego « perciò umilmente la bontà dell' Em.za V. a compiacersi di « dirmi se si può continuare un metodo siffatto; e in caso ne- « gativo, se si può continuare tale metodo, dichiarando non « approvato chi anche in una sola votazione, ad esempio, *quoad* « *morum honestatem*, non riporta la maggioranza dei voti fa- « vorevoli, 5 su 9, ancorchè, cumulando i voti delle tre vota- « zioni, riporti la metà dei voti più uno su 27. Nel caso poi « che non si dovesse continuare il metodo in uso neanche col- « l'accennata modificazione, prego l'Em.za Vostra di suggerir- « mene un altro ».

« Die 27 Ianuarii 1912 — S. Congregatio E.morum ac Rev. morum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum in plenariis Comitiis in Palatio Vaticano habitis rescribendum censuerunt:

« *Methodum hactenus adhibitam non sostineri: nihil tamen obstare quominus adhibeatur methodus reformata prout proponitur in litteris datis ab Episcopo die 17 novembris 1911* » (1).

(1) « Non si sostiene il metodo usato dagli esaminatori di Pistoia, in cumulare i voti dei tre scrutinii d'idoneità in quanto alla dottrina, in quanto ai costumi ed in quanto agli altri requisiti, benchè in qualcuno di questi non risulti la idoneità. Si facciano pure i tre scrutinii; ma non si mettano in collazione se prima non si sia riportata l'approvazione sopra ciascuno. Il Tridentino infatti (Sess. 24, c. 18 *de ref.*) vuole che si riferiscono al Vescovo « quotcumque ab

Conchiudendo: lungi da me ogni idea di volere dettar consigli agli eccellentissimi Ordinari sull' opportunità o meno di chiedere alla Congregazione del Concilio la facoltà di indire *concorsi generali*, una o più volte l'anno. Essi sarebbero degli esami di *abilitazione scientifica* al ministero parrocchiale, che dovrebbero aver valore per un determinato tempo. L'esame poi sui requisiti dei singoli *aspiranti* alle parrocchie vacanti e sull'opportunità della loro scelta dovrebbe aver luogo separatamente. I concorsi generali, di fatto, mi sembrano i più *vicini* all'esame richiesto dal Codice, e potrebbero perciò ben costituire il trait-d'union fra i concorsi particolari e il semplice esame. A tale uopo pare molto utile in pratica:

1.° Formulare dei *regolamenti regionali,* di cui piace dare in appendice degli esemplari, fra cui il più noto e cioè quello per la provincia lombarda. La illuminata sapienza e prudenza dei Vescovi, radunati in conferenze, saprà eliminare gli inconvenienti e trovare i *mezzi pratici* per l'introduzione di leggi più consone ai nuovi tempi.

2.° In ogni regione, quindi, o in ogni diocesi, le parrocchie dovrebbero dividersi in più classi, ad esempio in parrocchie di 1.ª, 2.ª e 3.ª classe, a seconda dell'importanza per abitanti, cultura, ecc. Detta classificazione dovrebbe rendersi nota al clero.

3.° Ogni anno, o anche più volte l'anno, la Curia, secondo le norme da stabilirsi, dovrebbe bandire il *concorso generale* di abilitazione scientifica per reggenza di parrocchie di una data classe, p. e. di 3.ª classe, di 2.ª, ecc.; ed è chiaro che per *ciascuna classe* dovrebbe farsi esame diverso, sia per materia sia per criteri discernitivi.

4.° Oltre ai *requisiti generali*, richiesti per tutte le classi, quali p. e. certificato di confessione, esami superati, frequenza ai casi, ecc., per le parrocchie di ordine superiore possono ri-

---

his *idonei* iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis ». Vuole perciò che il candidato nelle dette doti sia riconosciuto idoneo; le quali poi debbono cumularsi insieme e debbono fornire gli elementi del giudizio finale ».

chiedersi *requisiti speciali,* quali, ad esempio, la cura di anime per tre anni, esercizi di ministero, laurea in scienze sacre, ecc.

5.° L'importanza diversa delle diverse classi, poi, suggerirà la diversità numerica degli esaminatori sinodali e la pluralità e difficoltà delle materie: così, p. e., se potrebbero bastare tre esaminatori e tre casi di teologia morale con una omelia e un po' di catechetica trattandosi di parrocchie di *campagna*, per l'abilitazione a divenir parroco di città potrà richiedersi che gli esaminatori sieno in cinque e che si esponga anche la dommatica, la pastorale, la sociologia, il diritto, ecc.

6.° Superati gli esami ed ottenuta l'**abilitazione**, presentandosi i casi di vacanza, gli abilitati possono aspirarvi infra un dato tempo. É adesso che gli stessi o altri esaminatori sinodali, sottoporranno ad esame i *titoli* e le *doti* dei medesimi aspiranti e la *opportunità* che vadano a coprire quel tale beneficio, ed è adesso che i voti sulle qualità si cumuleranno, nel senso veduto, a quelli sulla scienza.

7.° Tale *abilità scientifica* poi deve godere della presunzione per un dato tempo, per cui, se in quel dato periodo un'abilitato non ottiene, per un qualsiasi motivo, il beneficio, dovrà sottoporsi a nuovo esame.

8.° Si potrà anche stabilire che per concorrere a benefici di classe superiore passi un certo numero di anni, o si sostengano altri esami ovvero si esibiscano titoli equipollenti.

Pare questo il metodo più pratico di attuare i concorsi generali (1).

---

(1) Piace riferire quanto scrive Vidmar nel suo *Compendium repetitorium juris ecclesiastici* [3], pag. 406: « Lege particolari praesertim in Germania et apud nos in Austria usu est inductum, ut examen, quod circa concurrentium doctrinam et scientiam instituendum est, seorsim haberi soleat ab examine, quo reliquae examinandorum dotes investigantur. Adspirantes enim ad beneficia parochialia immediate ante eorum collationem examinantur de dotibus, canonice requisitis, quin tamen praesentes sint. — Ad explorandum vero eorum in literis peritiam bina quotannis examina generalia pro concursu parochiali instituuntur, ita, ut qui iisdem satisfacerunt, per aliquod tempus et quidem apud nos in Austria per sexennium ad munus parochiale adipiscendum habiles censeantur. Ad hoc examen nonnisi illi sacerdotes admittuntur, qui his dotibus pollent, quas sacri canones

et lex dioecesaua postulant. In Austriacis dioecesibus praesertim servitium saltem triennale in cura animarum requiritur. In examine ipso tum voce tum scripto respondere debent quaestionibus propositis ab examinatoribus.... Quaestiones de positiva theologia dogmatica et morali, itemque de positivo iure canonico et theologia pastorali sunt ferendae necnon concionis pars et explicatio homiletica super quadam pericopa Evangelica exarari debet. Ex catechetica quoque, sed voce tantum, examen iustituitur. — Qui eorum ex adprobatis in dicto tentamine infra primos sex annos beneficium parochiale non acceperint, eo spatio elapso denuo concursui se sistere debent, id, quod de iure etiam parochi quovis sexennio facere tenerentur, nisi de solito dispensarentur. Caeterum dictus concursus pro omnibus parochiis, etiam pro illis, quae laicalis sunt patronatus, sicut quoque pro regularium parochiis administrandis praescribitur ».

Diamo due *schemi:* il primo per il *concorso generale* di abilitazione il secondo per l'*esame definitivo.*

I. Examen, quod die....., iuxta normas adprobatas a S. C. C. habitum fuit coram Rev.mum....., ad effectum dignoscendi probandique idoneitatem *quod scientiam* ad animarum curam gerendam in paroecia.... classis. — Examinatoribus RR. DD, 1°..... 2°..... 3°.....

Nomen et Cognomen	Patria	Aetas	Munia functa	Scientiae vota		Exitus
				positiva	negativa	

II. Examen **speciale,** quod habitum fuit die...., iuxta etc., coram etc. ad effectum dignoscendi probandique idoneitatem ad animarum curam gerendam ab infrascriptis Sacerdotibus concurrentibus ad beneficium... Examinatoribus 1°.... 2°.... 3°.....

Nomen et Cognomen	Classificatio preventiva a)	Classificatio examinis	Pietatis vota		Opportunitatis vota b)	
			affirmativa	negativa	affirmativa	negativa

(a) Hic classificantur titula examina, ad normam can. 133, et exercitationes de quibus in can. 131. — (b) Hic locus fit can. 476, § 7.

APPENDICE

I. – Regolamento per i concorsi alle parrocchie nella provincia ecclesiastica lombarda [1]

I. — Atti precedenti all'esame.

Avuta la notizia della morte di un parroco, o ricevuta la di lui rinuncia al beneficio parrocchiale, e stabilito l'economo spirituale a reggere temporaneamante la parrocchia, nel giorno che verrà indicato da Mons. Vescovo, entro uno spazio di tempo dalla vacanza del beneficio più o meno breve, secondo le condizioni della diocesi, dalla Curia Vesc. si pubblicherà il concorso, fissando il giorno e l'ora dell'esame, e il termine entro il quale gli aspiranti alla parrocchia dovranno presentare alla Curia la loro supplica, corredata dai rispettivi documenti, che sono gli attestati delle classificazioni riportate in Seminario, lungo il corso teologico, gli attestati di buona condotta Sacerdotale e di frequenza alle Congregazioni, rilasciati in busta chiusa dal Vicario foraneo, gli attestati di frequentata confessione e dei fatti Esercizi spirituali, nei quali sieno notati il periodo, secondo il quale d'ordinario il concorrente si accosta al Sacramento della penitenza, e *gli anni nei quali ha fatto gli esercizi secondo le prescrizioni diocesane;* e gli altri documenti che possono confermare la propria idoneità a reggere la parrocchia, alla quale si concorre. L'avviso di concorso dovrá essere sottoscritto da Mons. Vescovo, pubblicato alle porte della Curia e diramato al Capitolo, ai Prevosti della città ed a tutti i Vi-

(1) Milano, Tipogr. Artigianelli, 1896.

cari foranei della Diocesi, i quali, firmatolo, dovranno tosto comunicarlo a tutti i Sacerdoti della loro cerchia, e, da questi firmato, rimandarlo alla Curia.

Passato il termine fissato per la presentazione delle suppliche e dei documenti, dopo il quale non si ammetterà più nessuno al concorso eccetto che vi fosse chiamato direttamente da Mons. Vescovo, il cancelliere della Curia compilerà l'elenco dei concorrenti, in cui, oltre al cognome e nome loro, si indicheranno le parrocchie alle quali concorrono (col rispettivo numero delle persone che vi abitano), la loro età, l' epoca della loro ordinazione sacerdotale, gli officii compiuti, la media delle classificazioni ottenute nel corso degli studii teologici, desunte dagli attestati presentati dai concorrenti, la media delle classificazioni avute negli esami dei primi quattro anni di Sacerdozio, le classificazioni dei concorsi precedenti, ed i meriti principali che possono vantare. Di questo elenco il cancelliere farà quattro copie: una si presenterà a Mons. Vescovo, e le altre tre si manderanno, alcuni giorni prima dell' esame, ai tre esaminatori sinodali o prosinodali, che gli saranno stati designati da Monsignor Vescovo. Gli esaminatori dovranno tenere segreto sia il mandato ricevuto, sia l'elenco e le notizie dei concorrenti.

II. — **Atti dell'esame.**

Nel giorno ed ora determinata, tutti i concorrenti dovranno trovarsi nella sala destinata all' esame, nella quale non porteranno nè libri, nè manoscritti, e nemmanco la carta per scrivere, che riceveranno dalla Curia. Un quarto d' ora dopo entreranno nella sala, in seguito a Mons. Vescovo, od in mancanza di lui, al Vicario Generale, i tre esaminatori; e, recitate le solite preci *in initio congregationis*, Mons. Vescovo detterà uno dei canoni dogmatici del Concilio di Trento o del Conc. Vaticano, oppure qualche passo del Catechismo Romano o di un Padre della Chiesa, che riguardi qualche dottrina di fede; e sul canone o testo dettato proporrà alcune dimande, dalla cui risposta, da darsi in iscritto da ciascun concorrente, risulti la

spiegazione del testo proposto. In seguito, dallo stesso Mons. Vescovo si detterà il tema dell'omelia o del discorso, che sarà sul Vangelo, o sulle lettere degli apostoli, o su qualsivoglia altro puntò morale. Si potrà esigere che si dia una traccia ragionata del discorso, oppure, data la traccia di esso, imporre che la si sviluppi dai concorrenti *ad probandam dicendi pro concione facultatem*, senza però lasciare libertà ad essi di fare una cosa o l'altra, giacchè devono essere esaminati tutti sullo stesso genere di lavoro. Dopo ciò, ciascuno degli esaminatori, in ordine d'anzianità o dignità, detterà un caso di teologia morale in lingua latina, che sia pratico, chiaro, semplice e breve. L' ultimo degli esaminatori comprenderà, nel suo caso di morale, qualche cosa di diritto canonico, o di teologia pastorale.

Rese quindi le debite grazie al Signore, il cancelliere, alla presenza di Mons. Vescovo e degli esaminatori, intimerà ai concorrenti la proibizione di comunicare fra loro con parole o con scritti, sotto pena della nullità od esclusione dal concorso, perchè con ciò s'impedirebbe la rettitudine del giudizio.

Partiti gli esaminatori e con essi Mons. Vescovo, i concorrenti, mantenendo il più rigoroso silenzio, si accingeranno tosto a scrivere le risposte ai quesiti ricevuti. Il sermone dovrà essere steso in lingua italiana, e le risoluzioni del quesito di dogmatica e dei quesiti di morale dovranno scriversi in lingua latina, il tutto di proprio pugno del concorrente, con carattere chiaro e senza abbreviature, onde possa essere letto colla massima facilità. L'esame si farà sotto la sorveglianza del cancelliere o di altro officiale di Curia, e, durante esso, i concorrenti non avranno comunicazione alcuna all'esterno, ed anche dalla sala, in cui sono raccolti, non potranno uscire se non uno per volta. Parimenti dal di fuori nessuna persona, eccettochè gli officiali di Curia od il portiere di essa, per comunicare solo coll'officiale di Curia che assiste all'esame, potrà entrare nella sala comune. È esplicita prescrizione del Pontefice Clemente XI: « *eodem concurrentes omnes in conclavi claudantur, unde quandiu scribent* (*dabitur enim omnibus scribendi copia*) *nemo eorum egredi neque alius quisquam eo ingredi possit, nisi*

postquam scripta confecerint, et exhibuerint ». L' officiale di Curia dovrà sorvegliare ed avvertire chi venisse meno a queste regole od alle altre, nel silenzio e del non usar libri o manoscritti per l'esame, e tenerne conto da rendere a Mons. Vescovo; anzi, se trovasse qualcuno a copiare, dovrà intimargli la nullità dell'esame, e ritirare da lui i libri od i manoscritti, dai quali copiava. L'esame non durerà più di otto ore, a contare dall'ingresso di Mgr. Vescovo e degli esaminatori nella sala, e l'officiale di Curia, un'ora prima della fine del tempo concesso, dovrà darne avviso a tutti. Quando si sarà terminato di scrivere le risposte ai quesiti avuti e di stendere il discorso, oppure il tempo avrà raggiunto il suo termine, ciascuno dei concorrenti apporrà allo scritto il proprio nome e cognome, ossia lo firmerá, e lo presenterà al cancelliere od al di lui supplente, il quale, alla presenza del candidato, lo firmerà alla sua volta, lo chiuderà in una busta, e vi apporrà il suggello della Curia.

III. — **Giudizio sulla scienza del candidato.**

In seguito, nel giorno che sarà destinato da Mons. Vescovo per lo scrutinio delle risposte date dai concorrenti, si raccoglieranno gli esaminatori ed il cancelliere presso Mons. Vescovo, ed, implorato il lume divino, non che richiamato il grave dovere *de secreto servando* e di eseguire fedelmente il mandato ricevuto, secondo il giuramento emesso all'atto di assumere l'officio di esaminatore, *quacumque affectione postposita,* si procederà alla lettura degli scritti, che si farà dal cancelliere, incominciando dalla spiegazione del canone dogmatico, poi dal discorso, passando indi alle questioni di morale, secondo l' ordine col quale vennero dettate. Prima però di detta lettura, il cancelliere mostrerà al Vescovo i diversi pieghi suggellati, onde abbia a verificarsi che non furono violati i suggelli. In seguito il cancelliere prenderà, senza alcuna regola, l'uno o l'altro degli involti, secondochè gli occorerranno alla mano, e, segnato il manoscritto col numero di successione, in cui vien

preso, lo leggerà, senza rivelare il nome dell'autore, ed anzi in modo che nè Mons. Vescovo nè alcuno degli esaminatori venga a conoscerlo (1).* Dopo la lettura del primo lavoro, se ne darà la classificazione dai tre esaminatori, e così successivamente dopo la lettura di ogni manoscritto presentato. Per procedere in questa cosa con una certa speditezza, si prepareranno cinque copie (una per Mons. Vescovo, tre per gli esaminatori ed una pel cancelliere) di un foglio a colonne, che si potrà anche

Foglio dello Scrutinio.

I.ª	II.ª	III.ª	IV.ª	V.ª	VI.ª	VII.ª	VIII.ª	IX.
Num. progressivo	Nome e Cognome	Class. Dogm.	Class. Discorso	Class. I. Caso	Class. II. Caso	Class. III. Caso	Class. complessiva	Class. preventiva

(1) Per l'Archidiocesi Milanese, occorrendo semplificare il più possibile per spender meno tempo, si fece la seguente modificazione da questo punto (sino all'altra *):

« Letto il primo manoscritto (tema dogmatico e discorso proposti dal Vescovo; tre casi di morale dettati dagli Esaminatori), se ne darà la classificazione dagli Esaminatori per voti segreti e in decimi. Perciò ogni Esaminatore riceve dal Cancelliere dieci palle, e ne depongono nell'urna dello scrutinio tante quante possono rappresentare il loro giudizio sul merito dello scritto. Di poi si versano le palle e si contano; dal 17 in su si ha il voto di approvazione; dal 16 in giù il voto di non approvazione. Il cancelliere rimesso il manoscritto nella sua busta, vi scrive il n. 1, accanto al quale scrive il numero dei voti col denominatore 30.

Collo stesso metodo si fa lo scrutinio dei lavori degli altri concorrenti, notando su ciascuno il numero progressivo, e accanto a questo il risultato della votazione. Terminata la lettura dei manoscritti e la votazione sui medesimi, il Cancelliere rivelerà i nomi corrispondenti ai numeri progressivi segnati sulla busta; indi giusta ecc. ».

far stampare per maggiore comodità colle seguenti indicazioni, e dell'ampiezza proporzionale al numero ordinario dei candidati che si presentano nella diocesi per ogni concorso.

La classificazione da attribuirsi ad ogni lavoro sarà in numeri decimali, secondo la pratica attuale delle scuole; e sarà determinata cumulativameute o concordemente dai tre esaminatori, ciascuno dei quali la scriverà nel posto indicato, dalla terza alla settima colonna, sul proprio foglio.

Letti e giudicati tutti i cinque lavori di un individuo, si farà la somma di tutte le cinque colonne inscritte a numeri, che sono la III.ª IV.ª V.ª VI.ª VII.ª; indi si dividerà per cinque la somma risultata, e si scriverà il quoziente nella VIII.ª colonna, il quale darà la classificazione complessiva in scienza ottenuta nell'esame. Le frazioni risultanti dalla divisione saranno da completarsi sempre a favore del candidato. Nella IX.ª colonna si scriverà la media delle classificazioni sopraccennate ottenute nel corso di teologia, e negli esami dei primi quattro anni di sacerdozio (1). Che se si vorrà addottare altro metodo di classificazione, lo si potrà fare, a condizione che sia ben determinato, per decimi e per voti segreti. Il nome del candidato si rivelerà e si scriverà nella prima colonna più tardi. Col metodo con cui si è fatto lo scrutinio dei lavori del primo candidato, si farà successivamente quello di tutti gli altri. Pervenuti alla fine, dal cancelliere, secondo i numeri di successione, si riveleranno i nomi, e ciascuno dei presenti segnerà sulla propria scheda, nella prima colonna, i nomi manifestati. * Indi, giusta la prescrizione di Clemente XI, si sottoscriveranno da Mons. Vescovo e dagli esaminatori tutti i lavori manoscritti esaminati, già sottoscritti dal cancelliere, e si passeranno al cancelliere, il quale dovrà poscia con cura ritirarli e conservarli suggellati nell'archivio della Curia.

(1) Cf. intanto i can. 130-131 (n. d. A.).

IV. — Giudizio definitivo sull'idoneità del candidato.

Terminato il giudizio circa la scienza dei concorrenti, fa di uopo, come impone Benedetto XIV che — *parem ni forte majorem solertiam examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus regimini animarum consentaneis: morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus Ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilia virtutum ornamenta doctrinae arcto foedere consocianda.* La buona condotta, lo spirito ecclesiastico e la prudenza devono in un parroco essere *arcto foedere* strette alla scienza, epperò, secondo le decisioni del diritto, il giudizio definitivo sulla idoneità o non idoneità di un candidato ad essere parroco, dev'essere congiuntivo o cumulativo di tutti e tre gli elementi, che sono, la scienza, la condotta sacerdotale e la opportunità a reggere una determinata parocchia, e conseguentemente le classificazioni sulla scienza si devono compenetrare con quelle sulla vita e sulle altre attitudini morali del candidato. Inoltre conviene, per la maggior libertà degli esaminatori, che, anche nel giudicare il candidato da questo secondo lato, si abbia da avere il massimo segreto possibile (1). Perciò a servizio degli esaminatori nella seconda parte dello scrutinio si dovranno preparare sei piccole palle uguali, ed una scatola a due scompartimenti, quali si usa comunemente per le votazioni segrete; e delle sei palle se ne daranno due a ciascun esaminatore. Indi Mons. Vescovo od il cancelliere farà ad essi,

(1) Per la sola Archidiocesi di Milano invece si ha in questo punto, la seguente modificazione: « Perció si dànno a ciascuno degli Esaminatori due palle una bianca ed una nera, e si viene alla votazione cumulativa per giudicare se ciascuno dei concorrenti, (tenuto calcolo delle classificazioni che meritò in scienza) per la condotta, per la prudenza, per le qualità fisiche, sia **idoneo ad essere Parroco.** Ogni Esaminatore dovrà rispondere segretamente *coram Deo* ponendo nell'urna la palla bianca o la nera; e si intenderanno idonei quei concorrenti, che avranno almeno due palle bianche ».

(Dopo questa votazione *assoluta* dovrebbe farsi la votazione *relativa* su ciascun concorrente, se cioè si ritenga *idoneo ed opportuno* per la Parrocchia N.; il più delle volte però l' insieme delle circostanze rende superflua questa seconda votazione).

per ciascuno dei concorrenti, le seguenti domande: *Stimano essi che il M. R... tenuto calcolo delle due classificazioni che si meritò in scienza, ed insieme della sua condotta sacerdotale, della sua prudenza, e delle sue qualità fisiche che essi conoscono, sia idoneo ad essere parroco?* Ogni esaminatore dovrà rispondere segretamente, ponendo una palla, secondo che giudicherà coram Deo, dalla parte della risposta affermativa, o dalla parte della risposta negativa; e si riterranno idonei quelli che avranno almeno due voti favorevoli, e non idonei quelli che non ne avranno, o ne avranno uno solo. Fatto ciò, Mons. Vescovo sopra ciascuno dei concorrenti risultati idonei per la risposta alla precedente domanda, interrogherà gli esaminatori se lo giudichino idoneo o no per ciascuna delle parrocchie, alle quali concorre, ossia farà loro per ciascun concorrente la seguente domanda: — *Stimano essi che il M. R... tenuto conto della classificazione, che ha ottenuto in scienza, della sua condotta e prudenza, come pure dei servigii che ha prestato fin qui alla Chiesa, e della fama, che gode in diocesi, sia, quanto al carattere, alla robustezza fisica, ed alla attività che si esige per la parrocchia di... opportuno per essa?* Si risponderà col metodo con cui s'è risposto, all'altra domanda. Quando peraltro il concorso si riferisse solo a parrocchie di condizione ordinaria e dell'infima importanza in diocesi, la seconda interrogazione si potrà omettere; stantechè in siffatti casi la risposta alla seconda dimanda riesce già inchiusa nella risposta alla prima.

V. — Esame per i beneficii del Teologo e del Penitenziere della cattedrale

Questo metodo di concorso sarà pur da tenersi per la nomina del Canonico Teologo e del Canonico Penitenziere delle chiese Cattedrali, colle sole differenze, che *a*) invece di tre esaminatori, se ne chiameranno quattro, sciegliendoli liberamente anche fuori del numero degli esaminatori sinodali o prosinodali; *b*) quattro saranno quindi i temi da proporsi, pei quali, omesso il

sermone, si prenderà argomento dalla dogmatica e dalla morale e, nel concorso del Teologo, anche dagli studi biblici, e cioè si darà un tema di morale, uno di dogmatica e due circa la S. Scrittura; *c*) che tali beneficii *conferri semper debent doctori in S. Theologia, vel qui infra annum doctoralem lauream in eadem facultate suscipiat*, secondo il prescritto di Benedetto XIII (*Pastoralis Officii*) (1).

VI. — Atti posteriori all'esame.

Chiusi gli scrutinii, gli esaminatori presenteranno a Mons. Vescovo l'elenco di coloro che furono approvati per ciascuna parrocchia messa in concorso, in ordine del giudizio complessivo o cumulativo fatto, che d'ordinario potrà essere quello delle classificazioni ottenute nell'esame scritto. Il Vescovo allora potrà passare tosto alla nomina dei parroci alle parocchie di libera collazione vescovile, e designare le proposizioni da farsi per le parrocchie che sono di libera collazione del Vescovo oppure dichiarare che si riserva di fare da sè quest'atto più tardi; giacchè, giusta il Tridentino, gli esaminatori debbono approvare gli idonei e riprovare i non idonei, in ordine alla scienza, alla probità della vita ed alla opportunità; ed al Vescovo solo spetta designare fra gli approvati l'eletto. Da ultimo si leggerà il processo verbale dal cancelliere, e dopo averlo udito, lo si sottoscriverà dal Vescovo e dagli esaminatori, ed infine si reciteranno le solite preci di conclusione. Gli esaminatori non riterranno presso di sè alcuna nota relativa all'esame, e all'atto di partire dalla sala consegneranno al cancelliere i fogli delle date classificazioni.

Quando il beneficio parocchiale è di libera collazione del Vescovo, dopo l'esame non resta, come si disse, se non che egli designi l'eletto e poi gli fissi il giorno, per dargli l'investitura canonica, alla presenza di due testimonii, facendogli premettere la professione di fede, presenti i testimonii stessi. Qualora il

(1) Cf. intanto il canone 399 (n. d. A.).

beneficio poi fosse riservato soltanto per ragione dei mesi papali, il Vescovo designerà tra gli approvati quello che crede di nominare, disponendo che esso venga presentato alla S. Dataria Apostolica, a cui tocca la collazione del beneficio per quel caso. Che se invece il beneficio fosse riservato alla S. Sede per qualunque altro motivo, che non sia pei mesi apostolici, in tal caso il Vescovo dovrà trasmettere alla S. Dataria l'intero elenco dei concorrenti approvati per quel beneficio, attendendo dalla S. Sede la nomina, o la domanda degli atti del concorso, se mai venissero richiesti. Che se il beneficio parrocchiale fosse soggetto a qualche patrono, giusta la consuetudine della Provincia Lombarda, sotto il concorso e l'esame, come sopra, dai concorrenti approvati si trae una terna, una dupla od anche un nome solo, e se ne dà communicazione a chi gode il patronato sul beneficio, scrivendo sempre i nomi degli individui che si presentano in ordine di merito e di opportunità, secondo il giudizio fatto dal Vescovo sulla sentenza degli esaminatori, onde il patrono sia convenientemente illuminato circa la scelta da fare. In ogni caso la scelta o la votazione dev'essere fatta unicamente sulla terna presentata dall'Ordinario. Quando il patronato spettasse a diverse persone o ad una comunità, si riterrà eletto quello che raggiungerà il maggior numero di voti, superiore almeno di uno alla metà del numero dei votanti. Nel caso, in cui l'Ordinario, invece di una terna, presentasse un solo candidato o due, e nè quello, nè alcuno di questi ottenesse la maggioranza suindicata dei voti, l'Ordinario presenterà di nuovo alla votazione uno o due altri candidati; ma per ogni vacanza non si avrà mai diritto a domandare la proposta di più di tre individui.

Se passeranno sei mesi dall'epoca della proposta fatta da parte del Vescovo al patrono od alla comunità dei patroni, senza che questi abbiano validamente eletto e presentato alcuno dei proposti, ovvero ottenuta per speciali ragioni una proroga alla nomina, questa sarà fatta dal Vescovo o dalla S. Sede, giusta le regole canoniche.

VII. — Norme per riconoscere la regolarità delle elezioni popolari.

Quando l'elezione del Parroco spetterà ad una comunità, il Vicario foraneo veglierà sull'andamento di essa, come Delegato di Mons. Vescovo, per esibire poscia a lui i necessari argomenti, onde giudicare della regolarità di essa, in ordine alla istituzione canonica da conferirsi dal Vescovo all'eletto. Epperò:

a) Il Vicario foraneo, appena saprà, che è pronta la proposta dei candidati, da presentare da parte del Vescovo alla comunità avente diritto di patronato, si darà premura di ritirare dalla Curia Vesc.le la lettera della propria delegazione per ciò, e quelle istruzioni, che la Curia trovasse conveniente di dargli nel caso.

b) Osserverà intanto se, appena pervenuta alla Rappresentanza comunale la lettera dell'Ordinario diocesano, che contiene la proposta dei candidati approvati nel concorso, la Rappresentanza medesima ha cura di compilare un elenco esatto degli elettori e di esporlo al pubblico e di lasciarvelo esposto per dieci giorni, affinché ognuno possa leggerlo e produrre anche contro di esso dei reclami, che dovranno essere ricevuti, esaminati, e, se appoggiati al diritto, presi nella dovuta considerazione.

c) Procurerà di verificare, se in questo elenco compaiono e sono chiamati alla votazione tutti e soli coloro che ne hanno il diritto; non dimenticando che d'ordinario, quando non vi sieno evidenti e provate eccezioni, hanno diritto a dare il voto per il parroco, quando questo spetti al popolo, tutti e soltanto i capi di famiglia, che hanno domicilio entro i confini della parrocchia, sieno essi possidenti o no.

d) Veglierà per conoscere se, allo scopo che sia eletto uno piuttostochè l'altro candidato, o viceversa che sia escluso l'uno a vantaggio dell'altro di essi, si fanno raccomandazioni o promesse, oppure si danno denari, si fanno regali o si adopera qualunque mezzo illecito.

e) Avvicinandosi il giorno della votazione, il Vicario foraneo, quando ciò non avesse fatto prima, si presenterà al Sindaco del Comune o a chi ha il diritto di presiedere i comizi, e mostrandogli la lettera di delegazione, ed anche rilasciandone copia, se la si domandasse, converrà col medesimo, per assistere assieme colla presidenza, nella sua qualità di Delegato Vescovile, ai comizi, per riferirne poi da parte sua l'andamento o l'esito all'Ordinario diocesano. Se ciò non gli venisse consentito, protesterà nobilmente contro questo rifiuto, riferendo ciò in seguito al Vescovo; ma non lascierà, nel miglior modo, che gli sarà possibile, di osservare l'andamento delle cose, ossia:

f) Se, adempiute le altre pratiche occorrenti per la regolare adunanza dei comizi e venuto il giorno determinato, la Commissione delegata a presiederli procura che nel luogo assegnato entrino soltanto quelli che hanno diritto a dare il voto, esclusi tutti gli altri, e che al posto fissato per l'officio presidenziale abbiano adito soltanto quelli chiamati a comporlo.

g) Se uno dei membri dell'anzidetto officio presidenziale legge pubblicamente i nomi dei candidati, nell'ordine e colle qualificazioni di ciascuno, descritte nella lettera mandata dall'Ordinario; poi chiama ad uno ad uno, leggendone ad alta e chiara voce il nome, gli elettori parocchiani, descritti nell'elenco, di cui sopra, perchè escano a dare il voto per cadauno dei candidati proposti, giusta l'ordine nel quale questi saranno stati estratti a sorte alla presenza dei votanti, subito dopo la lettura della suddetta lettera dell'Ordinariato diocesano; indi segna i presenti votanti, e gli assenti. Importerà che il Vicario foraneo abbia presente alla memoria come nessuno, che non sia registrato in quell'elenco, può votare; e che la ricognizione dei votanti da farsi, all'atto della votazione, sta appunto nel vedere se chi si presenta per deporre la propria palla è inscritto o no.

h) Se per la votazione si tiene un bossolo od urna a doppio scomparto interno, ed indicato esternamente da colore diverso e dalle parole: *sì*, *nò:* e se da un membro della presidenza si consegna la palla da votazione a ciascun degli elettori, nell'atto in cui si avvicina al bossolo per votare.

i) Se, compiuta la votazione, l'officio presidenziale estrae dall'urna le palle depostevi; numera distintamente ed alla presenza dell'Assemblea le palle di ciascun scomparto, e verifica la corrispondenza esatta del numero complessivo delle palle col numero degli elettori presenti e votanti. Quando avvenisse che il numero delle palle deposte nell' urna superasse il numero degli elettori presenti e votanti, il Vicario foraneo osserverà se, come e perchè si giudica valida la votazione. Badisi in ispecial modo come si regoli la presidenza nel caso in cui, non ostanti tutte le cautele, la votazione riescisse ripetutamente nulla.

j) Infine, verificata la regolarità della votazione, dall' officio presidenziale proclamato eletto quello dei candidati che ha raccolto il maggior numero di voti, il Vicario Foraneo dia tosto partecipazione del processo e del risultato della votazione alla Curia Vescovile. A suo tempo poi egli vedrá, presso la Curia stessa, la relazione, che del proprio operato le avrà trasmesso l'officio Presidenziale, dandole comunicazione dell'eletto, ed insieme esaminerà l'elenco dei votanti ed il processo verbale della votazione, che vi saranno uniti, esprimendo il proprio giudizio in proposito.

k) Eletto il parroco direttamente dal Vescovo, od eletto dai patroni e riconosciuto dal Vescovo, egli riceverà l' istituzione canonica dopo aver emessa la professione di fede; e da quell'ora avrà il diritto ed anche il dovere, quando non abbia ragionevoli motivi approvati dal superiore, di prendere il possesso del beneficio parocchiale.

Da Groppello, i Vescovi Lombardi, nel settembre 1896.

*
* *

Dal **Sinodus Comensis.** — *Theodoro ex comitibus Valfrè de Bonzo* Episcopo. — *Celebrata diebus 13, 14, 15 sept. MCMIV.* — **Appendix VII. — Regolamento per i concorsi a benefici** (1).

Pubblicato l'editto di Concorso a Benefici, gli aspiranti pre-

(1) Pag. 348 sig.

senteranno in tempo utile alla Curia la rispettiva istanza colla indicazione della loro patria, età, anni e luoghi di servizio, e dei benefici ai quali concorrono, corredandola inoltre dei seguenti attestati:

a) Sulla frequenza della Confessione sacramentale.

b) Sull'adempimento degli esercizi spirituali nell'ultimo triennio.

c) Sull'intervento alle Congregazioni Foranee.

d) Sull'onestà della vita e dei costumi, e sull' adempimento dei rispettivi doveri, da rilasciarli dal Parroco ove si tratti di Coadiutori e semplici Sacerdoti, e dal Vicario Foraneo ove si tratti di Parroci. In ogni caso poi tali attestati dovranno essere riconosciuti dal Vicario Foraneo, e quando nel sostanziale non soddisfino alle prescrizioni ecclesiastiche, l' aspirante sarà escluso dal Concorso.

2. Le petizioni dovranno essere presentate all'Ordinario non più tardi di *cinque* giorni precedenti il Concorso; posteriormente non saranno più accettate.

3. L'avviso di Concorso comunicato a mezzo dei Parroci a tutti i Sacerdoti della Parrocchia, da tutti firmato dovrà rimandarsi alla Curia prima del Concorso.

4. Spirato il tempo fissato per la presentazione delle suppliche, il Cancelliere della Curia compilerà l'elenco dei Concorrenti con tutti i dati esposti nelle stesse, facendone poi copia pei singoli Esaminatori designati da Mons. Vescovo, che dovranno tenerla segreta, usandone prudentemente solo per assumere informazioni sui Concorrenti.

5. Nel giorno ed ora determinata tutti i Concorrenti, in abito strettamente ecclesiastico, si troveranno nella solita aula in Episcopio, non portando seco nè libri, nè manoscritti, esclusa eziandio la carta per scrivere, che sarà somministrata dalla Curia. Mons. Vescovo, o in mancanza di lui il Vicario Generale, recitate le solite preci e fatto eseguire l'appello dal Cancelliere, detterà un Canone del Conc. Tridentino o del Vaticano con qualche domanda per circoscrivere la soluzione, e proporrà pure il tema dell'Omelia o discorso sopra un testo del Vangelo, delle Epistole, ecc., o su qualsivoglia punto morale. In seguito

ciascuno degli Esaminatori, in ordine di dignità o di anzianità, detterà un caso di Teologia morale in lingua latina, chiaro, pratico e breve con non più di tre quesiti per ognuno. Dopo di che, dati gli opportuni avvisi e rese le debite grazie al Signore, Mons. Vescovo con gli Esaminatori si ritirerà, restando deputato alla sorveglianza il Cancelliere o altro Officiale di Curia.

6. Durante l'esame i Concorrenti manterranno il più rigoroso silenzio: non usciranno dalla sala se non per vera necessità: non potranno comunicare con estranei, nè conferire tra loro, nè usare libri o manoscritti, sotto pena di nullità del lavoro, essendo preciso dovere dell'Officiale assistente di notificare ogni violazione di queste prescrizioni al Collegio degli Esaminatori.

7. L'Omelia dovrà essere stesa in lingua italiana con una traccia ragionata, o con svolgimento del tema proposto, e le soluzioni dei quesiti di dogmatica e di morale saranno date in lingua latina con brevità ed esattezza scientifica, curando che tutto l'elaborato sia in stile corretto, scritto con caratteri chiari ed in calce firmato dal Concorrente.

8. L'esame non durerà piú di otto ore, dopo le quali ognuno dovrà chiudere il proprio lavoro, che consegnato all' Officiale assistente e firmato dal medesimo, viene chiuso in busta con l'opposizione del sigillo curiale, da non riaprirsi che alla presenza degli Esaminatori.

9. Nel giorno fissato per lo scrutinio, radunati gli Esaminatori presso Mons. Vescovo, dopo richiamato il dovere *de secreto servando*, *et de munere fideliter adimplendo quacumque affecione postposita*, e precisato il tenore della soluzione dei singoli casi, il Cancelliere procede all' apertura e lettura degli scritti, senza rilevarne l'autore, segnando però ogni manoscritto con numero di successione, che si ripete eziandio in modo corrispondente sopra fogli separati da tenersi dai presenti per le classificazioni; e alla fine della lettura d'ogni elaborato, i tre Esaminatori, mediante votazione secreta con palline, danno la classificazione che viene notata da essi e dal Cancelliere al numero assegnato all'elaborato.

Terminato lo scrutinio dei lavori, il Cancelliere secondo i numeri di successione, rivela gli autori di ciascun elaborato, e così vien fatta conoscere la classificazione attribuita ai singoli.

10. Dopo il giudizio circa la scienza dei Concorrenti, gli Esaminatori emettono anche l'altro, a voti sempre segreti, sopra l'idoneità per prudenza, moralità, pietà, meriti, ecc., dei medesimi, a seconda dell'importanza dei Benefici a cui aspirano; ed il risultato comprovato col voto sulla scienza, determinerà il giudizio definitivo sulla approvazione o meno, e per quali benefici.

11. Gli elaborati dei Concorrenti e la duplice classificazione trascritta sul libro dei Concorsi, saranno firmati dagli Esaminatori, da Mons. Vescovo o da Mgr. Vicario Generale e dal Cancelliere.

12. Gli Esaminatori o il Cancelliere, o chi ne fa le veci, sono tenuti al segreto sia sul merito dei lavori che sulla votazione circa l'idoneità scientifica e morale.

13. Chiuso ogni atto dallo scrutinio, è riservato all'illuminato criterio di Mons. Vescovo di nominare ai Benefici di sua collazione quelli che, *omnibus in Domino perpensis,* reputerà più idonei, e di fare la proposta degli approvati per la nomina spettante alla S. Sede od ai legittimi patroni.

14. Nelle proposte per nomine a Benefici di Patronato di comunità, di privati, ecc., i Candidati verranno inscritti in ordine di merito e di opportunità secondo il giudizio fatto da Mgr. Vescovo in base al risultato dello scrutinio, onde gli elettori siano convenientemente illuminati sulla scelta, la quale non potrà mai cadere sopra un soggetto non presentato dall' Ordinario. Nel caso che siano molti i Patroni, l' eletto sarà colui che raggiunge il maggior numero di voti, almeno di uno sopra la metà del numero dei votanti. Se nessuno ottiene la maggioranza, si ripeterà la votazione una seconda e terza volta, e nel caso che il proposto fosse uno solo, se ne proporranno altri. Che se passano *sei mesi* dall'epoca della proposta contenente almeno tre Candidati, senza che i Patroni validamente nominino e presentino uno dei Candidati, nè abbiano per speciali ra-

gioni ottenuta una proroga alla nomina, questa sarà devoluta per quella volta all'Ordinario od alla S. Sede, giusta le regole canoniche.

15. Il Concorso per la nomina del Canonico Teologo e del Penitenziere della Cattedrale avrà luogo collo stesso metodo, colle sole differenze che:

a) invece di tre Esaminatori se ne chiameranno quattro, scegliendoli anche fuori del numero dei Sinodali o Prosinodali, purchè siano laureati in Teologia e Diritto Canonico;

b) si proporranno quattro temi, omesso il sermone, prendendo argomento dalla dogmatica e dalla morale, e, nel Concorso del Teologo, anche dagli studi biblici;

c) tali Benefici « *conferri debent Doctori in Sacra Theologia, vel qui infra annum doctoralem lauream in eadem facultate suscipiat* » secondo il prescritto di Benedetto XIII (*Pastoralis officii*) (1).

*
* *

Dal **Pisanae Ecclesiae Sinodus XI.** — *Petro S. R. E. Cardin. Maffi Archiepiscopo — celebrata dieb. 29-30 sept. et 1 oct. A. D. MCMXX.* — **Cap. IV. De Concursibus** (2).

100. In Dioecesi Nostra, Praebendae Theologalis et Paenitentiariae et Paroeciarum provisio fit per concursum specialem ad normam Constit. Benedicti XIV *Cum illud* 14 dec. 1742, nisi ex tabulis fundationis vel quovis alio justo titulo forma concursus specialis sit exclusa, et salvo jure Capituli praesentandi Vicarium Paroecialem Ecclesiae Primatialis iuxta C. J. C. ian. 471, § 2. Quae quidem forma retinebitur « donec Sedes Apostolica aliud decreverit » (Can. 459, § 4).

101. Nonnullae vero Paroeciae a civili regimine conferuntur (*nomina regia*). Huiusmodi provisioni Curiae Nostrae praxis est examen in scriptis de idoneitate Sacerdotum praemittere.

(1) Questa disposizione oggi deve considerarsi mutata dal can. 399 (N. d. A.).

(2) Pag. 62 sg.

102. Ubi ad beneficia concursus fieri contingat, a Curia Nostra edictum concursus, servatis de iure servandis, publicetur diebus viginti vel saltem quindecim ante diem esperimento praefinitum: ita tamen ut nemo quasi de laeso iure conqueri valeat, si non amplius quam decem ante diebus publicatum fuerit, ubi legitima causa intercedat.

103. Nemini autem inter periculum facere cupientes inscribi liceat post meridiem diei in edicto praescripti ad documentorum exhibitionem.

Periculum facere volentes, ad Curiam nostram exhibeant:

Postulationem; servitii Dioecesi praestiti necnon titulorum relationem; litteras testantes: — *a*) de sua in praecedenti triennio frequentia ad Collationes Cleri, et ad pios recessus mensiles, a Vicario Generali pro Clero urbano et suburbano, a Vicario Foraneo pro clero Dioeceseos subsignatas; — *b*) de spiritualibus exercitiis intra ultimum triennium peractis; — *c*) de notis in quadriennali examine relatis, si huic legi adhuc obnoxii fuerint, a Vicario Generali subsignatas.

104. Qui Parochus, aut beneficiatus, aut Rector alicuius ecclesiae, quae propriam habeat administrationem et beneficiariam domum, ad concursum admitti postulat, afferat etiam: — *a*) Indicem personarum secum cohabitantium, adiecta uniuscuiusque aetate et gradu propinquitatis vel affinitatis quo quisque secum coniungitur, a se et a proprio Vicario Foraneo, vel si de clero urbano, a Vicario Nostro Generali subscriptum. — *b*) Declarationem propria manu subscriptam in qua, exhibitis rationibus dati et accepti quoad suae ecclesiae vel beneficii administrationem, plane testetur suam gestionem nullo aere alieno vel onere gravari, quod ibi non prostet. — *c*) Declarationem proprii Vicarii Foranei, vel, si de clero urbano est, Vicarii nostri Generalis, qui testetur se, facta inspectione, inventaria sacrae suppellectilis ecclesiae, quam Sacerdos concurrens forte obtinet, eiusdemque ecclesiae vel beneficii legatorum et onerum administrationem et ratisfactionem reperisse regularem.

Cancellarius in summario qualitatum et meritorum concur-

rentium Examinatoribus exhibendo, de rebus referat quas supra statuimus.

105. Examinatores ad concursus iudicium vocati, nulli antea se vocatos esse patefaciant, neque vel indirecte aliquid praenuntient de quaestionibus quas sunt proposituri, neque aperiant quid de concurrentibus sentiant: post concursum autem de omnibus, quae sui muneris ratione noverint, de disceptationibus in consilio habitis, deque suffragiis a se vel ab aliis vel ab omnibus simul collatis, secretum servent.

106. Examinatores non solum de candidatorum doctrina, sed et de eorum vita ac de opportunitate quoad beneficia ad quae conferenda concursus indictus est, iudicium proferre debent; ita expedit ut statim ac litterae, quibus ad examinationem invitantur, in quibus etiam candidatorum nomina notata erunt, delatae sint, curent ad memoriam sibi revocare quidquid de istorum moribus, de spiritu sacerdotali, de animarum zelo, necnon de indole forte noverint.

Expedit etiam ut de Paroeciarum, quae concursui expositae sunt, conditione ac peculiaribus circumstantiis notitiam sibi comparare studeant, ut aequum, quod ab iis exigitur, iudicium promere quaeant.

107. Die periculo concursus praefinita, una hora ante periculum ineundum, Examinatores apud Nos (Nobis autem impeditis apud Vicarium Nostrum Generalem) conveniant binos singuli in promptu habentes casus vel quaestiones, ex quibus communi consilio quae magis opportunae sint, eligantur.

108. Examinatores hortamur, ne quaestiones proponant difficiliores aut nimis amplas, aut quae insolutis rebus et verbis studiosa exhibeant offendicula. Praeterea sermonis magis perspicuitatem quam venustatem sectentur. Ex Theologia Dogmatica praesertim non quaestiones inter Doctores catholicos disputatae, sed eae proponantur quae amplectuntur vel canonem alicuius Oecumenici Concilii, praesertim Tridentini et Vaticani, vel articulum Simboli, ex iis quae in Liturgia leguntur, vel aliquam definitionem dogmaticam ex Bullis Pontificiis depromptam.

109. In concursu ad officium Paenitentiarii et Theologi, a quatuor Examinatoribus ab Episcopo deputatis, etiam extrasinodalibus vel prosinodalibus, modo laurea in S. Theologia decorati sint, totidem quaestiones proponantur, nempe:

a) Pro *praebenda Theologali:* una ex Theologia Dogmatica universa, una ex universa Theologia Morali, duae ex S. Scriptura, quarum altera ex generali introductione, altera de aliquo Veteris vel Novi Testamenti loco explanando.

b) Pro *praebenda Paenitentiali:* tres quaestiones ex universa Theologia Morali, vel etiam de ascetica et mistica, una ex universa Theologia Dogmatica.

110. In concursibus ad beneficia paroecialia, a tribus Examinatoribus duo quaestiones proponantur ex universa Theologia Morali, et tertia quae requirat alicuius Canonis satis amplam interpretationem et applicationem, addito themate pro Evangelii explamatione a Nobis vel a Vicario Generali proponendo.

111. Die et hora statutis pro lectione scriptorum facienda, Cancellarius vel eius Adiutor coram Nobis vel Vicario Generali et Examinatoribus singulas disceptationes perlegat. Postquam de scientia disceptatum est, de ea in singulis scriptis reperta Examinatores votum ferant.

Deinde votum proferant circa probitatem, merita, et peculiarem ad officium de quo agitur idoneitatem.

112. Si quis tamen se certo ostenderit necessariae scientiae omnino expertem, idoneus non poterit renuntiari, quippe qui careat una ex conditionibus idoneitati necessariis.

113. In suffragiis ferendis methodus servetur quam in App. N. IV huius Sinodi relatam volumus (1).

---

(1) Si legge a pag. 324, e dice:

« In ogni concorso si faranno due scrutinii: 1° per la debita scienza del concorrente; 2° per la condotta, meriti, titoli, idoneità speciale.

Il 1° scrutinio esprime in *decimi* il giudizio dei tre Esaminatori sullo svolgimento dei temi proposti, compresa la spiegazione del Vangelo. Si ritiene approvato chi consegna almeno la votazione di 18 su 30.

Il 2.°, al quale non si procede nel caso di una votazione inferiore a 18 su 30, esprime il giudizio complessivo sia sulla condotta,

114. Cancellario Nostro mandamus ut, expleto suffragio, unicuique concurrentium secretis litteris renuntiet utrum adprobatus fuerit necne.

115. Si quis concurrentium Examinatorem aliquem, per se vel per alium, ante concursum, precibus, commendationibus, promissionibus pellicere et solicitare, vel postea quaerelis, iurgiis, vel contumeliis vexare ausus fuerit, ad Nos deferatur (1).

Fine.

---

che sui titoli di servizio, meriti, idoneità all' ufficio desiderato. Per questo, a ciascuno degli Esaminatori vengono assegnate tre palle bianche (segno di disapprovazione) e tre nere (approvazione). Ognuno di essi ne porrà in un apposito bussolo *tre* di numero. Per l'approvazione si richiedono almeno sei palle nere. Per un più esatto giudizio sui meriti, titoli, ecc. il Cancelliere della Curia Arcivescovile redigerà per ogni concorrente un prospetto contenente le seguenti indicazioni: — 1. Età. — 2. Servizio prestato. — 3. Concorsi precedentemente fatti. — 4. Frequenza alle Conferenze mensili (attestata dal Vicario Foraneo, se il concorrente non dimori in città o subborghi). — 5. Frequenza ai ritiri mensili (attestata dal Vic. Foraneo, se ecc.). — 6. Risultato degli esami sostenuti nel quadriennio. — 7. Predicazioni. — 8. Insegnamento in Seminario. — 9. Titoli speciali ».

(1) Le identiche prescrizioni si leggono nel **Sinodo di Vicenza**, 21 - 22 - 23 sett. 1920, nn. 48 sg.

Casa Editrice D.r PIETRO LISI - Giarre (Sicilia)

Biamonti A. F. - Meditazioni e Prediche ad uso delle S. Missioni e dei santi spirituali esercizî - 9.ª ediz. - L. 5.—

Carbone Mons. Cesare - La Santa Eucaristia - (Ragione - Mente - Cuore) - Un vol. . . . . » 5.—

Carini Mons. Isidoro - Discorsi e Panegirici - Un vol. » 2.60

Ciuti P. Pio, O. P. - Vita Italiana - Conferenze - Un bel vol. . . . . » 6.50

— La Vita con Dio - Esortazioni e Preghiere - Un bel volumetto . . . . . » 2.—

— L'anno Cristiano - Discorsi sulle feste principali del cristianesimo. . . . . » 2.60

Conti Can. D. - Conferenze quaresimali con prefazione di S. E. il Card. Maffi - 2 vol. . . . . » 8.—

Dadolle Mons. P. - Il mese di Maggio - Un vol. . . » 2.—

De Santa Mons. Fortunato - Spunti di Teologia Pastorale - Conformi alle prescrizioni del Nuovo Codice di Diritto Canonico ed ai bisogni dei nostri giorni - 3.ª edizione . . . . . » 6.—

Freppel Mons. Emilio - La Vita Cristiana - Discorsi - Un vol. » 1.60

Ignudi, M. C. P. Stefano - S. Antonio di Padova - Tredicina » 1.30

Leroy P. Ippolito S. I. - Gesù Cristo, la sua vita ed il suo tempo - Conferenze predicate a Parigi e Bruxelles - volumi 17; ognuno. . . . . » 3.—

Lisi Sac. Prof. Sebastiano - Cento Esempi per il mese di Maggio - Un bel vol. . . . . » 3.25

— Che fa il Cuore di Gesù nella SS. Eucaristia ? - Un vol. » 2.60

Marseglia Can. V. - Lux in Lacrymis - Un vol. . . . » 3.—

Nediani Can. T. - Dalla Tribuna all'altare - Conferenze, discorsi, panegirici - Un vol. . . . . » 3.50

Paoli Can. V. - Amicta Sole - Mese di Maggio con esempi - Un vol. . . . . » 5.—

Petrone Mons. G. - La Voce del S. Cuore - Mese di Giugno con esempi - Un vol. . . . . » 3.50

Pichenot Mons. P. A. - Vangelo Eucaristico, ossia la vita di G. C. continuata e riprodotta nel SS. Sacramento dell' altare - Conferenze - Vol. due . . . . » 4.—

Veneziani P. L. - La Fanciulla di Cafarnao - Romanzo dei tempi Messianici - Un vol. . . . . » 2.—

— Il Regno dei Cieli nelle Parabole Evangeliche - Considerazioni - Un vol. . . . . » 4.50

Predicatore Cattolico - La più grande biblioteca predicabile - 36 volumi usciti; il 37° uscirà entro il 1921 - ogni volume franco di porto. . . . . » 10.—

Vademecum Ecclesiastico - 14 volumi contenenti trattati canonici, questioni di scienza ecclesiastica - casi morali ecc. ognuno . . . . . » 3.—

Aggiungere al costo dei libri le spese postali e di raccomandazione.

Acc: 5503
348.312.
291 d'A53
d'Angelo, Sosio
AUTHOR
Parroco E Parrocchia nel .291
TITLE Codice di Dirtto Canonico 3

Biblioteca Canonico - Giuridico - Pastorale

diretta da Mons. SOSIO d' ANGELO

Professore di Diritto Romano nella Pontificia Università di S. Apollinare in Roma

Questa biblioteca ha uno scopo pratico. Essa si propone di pubblicare con metodo scientifico e in istile piano diverse monografie a norma del nuovo Codice, delle recenti disposizioni Pontificie e delle leggi dello Stato Italiano.

Essa sarà così divisa:

SERIE I. — **Parte generale.**

N. 1. — Mons. De Santa - *Spunti di Teologia Pastorale* - Un vol. L. 6.
» 2. — *Le esenzioni dei religiosi* (in corso di stampa).
» 3. — *La Curia Diocesana.* » »
» 4. — *Visita pastorale.*
» 5. — *Sinodo Diocesano.*
» 6. — *Matrimonio.*
» 7. — *Laicato.*

SERIE II. — **Parte speciale:** *Parroco e Parrocchia nel Codice.*

N. 1. — *La Parrocchia.*
» 2. — *Nomina del Parroco* (Esame e Concorso) Un vol. L. 6.
» 3. — *Doveri e diritti del Parroco.*
» 4. — *Doveri di magistero.*
» 5. — *Doveri di ministero.*
» 6. — *Assistenza ai mutilati e moribondi.*
» 7. — *Sepoltura.*
» 8. — *Vicarii e cooperatori parrocchiali.*
» 9. — *Rimozione del Parroco.*

ASSOCIAZIONE EDITORIALE LIBRARIA
PREZZO ATTUALE
compreso aumento 10 %
L. 6,60